

dossier

XIX Legislatura

22 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

Gli emendamenti approvati dalla
5^a Commissione

Edizione provvisoria

A.S. n. 1689

Volume II

Articoli da 106 a 133-*bis*

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 -  studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 580/2 - Volume II

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 -  st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 516/2 - Volume II

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 106, commi 1-6 e 6-bis (con em. 106.7, lett. <i>a</i> , <i>b</i> e <i>c</i>), limitatamente al capoverso “comma 6-bis”) (<i>Nuova definizione dell’organico dell’autonomia e soppressione dell’organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche</i>)	11
Articolo 106, commi 6-ter e 6-quater (em. 106.7, lettera <i>c</i>) capoversi “comma 6-ter” e “comma 6-quater” e id. 106.8 (testo 2)) (<i>Immissioni in ruolo dirigenti scolastici</i>)	19
Articolo 107 commi 1-5 (con em. 107.1 (testo 2)) (<i>Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR</i>).....	22
Articolo 107, comma 5-bis (subem. 32 all’em. 4.7 (testo 4)) (<i>Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline Social Sciences and Humanities</i>)	27
Articolo 107-bis (em. 107.0.70 (testo 2)) (<i>Misure per il potenziamento dell’Erasmus italiano</i>).....	28
Articolo 107-bis (em. 107.0.110 (testo 3)) (<i>Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario</i>).....	31
Articolo 108 (con em. 108.2 (testo 2)) (<i>Bonus “Valore cultura”</i>)	32
Articolo 108-bis (em. 36.0.24 testo 2, lett. <i>a</i>) del conseguentemente) (<i>Interventi nella città di Matera</i>)	39
Articolo 109, comma 2-bis (em. 36.0.24 testo 2, lett. <i>b</i>) del conseguentemente) (<i>Contributo al Teatro alla scala di Milano per celebrare il 250° anniversario della sua fondazione</i>)	40
Articolo 110 (con em. 110.1000) (<i>Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220</i>).....	42
Articolo 111 (con em. 111.8 (testo 2)) (<i>Fondo per la riduzione dell’esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale</i>)	64
Articolo 112, commi 5-9 (em. 112.6) (<i>Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012</i>).....	65
Articolo 112, comma 10 (con em. 112.10 (testo 2), lett. <i>a</i>) (<i>Utilizzo del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione eventi sismici 2012</i>).....	70

Articolo 112, commi 12-14 (em. 112.15 (testo 2)) (<i>Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17</i>)	71
Articolo 112, commi 33-35 (em. 112.21) (<i>Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23</i>)	73
Articolo 112, commi 39-40 (con em. 112.10 (testo 2)) (<i>Interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del 2022.</i>)	75
Articolo 112, co. 46-bis e 46-ter (em. 112.10 (testo 2)) (<i>Struttura di supporto Commissario straordinario alluvioni»</i>).....	76
Articolo 112, commi 47-48-ter (con em. 112.33 ed em. 112.35) (<i>Disposizioni per il contrasto della crisi idrica</i>)	77
Articolo 112, comma 50 (con em. 112.10 (testo 2)) (<i>Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese</i>)	82
Articolo 112, commi 53-54 (con em. 112.0.48 (testo 3) e id.) (<i>Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009</i>)	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 112, comma 54-bis (em. 112.10 (testo 2), lett. e)) (<i>Modalità di rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione</i>)	87
Articolo 112, comma 54-ter (em. 112.10 (testo 2) lett. e)) (<i>Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità</i>).....	89
Articolo 112, comma 54-quater (112.10 (testo 2), lett. e)) (<i>Ricostruzione privata sisma Abruzzo</i>)	91
Articolo 112, comma 54-quinquies (em. 112.10 (testo 2) lett. e)) (<i>Qualità delle acque destinate al consumo umano</i>).....	92
Articolo 112, co. 54-sexies (em. 112.10 (testo 2), lett e)) (<i>Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR</i>)	94
Articolo 112, commi 54-bis, 54-ter, 54-quater e 54-quinquies (em. 112.63) (<i>Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici del 2016; deroga in materia di inconfondibilità di incarichi</i>)	95
Articolo 112, co. 54-bis e 54-ter (em. 9.0.56) (<i>Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei</i>)	98
Articolo 112, comma 54-bis (em. 112.77 (testo 3)) (<i>Proroga del tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione di disposizioni relative al sisma del 1990</i>).....	100
Articolo 112-bis (em.112.0.44) (<i>Amministrazione dei beni civici frazionali</i>) ...	101

Articolo 115 (con em.115.1000 e 115.5 (testo 2) e idd.) (<i>Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni</i>)	102
Articolo 117 co. 1 e 1-bis (con em. 117.2 e id. 117.3) (<i>Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale dell'IRPEF</i>)	113
Articolo 117, comma 1-bis (em. 93.0.10 (testo 2) cons.) (<i>Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario</i>)	115
Articolo 117-bis (em. 117.0.17) (<i>Regolarizzazione straordinaria degli strumenti urbanistici approvati in assenza del parere di conferma della Soprintendenza previsto in materia paesaggistica per cause non imputabili ai soggetti attuatori</i>)	118
Articolo 117-bis (em. 117.0.6 e id 117.0.7) (<i>Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome</i>).....	119
Articolo 117-bis (em. 115.1000 lett. a)) (<i>Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica</i>).....	121
Articolo 117-ter (em. 115.1000, lett. a)) (<i>Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome</i>).....	126
Articolo 118, commi 1, 2 e 3 (con em.115.1000, lett. b)) (<i>Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali</i>).....	128
Articolo 118, comma 1-bis (em.118.2 (testo 2) e idd.) (<i>Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore</i>)	136
Articolo 119, comma 2-bis (em. 119.12 (Testo 2) e id.) (<i>Misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale</i>).....	138
Articolo 120, commi da 1-bis a 1-septies (em. 120.2 RIF) (<i>Area comprensorio Falconera – Palagon nel comune di Caorle</i>).....	140
Articolo 120, comma 4-bis (em. 115.1000, lett. c)) (<i>Variazioni di bilancio tra i due Fondi perequativi di province e Città metropolitane</i>)	146
Articolo 120, comma 4-bis (em. 120.38 e altri idd.) (<i>Abrogazione di divieti di contrazione mutui e di spese applicabili alle province delle regioni a statuto ordinario</i>).....	148
Articolo 120, comma 4-bis (em. 120.57 e id.) (<i>Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva</i>)	150
Articolo 120, commi 4-bis e 4-ter (em. 120.58 (testo 2) e id. 122.0.155 (testo 2)) (<i>Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali</i>)	151

Articolo 120-bis (em. 115.1000, lett. d)) (<i>Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e correzioni per l'aggiornamento dell'elenco dei comuni allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993</i>).....	156
Articolo 120-bis (em. 120.0.1 e id) (<i>Estinzione anticipata prestiti obbligazionari</i>)	164
Articolo 122, commi 1 e 1-bis (con em. 122.1 (testo 2)) (<i>Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria</i>).....	166
Articolo 122, comma 1-ter (em. 122.0.123 (testo 2)) (<i>Reiscrizione residui e modifica criteri di accesso al Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti</i>)	171
Articolo 122-bis (em. 122.0.43 (testo 2) e idd.) (<i>Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali</i>).....	176
Articolo 122-bis (em. 122.0.117) (<i>Trasferimenti di risorse delle Province alle loro società in house in vista della relativa chiusura</i>)	178
Articolo 122-bis (em. 122.0.169)) (<i>Disposizioni continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali</i>)	180
Articolo 122-bis (em. 122.0.93 (testo 2)) (<i>Istituzione del Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”</i>).....	182
Articolo 122-bis (em- 122.0.1) (<i>Misure per l'attuazione del PNRR da parte degli enti locali – Gazzetta amministrativa</i>)	183
Articolo 129, comma 3 (em. 40.1000 lett. g)) (<i>Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci</i>).....	185
Articolo 129, comma 3-bis (em. 40.1000) (<i>Riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti</i>)	187
Articolo 129, comma 6 (con em. 110.1000 e em. 40.1000) (<i>Versamento all'entrata di somme del Fondo sviluppo e coesione</i>).....	188
Articolo 129, comma 10 (con em. 129.82) (<i>Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la PA</i>)	192
Articolo 129, commi 11-12-quater (con em. 129.91 (testo 2) e 59.0.6 (testo 2 RIF cons)) (<i>Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio</i>).....	193
Articolo 129, comma 15 (con em 40.1000) (<i>Riduzione delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2021-2027</i>)	200
Articolo 129, comma 15-bis (sub 40.1000/44 lett. a) cpv h-ter) (<i>Autorizzazione di spesa per Supporto formazione e lavoro</i>)	204

Articolo 129, comma 15-bis (em. 110.0.41 e altri idd., ultimo testo) (<i>Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria</i>)	205
Articolo 129, comma 15-sexies (em. 110.0.41 (testo 3) e idd., 36.0.28 (testo 2) e 108.0.12 (testo 2), 110.0.40 testo 3 e sub. n.1 (testo 2)) (<i>Razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>)	208
Articolo 129, comma 15-octies (em. 110.0.41 (testo 3) e idd.) (<i>Riduzione contributo ACI</i>)	210
Articolo 129, comma 15-novies (em. 110.0.41 (testo 3) e idd.) (<i>Innalzamento del livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale</i>)	211
Articolo 129, comma 15-decies (em. 110.0.41T3 e idd. con sub/1-/6) (<i>Piano Italia 1 Giga</i>)	214
Articolo 129, commi 15-undecies e 15-duodecies (110.0.41T3 e idd. con sub/1-/6) (<i>Fondo nazionale per la connettività</i>)	217
Articolo 129-bis (em. 4.1001, lett. d)) (<i>Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR</i>)	218
Articolo 129-bis (em. 129.0.2 (testo 2)) (<i>Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglia</i>)	223
Articolo 131 (em. 131.5 (testo 3)) (<i>Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione</i>)	224
Articolo 132, comma 1 (come emendato) (<i>Tabelle A e B</i>)	229
Articolo 132, comma 2 (come emendato) (<i>Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato</i>)	243
Articolo 132, comma 2-bis e 2-ter (em. 132.800) (<i>Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura nonché di investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale</i>)	244
Articolo 132, comma 2-bis (em. 4.7 (testo 4) e altri idd.) (<i>Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato</i>)	248
Articolo 132, commi 2-ter-2-quinquies (4.7 (testo 4) e idd. lett. i)) (<i>Fondo per copertura del rischio di morosità incolpevole</i>)	249
Articolo 132, comma 2-bis (36.0.24 testo 2)) (<i>Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro</i>)	251

Articolo 132, commi 5-bis-5-quinquies (em. 7.9 (testo 3) e idd. lett. r)) (<i>Riapertura termine per domanda di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori</i>)	252
Articolo 132, commi 2-bis e 2-ter (em. 4.1000, lett. m)) (<i>Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>).....	254
Articolo 132, comma 2-bis (emendamento 40.1000, lettera h) (<i>Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”</i>)	256
Articolo 132, comma 2-ter (emendamento 40.1000 lettera h) (<i>Acconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti</i>)	257
Articolo 132-bis (em. 110.0.41 (testo 3) e idd. cons. lett. a)) (<i>Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»</i>)	259
Articolo 133 (con em. 133.1 (testo 2)) (<i>Fondo sociale per il clima</i>)	261
Articolo 133-bis (em. 133.0.72 (testo 2)) <i>Disposizioni per il Piano Casa Italia</i>	267

SCHEDE DI LETTURA

**Articolo 106, commi 1-6 e 6-bis (con em. 106.7, lett. a), b) e c),
limitatamente al capoverso “comma 6-bis”)**

*(Nuova definizione dell’organico dell’autonomia e soppressione
dell’organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)*

L’articolo 106, al **comma 1** stabilisce che l’organico dell’autonomia non sia più definito su base pluriennale, ma annualmente, con decreto ministeriale. È comunque consentita, all’interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni successivi.

Il **comma 2** elimina il riferimento al carattere “**triennale**” dell’organico dell’autonomia nella norma che consente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere rimodulate le riduzioni riferite al personale docente dell’organico.

Il **comma 3** stabilisce l’obbligo di acquisire il parere della Conferenza unificata per l’adozione del decreto di definizione dell’organico e prevede la possibilità di non effettuare la rilevazione e il monitoraggio del numero di classi e del numero di posti dell’organico dell’autonomia ove la riduzione dell’organico prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell’offerta formativa.

Il **comma 4** precisa che il **numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici** può essere definito anche nell’ambito del decreto annuale di determinazione dell’organico di cui sopra.

Il **comma 5** stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle **dotazioni organiche del personale ATA** sia determinata annualmente, e non più con cadenza triennale.

Il **comma 6** garantisce che il personale docente impiegato, ai sensi della normativa vigente, nei **gradi di istruzione inferiori** mantenga il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

Il **comma 6-bis**, introdotto nel corso dell’esame in **sede referente**, chiarisce che, limitatamente all’anno scolastico 2025/2026, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

Il **comma 1 della disposizione in esame** interviene sull’articolo 1 della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (c.d. Buona scuola), sostituendo il **comma 64**, dedicato alla determinazione dell’organico dell’autonomia.

Preliminarmente, si ricorda che l’organico dell’autonomia è stato istituito dalla [legge n. 107 del 2015](#) (c.d. Buona scuola), la quale all’articolo 1, comma 5, ha statuito che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, il citato organico è istituito per l’intera istituzione

scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

La medesima disposizione chiarisce che l'organico dell'autonomia è **funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali** delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

I **commi da 63 a 69** del medesimo articolo 1 fissano le nuove **modalità di definizione triennale degli organici** del personale docente.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposito **box riportato in calce alla presente scheda di lettura**.

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, **comma 64**, della legge n. 107 del 2015 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al successivo comma 201, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

L'ultimo decreto con il quale è stato determinato, e ripartiti su base regionale, l'organico triennale dell'autonomia, relativamente al triennio costituito dagli anni scolastici **2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026** è il [decreto interministeriale n. 201 del 18 ottobre 2023](#).

Ora, il **nuovo comma 64**, come modificato dalla **disposizione in commento**, stabilisce che l'organico dell'autonomia è determinato **annualmente**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#).

Nell'ambito del decreto di cui al primo periodo possono essere altresì definite una **previsione pluriennale** dell'organico dell'autonomia per i **due anni scolastici successivi a quello di riferimento**, nonché, con previsione aggiunta in **sede referente**, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del [decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176](#) dell'organico dei posti destinati ai **percorsi a indirizzo musicale**, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che il **comma 335** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 – su cui si dirà meglio *infra* in quanto novellato dal comma 3 della disposizione in commento – stabilisce che **con decreto annuale** del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo; sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola

primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento; è rilevato il numero di classi in deroga alle dimensioni previste dalla normativa vigente nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto; sono definiti il numero delle classi con una data percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana.

L'ultimo decreto adottato ai sensi del comma 335 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, relativamente all'**anno scolastico 2025/2026**, è il [decreto interministeriale n. 121 del 25 giugno 2025](#).

Si ricorda che il [decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176](#) disciplina i percorsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di primo grado in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. L'articolo 12, comma 3, di tale decreto, richiamato dalla disposizione in esame, statuisce che **per l'attivazione di nuovi percorsi a indirizzo musicale, la distribuzione dell'organico** dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale tra le regioni tiene conto degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 10 (ossia il monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi a indirizzo fatto da ciascun Ufficio Scolastico Regionale) e, in particolare, del rapporto tra i percorsi a indirizzo musicale e la popolazione scolastica della scuola secondaria di primo grado, utilizzando le risorse di organico che annualmente si rendono disponibili, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza generare esuberi di personale.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), sopprimendo la parola “triennale”.

Nel **testo vigente**, l'articolo 1, comma 828, della legge di bilancio 2025, nel rimodulare in riduzione la dotazione organica del personale scolastico, prevede al **quarto periodo** – inciso dalla disposizione in esame – che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al **personale docente** possono essere rimodulate **nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia** di cui all'[articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107](#), ad invarianza finanziaria.

La **modifica in esame**, in coerenza con quella di cui al precedente comma 1, elimina il riferimento al carattere “**triennale**” dell'organico dell'autonomia.

La **relazione illustrativa**, in proposito, afferma che la norma “consente che le riduzioni dell'organico riferite al personale docente possano essere rimodulate nell'ambito dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 107 del 2015, ad invarianza finanziaria, superando, in tal modo, la vigente impostazione triennale”.

Il **comma 3**, composto di **due lettere**, apporta delle **modifiche** all'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) (legge di bilancio 2022).

In particolare, la **lettera a)** interviene sul **comma 335**, che prevede l’adozione annuale di un decreto ministeriale volto a rilevare e definire le situazioni elencate dal medesimo comma.

In particolare, nel **testo vigente**, il **comma 335** dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 stabilisce che **con decreto annuale** del Ministro dell’istruzione (oggi Ministro dell’istruzione e del merito), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022:

a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, **sulla base del quale**, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, **è rimodulato il fabbisogno di personale** derivante dall’applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all’attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall’[articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#);

b) sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l’insegnamento di **educazione motoria** e il relativo numero dei posti di insegnamento;

b-bis) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione (si tratta delle classi in deroga alle dimensioni previste dalla normativa vigente nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto);

b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, **pari o superiore al 20 per cento degli studenti** della classe e il relativo numero dei posti di docente.

Ora, la **disposizione in commento** inserisce un riferimento alla Conferenza unificata, per cui il decreto annuale del Ministro dell’istruzione e del merito è adottato, oltre che di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche **sentita la Conferenza unificata** di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Inoltre, si specifica che il suddetto decreto è da adottare **“di norma”** entro il mese di gennaio precedente all’anno scolastico di riferimento.

Per ogni altro aspetto, il comma 335 rimane invariato.

La **lettera b)** del comma 3 della disposizione in esame incide sul **comma 335-bis** dell'articolo 1 della [legge di bilancio 2022](#).

Nel **testo vigente**, il citato **comma 335-bis** prescrive che, a decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 **sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia**, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del [decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59 \(che riguarda l'adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori\)](#).

Ora, la **disposizione in esame** aggiunge un nuovo periodo, con cui si stabilisce che al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, **non si dà luogo alla rilevazione** di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, ove la **riduzione** prevista avvenga con **esclusivo** riferimento alla dotazione organica dei **posti del potenziamento dell'offerta formativa**.

Il **comma 4** novella l'articolo 26-bis, comma 1, del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#) (legge n. 175 del 2022), recante misure per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli **istituti tecnici**.

Nel **testo vigente**, il **comma 1 dell'articolo 26-bis** citato dispone che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 26 (relativo alla riforma degli istituti tecnici), a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, **il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024. La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le

classi terze, dall’anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall’anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.

Ora, la **disposizione in commento** interviene sul secondo periodo stabilendo che a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all’articolo 26, comma 6, il **numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici** è definito con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze **“ovvero nell’ambito del decreto di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”** (la norma novellata dalle disposizioni di cui al precedente comma 3).

In proposito, si segnala che è in atto la **riforma degli Istituti tecnici in attuazione del PNRR**. Per un approfondimento dettagliato in materia di istituti tecnici si rimanda alla sezione dedicata nel [tema](#) web [“L’istruzione tecnica e professionale”](#) predisposto dal Servizio studi e presente sul *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.

Il **comma 5 dell’articolo in esame** dispone che, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la **consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA** è determinata annualmente.

Si ricorda che il [decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024](#) reca la revisione, per l’**anno scolastico 2024/2025**, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Con la **nota n. 164875 del 18 luglio 2025**, il Ministero dell’istruzione e del merito ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali, nelle more dell’adozione dello stesso, lo **schema di decreto interministeriale** recante la revisione delle dotazioni organiche del personale A.T.A. per l’**anno scolastico 2025/2026** (la nota, per il momento non reperibile sul sito internet del Ministero, è stata pubblicata dalle organizzazioni sindacali ed è disponibile a questo [link](#)).

Lo schema di decreto non riporta la dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi (ora appartenenti all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per effetto del CCNL, Istruzione e Ricerca, 2019/2021 del 18 gennaio 2024) in quanto, a seguito della riforma del dimensionamento della rete scolastica, il numero di posti per il profilo professionale in esame è attualmente determinato, insieme a quello dei dirigenti scolastici, dal [decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127](#), così come modificato dal [decreto interministeriale 30 giugno 2025, n. 124](#).

Il **comma 6** della disposizione in commento statuisce che **il personale docente impiegato nei gradi di istruzione inferiori** ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del [decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71](#) (legge n. 106 del 224), **mantiene il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza**.

Si tratta, in particolare, ai sensi dell’articolo 11 menzionato dalla norma, dei **docenti** di cui è disposta, con il decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’assegnazione con dedica all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi aventi un numero di **studenti stranieri, che si iscrivono per la**

prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), **pari o superiore al 20 per cento degli studenti** della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell’istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall’applicazione del presente comma. L’assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026.

Il **comma 6-bis**, introdotto nel corso dell’esame in **sede referente**, stabilisce che, limitatamente **all’anno scolastico 2025/2026**, sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.



• *L’organico dell’autonomia*

L’**organico dell’autonomia** è stato istituito dalla [legge n. 107 del 2015](#) (c.d. Buona scuola), la quale all’articolo 1, comma 5, ha statuito che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, il citato organico è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

La medesima disposizione chiarisce che l’organico dell’autonomia è **funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali** delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

I **commi da 63 a 69** del medesimo articolo 1 fissano le nuove **modalità di definizione triennale degli organici** del personale docente. In particolare, il comma 64 dispone che, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’organico dell’autonomia è determinato su base regionale con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del medesimo articolo.

Il **comma 201** stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell’anno 2015, 1.828,13 milioni nell’anno 2016, 1.839,22 milioni nell’anno 2017, 1.878,56 milioni nell’anno 2018, 1.915,91 milioni nell’anno 2019, 1.971,34 milioni nell’anno 2020, 2.012,32 milioni nell’anno 2021, 2.053,60 milioni nell’anno 2022, 2.095,20 milioni nell’anno 2023, 2.134,04 milioni nell’anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall’anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell’[articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011](#) (riguardante la razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica),

nonché ai sensi dell'[articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013](#) (riguardante la determinazione dell’organico dei docenti di sostegno, su cui si dirà più diffusamente *infra*).

Il **comma 65** prevede poi che il **riparto della dotazione organica** tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il medesimo comma stabilisce inoltre che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei **posti di sostegno** sia effettuato in base al numero degli alunni disabili e che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, nonché che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso, si prevede che il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#) (che reca norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola) e che il personale della dotazione organica dell’autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

Il [decreto interministeriale n. 121 del 25 giugno 2025](#), adottato dal Ministro dell’istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, reca la **determinazione per l’anno scolastico 2025/2026 dell’organico del personale docente** adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 335 e seguenti, 344 e 345, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con il [decreto interministeriale n. 168 del 18 agosto 2025](#) è definito inoltre il **limite massimo dell’organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga** alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 in attuazione dell’articolo 1, commi 344 e 345, lettere *a*, *b*) e *c*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**Articolo 106, commi 6-ter e 6-quater (em. 106.7, lettera c) capoversi
“comma 6-ter” e “comma 6-quater” e id. 106.8 (testo 2))
(Immissioni in ruolo dirigenti scolastici)**

L’**articolo 106**, al **comma 6-ter**, dispone che le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso per **dirigenti scolastici** bandito ai sensi del decreto n. 194 del 2022 sono effettuate fino al suo esaurimento. Inoltre, esclude la reintegrazione in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva dei posti rimasti da una graduatoria concorsuale esaurita e aggiunti alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. Infine, esclude che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate attingendo alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto n. 1259 del 2017 nelle regioni in cui le procedure del concorso indetto con decreto n. 2788 del 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso indetto con il citato decreto n. 2788 del 2023 in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.

Il **comma 6-quater** stabilisce che le graduatorie regionali del concorso bandito con il decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie.

I commi 6-ter e 6-quater dell’articolo 106, introdotti nel corso dell’esame in **sede referente**, intervengono in materia di **concorsi per l’accesso al ruolo di dirigente scolastico**.

In particolare, il **comma 6-ter**, introdotto nel corso dell’esame in **sede referente**, novella l’articolo 5 del [decreto-legge n. 198 del 2022](#), in materia di proroga di termini in materia di istruzione e merito, prevedendo, con le lettere *a*) e *b*) modifiche al comma 11-*septies* e, con la lettera *c*), al comma 11-*septies.1*.

Nel **testo vigente**, il **comma 11-*septies*** stabilisce che i soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*quinquies* (ossia il corso destinato ai partecipanti al [concorso per dirigenti scolastici](#) indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale per mancato superamento delle prove) sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti.

Il medesimo comma al **secondo periodo** stabilisce che le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi

del regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194](#), e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* fino al suo esaurimento.

I **periodi successivi** stabiliscono, tra l'altro, che, in via generale, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vadano ad aggiungersi a quelli assegnati alla medesima graduatoria di cui al comma 11-*quinquies*. L'**ultimo periodo** dispone che detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

Ora, la **disposizione in commento**, con la **lettera a)**, interviene sul secondo periodo, stabilendo che le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194 **“fino al suo esaurimento”** e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* fino al suo esaurimento.

La disposizione in esame, inoltre, con la **lettera b)**, sopprime l'**ultimo periodo** del comma 11-*septies*, che prevede, come detto, la reintegrazione in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva dei posti rimasti da una graduatoria concorsuale esaurita e aggiunti alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* (ossia, si ricorda ancora, del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017).

Il **testo vigente del comma 11-*septies*.1** stabilisce che esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'[articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* del medesimo articolo 5, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-*septies* del medesimo articolo. Il **secondo periodo** dispone poi che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato [decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023](#), in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* del presente articolo.

Ora, la **disposizione in esame**, con la lettera c), sopprime il secondo periodo appena sopra citato. Pertanto, essa esclude che i posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate attingendo alla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici

indetto con decreto n. 1259 del 2017, nelle regioni in cui le procedure del concorso indetto con decreto n. 2788 del 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, siano reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al medesimo concorso indetto con il citato decreto n. 2788 del 2023 in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi.

Il **comma 6-quater**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che **le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merio n. 2788 del 18 dicembre 2023**, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, **sono integrate con gli idonei** utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#) (in base alla quale il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni), in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dal comma 6-ter del presente articolo.

Articolo 107 commi 1-5 (con em. 107.1 (testo 2))
(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti
per la ricerca e istituzione del Fondo
per la programmazione della ricerca – FPR)

L'**articolo 107, comma 1, modificato durante l'esame parlamentare**, stabilisce che un Piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle Istituzioni AFAM afferenti al medesimo Ministero, nonché delle imprese e dei soggetti non *profit*, previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero. Dal piano sono escluse le misure finanziate con le risorse del PNRR, dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nonché gli interventi a valere sul Piano nazionale complementare (PNC). Il **comma 2** prevede che il Piano triennale della ricerca è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate. Il **comma 3** dispone che, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130 del provvedimento in esame, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca. Il **comma 4** istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie afferenti a vari fondi istituiti da disposizioni legislative nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (sono: il Fondo integrativo speciale per la ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale, il Fondo italiano per la scienza, il Fondo italiano per le scienze applicate e il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica). Il **comma 5** incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

Come sopra anticipato, il **comma 1** stabilisce che un Piano triennale della ricerca comprensivo di un cronoprogramma di finanziamento triennale, aggiornabile annualmente, definisca i finanziamenti destinati alla ricerca di base ed applicata delle università, degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, delle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) afferenti al medesimo Ministero, nonché delle **imprese** e dei **soggetti non *profit*** (**il riferimento a tali organismi è stato inserito durante l'esame parlamentare**), previsti da disposizioni legislative e iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero.

L'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 218/2016 elenca i seguenti enti pubblici di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”; Stazione Zoologica “Anton Dohrn”; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.

In base all'articolo 2 della L. n. 508/1999, le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Dal piano sono escluse le misure finanziarie con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dei Fondi europei delle politiche di coesione e relativi programmi complementari, del [Fondo per lo sviluppo e la coesione \(FSC\)](#), nonché gli interventi a valere sul [Piano nazionale complementare \(PNC\)](#).

Il **comma 2** prevede che il Piano triennale della ricerca ed il cronoprogramma di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di riferimento. Il decreto di cui al primo periodo disciplina, rispetto al triennio di riferimento, gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo, revoca delle risorse e le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano. Entro il 30 aprile di ogni anno del triennio sono adottati i bandi competitivi previsti per l'assegnazione delle risorse programmate.

Il **comma 3** dispone che, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130 del provvedimento in esame, il Ministero dell'università e della ricerca può includere la valutazione degli effetti delle agevolazioni e dei contributi definiti nel Piano triennale della ricerca.

Il **comma 4** istituisce quindi nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) nel quale confluiscono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, le risorse finanziarie:

- di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 204/1998 (*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica*);

Tale disposizione prevede che specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca - PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione dell'allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

Il Fondo integrativo speciale per la ricerca è attualmente allocato sul capitolo 7310 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11), con un ammontare in conto residui pari a € 20.171.366 per il 2026 e a € 1.400.000 in termini di competenza e di cassa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

- di cui all'articolo 1, comma 554, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021);

La disposizione citata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Esso ha quindi demandato a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553.

In attuazione di tale previsione è stato quindi adottato il DM n. 615 del 19 maggio 2021 (*Modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse del "Fondo per la ricerca in campo economico e sociale"*).

Il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale è allocato sul capitolo 1812 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11), con un ammontare in conto residui pari a € 9.499.892 per il 2026.

- di cui all'articolo 61 del D.L. n. 73/2021 (L. n. 176/2021);

L'**articolo 61** ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo italiano per la scienza (FIS), più volte rideterminato, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo italiano per la scienza è destinato a promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale.

L'individuazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo è stata demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Tali criteri e modalità di assegnazione delle risorse devono conformarsi a **procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC)**, con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant". Successivamente, l'art. 1, comma 311 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha incrementato il Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2024. L'art. 6, comma 5, del D.L. n. 61/2023 (L. n. 100/2023), ha disposto la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per un importo pari a 12 milioni di euro per il 2023 mentre l'art. 1, comma 3, lett. c), del D.L. n. 90/2025 (L. 109/2025) ne ha disposto una riduzione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025.

Il Fondo è allocato sul capitolo 7720 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un ammontare in conto residui pari a € 375.259.468 per il 2026.

- di cui all'articolo 1, comma 312, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022);

Il Fondo italiano per le scienze applicate - FISA, allocato sul capitolo 7725 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un ammontare in conto residui pari a € 241.015.875 per il 2026, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

- di cui all'articolo 1, comma 870, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

La disposizione sopra richiamata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca. Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è allocato sul capitolo 7245 dello [stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca \(tabella n. 11\)](#), con un importo pari a € 86.865.377 in conto residui e a € 393.500 in termini di competenza e di cassa per il 2026, a € 4.040.000 in termini di competenza e di cassa per il 2027 e a € 7.780.000 in termini di competenza e di cassa per il 2028.

Il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica -finanziamento progetti di cooperazione internazionale è invece allocato sul capitolo 7345 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11), con un importo pari a € 25.892.481 in conto residui e a € 1.103.649 in termini di competenza e di cassa per il 2026 e a € 10 mln in termini di competenza e di cassa per il 2028.

La dotazione iniziale del fondo per la programmazione della ricerca è pari a:

- euro 259.029.354 nell'anno 2026;
- euro 257.633.003 nell'anno 2027;
- euro 285.703.366 nell'anno 2028;
- euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030;
- euro 687.830.876 per l'anno 2031;
- euro 483.767.121 annui a decorrere dall'anno 2032.

Il **comma 5** incrementa il Fondo per la programmazione della ricerca (FPR) di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN).

Articolo 107, comma 5-bis (subem. 32 all'em. 4.7 (testo 4))
(Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline Social Sciences and Humanities)

L'articolo 107, comma 5-bis, introdotto **in sede referente**, rifinanzia **di 300.000 euro per l'anno 2026** la spesa da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una **ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano**, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale.

Il **comma 5-bis** dell'articolo 107, introdotto in sede **referente**, rifinanzia, per una somma pari a **300.000 euro per l'anno 2026**, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 3-ter, del [decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#), ai sensi della quale, al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, nonché per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*Social Sciences and Humanities*), per l'anno **2022**, erano destinati **300.000 euro all'università degli studi di Roma "Tor Vergata"** per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una **ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano**, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale.

Articolo 107-bis (em. 107.0.70 (testo 2))
(Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano)

L'articolo 107-bis, inserito durante l'esame parlamentare, si compone di un solo comma, il quale rifinanza di **3 milioni** di euro per il 2026 il **Fondo per l'Erasmus italiano**, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni universitarie interessate.

Più nel dettaglio, la disposizione in esame rifinanza di **3 milioni** di euro per il 2026 il **Fondo per l'Erasmus italiano**, istituito dall'articolo 1, comma 312, della legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023) nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del DM n. 270 del 22 ottobre 2004 (*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*).

Il comma 5-bis dell'art. 5 del suddetto regolamento (articolo che disciplina i crediti formativi universitari) è stato introdotto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96 e prevede che i regolamenti didattici di ateneo disciplinino anche le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

Ai sensi del comma 313 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), i contributi erogati a valere sul Fondo sono esenti da ogni imposizione fiscale. Il comma 314, infine, prevede che, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.

Il [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 548 del 28 marzo 2024](#) ha disciplinato, in prima applicazione, le modalità di utilizzo del fondo per il programma di mobilità denominato “Erasmus italiano” per il 2024. Sono finanziabili le borse di studio dei programmi di mobilità previsti tra corsi di studio erogati in modalità convenzionale o mista, previsti dalle convenzioni di cui all'art. 5, comma 5-bis, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 stipulate tra atenei statali

e non statali legalmente riconosciuti. Le borse di studio non possono essere previste relativamente a programmi di mobilità che includano insegnamenti erogati esclusivamente a distanza. Le convenzioni potranno prevedere l'inizio dei programmi di mobilità dall'avvio dell'anno accademico 2024/2025. Le convenzioni sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa, rafforzando l'integrazione e la complementarietà tra gli atenei stipulanti. Le convenzioni dovranno necessariamente indicare: a) Il numero massimo degli studenti che ciascun ateneo potrà ospitare; b) I corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico coinvolti nel programma di mobilità; c) La durata del programma di mobilità (da 3 a 6 mesi); d) L'importo della borsa di studio; e) Il numero minimo di CFU relativi alle attività formative svolte - tra le quali rientra anche la preparazione della tesi di laurea - riconosciuti allo studente in considerazione del periodo di mobilità.

L'ammontare della borsa di studio assegnata per ciascuno studente ha un importo massimo di € 1.000 mensili. L'ammontare esatto della borsa è stabilito da ciascun ateneo nella convenzione, in relazione alla stima forfettaria delle spese che lo studente è chiamato a sostenere. Lo studente che aderisca ad un programma di mobilità in base ad una convenzione tra atenei aventi la sede didattica nel medesimo comune, non ha diritto alla borsa di studio. Per atenei con sedi didattiche che insistono su più comuni, la sede di origine da considerare è la sede amministrativa dell'ateneo oppure la sede didattica del corso di studio accreditata. Il periodo massimo di mobilità è di 6 mesi.

All'esito della procedura selettiva ciascuna università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR, mediante apposita piattaforma informatica, il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, in prima applicazione, entro il 6 settembre 2024 (poi differito al 4 ottobre 2024 dal [Decreto Ministeriale n. 1115 del 31 luglio 2024](#)) e, successivamente, entro il 30 giugno, per consentire al MUR di adottare i conseguenti atti contabili. Il MUR, considerato l'importo annuale del Fondo, ripartisce le risorse attribuendo a ciascuna università l'intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del Fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste dell'ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli atenei. L'università in base ai fondi ricevuti, eventualmente integrati con propri fondi di bilancio, eroga le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande ricevute.

Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'università di provenienza che dichiari un valore ISEE non superiore ad € 36.000,00 per l'anno precedente. La borsa di studio è cumulabile con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra atenei per lo stesso anno accademico.

Le risorse per l'esercizio finanziario 2024, pari a complessivi € 3.000.000, a valere sulla disponibilità del capitolo 1830/PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, sono state ripartite tra le università dal [DD n. 1734 del 14 novembre 2024](#).

Per l'anno 2025 le modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano sono state disciplinate dal [DM n. 397 del 16 maggio 2025](#), il quale stabilisce che il programma di mobilità interessa corsi di studio erogati in modalità convenzionale o mista, da

atenei statali e non statali legalmente riconosciuti. Le borse di studio non possono essere previste relativamente a programmi di mobilità che includano insegnamenti erogati esclusivamente a distanza. Le convenzioni sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa, rafforzando l'integrazione e la complementarietà tra gli atenei stipulanti. Le università, sulla base delle convenzioni stipulate, dovranno comunicare al Ministero: a) i corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico coinvolti nel programma di mobilità; b) la durata del programma di mobilità per ciascun corso di studio (da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi); c) l'importo della borsa di studio; d) il numero minimo di CFU relativi alle attività formative svolte - tra le quali rientra anche la preparazione della tesi di laurea – che saranno riconosciuti allo studente in considerazione del periodo di mobilità. L'ammontare della borsa di studio assegnata per ciascuno studente ha un importo massimo di € 1.000 mensili. L'ammontare esatto della borsa è stabilito da ciascun ateneo nella convenzione, in relazione alla stima forfettaria delle spese che lo studente è chiamato a sostenere. Lo studente che aderisca ad un programma di mobilità in base ad una convenzione tra atenei aventi la sede didattica nel medesimo comune, non ha diritto alla borsa di studio. Per atenei con sedi didattiche che insistono su più comuni, la sede di origine da considerare ai fini del presente decreto è la sede amministrativa dell'ateneo oppure la sede didattica del corso di studio accreditata. Il periodo massimo di mobilità è di sei mesi.

Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'università di provenienza che dichiari un valore ISEE non superiore ad € 50.000 per l'anno precedente. La borsa di studio di cui al presente decreto è cumulabile con altri benefici, fatta eccezione per eventuali ulteriori borse di studio riguardanti la mobilità nazionale tra atenei per lo stesso anno accademico.

All'esito della procedura selettiva ciascuna università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR, mediante apposita piattaforma informatica, il numero di studenti ammessi alla mobilità e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio. La suddetta comunicazione verrà effettuata nei termini perentori indicati di volta in volta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca. Il MUR, considerato lo stanziamento del Fondo iscritto sul capitolo 1830 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca pari ad euro 6.650.000 per l'esercizio 2025, ripartisce le risorse attribuendo a ciascuna università l'intero finanziamento richiesto o, in caso di insufficienza del Fondo, in misura proporzionale, tenendo conto dell'incidenza del numero delle richieste dell'ateneo rispetto al numero complessivo delle richieste degli atenei. L'università in base ai fondi ricevuti, eventualmente integrati con propri fondi di bilancio, eroga le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande ricevute. L'università comunica, mediante la suddetta piattaforma informatica, il numero di studenti che hanno regolarmente concluso il programma di mobilità, nei termini perentori indicati di volta in volta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 107-bis (em. 107.0.110 (testo 3))
(Fondo per la promozione del dialogo in ambito universitario)

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 107-bis** – **articolo** inserito **in sede referente** – istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un "Fondo per la promozione del dialogo (FPD)", con una dotazione di 100.000 euro per il solo anno 2026. Il Fondo è destinato a favorire il dialogo interculturale tra studenti e docenti universitari, anche in relazione ai diversi punti di vista culturali, politici e religiosi, nell'ambito della promozione della cultura del confronto, del rispetto e della reciproca tolleranza, nonché a contrastare forme di contrapposizione, intolleranza ed espressioni d'odio, ivi comprese quelle qualificabili come forme di antisemitismo. Il **comma 3** provvede alla copertura finanziaria relativa alla dotazione in oggetto.

Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attraverso le quali le istituzioni universitarie possono accedere al Fondo in oggetto, per l'organizzazione di incontri, seminari, attività formative e manifestazioni pubbliche intesi al raggiungimento delle finalità summenzionate.

Il **comma 3** provvede alla copertura finanziaria dell'onere relativo all'istituzione del Fondo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'**articolo 132, comma 2**.

Articolo 108 (con em. 108.2 (testo 2)) (*Bonus “Valore cultura”*)

L'**articolo 108**, come **modificato in sede referente**, istituisce un bonus elettronico denominato «**Bonus Valore Cultura**», finalizzato all'acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Tale strumento, **dal primo gennaio 2027, sostituirà la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito».**

La disposizione in esame, composta da dodici commi, **istituisce, a decorrere dal 2027, il «Bonus Valore Cultura»**, in sostituzione delle vigenti «[Carta della cultura giovani](#)» e «[Carta del merito](#)» di cui ai commi 357 e seguenti dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2021, n. 243](#) (legge di bilancio 2022).

Il **comma 1** della disposizione in commento stabilisce che **a decorrere dall'anno 2027**, è assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato «**Bonus Valore Cultura**» ai soggetti che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il **diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore** o equiparati.

Il successivo **comma 2**, come **modificato in sede referente**, prevede che il bonus sia assegnato attraverso la **Carta giovani nazionale**, di cui all'articolo 1, comma 413 della [legge 27 dicembre 2019 n. 160](#), e dispone che esso consiste in **un credito** utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, **strumenti musicali**, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Si segnala che l'introduzione della **nuova denominazione “bonus valore cultura”**, in luogo di quella prevista dal testo originariamente presentato “carta valore”, e la sua **riconduzione nell'ambito della Carta giovani nazionale** sono frutto delle modifiche apportate durante l'esame **in sede referente**.

In comma in esame in particolare, come modificato in sede referente, introduce la previsione in base alla quale il bonus è assegnato attraverso la **Carta nazionale giovani** di cui all'articolo 1, **comma 413** della [legge 27 dicembre 2019 n. 160](#). Tale disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di promuovere l'accesso

ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni, un fondo denominato «**Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN)**».

Il successivo **comma 414** stabilisce che con decreto dell'allora Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i **criteri, le funzionalità e le modalità** per la **realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale** (CGN). Il decreto in questione è il [decreto ministeriale 27 febbraio 2020](#).

La [Carta giovani nazionale](#) è finalizzata a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni sostenendone il processo di crescita e incentivando le opportunità di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative e in considerazione della transizione digitale ed ecologica. Essa è uno **strumento digitale**, aderente al circuito di EYCA [European Youth Card Association](#), cui è possibile accedere registrandosi attraverso l'APP IO, al fine di **poter usufruire di particolari agevolazioni** nell'acquisto o nell'accesso a beni, servizi od iniziative in settori compatibili con lo spirito e le finalità del **Programma “Carta giovani nazionale”**.

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e pubblicità, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, individua operatori economici, fornitori di beni o servizi a livello nazionale e/o europeo, interessati ad aderire al Programma della “Carta giovani nazionale” (CGN) e ad iscriversi al relativo elenco pubblico contenuto sull'APP IO. **Gli operatori** che manifestano il proprio interesse, aderendo al Programma, **si impegnano a riconoscere** ai giovani beneficiari della CGN, **opportunità, agevolazioni economiche** appositamente dedicate o comunque più favorevoli rispetto a quelle comunemente offerte al pubblico, nei settori ritenuti dal Dipartimento compatibili con lo spirito e le finalità dell'iniziativa, quali, a titolo esemplificativo: formazione, istruzione, trasporti, mobilità condivisa e sostenibile, energia, cultura, spettacolo, settore informatico e digitale, telecomunicazioni, turismo, sport, orientamento, inserimento lavorativo, salute e benessere, servizi bancari, assicurativi e finanziari, servizi a sostegno delle famiglie.

Per l'anno 2025, la documentazione di riferimento è pubblicata sulla [pagina istituzionale](#) ([decreto dipartimentale n. 195 del 2025](#) e [avviso pubblico](#) per la raccolta di manifestazioni di interesse). Attualmente, come si legge sul [sito](#), sono **159 i Partner convenzionati** con Carta Giovani Nazionale e **179 le opportunità/agevolazioni visibili** in App IO/CGN.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2025-2027 esisteva, per sola memoria (e quindi con dotazione nulla) un **capitolo**, il numero **1600**, denominato Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo per la **Carta giovani nazionale**, corrispondente al capitolo 892 del bilancio autonomo della Presidenza, di competenza del Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale.

Il **comma 3** stabilisce che il bonus di cui al comma 1 sopra illustrato, è concesso nel rispetto del limite massimo di spesa di **180 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con il bonus sopracitato, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il **comma 4**, interamente **sostituito in sede referente**, dispone che con **decreto non aente natura regolamentare** del Ministro della cultura, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il **30 novembre 2026**, sono definiti gli **importi nominali** da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento di cui al comma 3, pari a 180 milioni di euro annui, nonché i **criteri** e le **modalità di attribuzione** e di **utilizzo** del “Bonus valore cultura”. Il decreto è **aggiornato** qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto dello stanziamento pari a 180 milioni di euro annui.

Il testo originario del comma in esame prevedeva che gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della **«Carta valore»** venissero disciplinati con **decreto annuale** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il **30 settembre di ciascun anno**.

Facendo un raffronto tra il testo originario del comma 4 e il testo modificato si evincono le seguenti **differenze**:

- si specifica la **natura non regolamentare** del decreto;
- si amplia la platea dei soggetti istituzionali coinvolti nell'attività di concertazione per l'adozione del decreto, con l'aggiunta del **Ministro per lo sport e i giovani**, che del resto è l'Autorità politica responsabile della gestione della **Carta giovani nazionali** attraverso cui sarà assegnato il bonus, ai sensi del comma 2 sopra descritto, come modificato in sede referente;
- si prevede che – come del resto è già oggi previsto per la Carta del merito e la Carta cultura giovani (su cui si veda in calce alla scheda) - il **decreto attuativo** con il compito di definire gli elementi essenziali della misura sia **emanato una sola volta**, e non più su base annuale. Ciò ferma restando la possibilità di successivi aggiornamenti limitatamente alla rimodulazione degli importi nominali, nel rispetto dello stanziamento annuo predeterminato di 180 milioni di euro.

Il **comma 5**, anch'esso modificato in sede referente, prevede che il Ministero della cultura provvede al **monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus Valore Cultura**, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Il secondo periodo del comma - interamente sostituito **in sede referente** - recita che dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei **Piani di analisi e valutazione della spesa** di cui all'articolo 130 del presente disegno di legge (alla cui scheda di lettura si rinvia), si tiene conto ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 4 sopra illustrato. Degli esiti del monitoraggio semestrale di cui al primo periodo si tiene conto ai fini dei suoi eventuali aggiornamenti.

Le modifiche apportate in sede referente sul comma in esame risultano strettamente collegate a quelle apportate al comma 4. Il testo novellato, a differenza di quello originario, introduce una distinzione più netta tra gli strumenti che si pongono alla base della valutazione *ex post* della spesa, in quanto, dei **risultati delle analisi** realizzate nell'ambito dei **Piani di analisi e valutazione della spesa** si terrà conto ai fini della sola adozione del decreto ministeriale iniziale (quello da adottare entro il 30 novembre 2026), mentre degli **esiti del monitoraggio** si dovrà tenere conto ai fini dei suoi eventuali

aggiornamenti successivi. Nella versione originaria del testo si stabiliva che nell'adozione del **decreto annuale** si dovesse tenere conto, indistintamente, degli **esiti del monitoraggio e dei risultati** delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa.

Si segnala dunque che **restano in capo al Ministero della cultura**, da una parte, ai sensi del comma 4, la competenza primaria sull'adozione delle **norme attuative** delle disposizioni in commento, e dall'altra, ai sensi del comma 5, gli oneri in materia di **monitoraggio della spesa**, nonostante ai sensi del precedente comma 2, il bonus venga assegnato tramite la Carta giovani nazionale, che invece è gestita, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - **Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale**.

Coerentemente con tale evoluzione, la riformulazione del comma 4 di cui si è dato conto sopra, **inserisce tra le istituzioni concertanti il decreto attuativo, anche il Ministro per lo sport e i giovani**.

Tuttavia, tra i **contenuti del decreto** attuativo in questione **non figura** il riferimento, che invece si configura come necessario alla luce del fatto che la competenza in ordine al monitoraggio dell'utilizzo della carta resta in capo ad un soggetto diverso da quello che la assegnerà concretamente, alle **modalità di condivisione dei dati** necessari a tali attività di monitoraggio.

Si valuti l'opportunità di integrare i contenuti del decreto non regolamentare di cui al comma 4 con un riferimento alle modalità di condivisione dei dati necessari al Ministero della cultura per svolgere le attività di monitoraggio della spesa di cui al comma 5.

Ai sensi del **comma 6**, modificato in sede referente, si prevede che il Ministero della cultura **vigila** sul corretto funzionamento del «**Bonus Valore Cultura**», e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla sua disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accordo o al recupero delle somme indebitamente percepite o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché, in via cautelare, alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Con una modifica apportata **in sede referente**, in relazione alle somme indebitamente percepite, si è soppresso l'ulteriore specificazione **“non rendicontate correttamente”**.

Il successivo **comma 7** dispone che nei casi di violazione di cui al comma 6, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme sulle sanzioni amministrative previste dal capo I, sezioni I e II, della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Il comma prosegue disponendo altresì che il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della

struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Si segnala che il commento della disciplina recata dai **commi 8 e 9** del presente articolo sarà esposta in calce alla scheda, congiuntamente al commento della disciplina recata dal **comma 12**, in ragione del fatto che tutti e tre i commi citati recano novelle alle disposizioni vigenti in materia di «**Carta della cultura giovani**» e «**Carta del merito**».

Il **comma 10** prevede che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare il «**Bonus valore cultura**», ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura **e a ogni altro adempimento richiesto** per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

Il **comma 11** stabilisce che il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita **convenzione** volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo del «**Bonus valore cultura**», per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del [decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68](#), recante la disciplina delle funzioni e dei compiti svolti dalla Guardia di Finanza.

Come preannunciato, i **commi 8, 9 e 12** dell'articolo in commento intervengono invece sulla disciplina attualmente vigente della «**Carta della cultura giovani**» e della «**Carta del merito**», di cui ai commi 357 e seguenti dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#), (legge di bilancio per l'anno 2022).

Per una analisi delle **differenze** tra le due carte citate e il neoistituito Bonus Valore Cultura, si rinvia all'apposito approfondimento in calce alla scheda.

Il **comma 8** interviene in particolare sul **comma 357** il quale, nel testo **vigente**, istituisce, **a decorrere dal 2023**, la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**» quali strumento di sostegno all'acquisto di materiali e di contenuti culturali, in favore, rispettivamente, di tutti i neodiciottenni appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro (Carta della cultura giovani), e di tutti i neodiplomati della scuola secondaria che abbiano conseguito una votazione di almeno 100 centesimi (Carta del merito).

Ora, la norma in commento **modifica tale disciplina**, incidendo sull'arco temporale di applicazione e di utilizzo dei suddetti strumenti di sostegno. La norma novellante prevede, infatti, che le carte sopracitate possono essere utilizzate a partire dall'anno 2023 e **fino all'anno 2026**, ed aggiunge la previsione in base alla quale, tale disciplina trova applicazione **esclusivamente in favore dei soggetti che perfezionano i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2025**.

Tali novelle si pongono in coerenza con l'istituzione del nuovo **Bonus Valore Cultura**, che è configurato - dai precedenti commi dell'articolo in commento – in

sostituzione delle predette carte, e cioè **a decorrere dal 2027** e in favore dei soggetti che hanno conseguito il **diploma** di scuola secondaria superiore, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, **a partire dall'anno 2026**.

Il successivo **comma 9** dell'articolo in commento, modifica la disciplina recata al comma 357-*sexies* dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234. Tale norma prevede, nel testo vigente, che i soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**», ai fini del pagamento del credito maturato, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla **trasmissione della fattura** entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

La **norma di odierno esame**, tra gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti sopracitati, **aggiunge**, ai fini del diritto al rimborso, oltre alla trasmissione della fattura, un riferimento ad **ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture**.

Infine, il **comma 12, abroga**, a decorrere dal **1° gennaio 2027**, i commi **357-bis, 357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358** dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234.

Si tratta di altre disposizioni che recano la disciplina del funzionamento della «**Carta della cultura giovani**» e della «**Carta del merito**», anche in riguardo alle risorse stanziate: esse vengono abrogate **a decorrere dal 1° gennaio 2027** poiché è a decorrere da tale data che, come si è detto, le citate carte **saranno sostituite** dal Bonus Valore Cultura introdotto dai commi, sopra descritti, dell'articolo in commento. In particolare, la disciplina recata, in relazione alla Carta della cultura giovani e alla Carta del merito dai **cinque commi abrogati** corrisponde (in termini sostanzialmente identici dal punto di vista testuale) a quella recata, in relazione al neoistituito Bonus Valore Cultura, rispettivamente ai **commi 3, 4, 6, 7 e 11 dell'articolo in commento**.

Il Bonus Valore Cultura andrà quindi a sostituire, a decorrere dal 1°gennaio 2027, la «**Carta della cultura giovani**» e la «**Carta del merito**». Tali carte, volte a sostenere l'arricchimento culturale dei giovani e cumulabili tra loro, sono state previste dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 630, lettera *a*), della [legge n. 197 del 2022](#), che ha a tal fine novellato l'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), fino ad allora disciplinante un precedente strumento di sostegno, il **Bonus cultura 18app**, a sua volta sostituito dalle carte oggi esistenti.

Più in particolare, la «**Carta della cultura giovani**», è concessa a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

La «**Carta del merito**», è invece concessa ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma.

Ora, le **differenze** che si riscontrano tra la disciplina delle Carte oggi esistenti e la disciplina introdotta dall'articolo in commento in relazione al nuovo bonus valore cultura, sono le seguenti:

- il beneficio economico erogato con il bonus valore cultura è riconosciuto **a tutti i giovani** che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il **diploma di istruzione secondaria superiore, senza** prevedere il soddisfacimento di **requisiti economici** (come invece richiesto per la carta cultura giovani, assegnata a soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro) e senza prevedere il soddisfacimento di **requisiti di merito** (come accade, invece, per la Carta del merito che riconosce l'incentivo economico agli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 o 100 e lode);
- si prevede che all'assegnazione concreta del bonus si proceda attraverso la **Carta giovani nazionale**, gestita dal Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- si introduce un meccanismo di **monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo del Bonus valore cultura**, effettuato dal Ministero della cultura, sul quale grava l'onere di trasmettere le risultanze del controllo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre.

Non si ravvisano, invece, innovazioni in relazione all'elenco di possibili materiali, prodotti e contenuti culturali acquistabili.

La **relazione tecnica** segnala che le risorse per il finanziamento della Carta cultura giovani e della Carta del merito sono appostate al capitolo n. 1430 dello stato di previsione del Ministero della cultura e che agli oneri previsti per l'introduzione del nuovo bonus valore cultura si provvede mediante le minori spese derivanti dall'abrogazione delle disposizioni concernenti la due carte oggi esistenti, **pari a euro 180.499.714**.

Articolo 108-bis (em. 36.0.24 testo 2, lett. a) del conseguentemente)
(Interventi nella città di Matera)

L'articolo **108-bis**, introdotto durante l'esame **in sede referente**, autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2026** per la realizzazione del programma di interventi nella città di **Matera** designata «Capitale Mediterranea della cultura e del dialogo 2026».

L'articolo **108-bis**, introdotto durante l'esame **in sede referente**, autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2026** per la realizzazione del programma di interventi della **città di Matera** designata **«Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026»**

La norma prosegue affermando che **l'individuazione degli interventi** da realizzare è effettuata con **decreto del Ministro della cultura**, previa intesa con il sindaco di Matera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per ogni approfondimento sulla designazione di **Matera** quale **«Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026»** si rinvia alla scheda di lettura riferita all'articolo 134-bis, comma 2, lettera *a*), e comma 3 (emendamento n. 108.0.30NRIF).

**Articolo 109, comma 2-bis (em. 36.0.24 testo 2, lett. b) del
conseguentemente)**

**(Contributo al Teatro alla scala di Milano per celebrare il 250°
anniversario dalla sua fondazione)**

Il **comma 2-bis** dell'articolo 109, introdotto durante l'esame **in sede referente**, stanzia **5 milioni di euro** per **l'anno 2028** in favore del **Teatro alla Scala di Milano** per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

Il **comma 2-bis** dell'articolo 109, introdotto durante l'esame **in sede referente**, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 87, della [legge n. 388 del 23 dicembre 2000](#) di **5 milioni di euro** per **l'anno 2028** al fine di erogare un contributo, di pari importo, a favore del [Teatro alla Scala di Milano](#) per celebrare il 250° anniversario dalla sua fondazione.

Il **Teatro alla Scala**, come si legge sul [sito](#), venne costruito sulle ceneri del Teatro Ducale nel 1776 per volontà dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria e venne **inaugurato nel 1778**. Il nome deriva dal luogo sul quale il teatro fu edificato, su progetto dell'architetto neoclassico Giuseppe Piermarini: il sito della chiesa di Santa Maria alla Scala.

Il Teatro, fino agli anni Novanta era qualificato come ente autonomo lirico avente personalità giuridica di diritto pubblico. Questa qualificazione è mutata profondamente con la riforma organica del settore lirico-sinfonico attuata con il [decreto legislativo n. 367 del 29 giugno 1996](#). Tale decreto ha disposto la trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza gestionale, pur mantenendo il sostegno e il controllo pubblico.

In attuazione di tale riforma, il Teatro alla Scala è stato trasformato nella [Fondazione Teatro alla Scala](#), acquisendo personalità giuridica di diritto privato. Essa è sottoposta alla **vigilanza del Ministero della Cultura**, che esercita poteri di indirizzo e controllo.

Sotto il profilo organizzativo, la *governance* della Fondazione è disciplinata dallo [statuto](#), adottato nel rispetto dei principi fissati dal citato decreto legislativo n. 367 del 1996. Gli organi fondamentali sono il **Presidente**, il **Sovrintendente**, il **Consiglio di amministrazione** e il **Collegio dei revisori dei conti**.

Per un approfondimento sulla disciplina delle **fondazioni lirico-sinfoniche**, si rimanda alla consultazione del [tema web](#) pubblicato sul sito della Camera dei deputati.

Con riferimento alla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, comma 87, essa costituisce la base giuridica del riconoscimento di **risorse aggiuntive alle fondazioni lirico-sinfoniche** rispetto a quelle di cui al fondo di cui alla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#) (l'attuale fondo per lo spettacolo dal vivo – FNSV), prevedendo che la ripartizione di tali risorse sia effettuata con decreto dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali.

Una parte di tali risorse è espressamente stanziata per le specifiche finalità di cui all'articolo 7 della [legge 14 agosto 1967, n. 800](#), ai sensi del quale il **Teatro alla Scala di Milano** è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Le predette risorse sono appostate al **capitolo 6652, piano gestionale 3**, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e, come risulta dal [decreto ministeriale di assegnazione delle risorse n. 6 del 14 gennaio 2025](#), per l'anno 2025 ammontavano a **2.284.415 euro**.

Quanto ai **contributi ordinari**, posti invece a carico del sopra citato **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV)**, si segnala che, come risulta dal [decreto direttoriale n. 889 del 9 luglio 2025](#), di assegnazione dei relativi fondi alle fondazioni lirico-sinfoniche per il **2025**, al Teatro della Scala solo stati assegnati **32.67.548,02 euro**.

Articolo 110 (con em. 110.1000)
(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

L'**articolo 110** interviene con diverse novelle sulla legge n. 220 del 2016, dedicata al cinema e all'audiovisivo. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: la **riduzione della dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo** che, a seguito delle modifiche introdotte **in sede referente**, passa da 700 milioni di euro annui a **610 milioni** di euro annui per l'anno **2026** e a **500** milioni di euro annui a **decorrere dall'anno 2027**; l'introduzione di un **sistema di monitoraggio trimestrale** sulla spese sostenute per tutte le tipologie di sostegno previste dalla citata legge; la sottoposizione di **tutte le tipologie di credito di imposta ai limiti massimi di risorse** previsti per tali strumenti ai sensi del decreto di riparto; l'**eliminazione dei vincoli di spesa minimi e massimi** previsti per le risorse destinate ai contributi selettivi, alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva e ai piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.

La disposizione in esame, composta da un **unico comma** a sua volta **suddiviso in cinque lettere**, interviene sulla [legge 14 novembre 2016, n. 220](#), recante la disciplina del cinema e dell'audiovisivo, modificandone, in particolare, le seguenti disposizioni normative: [articolo 13](#) (recante la disciplina del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo), [articolo 21](#) (recante disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), [articolo 27](#) (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva), [articolo 28](#) (recante la disciplina del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali) e l'[articolo 29](#) (recante la disciplina del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo).
Per una puntuale verifica delle modifiche introdotte, si rinvia al testo a fronte in calce alla scheda.

In via preliminare, si ricorda che **la legge n. 220 del 2016**, è stata oggetto di significative modifiche in occasione delle **ultime due leggi di bilancio**, ed in particolare ad opera dell'articolo 1, comma 54, della legge di bilancio per il 2024 ([legge n. 213 del 2023](#), qui il [dossier](#)) e dell'articolo 1, comma 869, della legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#), qui il [dossier](#)).

Nel dettaglio, la **lettera a)** della disposizione in commento, suddivisa a sua volta nei **numeri 1) e 2)**, modifica l'**articolo 13, commi 2 e 5**, della legge n. 220 del 2016 che, come ricordato, reca la disciplina del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** (anche noto come “Fondo per il cinema e l'audiovisivo”).

La norma novellata, nel **testo vigente**, dispone che il **Fondo per il cinema e l'audiovisivo** è destinato al finanziamento degli interventi di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 12 della medesima legge, riguardanti gli **incentivi** e le **agevolazioni fiscali** (disciplinati dai successivi articoli da 15 a 22), i **contributi automatici** (articoli da 23 a 25), i **contributi selettivi** (articolo 26) e i **contributi alla promozione** cinematografica e audiovisiva (articolo da 28 a 31).

La dotazione del Fondo, che a decorrere dal 2024 non può comunque essere inferiore a **700 milioni di euro annui**, è parametrata annualmente all'11 per cento delle entrate derivanti, per lo Stato, dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori da destinare agli interventi di agevolazione fiscale sono state disciplinate dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017](#).

Il **riparto del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi è effettuato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, **fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi e i contributi alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo**.

Le **risorse** stanziate per gli interventi diversi da quelli consistenti in incentivi e agevolazioni fiscali, laddove **inutilizzate**, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al **rifinanziamento dello stesso Fondo**.

Si ricorda che la disciplina concernente **la dotazione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo, è stata più volte modificata nel corso degli anni.

Inizialmente, la **norma istitutiva** aveva stabilito che l'importo minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo del finanziamento non potesse essere inferiore a **400 milioni** di euro annui. Tale importo è stato poi più volte modificato negli anni successivi:

- la **legge di bilancio 2021** ([legge n. 178 del 2020](#): articolo 1, comma 583, lett. a)), l'ha innalzato a **640 milioni** di euro annui dal 2021;
- **legge di bilancio 2022** ([legge n. 234 del 2021](#): articolo 1, comma 348) l'ha ulteriormente innalzato a **750 milioni** di euro annui dal 2022;
- la **legge di bilancio 2024** ([legge n. 213 del 2023](#): articolo 1, comma 538) l'ha ridotto a **700 milioni** di euro annui dal 2024.

Il Fondo è allocato sul **capitolo 8599** dello stato di previsione del **Ministero della cultura** ma ad esso vanno sommate le risorse che restano appostate nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, ed in particolare al **capitolo 7765** (Somma da riversare in entrata a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti

d' imposta per il cinema) e al **capitolo 3872** (Somma da riversare in entrata in relazione al credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

Per quanto riguarda il **riparto del Fondo**, per quello relativo all'anno 2025 si veda il [decreto ministeriale n. 55 del 6 marzo 2025](#).

Ora, venendo alle **modifiche introdotte** dall'articolo in commento alla **lettera a**), esse riguardano l'articolo 13 appena illustrato, ed in particolare i **commi 2 e 5**.

Più precisamente, la novella introdotta dalla **lettera a), numero 1**), incide sull'articolo 13, comma 2 e **riduce la dotazione del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo, che da un ammontare comunque non inferiore a **700 milioni di euro annui**, come previsto nel testo vigente, passa, a seguito delle modifiche introdotte **in sede referente**, ad un ammontare comunque non inferiore a **610 milioni di euro annui per l'anno 2026** e a **500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027**.

Si segnala che il **testo originario** dell'articolo in commento prevedeva una riduzione della dotazione minima del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di 150 milioni di euro, passando dai vigenti 700 milioni di euro annui a **550 milioni di euro annui per l'anno 2026** e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Durante l'esame in sede referente, come detto, è stata rimodulata in 610 milioni di euro la dotazione minima prevista per il 2026.

La novella introdotta dalla **lettera a), numero 2**), **sostituisce il comma 5** del citato articolo 13. Nella nuova versione del comma proposta dall'intervento in commento, resta confermato che al **riparto del Fondo** per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi si provvede con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, **ma risulta espunta** la norma che assicura che **l'importo complessivo per i contributi selettivi (articolo 26) e per i contributi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva (articolo 27, comma 1)**, non possa essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo. Nel nuovo testo proposto, si demanda al decreto di cui al primo periodo **il compito di stabilire i criteri e le modalità** di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, concernenti **gli incentivi e le agevolazioni fiscali** (articoli da 15 a 22), al fine del **rispetto del limite di spesa**. Quindi: da una parte vengono **rimossi i limiti minimi e massimi** di cui il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo ha dovuto sinora tenere conto in ordine alle risorse da riservare ai **contributi selettivi e per la promozione**; dall'altra si introduce un riferimento espresso all'esigenza di garantire il rispetto del limite di spesa in riguardo agli **incentivi e alle agevolazioni fiscali**.

Per quanto concerne i **contributi selettivi** disciplinati al citato [articolo 26](#) della legge 220 del 2016, si ricorda che il **Ministero**, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, nonché per le sale cinematografiche e per la promozione cinematografica e audiovisiva.

I contributi in questione, **erogati a fondo perduto**, sono destinati, per una spesa **massima di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024**, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese che non percepiscono i contributi automatici, nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera.

I contributi sono attribuiti in relazione alla **qualità artistica o al valore culturale dell'opera** o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

Con **decreto ministeriale** acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative delle disposizioni in materia di contributi selettivi e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto. Possono inoltre essere definite ulteriori disposizioni applicative, fra cui, i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, , e i casi di revoca e di decadenza. Il decreto può inoltre stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce, in misura proporzionale al contributo riconosciuto e fino a concorrenza del medesimo, una quota dei proventi dell'opera spettanti al beneficiario; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. I proventi dell'opera sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Il decreto ministeriale vigente concernente le disposizioni applicative in materia di contributi selettivi è il [decreto ministeriale n. 345 dell'8 ottobre 2024](#).

Per quanto riguarda i contributi destinati alla promozione cinematografica e audiovisiva di cui all'**articolo 27**, comma 1 della legge 220 del 2016, si rinvia a quanto esposto *infra*, in commento alla lettera *c*)

La **lettera b)** della disposizione in commento, a sua volta suddivisa nei **numeri 1) e 2)**, come sopra ricordato, interviene sull'**articolo 21** che reca le **disposizioni comuni a tutti i crediti di imposta** modificandone, in particolare, il **comma 1** e introducendo un nuovo comma, il **comma 1-bis**.

I crediti di imposta cui si riferisce l'articolo 21 riguardano quelli rivolti alle imprese di produzione (articolo 15), alle imprese di distribuzione (articolo 16), alle imprese dell'esercizio cinematografico, alle industrie tecniche e di post-produzione (articolo 17), agli esercenti sale cinematografiche (articolo 18), alle imprese di produzione italiane, operanti in Italia e con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (articolo 19) e agli altri soggetti che apportano denaro al settore (articolo 20).

Nel dettaglio, **la lettera b), numero 1)** modifica il **comma 1** dell'articolo 21, il quale, nel **testo vigente** dispone che i **crediti d'imposta, ad esclusione** di quelli di cui agli **articoli 15 e 19** (concernenti, rispettivamente, il credito di imposta per le **imprese di produzione** e per le imprese di produzione italiane operanti in Italia e con manodopera italiana ma su commissione di produzioni estere), **sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo**, ai sensi dell'articolo 13, comma 5. Ai sensi del medesimo comma, con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

Ora, la **disposizione in esame** sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 21 appena illustrato, prevedendo che il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5 stabilisce il **limite massimo complessivo per tutte le tipologie di credito di imposta** (articoli 15-20).

La norma prosegue prevedendo che - **fermo restando** che con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento, e che lo stesso provvedimento può essere modificato in corso d'anno - qualora, per il **credito d'imposta di cui all'articolo 19**, sia necessario **incrementare il limite** previsto dal medesimo decreto, **tal incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per tutti i crediti di imposta** (articoli 15 a 20) sopra riepilogati.

Quindi, rispetto alla normativa vigente, la modifica in commento (da leggersi, evidentemente, in combinato disposto con quella di cui alla precedente lettera a), numero 2)) **assoggetta**, indistintamente, **tutte le tipologie di credito di imposta**, ivi inclusi i crediti di imposta per la produzione (oggi esclusi), **al rispetto del limite massimo complessivo** stabilito con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Con riferimento al credito di imposta di cui all'**articolo 19**, la norma novellante stabilisce inoltre che, qualora si rendesse necessario aumentare il massimale specifico destinato a tale tipologia di credito di imposta, l'**incremento non può comunque superare il limite massimo** complessivo di risorse previsto per i crediti di imposta e stabilito nel predetto decreto di riparto.

Su tale novella, la **relazione tecnica** precisa che le modifiche poste in essere sono volte a garantire l'adeguata flessibilità tra i vari interventi previsti dalla legge n. 220 del 2016 nel rispetto, comunque, del limite complessivo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e ripartite con decreto del Ministro della cultura. In particolare, con specifico riguardo al **credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi** di cui all'articolo 19 della legge n. 220 del 2016, si prevede che, qualora sia necessario incrementare il limite previsto dal suddetto decreto per tale tipologia di crediti, l'**incremento non possa, comunque, determinare il superamento del limite massimo complessivo** previsto dalla legge stessa.

In via generale, si ricorda che il **credito di imposta** rappresenta un meccanismo di incentivazione che consente alle imprese del settore cinematografico e audiovisivo di recuperare una percentuale significativa dei costi sostenuti sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile per compensare debiti fiscali e previdenziali.

Nella legge n. 220 del 2016, la disciplina del *tax credit* è contenuta negli articoli da 15 a 22.

Il citato articolo 21, comma 5, che reca disposizioni comuni in materia di crediti di imposta, attribuisce ad uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il compito di stabilire **la disciplina di dettaglio del “tax credit”**, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta di cui agli articoli da 15 a 20 della legge. In particolare, tali decreti devono individuare: gli eventuali limiti di importo per opera, ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base delle risorse disponibili e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali; i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

L'**articolo 15** disciplina il credito di imposta previsto a favore delle **imprese di produzione cinematografica e audiovisiva**. La norma di rango secondario che, in attuazione del citato articolo 21, comma 5, reca la disciplina attuativa è il [decreto interministeriale del 10 luglio 2024 n. 225](#), come modificato dal [decreto interministeriale n. 141 del 22 aprile 2025](#).

L'**impresa di produzione** è definita dal decreto come l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore. Le diverse tipologie di opere eleggibili al credito di imposta sono: opere cinematografiche, opere tv e web, documentari, opere d'animazione, cortometraggi e videoclip.

Le altre tipologie di credito di imposta, diverse dalla produzione, sono disciplinate agli **articoli dal 16 al 20** della legge 220 del 2016. La norma di rango secondario che in attuazione del più volte citato articolo 21, comma 5, reca la disciplina attuativa di dettaglio delle diverse tipologie di credito di imposta appena menzionate, è il [decreto interministeriale n. 152 del 2021](#). Tale decreto stabilisce le disposizioni applicative per i seguenti incentivi fiscali:

- il credito di imposta per le **imprese di distribuzione** disciplinato dall'**articolo 16**. L'impresa di distribuzione ha come oggetto e svolge prevalentemente l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento ai fini della fruizione da parte del pubblico attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Le **opere audiovisive** eleggibili al credito d'imposta sono: i film, in relazione alla distribuzione cinematografica in Italia e

alla distribuzione all'estero e tutte le opere audiovisive in relazione alla sola distribuzione all'estero.

- il credito di imposta per le **imprese dell'esercizio cinematografico**, disciplinato dall'**articolo 17, comma 1**. Il citato decreto interministeriale definisce tali, le imprese che hanno sede legale e domicilio fiscale in Italia o sono soggette a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata. Il credito d'imposta spetta per la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale;

- il credito di imposta per il **potenziamento dell'offerta cinematografica**, disciplinato dall'**articolo 18**; Il beneficio fiscale è riconosciuto alle medesime imprese di cui all'articolo 17 per potenziare l'offerta cinematografica, ossia per la programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parete del pubblico.

- il credito di imposta per **l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi**, disciplinato dall'**articolo 19**. Tale tipologia di credito di imposta è riconosciuta alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione. L'attività di post-produzione è la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione. Il credito di imposta è riconosciuto per la realizzazione di opere audiovisive, o parti di essa, **non aventi il requisito della nazionalità italiana**, realizzate utilizzando manodopera italiana, **su commissione di produzioni estere**, a condizione che sia effettuato sul territorio italiano almeno un giorno di riprese ovvero di lavorazioni in caso di opere di animazione.

- il credito di imposta per le **imprese non appartenenti al settore cinematografico**, disciplinato dall'**articolo 20**. Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo. Tali imprese sono i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR e i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo. Il credito di imposta è riconosciuto per apporti in denaro effettuati per la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive.

La lettera b), numero 2), dopo il comma 1, **aggiunge** un'altra previsione normativa, **il comma 1-bis**, il quale prevede che al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, concernenti il decreto di riparto delle risorse del Fondo, il Ministero della cultura effettua il **monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta** previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.

La lettera c) interviene sull'**articolo 27** recante, come sopra ricordato, la disciplina in materia di **contributi** per le attività e le iniziative di **promozione** cinematografica e audiovisiva. Nello specifico, la modifica normativa interessa la **lettera i)** dell'articolo 27, comma 1.

Nel **testo vigente**, l'articolo 27, comma 1, prevede che i **contributi per la promozione** sono concessi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

- a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
- b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
- c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
- d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
- e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
- f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
- g) sostenere l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, nonché dai circoli di cultura cinematografica;
- h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;

i) novellata dal presente articolo, si veda subito *infra*.

I commi successivi della norma in esame prevedono che le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.

I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti.

Con decreto del Ministro sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità previste al comma 1.

La disciplina contenuta nell'articolo 27, comma 1, **lettera i)**, modificata dalla norma in commento, nel **testo vigente**, stabilisce che il Ministero, **per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo**, aggiuntivo rispetto al limite massimo del 30 per cento del Fondo, oggi previsto, per i contributi di cui all'articolo 26 e 27, primo comma, concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a sostenere il **potenziamento delle competenze** nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché **l'alfabetizzazione** all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

Ora, la **norma novellante sopprime** la disciplina che attualmente prevede il **vincolo di spesa pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo** da destinare alle finalità sopra elencate.

La **lettera d)** dell'articolo in commento interviene sull'**articolo 28**, dedicato al **Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali**.

La norma in questione **nel testo vigente**, al comma 1 stabilisce che per consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, **è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione** di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 **fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:

- a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;
- b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
- c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
- d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

Ora, la **norma in commento modifica** la disciplina appena riepilogata sostituendo le previsioni che quantificano annualmente le risorse da destinare al potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, stabilendo che per tali finalità **è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua stabilita con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5**.

L'ultima modifica recata dall'articolo in commento, di tenore analogo a quella appena illustrata, riguarda **l'articolo 29** che reca la disciplina del **Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo**.

Tale norma, nella **formulazione vigente**, prevede che al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale **è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua** di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, **e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025** per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla

digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto concernente le disposizioni applicative, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

Ora, la **norma novellante modifica** la disciplina appena riepilogata sostituendo le previsioni che quantificano annualmente le risorse da destinare al Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, stabilendo che per tale finalità è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con **dotazione annua stabilita con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5.**

Sul punto, come si evince anche dalla lettura della **relazione tecnica, le modifiche normative che incidono sugli articoli 27, 28 e 29** sopra illustrate, sono tutte accumunate dalla circostanza che si procede alla **soppressione dei vincoli di spesa minimi precedentemente previsti**. Trattandosi di modifiche alle regole di riparto interne del Fondo, i relativi effetti finanziari sono già stati considerati nella rideterminazione della spesa complessiva riguardante la dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

In ordine alla *ratio* complessiva delle disposizioni di cui al presente articolo, la relazione illustrativa afferma che essa è tesa alla soppressione delle soglie di finanziamento e alla **rimessione al decreto ministeriale di riparto del Fondo dell'an e del quantum dei contributi.**

Sul fronte degli **incentivi fiscali**, invece, le novelle in commento sembrano andare **nella direzione opposta**, quella di evitare che il limite complessivo di spesa posto dal decreto di riparto per tale forma di sostegno venga superato.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689

Artt. da 1 a 12 (Omissis)

Art. 13

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».

Identici.

Art. 13

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo)

1. *Identico.*

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)**Testo vigente****Modificazioni apportate dall'articolo 110
dell'AS 1689**

2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a **700 milioni di euro annui**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo

2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a **550 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)

Testo vigente

Modificazioni apportate dall'articolo 110
dell'AS 1689

39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge, **fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 30 per cento del Fondo medesimo.**

5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle sezioni III, IV, V del presente capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Artt. da 14 a 20 (Omissis)

Art. 21

(*Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta*)

1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto

5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla presente legge. **Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure agevolative di cui alla sezione II, al fine del rispetto del limite di spesa.**

5-bis. *Identico:*

6. *Identico*

Identici.

Art. 21

(*Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta*)

1. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5 stabilisce il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta di cui alla presente sezione. Fermo quanto previsto dall'ultimo periodo, qualora, per il credito d'imposta di cui all'articolo 19, sia necessario

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)**Testo vigente**

delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689

incrementare il limite previsto dal medesimo decreto, tale incremento non può, comunque, superare il limite massimo complessivo previsto per i crediti di cui alla presente sezione. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

1-bis. Al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13, comma 5, il Ministero della cultura effettua il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti di imposta previsti dalla presente legge e ne comunica le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.

2. identico

2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito

3. identico

4.identico

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)**Testo vigente****Modificazioni apportate dall'articolo 110
dell'AS 1689**

ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.

5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto

5. *identico*

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)**Testo vigente****Modificazioni apportate dall'articolo 110
dell'AS 1689**

dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.

5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui

5-bis. Identico

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)**Testo vigente****Modificazioni apportate dall'articolo 110
dell'AS 1689**

all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo.

5-ter. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 5 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Artt. da 22 a 26 (Omissis)

Art. 27

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

- a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
- b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
- c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
- d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
- e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;
- f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;

5-ter. Identico

6. Identico

Identici.

Art. 27

(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva)

1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:

- a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
- b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
- c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
- d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
- e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;
- f) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)

Testo vigente

g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;

h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;

i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo**, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi

Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689

g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;

h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;

i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)**Testo vigente****Modificazioni apportate dall'articolo 110
dell'AS 1689**

nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.

2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del Ministro si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-ter.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:

a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);

b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;

dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. *Identico.*

2-bis. *Identico.*

2-ter. *Identico.*

3. *Identico.*

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)**Testo vigente****Modificazioni apportate dall'articolo 110
dell'AS 1689**

c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archi di fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.

4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti anche soggettivi dei beneficiari, le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare.

4-bis. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 4 che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecunaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

4-ter. Il decreto di cui al comma 4 può altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente comma sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero.

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)

Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689
<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p><i>(Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)</i></p> <p>1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021 fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:</p> <p>a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;</p> <p>c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;</p> <p>d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.</p> <p>2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p><i>(Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali)</i></p> <p>1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale e di stimolare gli investimenti per l'adeguamento funzionale e tecnologico delle sale cinematografiche attive, tenuto conto anche delle esigenze delle persone con disabilità, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:</p> <p>a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;</p> <p>c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;</p> <p>d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.</p> <p>2. <i>identico</i></p>

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)**Testo vigente****Modificazioni apportate dall'articolo 110
dell'AS 1689**

3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.

5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 29

(*Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo*)

4.*identico*5.*identico*

Art. 29

(*Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo*)

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge 220 del 14 novembre 2016)**Testo vigente**

1.Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua **di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025** per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.

3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.

Modificazioni apportate dall'articolo 110 dell'AS 1689

1.Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua **stabilita con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5**, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

Articolo 111 (con em. 111.8 (testo 2))
(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

L'articolo 111, modificato in sede referente, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche (comma 1). Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali anche attraverso il finanziamento di specifiche opere e lavori. (comma 2). Le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo sono definite con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e i contributi sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità (commi 3 e 4).

Il **comma 1**, al fine di **ridurre l'esposizione a situazioni di rischio** che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un **fondo con una dotazione di 350 milioni di euro** per l'anno 2026.

Il **comma 2, modificato in sede referente**, stabilisce che le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di **contributi** (non più espressamente destinati a soggetti privati, come previsto nel testo iniziale del disegno di legge) **finalizzati alla realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi naturali** anche attraverso il **finanziamento di specifiche opere e lavori**.

Il **comma 3, modificato in sede referente**, dispone che con **decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare**, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1.

Il **comma 4** precisa che i contributi di cui al comma 2 sono riconosciuti ai beneficiari al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

Articolo 112, commi 5-9 (em. 112.6)
(Esigenze connesse alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012)

L'**articolo 112, commi 5-9**, riguardante gli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel 2012, dispone l'applicazione della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità per il completamento degli interventi stessi (**comma 5**); prescrive che il Commissario delegato, presidente della Regione Emilia-Romagna, presenti una relazione al termine dello stato di emergenza e ne disciplina termini e contenuti (**comma 6**); dichiara il relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale (**comma 7**); dispone la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, che succede all'attuale Commissario delegato, autorizzando la spesa necessaria alla costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario e al finanziamento degli interventi di assistenza tecnica, assistenza alla popolazione, degli interventi sostitutivi per gli eventi sismici e del contributo di autonoma sistemazione (**comma 8, modificato in sede referente**); dispone in merito ai poteri del Commissario straordinario (**comma 9**).

Il **comma 5** dispone l'**applicazione**, in quanto compatibili, delle disposizioni della **Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità** ([Legge 40/2025](#)), per il completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della **Regione Emilia Romagna** in relazione agli **eventi sismici** del 20 e 29 maggio 2012, per cui lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2025 (Legge 207/2024, articolo 1, comma 649).

Il citato articolo 1, comma 649, della Legge di bilancio 2025 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza del suddetto stato di emergenza, dichiarato con la [delibera del 22 maggio 2012](#) e con la [delibera del 30 maggio 2012](#). Gli eventi sismici in parola hanno colpito territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Rilevanti interventi sono stati disposti e disciplinati dal [D.L. 74/2012](#), ad essi dedicato. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [tema web](#) della Camera dei deputati.

Per l'analisi delle disposizioni introdotte dalla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge 40/2025), v. *infra* l'approfondimento.

Il **comma 6** prescrive che il **Presidente della Regione Emilia-Romagna**, attualmente Commissario delegato per il periodo dell'emergenza (come disposto dall'[articolo 1, comma 2, del D.L. 74/2012](#)), trasmette al Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla fine dello stato di emergenza (e conseguentemente del suo incarico), una **relazione sullo stato della ricostruzione pubblica e privata**, contenente:

- a) l'indicazione delle risorse economiche stanziate a qualunque scopo, di quelle erogate e delle somme disponibili al 31 dicembre 2025;

- b) la descrizione dello stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione al 31 dicembre 2025;
- c) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali civili, penali, amministrativi, pendenti alla data di cessazione dello stato di emergenza, relativi al processo di ricostruzione come definito al comma 5;
- d) pendenti alla data di cessazione dello stato d'emergenza, relativi al processo di ricostruzione.

Il **comma 7** dichiara lo **stato di ricostruzione di rilievo nazionale** nei territori della Regione Emilia-Romagna, conseguente agli **eventi sismici** citati, per la **durata di 24 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale costituisce il presupposto per l'applicazione delle disposizioni della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, come disposto dall'articolo 1 della legge stessa (v. approfondimento).

Il **comma 8** dispone la **nomina**, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, del **Commissario straordinario alla ricostruzione** nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato (ossia il presidente della Regione Emilia-Romagna) ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato. Nel corso dell'esame in **sede referente** il comma in esame è stato integrato per specificare che il **subentro** riguarda anche tutti **procedimenti giurisdizionali pendenti e/o non definitivi** ai sensi dell'articolo 110 c.p.c. e in tutti i rapporti comunque connessi, avvalendosi in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (come previsto dall'articolo 1 del [R.D. 1611/1933](#), Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato). Il comma prosegue disponendo anche che, con uno o più D.P.C.M., previsti dall'articolo 3, comma 2, della citata Legge quadro, si provvede alla **costituzione**, all'**organizzazione** e alla **disciplina del funzionamento** della **struttura di supporto** che assiste il Commissario.

Il comma, infine, autorizza la **spesa di 9,6 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027**, per le spese relative al **funzionamento** della **struttura di supporto** al Commissario (di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima), all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici. Agli oneri relativi, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima Legge quadro.

Il **comma 9** autorizza il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, istituito dal comma 8, per l'esercizio delle proprie funzioni, a **provvedere anche a mezzo di ordinanze** disciplinate dall'articolo 3, comma 7, della già citata Legge quadro. Il comma precisa tuttavia che in ogni caso restano in vigore, per l'esecuzione dei rimanenti

interventi di ricostruzione pubblica e privata, le disposizioni di legge e le disposizioni attuative di cui alle ordinanze del Commissario delegato per il periodo di emergenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

• *La Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*

La Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità ([Legge 40/2025](#)) ha quale scopo il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrono le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale (**articolo 1**).

L'**articolo 2** disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale e a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, qualora sia valutata l'impossibilità di procedere con ordinanze di protezione civile.

La deliberazione, da assumere previa intesa con le regioni e le province autonome interessate, può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, e fissa la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni, e può essere revocato prima della sua scadenza. Si prevede che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria. Con la stessa ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

L'**articolo 3**, comma 1, disciplina la **nomina del Commissario straordinario** alla ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, con decreto:

- del Presidente del Consiglio dei ministri;
- oppure dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata. Tale nomina avviene dopo la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale indicato all'articolo 2 della legge quadro.

Il Commissario straordinario per la ricostruzione può essere individuato:

- nel Presidente della Regione interessata;
- in uno dei Presidenti delle Regioni interessate, in caso di evento calamitoso ultraregionale;
- in alternativa, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.

Il medesimo procedimento previsto per la nomina del Commissario straordinario è utilizzabile per l'eventuale revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in

conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il Commissario straordinario trasmette con cadenza semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una **relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione**, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare.

Il compenso del Commissario straordinario è stabilito secondo le norme previste dall'articolo 15, comma 3, del D.L. 98/2011, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione indicate all'articolo 6, comma 1 della legge quadro, confluire nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Si conferma, altresì, quanto indicato dall'articolo 5, comma 5, del D.L. 78/2010, che prevede, in sintesi, che lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

L'articolo 3, comma 2 prescrive che la costituzione, l'organizzazione e la disciplina della **struttura di supporto del Commissario straordinario** sono stabilite da uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. La suddetta struttura di supporto può essere articolata a livello territoriale, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, confluire nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge. Il comma 3 disciplina il passaggio alla gestione commissariale delle attività e delle funzioni non concluse dal commissario delegato per l'emergenza e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Tale passaggio viene formalizzato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disciplina per il completamento delle attività e delle funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite al Commissario straordinario, avviene con ordinanze di protezione civile finalizzate a favorire il rientro nel regime ordinario delle emergenze di rilievo nazionale (previste dall'articolo 26 del codice della Protezione civile di cui al D. Lgs. n. 1/2018).

Il comma 4 prevede che la struttura di supporto del Commissario straordinario sia dotata delle seguenti unità di personale:

a) personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, per un periodo non superiore a un anno;

b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, eccetto il personale delle istituzioni scolastiche, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei

requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione. Per tale personale si dispone inoltre in merito al collocamento in organico e al relativo trattamento economico.

Il comma 5 dispone sugli oneri per l'istituzione della struttura di supporto, compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale indicato al comma 4, lettera a), del presente articolo, mentre il comma 6 dispone in merito alle funzioni del Commissario e al piano pluriennale di interventi.

L'articolo 3, comma 7 prevede che il Commissario straordinario provveda, anche a mezzo di ordinanze, all'esercizio delle funzioni attribuite, previa intesa con la Cabina di coordinamento, e con la possibilità di derogare a disposizioni di legge secondo apposita motivazione, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si specifica che le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie ambientali (D. Lgs. 152/2006) e dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della **Cabina di coordinamento** per la ricostruzione, mentre l'articolo 5 stabilisce l'adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.

L'articolo 6 disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari.

La legge quadro disciplina inoltre le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 7), gli interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali (articolo 8), gli interventi di ricostruzione privata (articoli 9 e 12), la relativa procedura di concessione ed erogazione dei contributi (articolo 11), i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati (articolo 10), la disciplina degli interventi di ricostruzione pubblica (articoli da 13 a 18), il trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso (articolo 19), il controllo della Corte dei conti (articolo 20), i profili in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti (articolo 21) e di tutela dei lavoratori (articolo 22). Sono poi dettate disposizioni in materia di procedure di liquidazione anticipata del danno (articolo 23) e di interventi destinati al recupero del sistema produttivo e allo sviluppo (articoli 24 e 25).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al relativo [dossier](#).

Articolo 112, comma 10 (con em. 112.10 (testo 2), lett. a))
(Utilizzo del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione eventi sismici 2012)

Il **comma 10, modificato in sede referente**, stabilisce l'applicazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, per il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori della Regione Emilia Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Il **comma 10, modificato in sede referente**, stabilisce che per il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori della **Regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012** si applica l'art. 1, commi da 644 a 646, della legge di bilancio 2025 (L. n. 207 del 2024), che disciplinano l'utilizzazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa.

I citati commi 644-646 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del **Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In proposito, l'art. 9, comma 1, del D.L. 65/2025 (che ha inserito l'art. 20-novies.1, comma 4, nel D.L. 61/2023) ha previsto l'utilizzo di una quota, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, del Fondo per la ricostruzione, per il finanziamento degli interventi previsti dal programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (cd. PSIRRII) nei territori Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

Con l'art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 65/2025 è stata prevista, inoltre, la destinazione di una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, delle risorse del suddetto Fondo per interventi vari nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024.

Articolo 112, commi 12-14 (em. 112.15 (testo 2))
(Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)

I commi 12-14 dell'articolo 112 prevedono interventi conseguenti alla proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione successiva al sisma 2016-17.

Il **comma 12, come modificato in sede referente**, dell'articolo 112 prevede, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, **la proroga** del termine della gestione straordinaria sugli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, fino al **31 dicembre 2026**. Si prevede che le previsioni di cui agli [articoli 3, 50](#) e [50-bis](#) del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano **per l'anno 2026** nel limite di spesa di **59 milioni di euro**.

Si autorizza ai fini dell'attuazione del medesimo comma la spesa di 59 milioni di euro di cui:

- a) **18,5 milioni di euro** per personale della struttura commissariale e per il personale impiegato in attività emergenziali;
- b) **3 milioni di euro** per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato;
- c) **21,5 milioni di euro** per personale destinato a regioni, province e comuni e del Dipartimento della protezione civile;
- d) **13 milioni di euro** per personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco;
- e) **2 milioni di euro** per personale amministrativo contabile, e **1 milione di euro** per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali in comando o in distacco;

Il **comma 12-bis, aggiunto in sede referente**, prevede che dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli [articoli 3, comma 1](#), e all'[articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma precedente, salvo espressa rinunzia degli interessati

Il **comma 13** prevede che per le spese di personale di cui all'[articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla](#)

[legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), è autorizzata la spesa di **470.000 euro per l'anno 2026**.

Il **comma 14** prevede che per la finalità di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, a mezzo di ordinanze, emanate nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, e convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata nel limite di spesa di **7,5 milioni di euro per l'anno 2026**. A tale fine è autorizzata la spesa di **7,5 milioni di euro per l'anno 2026**.

Articolo 112, commi 33-35 (em. 112.21)
(Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma
Marche e Umbria 2022-23)

I commi 33-35 dell'articolo 112 prevedono la cessazione dei contributi per autonoma sistemazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato le Marche e l'Umbria nel 2022-23, nonché, a far data dalla cessazione del contributo e fino al 31 dicembre 2026, il riconoscimento di un contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

Il **comma 33** dell'articolo 112, **come modificato in sede referente**, prevede che a decorrere dal **1° gennaio 2026** è disposta la cessazione del contributo per **l'autonoma sistemazione** a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Si prevede che a far data dalla cessazione del contributo e fino **al 31 dicembre 2026**, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023. E' riconosciuto, nel limite **di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026**, un contributo denominato "Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", a condizione che, entro i termini stabiliti con le ordinanze di cui al comma 34, da adottarsi entro **il 28 febbraio 2026**, l'abitazione abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione ovvero di manifestazione di volontà a presentare richiesta di contributo secondo quanto previsto dalle ordinanze del Commissario straordinario del governo, emanate ai sensi dell'[articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) e dell'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#). Tale contributo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma successivo, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici oppure per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il **comma 34** prevede che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma precedente, anche ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto, sono disciplinati dal Commissario straordinario del governo, con ordinanze *extra ordinem* emesse nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Il contributo di cui al comma precedente è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Il **comma 35, come modificato in sede referente**, prevede che al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'attuazione delle misure di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di **2,5 milioni di euro per l'anno 2026**. Le risorse di cui al presente comma non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

Articolo 112, commi 39-40 (con em. 112.10 (testo 2))
(Interventi nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 ed alluvionali del 2022.)

I commi 39-40 dell'articolo 112 prevedono disposizioni necessarie ad assicurare le attività di assistenza alla popolazione compita dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il **comma 39 dell'articolo 112, modificato nel corso dell'esame parlamentare**, prevede che per le attività di assistenza alla popolazione previste dal codice della protezione civile, di cui al [decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#), conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è autorizzata la spesa di **1,8 milioni di euro per l'anno 2026**. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Il **comma 40 dell'articolo 112** prevede che per le finalità di assicurare ai Comuni di Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è autorizzata la spesa di **1,7 milioni di euro per l'anno 2026**. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le medesime finalità, è autorizzata la spesa di **900.000 euro per l'anno 2026**.

Articolo 112, co. 46-bis e 46-ter (em. 112.10 (testo 2))
(Struttura di supporto Commissario straordinario alluvioni»)

La disposizione, **introdotta nel corso dell'esame parlamentare**, modifica la disciplina relativa alla Struttura di supporto Commissario straordinario alluvioni.

L'emendamento in esame introduce il comma 46-bis che prevede modifiche all'[articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni.](#)

In particolare si introduce il comma 4-bis, che prevede che, fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di cui al comma 4, secondo periodo, e il limite delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 per il funzionamento della struttura di supporto, il Commissario straordinario, ove ve ne sia l'esigenza allo scopo di assicurare l'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti alla lettera b), nel limite massimo di due unità, con le modalità di cui alla lettera a) del medesimo comma.»

Si introduce il comma 46-ter che introduce modifiche all'[articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.](#)

Nello specifico si introduce il comma 6-bis.1 che prevede che i Commissario straordinario, all'esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), può destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di **euro 400 milioni**, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il **30 aprile 2026** d'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento. Il Commissario straordinario assicura, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata, dandone anche comunicazione sul proprio sito istituzionale.

Articolo 112, commi 47-48-ter (con em. 112.33 ed em. 112.35) *(Disposizioni per il contrasto della crisi idrica)*

I **commi 47 e 48 dell'articolo 112**, sui quali è intervenuta una **modifica di carattere formale** operata **in sede referente**, recano una serie di modifiche alla disciplina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità). Nel dettaglio si prevede:

- l'individuazione, con provvedimento commissoriale da adottarsi entro il 31 gennaio 2026, degli interventi urgenti, per la realizzazione dei quali è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per il 2026 (comma 47, lett. *a*);
- la proroga di due anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2027, del termine ultimo di durata dell'incarico del Commissario (comma 47, lett. *b*, n. 1)) e la copertura dei maggiori oneri che ne derivano, mediante un'autorizzazione di spesa pari complessivamente a circa 3,26 milioni di euro per il biennio 2026-2027 (comma 48);
- la modifica dei compiti attribuiti al Commissario, al fine di eliminare i compiti di acquisizione di dati, nonché quelli di monitoraggio e controllo e, al contempo, di potenziare le funzioni di coordinamento ad esso attribuite (comma 47, lett. *b*, n. 2)).

Il **comma 48-bis, introdotto in sede referente**, rinnova, anche per gli anni 2026 e 2027, l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta, per gli anni 2024-2025, per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica.

Il **comma 48-ter, introdotto in sede referente**, disciplina la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente.

Il **comma 47, lettera *a***, inserisce un nuovo comma 5-*bis* all'art. 1 del D.L. 39/2023 che prevede che il c.d. **Commissario per la siccità** – in coerenza con le iniziative formulate, nelle relazioni presentate alla Cabina di regia per la crisi idrica ai sensi del comma 11 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, da una serie di commissari (v. *infra*), compreso il Commissario per la siccità – **individua**, con apposito provvedimento da adottarsi **entro il 31 gennaio 2026**, **gli interventi urgenti da realizzare**.

Per la realizzazione di tali interventi è **autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l'anno 2026**, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

Viene inoltre stabilito che alla realizzazione degli interventi in questione **provvede il Commissario in via d'urgenza**.

È inoltre prevista la **revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo** delle stesse **entro il 31 dicembre 2026**. Le risorse revocate sono versate tempestivamente dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda che con il D.L. 39/2023 sono state introdotte disposizioni per il contrasto della scarsità idrica nonché per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Tra le principali disposizioni recate da tale decreto-legge (per una trattazione più approfondita si rinvia al paragrafo “[L'emergenza idrica](#)” della scheda web “Acque”) si segnalano, in particolare:

- l'istituzione (prevista dall'art. 1), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la crisi idrica, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica;
- la nomina (prevista dall'art. 3) di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità).

L'art. 1, nel disciplinare i compiti della Cabina di regia, dispone tra l'altro, al comma 11, che i Commissari individuati dal medesimo comma sono tenuti a riferire periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari tenuti a tale adempimento, come individuati dal comma 11, sono: il Commissario per la siccità; i c.d. Commissari sblocca cantieri (cioè quelli nominati ai sensi del D.L. 32/2019); i Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico; il Commissario unico nazionale per la depurazione e il riuso delle acque reflue; i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi del Codice della protezione civile, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023; ecc.

Il comma 47, lettera b), n. 1), modifica il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 39/2023 al fine di disporre la **proroga** di due anni, vale a dire dal 31 dicembre 2025 fino **al 31 dicembre 2027, del termine ultimo di durata dell'incarico del Commissario** per la siccità.

Come detto in precedenza, l'art. 3 del D.L. 39/2023 ha previsto la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Lo stesso articolo, al comma 1, dispone inoltre che il Commissario in questione resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2025. Tale ultimo termine è prorogato di due anni dalla norma in esame. In attuazione del citato art. 3, con il [D.P.C.M. 4 maggio 2023](#) l'incarico commissoriale è stato attribuito a Nicola Dell'Acqua. Tale incarico è stato prorogato al 31 dicembre 2024 con il [D.P.C.M. del 19 dicembre 2023](#) e, successivamente, fino al 31 dicembre 2025 con il [D.P.C.M. 29 ottobre 2024](#).

Il comma 47, lettera b), n. 2), modifica i compiti attribuiti al Commissario in questione. La novella interviene sull'elenco dei compiti commissariali recato dal comma 3 dell'art. 3 del D.L. 39/2023, al fine di:

- eliminare i compiti di acquisizione di dati, nonché quelli di monitoraggio e controllo;

Sono infatti soppressi i seguenti compiti, previsti dalle lettere b), c), d), f) e g) del citato comma 3:

b) acquisire dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate sul territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate entro il 15 aprile 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2023);

c) provvedere alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene;

d) acquisire i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati dagli enti di governo degli ambiti territoriali idrici;

f) verificare e monitorare lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo;

g) effettuare una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenimento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo.

- mantenere in capo al Commissario solo funzioni prevalentemente di coordinamento;

Sono infatti mantenuti, senza alcuna modifica, i seguenti compiti, previsti dalle lettere a), e), h), h-bis) e h-ter) del succitato comma 3:

h) collaborare con le regioni e supportarle nell'esercizio delle relative competenze in materia;

h-bis) coordinare la ricognizione delle risorse investite dalle autorità di bacino distrettuali in interventi contenuti nelle programmazioni statali dell'ultimo quinquennio;

h-ter) verificare e coordinare la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, formulata dal Commissario medesimo sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali.

- potenziare ulteriormente i compiti di coordinamento. Sono infatti attribuiti al Commissario i seguenti nuovi compiti (mediante l'inserimento, al succitato comma 3, delle nuove lettere h-quater), h-quinquies) e h-sexies)):

h-quater) coordinare l'attività delle autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell'aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l'equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-bis. Nel corso dell'esame **in sede referente** è stato precisato che il comma 3-bis a cui si fa riferimento è quello dell'articolo 1 del D.L. 39/2023.

Tale comma ha previsto l'approvazione da parte della Cabina di regia, entro il 30 giugno 2024, della proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Tale proposta (ai sensi del successivo comma 4-ter) è elaborata dal Commissario straordinario sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali.

Informazioni sull'iter e i contenuti della proposta sono rinvenibili nel [paragrafo 4.6](#) della Relazione sulle attività svolte e le spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica relativa all'anno 2024 (Doc. CCXXXVII, n. 1).

- h-*quinquies*) promuovere e coordinare l'elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica;
- h-*sexies*) coadiuvare gli enti istituzionalmente competenti nell'attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

Il comma 48 reca disposizioni di **copertura dei maggiori oneri derivanti dalla proroga biennale dell'incarico commissoriale** prevista dal comma 47, lettera *b*), n. 1).

A tal fine viene autorizzata la **spesa complessiva di circa 3,26 milioni di euro per il biennio 2026-2027**, così ripartita:

- 132.700 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario;

Nel disciplinare la figura commissoriale, l'art. 3, comma 1, del D.L. 39/2023 dispone che agli oneri derivanti dal compenso riconosciuto al Commissario si provvede “nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione”.

- 1.497.584 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la proroga della struttura di supporto al Commissario disciplinata dall'art. 3, comma 6 del D.L. 39/2023.

Tale comma 6 dispone che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, e ne disciplina la costituzione e la composizione. Lo stesso comma, inoltre, precisa che “la struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario” e, per il suo funzionamento, autorizza la spesa di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 48-bis, introdotto in sede referente, rinnova, anche per gli **anni 2026 e 2027**, l'autorizzazione di spesa di **150.000 euro** disposta, per gli anni 2024-2025, dal comma 10 dell'art. 1 del D.L. 39/2023 (c.d. decreto siccità) per la copertura degli oneri derivanti dai **compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE)** per l'esercizio delle funzioni di **segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica** istituita dal medesimo art. 1 del D.L. 39/2023.

Si ricorda che il comma 10 dell'art. 1 (come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 75/2023) prevede che, per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della citata Cabina, il DIPE può avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti:

- da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è opportunamente riorganizzato;
- ai quali compete un compenso fino a un importo massimo annuo di 75.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Per tali finalità, il medesimo comma 10, ha autorizzato la spesa di 87.500 euro per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024 e, in virtù della modifica operata dall'art. 1, comma 7, del D.L. 202/2024 (c.d. milleproroghe), di ulteriori 150.000 euro per l'anno 2025.

Ai relativi oneri, in base al disposto del penultimo periodo del comma 10, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito dall'art. 1, comma 200, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Il comma 48-ter, introdotto in sede referente, disciplina la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, stabilendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito dall'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Articolo 112, comma 50 (con em. 112.10 (testo 2))
(Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese)

Il comma 50 dell'articolo 112 prevede l'incremento di un importo pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

Il **comma 50** dell'articolo 112 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, **comma 6 (riferimento corretto con modifica introdotta nel corso dell'esame parlamentare)**, [decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77](#), come rifinanziata dalla [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), sia incrementata di un importo pari a **100 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prevista per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Nei territori colpiti dal sisma sono stati disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:

- a) la **concessione di contributi a fondo perduto**, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.
- b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;
- d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;
- e) la **concessione di contributi**, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;
- e-bis) nel caso di immobili condominiali, l'assegnazione dei fondi necessari per riparare le parti comuni direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi l'amministratore si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali;
- f) la **concessione di indennizzi** a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

- g) la concessione, previa presentazione di una perizia giurata, di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;
- h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
- i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose;
- l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Articolo 112, commi 53-54 (con em. 112.0.48 (testo 3) e id.)
(Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009)

I **commi in esame** (integralmente riformulati nel corso dell'**esame parlamentare**) autorizzano i Commissari straordinari e gli Uffici speciali per la ricostruzione ad **incrementare il contributo per la ricostruzione privata** previsto per gli eventi sismici a **far data dal 1° aprile 2009**, nei limiti delle risorse indicate nell'**allegato III-quater** al presente disegno di legge.

L'incremento del contributo è concedibile per le **istanze presentate fino al 31 dicembre 2024** e si applica alle opere non completate interessate dall'esercizio dell'**opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura** per la fruizione della detrazione del 110% ("superbonus").

Per tali finalità è autorizzata la **spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036**.

Si prevede che il **Capo del Dipartimento Casa Italia** presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda al **riparto** delle somme stanziate tra i Commissari e gli Uffici per la ricostruzione interessati. Al suddetto Dipartimento sono altresì attribuiti compiti di **monitoraggio** sull'attuazione della misura. La definizione delle modalità attuative della misura in oggetto è demandata ai medesimi Commissari e Uffici per la ricostruzione.

Il **comma 53** fa riferimento ad eventi sismici a **far data dal 1° aprile 2009**. L'**Allegato III-quater**, recante i **limiti delle risorse finanziarie** utilizzabili per il contributo integrativo, reca il seguente dettaglio:

Evento	Importi (in mln di euro)
Sisma 2012 regione Emilia-Romagna	61,41
Sisma Isola di Ischia 2017	0,26
Sisma provincia di Campobasso 2018	3,90
Sisma città metropolitana di Catania 2018	12,10
Sisma Abruzzo 2009	215,00
Sisma Centro Italia	1.328,00

I Commissari straordinari incaricati dell'attuazione delle misure in esame sono quelli competenti per gli interventi di ricostruzione nelle zone specificate dall'allegato qui sopra riportato. A questi si devono aggiungere gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, (convertito dalla legge n. 134 del 2012).

Quest'ultimo ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere, nonché sui comuni fuori cratere per talune tipologie di interventi, riguardanti anche beni

localizzati al di fuori dei territori dei comuni del cratere, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 2009).

L'incremento del contributo è concedibile fino a concorrenza del costo degli interventi **rimasto a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura** per la fruizione del c.d. "superbonus", disciplinate dall'articolo 2 del [decreto-legge n. 11 del 2023](#) (convertito dalla legge n. 38 del 2023).

La disposizione, pertanto, riconosce un incremento integrativo del contributo per la ricostruzione privata corrispondente alla quota del cosiddetto "superbonus", per la copertura di spese eccedenti il contributo medesimo che non sono state rendicontate.

Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, **in violazione delle norme urbanistiche**, edilizie o di tutela paesaggi-stico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.

Come detto, la disposizione si applica alle **istanze presentate fino al 31 dicembre 2024**.

L'articolo 2 del citato decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 modifica l'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di opzione per la cessione o per lo conto in luogo delle detrazioni fiscali, ridefinendo il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell'esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023. Tale disciplina è stata poi interessata da diverse modifiche

Il suddetto articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023 prevede **una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici**. In particolare la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 (divieto della cessione del credito) non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater (interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (ovvero dal 30 marzo 2024).

Si ricorda che l'articolo [119 del decreto-legge n. 34 del 2020](#) (c.d. decreto Rilancio) introduce una **detrazione pari al 110% (Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica** (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) **e di misure antisismiche sugli edifici** (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). Per un'illustrazione della evoluzione normativa in materia di Superbonus si rinvia al [Dossier n. 2](#) della documentazione parlamentare della Camera.

Il comma 8-ter.1 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la **detrazione** per gli incentivi fiscali spetta, anche per le **spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110%**, esclusivamente in casi specifici e qualora sia stata esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di **sconto sul corrispettivo** dovuto ovvero per la **cessione di un credito d'imposta** in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante.

Il **comma 53-bis** demanda al **Capo del Dipartimento Casa Italia**, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il **riparto delle risorse stanziate** tra i citati Commissari straordinari e gli Uffici speciali.

Prevede, altresì, che il medesimo Dipartimento Casa Italia provveda ad effettuare un **monitoraggio almeno annuale** finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale. Gli esiti del monitoraggio sono trasmessi per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 54** demanda ai Commissari straordinari e agli Uffici per la ricostruzione interessati la definizione dei **criteri** per la concessione della misura, le **modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell'incremento**, nonché criteri di **monitoraggio** della spesa e le ipotesi di revoca. Tale disposizione è esplicitamente finalizzata a garantire il rispetto del **limite di spesa annuale e del costo complessivo dell'intervento**.

Per quanto concerne il Dipartimento Casa Italia si rinvia al [sito istituzionale](#).

Si rammenta che l'articolo 112, comma 53, del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Parlamento (A.S. 1689) proponeva l'introduzione del comma 8-ter.2 nell'articolo 119 del [decreto-legge n. 34 del 2020](#) (convertito dalla legge n. 77 del 2020). La disposizione estendeva la detrazione fiscale del 110 per cento anche alle spese sostenute nell'anno 2026 per interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Si veda il [dossier di documentazione sull'A.S. 1689, volume III](#).

Articolo 112, comma 54-bis (em. 112.10 (testo 2), lett. e))
(Modalità di rifinanziamento del Fondo per la ricostruzione)

Il **comma 54-bis, introdotto in sede referente**, permette di utilizzare per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche il rifinanziamento dei Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento delle strutture commissariali istituiti dalla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (L. 40/2025) (lett. a). È prevista inoltre la ripartizione del Fondo per la ricostruzione (1,5 miliardi nel 2027 e 1,3 miliardi dal 2028), anche attraverso decreti emanati dall'autorità politica delegata alla ricostruzione, tenendo conto, altresì, dell'esigenza di assicurare, attraverso i previsti rifinanziamenti, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale (lett. b).

Il **comma 54-bis, introdotto in sede referente**, modifica i commi 644 e 645 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. n. 207 del 2024), che prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del **Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Con la **lettera a)** della norma in esame, si **integra il comma 644** per specificare che il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa **utilizza** anche i rifinanziamenti dei **Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento delle strutture dei Commissari straordinari**, istituiti presso il MEF, e previsti dall'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, vedi *infra*).

La **lettera b)** provvede, inoltre, a sostituire il disposto contenuto nel **comma 645**, che stabilisce che le risorse del Fondo per la ricostruzione del richiamato comma 644 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Con la **sostituzione** del **comma 645** ad opera dell'intervento in esame, si stabilisce la possibilità di ripartire le risorse del **Fondo per la ricostruzione anche** attraverso **uno o più decreti dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione**, ove nominata, tenendo conto, altresì, dell'esigenza di **assicurare**, attraverso il rifinanziamento dei Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento del citato articolo 6 della citata legge 40/2025, **una quota annuale di risorse** per il

finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale (vedi *infra*) disciplinati dall'articolo 2 della legge 40/2025.

Lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale è deliberato, ai sensi dell'**art. 2 della legge 40/2025**, a seguito di una relazione presentata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. Tale delibera è adottata quando, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture, non è possibile procedere al rientro in ordinario attraverso gli strumenti previsti dal Codice della Protezione civile ed è quindi necessario provvedere a una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite. Lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale ha una durata massima di 5 anni, prorogabile fino ad un massimo di 10 anni, ed è adottato nell'ambito dei territori per cui è stato preventivamente dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

L'articolo 6 della legge 40/2025 disciplina, tra l'altro, l'istituzione e il funzionamento del Fondo per la ricostruzione, riguardante le risorse economiche finalizzate agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, e del Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Tali somme sono successivamente trasferite alla contabilità speciale gestita dal Commissario straordinario nominato per l'emergenza. Il Fondo per la ricostruzione è rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1 della legge 40/2025. Al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi provvedimenti legislativi.

L'art. 9, comma 1, della legge 40/2025 prevede per la **ricostruzione privata** nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione da definirsi con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale prevista all'articolo 2 della medesima legge 40/2025. Con le medesime disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziate le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato. Le suddette risorse per la ricostruzione privata sono quindi iscritte nel fondo per la ricostruzione istituito dall'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale del Commissario straordinario. L'art. 13, comma 1, della legge 40/2025 disciplina invece gli interventi di **ricostruzione di beni pubblici**, stabilendo che le risorse economiche stanziate sono anch'esse iscritte nel richiamato fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale commissariale.

Articolo 112, comma 54-ter (em. 112.10 (testo 2) lett. e))
(Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità)

La disposizione, **introdotta nel corso dell'esame parlamentare**, modifica la disciplina relativa alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

L'emendamento in esame introduce all'art. 112, il comma 54-ter che prevede modifiche alla [legge 18 marzo 2025, n. 40](#). In particolare:

- a) all'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 1), le parole "e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1" sono soppresse;
- b) all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, le parole "come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "come rifinanziato anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207" e, al quarto periodo, le parole "si provvede con successivi provvedimenti legislativi" sono sostituite dalle seguenti: "si provvede anche ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207";
- c) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole "sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2" sono sostituite da quelle: "sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge";
- d) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con il medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione";
- e) all'articolo 10, comma 1, le parole "Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge" sono sostituite dalle seguenti: "Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, può essere previsto";
- f) all'articolo 13, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità

politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, si provvede all'individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2.

g) all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, le parole "come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1" sono soppresse.

Articolo 112, comma 54-quater (112.10 (testo 2), lett. e))
(Ricostruzione privata sisma Abruzzo)

La disposizione, **introdotta nel corso dell'esame parlamentare**, modifica la disciplina relativa alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

L'emendamento in esame introduce all'art. 112, il comma 54-quater che prevede modifiche all' [articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), in materia di ricostruzione post-sisma in Abruzzo. Nello specifico è soppressa la previsione che introduceva il requisito dell'interesse storico-artistico degli immobili pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, cui il CIPE può destinare finanziamenti per la ricostruzione e la riparazione.

Articolo 112, comma 54-quinquies (em. 112.10 (testo 2) lett. e))
(Qualità delle acque destinate al consumo umano)

All'articolo 112 è inserito, in sede referente, un nuovo comma 54-quinquies, che posticipa di 6 mesi i seguenti termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 18 del 2023:

- il termine "non oltre il 12 gennaio 2026" entro cui occorre procedere all'adozione da parte delle regioni, delle province autonome e delle autorità sanitarie e dei gestori idro-potabili delle misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della "somma di PFAS";
- il termine "a decorrere dal 13 gennaio 2026", a partire dal quale il controllo relativo all'adozione da parte delle regioni, delle province autonome e delle autorità sanitarie e dei gestori idro-potabili delle misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della "somma di PFAS" diventi obbligatorio.

Inoltre, si precisa che nelle more della decorrenza dei termini di cui al primo periodo, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADVN5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'Allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo non concorrono al rispetto del valore di parametro della "somma di PFAS".

All'articolo 112 è inserito, in sede referente, un nuovo comma 54-quinquies, che posticipa di 6 mesi i seguenti termini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 18 del 2023:

- il termine "non oltre il 12 gennaio 2026" entro cui occorre procedere all'adozione da parte delle regioni, delle province autonome e delle autorità sanitarie e dei gestori idro-potabili delle misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della "somma di PFAS";
- il termine "a decorrere dal 13 gennaio 2026", a partire dal quale il controllo relativo all'adozione da parte delle regioni, delle province autonome e delle autorità sanitarie e dei gestori idro-potabili delle misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quel che riguarda esclusivamente il parametro della "somma di PFAS" diventi obbligatorio.

Inoltre, si precisa che nelle more della decorrenza dei termini di cui al primo periodo, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADVN5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all'Allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo non concorrono al rispetto del valore di parametro della "somma di PFAS".

• ***Il decreto legislativo n. 18 del 2023***

Il [Decreto legislativo n. 18/2023](#) reca l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente **la qualità delle acque destinate al consumo umano**.

Il citato Decreto legislativo n. 18/2023 è stato adottato in attuazione della [Direttiva \(UE\) 2020/2184](#), concernente **la qualità delle acque destinate al consumo umano**, e della delega contenuta nell'art. 21 della [legge n. 127/2022 \(Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021\)](#), recante i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della citata direttiva.

I principi e criteri direttivi specifici riguardano:

- l'adeguamento ed il coordinamento dei sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, mediante l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato **Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA)**, contenente dati sanitari e ambientali;
- l'introduzione di una normativa sui **procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile**, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;
- l'introduzione di una normativa volta alla **revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile** e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari (tra i quali ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, istituti penitenziari e campeggi);
- l'attribuzione all'**Istituto superiore di sanità** delle funzioni di **Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA)**, ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA;
- la previsione di una **disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua**, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
- la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Il decreto si compone di 26 articoli. Al decreto sono acclusi 9 Allegati, che ne sono parte integrante, recanti i requisiti igienico-sanitari, ambientali, tecnici e dei sistemi gestionali, che si devono soddisfare per la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il decreto è stato di recente modificato dal [Decreto legislativo 102 del 2025](#), che ha previsto delle disposizioni integrative e correttive.

Articolo 112, co. 54-sexies (em. 112.10 (testo 2), lett e))
(Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR)

La disposizione, **introdotta nel corso dei lavori parlamentari**, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, modifica la disciplina delle penali e premi di accelerazione.

La disposizione in commento, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione della milestone M1C1-97ter del medesimo Piano, modifica l'[articolo 126, comma 2, del codice di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36](#), inserendo dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", le parole: «nonché, nel limite del 50%, delle economie derivanti dai ribassi d'asta».

Si prevede che resti ferma la disciplina del fondo di cui all'[articolo 26, comma 7, del decreto-legge 15 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91](#).

Articolo 112, commi 54-bis, 54-ter, 54-quater e 54-quinquies (em. 112.63)

(Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici del 2016; deroga in materia di inconferrabilità di incarichi)

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti nell'articolo 112 i **commi 54-bis, 54-ter, 54-quater e 54-quinquies**.

I **commi 54-bis, 54-ter e 54-quater** prevedono che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al successivo comma 54-quater, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in commento, e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

Il **comma 54-quinquies** modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 – il cui comma 1 reca disposizioni in materia inconferrabilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati - aggiungendovi un nuovo comma 1-quater con il quale si stabilisce che nell'ipotesi in cui l'incarico presso l'ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, abbia natura straordinaria, temporanea o commissariale, anche quando comporti poteri di indirizzo, amministrazione, direzione o vigilanza, il predetto comma 1 non si applica.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti nell'articolo 112 i **commi 54-bis, 54-ter, 54-quater e 54-quinquies**.

Il **comma 54-bis** stabilisce che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis¹ del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo,

¹ Gli allegati richiamati contengono, rispettivamente, l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, e l'elenco [dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017](#).

del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6² del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al successivo comma 54-quater, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in commento, e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

Il successivo **comma 54-ter** dispone che, ai fini di cui al comma 54-bis, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.

Il **comma 54-quater** prevede che le assunzioni di cui al comma 54-bis possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3³, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

² Il richiamato articolo 6 prevede in particolare, al comma 2, che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi della normativa vigente. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

³ Il richiamato comma 3 ha previsto che "Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativa, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3- septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato

Infine il **comma 54-quinquies** modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, aggiungendovi un nuovo comma 1-quater.

Si rammenta che il decreto legislativo n. 39 del 2013 reca disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. Il comma 1 dell'articolo 4 del predetto decreto, nella formulazione attualmente vigente⁴, prevede, più in particolare, che a coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Il nuovo comma 1-quater, che il comma 54-quinquies in commento inserisce nel predetto articolo 4, stabilisce che nell'ipotesi in cui l'incarico presso l'ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, abbia natura straordinaria, temporanea o commissariale, anche quando comporti poteri di indirizzo, amministrazione, direzione o vigilanza, il comma 1 del richiamato articolo 4 non si applica.

al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68.”.

⁴ L'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013 è stato modificato dall'articolo 21 della legge n. 21 del 2024. Tali modifiche hanno ridotto il periodo cui fare riferimento per la verifica della sussistenza di cause di inconfieribilità a 1 anno antecedente l'assunzione dell'incarico (precedentemente tale periodo era pari a due anni). Inoltre mediante l'introduzione di un comma 1-bis si è proceduto a una rimodulazione dell'inconfieribilità in ragione del tipo di incarico svolto in precedenza, prevedendo che nell'ipotesi in cui l'incarico (la carica o l'attività professionale) assuma scarsa rilevanza (poiché ha carattere occasionale o non esecutivo o di controllo), è sufficiente adottare, successivamente all'assunzione dell'incarico, misure organizzative e di trasparenza presso l'ente pubblico/Autorità amministrativa che siano atte a gestire potenziali conflitti di interesse. Dopo il comma 1-bis è stata poi introdotto un comma 1-ter ai sensi del quale i presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti l'organo collegiale delle Autorità amministrative indipendenti.

Articolo 112, co. 54-bis e 54-ter (em. 9.0.56)
(Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

La disposizione, **introdotta nel corso dei lavori parlamentari**, modifica la disciplina contenuta nel decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

La disposizione in commento modifica l'[articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111](#) in tema di ricostruzione post-calamità ed interventi di protezione civile.

In particolare aggiunge al comma 7, in fine, nuovi periodi.

Nello specifico si prevede che fino alla chiusura della contabilità speciale di cui al primo periodo e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario straordinario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza.

Modifica il comma 12 sopprimendo il secondo periodo.

Al terzo periodo sopprime le parole: "indicata nel decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre la data" e sostituisce le parole "detta Struttura di supporto" con: "la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984";

Al terzo periodo si prevede la soppressione della Struttura di supporto di cui al precedente periodo a far data dal **31 gennaio 2026**.

Si sostituisce il comma 13 con una nuova previsione in virtù della quale al fine di definire i procedimenti giudiziari ed il contenzioso in genere relativi agli interventi di cui al primo periodo del comma 14 ed a questioni afferenti al periodo antecedente il **1° gennaio 2026**, il Commissario straordinario è nominato Commissario Liquidatore della gestione commissariale di cui all' [articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984](#). Il Commissario Liquidatore subentra nella titolarità della contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario, ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, nonché di tutti i rapporti processuali e dei contenziosi già instauratisi alla data del **31 dicembre 2025** o relativi a questioni afferenti al periodo antecedente il **1° gennaio 2026** anche se instaurati dopo la suddetta data, con il compito di definirli, fino all'estinzione ed anche in via transattiva, nei limiti della capienza dei fondi allo scopo disponibili. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Commissario Liquidatore può avvalersi mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello

Stato e dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011](#).

Viene sostituito il comma 14 con una nuova previsione in virtù della quale a decorrere dal **1° gennaio 2026**, è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 la realizzazione ed il completamento degli interventi già attribuiti al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'[articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887](#), e inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi del medesimo articolo 11, ivi compresi quelli di cui all'articolo 59 della [Legge Regionale della Campania n. 1 del 30 gennaio 2008](#). A tale fine, il Commissario straordinario di cui al comma 1, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, aventi ad oggetto gli interventi di cui al primo periodo, con espressa esclusione dei rapporti processuali e dei contenziosi in genere. Per la realizzazione di detti interventi il Commissario straordinario provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nonché delle risorse europee e nazionali già stanziate o comunque utilizzabili allo scopo, che devono essere trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 7 ed accantonate in un apposito fondo, ivi comprese, nel limite di **80 milioni di euro** complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b). Allo scopo di garantire la miglior coerenza delle opere con le esigenze attuali della pianificazione di emergenza dell'area dei Campi Flegrei, il Commissario straordinario provvede alla rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora realizzati, sia in termini di obiettivi funzionali, che di soluzione tecnica ed impegno economico. Con ordinanza del Commissario straordinario è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nella titolarità degli interventi per i quali, alla data del **1° gennaio 2026**, sia stato approvato il certificato di collaudo, di regolare esecuzione o altro atto analogo.

Si aggiunge, infine, l'**art. 54-ter** in virtù del quale si prevede che all'[articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111](#) le parole "quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter" sono sostituite dalle seguenti: "quelli comunque trasferiti alla titolarità del Commissario straordinario,"

Articolo 112, comma 54-bis (em. 112.77 (testo 3))
(Proroga del tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione di disposizioni relative al sisma del 1990)

Il **comma in esame, introdotto in sede referente**, proroga al **31 dicembre 2026** i lavori del **tavolo tecnico**, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica dell'attuazione della disciplina che dispone il **rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990**, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Il tavolo tecnico qui prorogato è stato istituito dall'articolo 7-bis del [decreto-legge n. 76 del 2024](#) (convertito dalla legge n. 111 del 2024).

Esso ha disposto l'istituzione di un **tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze**, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della Città metropolitana di Catania, un rappresentante del Libero consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del Libero consorzio comunale di Ragusa.

Il tavolo tecnico ha il fine di **verificare l'attuazione delle disposizioni del comma 665** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2014 (Legge 190/2014), **anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso**.

Il citato comma 665 prevede che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa – che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10% hanno diritto, a determinate condizioni, al rimborso delle imposte versate in eccesso, previa presentazione di istanza di rimborso.

La norma istitutiva del tavolo tecnico reca la **clausola di invarianza finanziaria**, imponendo l'attuazione della norma senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Viene altresì precisato che **ai componenti del tavolo tecnico non spettano** compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri **emolumenti** comunque denominati.

Articolo 112-bis (em.112.0.44)
(Amministrazione dei beni civici frazionali)

L'articolo in esame detta disposizioni in tema di amministrazione dei beni civici frazionali.

L'articolo in esame introduce modifiche all' [articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168](#).

In particolare prevede all'ultimo periodo, in sostituzione di quanto previsto, che la costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenga nel rispetto della procedura di cui alla [legge 17 aprile 1957, n. 278](#).

La legge 20 novembre 2017, n. 168, in estrema sintesi, riforma l'ordinamento dei domini collettivi (beni demaniali collettivi, usi civici), riconoscendoli come ordinamenti giuridici primari e attribuendo personalità giuridica di diritto privato con autonomia statutaria agli enti esponenziali (le comunità). La legge inoltre ne riconosce il rilievo costituzionale, la natura privatistica, la non alienabilità, la non divisibilità, la non usucapibilità e la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Articolo 115 (con em.115.1000 e 115.5 (testo 2) e idd.)
*(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni
di liquidità delle Regioni)*

L'articolo 115 stabilisce a decorrere dal 1° gennaio 2026, la cancellazione del debito nei confronti dello Stato relativo alle **anticipazioni di liquidità** (comma 1) delle regioni concesse per il pagamento dei **debiti** ai quali le regioni non sono state in grado di far fronte per carenza di liquidità. Si prevede, inoltre, il **trasferimento a carico dello Stato del debito contratto** dalle regioni con **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** per l'estinzione delle anticipazioni di liquidità erogate ai fini dell'estinzione dei debiti contratti fino al 31 dicembre 2005 per il **risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali**. Tali operazioni di cancellazione e trasferimento del debito non trovano applicazione in mancanza della richiesta alle regioni da parte **della Conferenza delle regioni e province autonome**, di cui al comma 5, di limitare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione negli anni dal 2026 al 2051, nonché in caso di **mancato invio** al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2026 delle **conseguenti delibere dei Consigli regionali** con le quali le regioni si impegnano in tal senso (comma 2).

Si dispone, a **compensazione** degli effetti finanziari negativi derivanti dalle anzidette operazioni, che le **regioni versano all'entrata del bilancio dello Stato**, entro il 30 giugno di ogni anno **dal 2026 al 2051**, gli importi previsti **pari complessivamente agli oneri non più sostenuti** (commi 3 e 4).

Si prevede, altresì, che la **Conferenza delle regioni e delle province autonome chieda alle regioni una limitazione**, definita in base ai risultati della gestione accertati nel rendiconto 2024, **nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dal 2026 al 2051** (comma 5) a compensazione degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla **cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità**, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025, dalle quote accantonate del risultato di amministrazione (comma 6). Gli **oneri finanziari complessivamente derivanti dalle operazioni anzidette sono quantificati in 160 milioni di euro annui dal 2026 al 2030**, ripartiti su più esercizi (comma 7).

Si stabilisce, infine, la costituzione di un **tavolo tecnico**, senza oneri a carico della finanza pubblica, per la definizione delle **modalità** con cui **determinati comuni in disavanzo di amministrazione** possono beneficiare delle previsioni normative relative alla **cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità** di cui ai commi 1 e seguenti (comma 7-bis)

L'articolo 115, comma 1, **elimina il debito delle regioni nei confronti dello Stato riferito alle anticipazioni di liquidità** concesse per il pagamento dei debiti commerciali e finanziari degli enti, al fine di liberare spazi fiscali.

A tale previsione normativa consegue contabilmente la **cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità** dalle quote accantonate del risultato di amministrazione delle regioni, disposto dal successivo comma 6 dell'articolo in esame.

Il debito delle regioni che viene cancellato dal comma 1 in esame riguarda le seguenti **anticipazioni di liquidità**:

- Le anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 2, comma 46, legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), in favore delle **regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia** per il **risanamento** strutturale dei relativi **servizi sanitari regionali**, finalizzate a garantire a tali enti la liquidità necessaria per l'**estinzione dei debiti** contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali **cumulati fino al 31 dicembre 2005**. Tali anticipazioni di liquidità sono state disposte in attuazione degli accordi⁵ sottoscritti tra lo Stato e le regioni indicate, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base dei singoli piani di rientro del disavanzo sanitario. Il successivo comma 47 dell'articolo 2, legge n. 244 del 2007, stabilisce un **periodo massimo di 30 anni per la restituzione** delle somme ricevute da parte delle regioni;
- Le anticipazioni concesse dallo Stato in favore delle **regioni** e delle **province autonome** ai sensi **dell'articolo 2 decreto-legge n. 35 del 2013**, per il pagamento dei **debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012**, diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, nonché le anticipazioni concesse ai sensi **dell'articolo 3 del medesimo D.L. n. 35 del 2013 per il pagamento dei debiti sanitari** cumulati al 31 dicembre 2012.

Per l'erogazione dell'anticipazione era prevista la presentazione di un **piano di pagamento** dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, e la sottoscrizione di un apposito **contratto tra il Ministero dell'economia** e delle finanze e **la regione interessata**, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di **restituzione** delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a **30 anni**. Il comma 8 dell'articolo 3, decreto-legge n. 35 del 2013, indica come, nei termini stabiliti dal medesimo articolo, le disposizioni ivi contenute si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale.

- Le anticipazioni concesse dall'**articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020** in favore delle **regioni** e delle **province autonome** (nonché degli enti locali) che, in caso di carenza di liquidità, anche a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19, non potevano far fronte ai pagamenti dei **debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31**

⁵ Gli accordi in oggetto sono stati stipulati - oltre che delle quattro regioni menzionate (Lazio, Campania, Molise e Sicilia), anche dalle regioni Liguria ed Abruzzo. Tali regioni, che hanno presentato disavanzi strutturali, hanno concluso i suddetti accordi, comprensivi dei piani di rientro dal deficit sanitario, nelle seguenti date: le regioni Lazio e Liguria, il 28 febbraio 2007, la regione Abruzzo il 6 marzo 2007, la regione Campania il 13 marzo 2007, la regione Molise il 27 marzo 2007 e la regione Sicilia il 31 luglio 2007.

dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La norma prevede che le anticipazioni di liquidità siano gestite da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) - sulla base di una [Convenzione sottoscritta tra il MEF e la CDP](#) il 28 maggio 2020, a valere sulle risorse di un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – e **restituite** con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un **massimo di 30 anni** o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità;

- Le anticipazioni erogate dalla **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, ai sensi **dell'articolo 1, comma 833, della legge di bilancio 2021** (legge 178 del 2020), sulla base dell'[addendum](#) alla predetta Convenzione, siglato il 20 gennaio 2021, concesse in favore delle **regioni** e delle **province autonome** i cui enti del servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei **debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019** relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19. Il successivo comma 838 stabilisce che la **restituzione** dell'anticipazione è stabilito avvenga con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un **massimo di 30 anni** o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità.

Le anticipazioni di liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono lo strumento con il quale si è consentito alle regioni, in condizioni di carenza di liquidità, il **pagamento dei debiti** commerciali e finanziari riferiti a spese previste nei bilanci e già autorizzate, al fine di favorire nel tempo il **riallineamento della gestione di cassa con quella di competenza**.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni, come evidenziato sia dalla Corte costituzionale che dalla magistratura contabile, **non devono rappresentare uno strumento espansivo della spesa**, essendo delle **pure anticipazioni di cassa**, di durata superiore a quelle ordinarie che si chiudono nel corso dell'esercizio, **finalizzate alla riduzione dei debiti** commerciali e finanziari degli enti.

In particolare, il trattamento contabile delle anticipazioni è stato affrontato, tra l'altro, nelle sentenze n. 181/2015 e n. 4/2020 della Corte costituzionale nonché nelle deliberazioni n. 33/2015 e n. 28/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020

Con la **sentenza n. 4 del 2020** la Corte costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** di disposizioni che prevedevano per gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità la possibilità di **utilizzo della relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione per finalità differenti dal pagamento dei debiti pregressi**.

La Corte, in particolare, si è pronunciata su **due disposizioni legislative**:

1) **l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n.78 del 2015**, che stabiliva con riferimento alle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.35 del 2013), che gli enti beneficiari fosse possibile l'**utilizzo della relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione**;

2) **l'art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017** (recante un'interpretazione autentica dell'art.2, comma 6, decreto-legge n. 78 del 2015), che prevedeva per gli enti l'esercizio della facoltà di **utilizzo della quota accantonata nel risultato di amministrazione anche con effetti sulle risultanze finali** (esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) **conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui nonché sul ripiano del disavanzo tecnico eventualmente derivante dal riaccertamento straordinario**.

La Corte costituzionale, in merito alle anzidette disposizioni, ha dunque ravvisato la **violazione**:

1) degli **articoli 81 e 97 Cost.** sull'**equilibrio di bilancio**, in quanto le disposizioni rendono attivabili anticipazioni di liquidità che, consentendo di accantonare meno risorse a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, determinano un miglioramento surrettizio del risultato di amministrazione e, dunque, la **possibilità di accrescere la spesa dell'ente locale**, senza la necessità di individuarne una copertura;

2) **dell'articolo 119, sesto comma, Cost.**, per via della violazione della “regola aurea”, per la quale **l'indebitamento degli enti territoriali è ammissibile solo per il finanziamento di spese di investimento**.

Il **comma 2** stabilisce il **passaggio a carico del bilancio dello Stato del debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.** per l'estinzione, totale o parziale, delle anticipazioni di liquidità ricevute per il pagamento dei debiti contratti **fino al 31 dicembre 2005 per il risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali**, ai sensi dell'articolo 2, comma 46, legge n. 244 del 2007 nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 98, legge n. 191 del 2009, queste ultime ricomprese esplicitamente nelle previsioni del comma 2 **durante l'esame del provvedimento in sede referente dopo che erano già state considerate in termini di effetti finanziari nel disegno di legge originario**.

Le disposizioni richiamate davano attuazione agli accordi stipulati, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tra i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e le regioni **Lazio, Campania, Molise e Sicilia**, che impegnavano le regioni interessate al **risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali**, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti.

Si prevede in tal senso la **continuità nel pagamento del debito da parte del Ministero dell'economia e delle finanze**, secondo i piani di ammortamento già stabiliti tra regioni e Cassa depositi e prestiti S.p.A. e allegati ai relativi contratti di mutuo.

Le operazioni di **cancellazione e trasferimento del debito**, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2, **non trovano applicazione**:

- **in assenza della richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle singole regioni di limitare l'utilizzo del risultato di amministrazione** in determinate annualità, ai sensi del comma 5 dell'articolo in esame, nonché
- **in assenza della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2026, delle conseguenti delibere dei Consigli regionali** con le quali le regioni si impegnano ad applicare al bilancio di previsione gli importi così come stabiliti dal medesimo comma 5.

La quota del risultato di amministrazione da applicare al bilancio di previsione regionale è dettagliata, per quanto concerne gli **importi** e le **annualità**, nel successivo comma 5.

A **compensazione** degli effetti finanziari negativi derivanti dalle anzidette operazioni – quantificati dalla relazione tecnica in 25 miliardi per quanto concerne la cancellazione del debito di cui al comma 1 e in 6,3 miliardi con riferimento al trasferimento del debito di cui al comma 2 - le **regioni beneficiarie**, ai sensi del **comma 3**, versano all'entrata del bilancio dello Stato **in quote annuali, dal 2026 al 2051**, i seguenti **importi complessivi**, di cui all'allegato IV del disegno di legge in esame:

Anno	Importo annuale complessivamente versato	Anno	Importo annuale complessivamente versato
2026	1.092.279.191,32	2039	1.496.982.477,47
2027	1.502.120.528,27	2040	1.496.982.477,43
2028	1.502.120.528,26	2041	1.496.982.477,50
2029	1.502.120.528,24	2042	1.476.365.973,74
2030	1.502.120.528,30	2043	1.476.365.973,74
2031	1.502.120.528,25	2044	1.446.988.789,19
2032	1.502.120.528,21	2045	797.680.232,34
2033	1.502.120.528,28	2046	536.665.301,90
2034	1.502.120.528,20	2047	527.608.574,71
2035	1.501.647.500,55	2048	383.202.388,94
2036	1.501.647.500,52	2049	383.202.389,03
2037	1.501.647.500,50	2050	378.983.264,60
2038	1.501.647.500,51	2051	378.983.264,57
Totale versamenti (2026 - 2051) 31.392.827.004,56			

Fonte: Allegato IV, disegno di legge A.S. 1689

Entro il **28 febbraio 2026**, con **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è determinata la **ripartizione tra le regioni degli importi complessivi da versare al bilancio** dello

Stato, in misura pari ai minori oneri per le stesse derivanti dall'attuazione delle operazioni di cancellazione e trasferimento del debito afferenti alle anticipazioni di liquidità, le **modalità di versamento** degli importi nonché, con riferimento a ciascun ente, le **quote da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli dello Stato**.

Si evidenzia che il termine per l'adozione del suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che determina la ripartizione degli importi del versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni beneficiarie delle operazioni di cancellazione e trasferimento del debito coincide con il termine di trasmissione al medesimo Ministero delle delibere dei Consigli regionali, di cui al comma 5, necessarie per definire quali regioni partecipano all'attuazione delle anzidette operazioni di cancellazione e trasferimento del debito.

Il **comma 4** individua come **scadenza per il versamento** degli importi, di cui al comma 3, il **30 giugno di ogni anno** dal 2026 al 2051.

La Ragioneria generale dello Stato, in caso di mancato rispetto del termine per il versamento, provvede al **recupero** delle somme sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei **conti intestati a ciascuna regione aperti presso la tesoreria statale, esclusi quelli riguardanti l'ambito sanitario**.

Il **comma 5, modificato nel corso dell'esame in sede referente**, contiene disposizioni volte a **limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica** derivanti dalla **cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità** accantonato nel risultato di amministrazione.

Nello specifico, si prevede che, su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, e prendendo come riferimento i risultati del rendiconto di gestione 2024 (o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio), le **regioni si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione, per un periodo stabilito, una quota limitata del risultato di amministrazione**.

Si evidenzia che, ai sensi dell'**Allegato 4/1, punto 4.1, decreto legislativo n. 118 del 2011**, il **termine per l'approvazione del rendiconto della gestione** è fissato al **30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento per la Giunta**, ed al **31 luglio per il Consiglio**.

Nello specifico, il comma 5 stabilisce la **modalità di definizione del suddetto limite sulla base della legislazione vigente, con delle varianti per alcune regioni**, come dettagliate nelle lettere *a), b), c), d)* del medesimo comma:

a) per le regioni **Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria dal 2026 al 2051** nonché per la regione **Sicilia dal 2026 al 2045**, tale quota applicabile è di importo **non superiore**:

- a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, se al 31 dicembre 2024 la quota libera del risultato di amministrazione è negativa (vale a dire ente in disavanzo);
 - al risultato di amministrazione, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 la quota libera del risultato di amministrazione è positiva o pari a 0;
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 42, decreto legislativo n.118 del 2011, il **risultato di amministrazione**, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è **pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi**.
- b) per la regione **Abruzzo**, nel **2026** il **limite massimo** di applicazione del risultato di amministrazione al bilancio al bilancio di previsione è il **medesimo definito alla lettera a)**, laddove **dal 2027 al 2051** tale limite è **incrementato di 5 milioni di euro**;
- c) per le regioni **Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana** il **limite alla quota applicabile** al bilancio di previsione del risultato di amministrazione è di importo **non superiore**:
- a quanto stabilito dalla lettera *a*), **dal 2026 al 2030, incrementato per ciascuna annualità come indicato nell'allegato V** del disegno di legge in esame;
 - a **quanto stabilito dalla lettera a)** per gli anni **dal 2031 al 2051**;
- d) per la regione **Lazio** il **limite massimo** di applicazione del risultato di amministrazione al bilancio al bilancio di previsione è il **medesimo definito alla lettera a), incrementato**:
- degli **importi indicati nell'allegato V** del disegno di legge in esame per il **2026**;
 - di **404 milioni di euro** e degli **importi indicati nell'allegato V** del disegno di legge in esame e, **dal 2027 al 2030**;
 - di **404 milioni di euro** **dal 2031 al 2051**.

L'impegno delle regioni a rispettare gli anzidetti termini e criteri nell'applicazione del risultato di amministrazione al bilancio di previsione deve essere **assunto formalmente mediante delibera del Consiglio regionale ovvero mediante delibera dell'Assemblea regionale** con riferimento alla regione Sicilia.

Importo massimo applicabile al bilancio di previsione del risultato di amministrazione (comma 5)		
	Annualità	Modalità di definizione del limite
Abruzzo	2026	lettera <i>a</i>)
	dal 2027 al 2051	lettera <i>a</i>), incrementato di 5 mln €
Calabria	dal 2026 al 2051	lettera <i>a</i>)
Campania	dal 2026 al 2030	lettera <i>a</i>), incrementato degli importi di cui all'allegato V
	dal 2031 al 2051	lettera <i>a</i>)
Emilia-Romagna	dal 2026 al 2030	lettera <i>a</i>), incrementato degli importi di cui all'allegato V

	dal 2031 al 2051	lettera a)
Lazio	2026	lettera a), incrementato degli importi di cui all'allegato V
	dal 2027 al 2030	lettera a), incrementato di 404 mln € e degli importi di cui all'allegato V
	dal 2031 al 2051	lettera a), incrementato di 404 mln €
Liguria	dal 2026 al 2051	lettera a)
Molise	dal 2026 al 2051	lettera a)
Piemonte	dal 2026 al 2051	lettera a)
Puglia	dal 2026 al 2051	lettera a)
Sicilia	dal 2026 al 2045	lettera a)
Toscana	dal 2026 al 2030	lettera a), incrementato degli importi di cui all'allegato V
	dal 2031 al 2051	lettera a)
Umbria	dal 2026 al 2051	lettera a)
Veneto	dal 2026 al 2030	lettera a), incrementato degli importi di cui all'allegato V
	dal 2031 al 2051	lettera a)

Nella **lettera e)** del comma 5, **modificata nel corso dell'esame in sede referente**, si contempla per le regioni **Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto** la possibilità, per gli anni dal **2026 al 2030**, in sede di **autocoordinamento**, di **rimodulare tra le regioni stesse**, cedendo o acquisendo quote, **il riparto dell'anzidetto Allegato V nel limite complessivo di 160 milioni di euro**.

Tale limite, previsto originariamente nel disegno di legge di importo pari a 120 milioni, è stato così **incrementato nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente** con conseguente **variazione dell'Allegato V** a cui fa riferimento, di seguito riportato.

Incremento utilizzo annuale dell'avanzo di amministrazione dal 2026 al 2030 (Allegato V)	
Campania	39.720.000,00
Emilia-Romagna	20.620.000,00
Lazio	39.320.000,00
Toscana	6.960.000,00
Veneto	53.380.000,00
Totale	160.000.000,00

Fonte: Allegato V, disegno di legge A.S. 1689 come **emendato in corso di esame in sede referente**.

Le eventuali variazioni in tale ambito sono **comunicate dalla Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano **al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 giugno** di ogni anno.

La **lettera f)** del comma 5 riporta il **regime sanzionatorio** afferente al **mancato rispetto dei limiti** di applicazione del risultato di amministrazione al bilancio di previsione, come disciplinati dalle lettere *a*) ed *e*).

Si prevede per le regioni inadempienti il **versamento all'entrata del bilancio dello Stato** di un **importo pari alla differenza tra il limite massimo** previsto per

l'applicazione del risultato di amministrazione al bilancio di previsione e **l'importo effettivamente applicato** in entrata al bilancio.

Il **termine** per il predetto versamento è stabilito in **sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto** che accerta il risultato di gestione. Scaduto tale termine, la Ragioneria generale dello Stato procede al **recupero** degli importi sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei **conti intestati a ciascuna regione aperti presso la tesoreria statale, esclusi quelli riguardanti l'ambito sanitario**.

Il **comma 6** dispone l'**eliminazione** dai fondi accantonati del risultato di amministrazione, **a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025**, del **fondo anticipazioni di liquidità (FAL)**.

Il **fondo anticipazioni di liquidità (FAL)** è lo strumento mediante il quale gli enti accantonano nel risultato di amministrazione gli importi corrispondenti alle **anticipazioni di liquidità** erogate dallo Stato, e non ancora rimborsate, per far fronte al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili.

Il **paragrafo 3.20-bis, allegato 4/2, decreto legislativo n. 118 del 2011** (come aggiornato dall'articolo 3 del [decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/08/2019](#), adottato di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2019), indica che la **configurazione delle anticipazioni di liquidità con rimborso a carattere pluriennale come entrate che non comportano risorse aggiuntive ai fini della spesa, richiede l'iscrizione contabile di un fondo anticipazione di liquidità** nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Il ripianamento del FAL avviene progressivamente con rate annuali comprensive di quota capitale e interessi, l'accantonamento è conseguentemente ridotto di anno in anno al procedere del rimborso.

La **costituzione del FAL da attuazione alle delibere della Corte costituzionale e della Corte dei conti** afferenti alla **necessaria sterilizzazione contabile degli importi ricevuti, al fine di evitare** che si possano generare a seguito delle maggiori entrate accertate **un miglioramento fittizio del risultato della gestione nonché effetti espansivi della spesa**.

Lo scopo dunque previsto è far sì che le **anticipazioni di liquidità**, concesse per il pagamento dei debiti commerciali **in situazioni di carenza di liquidità ma in presenza di risorse già accertate destinate** a finanziare le relative spese, **non costituiscano risorse aggiuntive** al pari di un'operazione di indebitamento.

La Corte dei conti, nell'[audizione](#) sul disegno di legge di bilancio per il 2026 svolta il 6 novembre 2025, ha evidenziato come l'**eliminazione del FAL** (comma 6) implicando il **venir meno della sterilizzazione** connessa alle **operazioni di anticipazioni di liquidità**, pure in presenza di un vincolo che cristallizza la situazione di bilancio al rendiconto 2024 in grado di limitare la spendibilità dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e la capacità di spesa "esterna" al risultato di amministrazione dell'ente (comma 5), non impedisce alle regioni

interessate dal provvedimento di spendere tali risorse “all’interno” del risultato di amministrazione.

Il conseguente **miglioramento dei saldi**, ottenuto difatti con l’eliminazione della quota accantonata nel FAL, determina la **riduzione o l’azzeramento del disavanzo** di amministrazione accertato a rendiconto 2024, comportando l’indebolimento della necessità **di compressione della spesa che aveva determinato tale disavanzo**.

Il **comma 7**, come sostituito a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, quantifica gli **oneri finanziari**, in termini di **fabbisogno e indebitamento netto**, ascrivibili all’articolo 115 in esame in:

- **41 milioni** di euro nel **2026**;
- **90,9 milioni** di euro nel **2027**;
- **138,2 milioni** di euro nel **2028**;
- **157,4 milioni** di euro nel **2029**;
- **160 milioni** di euro nel **2030**;
- **119 milioni** di euro nel **2031**;
- **69,1 milioni** di euro nel **2032**;
- **21,8 milioni** di euro nel **2033**;
- **2,6 milioni** di euro nel **2034**.

Gli oneri indicati dal comma 7, come **riformulato** in sede referente, **risultano superiori a quanto previsto nel testo iniziale** (in cui erano indicati pari a 30,7 milioni di euro nel 2026; 68,2 milioni di euro nel 2027; 103,7 milioni di euro nel 2028; 118,1 milioni di euro nel 2029; 120 milioni di euro nel 2030; 89,3 milioni di euro nel 2031; 51,8 milioni di euro nel 2032; 16,3 milioni di euro nel 2033; 1,9 milioni di euro nel 2034).

La relazione tecnica evidenzia a tal proposito che gli oneri indicati tengono conto degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle operazioni di cancellazione e trasferimento del debito afferente alle anticipazioni di liquidità (commi 1 e 2) compensati dalle previsioni del versamento da parte regioni all’entrata del bilancio dello Stato degli importi di cui all’allegato IV (commi 3 e 4) nonché dell’impegno da parte delle regioni a limitare la quota applicata del risultato di amministrazione al bilancio di previsione (comma 5).

Secondo tale valutazione, pertanto, gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica sono ascrivibili esclusivamente all’incremento previsto del limite massimo di utilizzo del risultato di amministrazione.

Dal suddetto incremento, pari a **160 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2026 al 2030**, sono stati quantificati gli impatti negativi sui saldi di finanza pubblica (800 milioni di euro complessivi) ipotizzando i relativi effetti ripartiti su più esercizi.

Il **comma 7-bis**, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, dispone la costituzione di un **tavolo tecnico** presso il Ministero dell’economia e delle finanze,

senza oneri a carico della finanza pubblica, per definire le **modalità** con cui **determinati comuni** possono beneficiare delle agevolazioni relative alla **cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità** di cui ai commi 1 e seguenti dell'articolo in esame.

Il tavolo tecnico è **istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ed è composto da due rappresentanti dell'anzidetto Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno e da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti del tavolo tecnico.

I comuni rientranti nel perimetro previsto dal comma 7-bis sono:

- in **disavanzo di amministrazione**;
- con **popolazione superiore a ventimila abitanti**;
- con una **quota** del risultato di amministrazione **accantonata nel Fondo anticipazioni di liquidità**, come da rendiconto accertato riferito al **2024**, **pari o superiore al 30% sia del disavanzo complessivo sia della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti**.

Viene altresì specificato che per tali enti sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, del provvedimento in esame, che **in deroga ai limiti** di cui ai commi **897 e 898 della legge n. 145 del 2018** prevedono per gli **enti locali** **in disavanzo** che accertano in sede di rendiconto dell'esercizio **di aver recuperato la quota di ripiano iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione**, **la possibilità di utilizzare** nell'esercizio in corso, dopo l'approvazione del suddetto rendiconto, **l'avanzo vincolato di parte corrente** **formatosi nell'esercizio precedente**.

Articolo 117 co. 1 e 1-bis (con em. 117.2 e id. 117.3)
(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale dell'IRPEF)

L'articolo 117, commi 1 e 1-bis, modificato nel corso dell'esame in sede referente, estende fino all'anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025. Inoltre a seguito delle modifiche introdotte **si proroga fino al 2028 la possibilità di determinare, in termini analoghi, aliquote differenziate anche per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.** Si dispone inoltre che, sia per le regioni sia per i comuni, nel caso di mancata approvazione entro i termini fissati dalla vigente normativa della delibera di determinazione degli scaglioni e delle aliquote sopra indicate si continueranno ad applicare le aliquote vigenti **nell'anno precedente a quello di riferimento.**

L'articolo in commento, **al comma 1, proroga di un anno (al 2028)** quanto previsto dagli articoli 727 e 728 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

Il **comma 727**, nella formulazione vigente, dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **possono determinare**, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, **aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche** sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge (ossia la legge di bilancio 2025).

Per gli anni 2026 e 2027 il **termine** è invece quello previsto dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#) al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale l'addizionale si riferisce.

Il **comma 728**, sempre nella formulazione vigente, disciplina l'ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **non approvino entro i termini stabiliti** (anziché entro il termine indicato al comma 2 vale a dire entro il 15 aprile per l'anno 2025 ed entro il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027) - la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027.

In tale caso l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicherà **sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.**

Come segnalato dalla relazione illustrativa del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati tale norma risponde alle esigenze di semplificazione dell'*iter* procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.

Con l'introduzione, in sede referente, di un ulteriore comma 1-bis vengono prorogate di un anno anche le disposizioni contenute ai commi 751 e 752 della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024), relativi all'addizionale comunale IRPEF.

In particolare si prevede che ai sensi del **comma 751** e, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, **i comuni possano determinare**, oltre che per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, **anche per l'anno 2028 aliquote differenziate dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche** sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025.

Si prevede altresì che, oltre che per l'anno di imposta 2025, **anche nell'anno di imposta 2026**, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al periodo precedente **è fissato al 15 aprile del medesimo anno.**

Anche in tal caso il termine è previsto in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (vedi *supra*).

Con riferimento al **comma 752**, si prevede che qualora i comuni non adottino la delibera di cui ai commi 750 e 751 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, oltre che per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, **anche per l'anno 2028**, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applichi sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Il suddetto articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 (si veda in proposito la scheda relativa all'articolo 96), a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Articolo 117, comma 1-bis (em. 93.0.10 (testo 2) cons.)
(Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario)

L'articolo 117, comma 1-bis, introdotto in sede referente, riforma la disciplina relativa all'erogazione di un contributo complessivamente pari a 20 milioni di euro annui alle regioni a statuto ordinario, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021.

Sono modificate dalla norma in esame la decorrenza per l'erogazione delle somme (lettera *a*), la data di riferimento per la sottoscrizione dei relativi accordi di ripiano del disavanzo tra le regioni e il Presidente del Consiglio dei ministri nonché i contenuti dell'accordo e gli impegni assunti dalle regioni in tale sede (lettere *c* e *d*), il termine per l'emanazione del decreto di riparto del contributo (lettera *b*), l'articolazione del relativo cronoprogramma di attuazione (lettera *e*) e i termini di presentazione della prima relazione di verifica e monitoraggio dell'attuazione degli accordi (lettera *f*).

L'articolo 117, comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, riforma l'articolo 1, commi 455 e seguenti, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) con riferimento alla disciplina concernente la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021.

La disposizione è volta alla revisione delle misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario, stabilendo altresì nuovi termini e condizioni per consentire alle regioni di beneficiare dell'intervento. A tal fine si dispone altresì l'aggiunta di un ulteriore comma 458-bis alla suddetta legge.

In particolare, la **lettera *a*** del comma in esame modifica la **decorrenza del riconoscimento del contributo** (comma 455) prevedendo che venga **erogato dal 2026 al 2034**, in luogo delle annualità dal 2024 al 2033.

Il comma 455 dispone la concessione di un **contributo annuo**, dal 2024 al 2033, alle regioni a statuto ordinario per il **ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021**, qualora la **quota pro capite di quest'ultimo sia superiore a euro 1.500, al netto del debito autorizzato e non contratto**.

Per la determinazione del disavanzo *pro capite*, si fa riferimento ai risultati di gestione risultanti dai rendiconti 2021 come trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 15 ottobre 2023.

Il **contributo complessivo, pari a 20 milioni di euro annui**, è ripartito tra le regioni che ne hanno diritto in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità.

In riferimento al disavanzo di amministrazione delle regioni a statuto ordinario, **si rammenta che il decreto legge n. 51 del 2023** (convertito con legge n. 87 del 2023,

articolo 12-bis comma 3) consente alle regioni a statuto ordinario, in presenza di un disavanzo *pro-capite* al 31 dicembre 2021 superiore a 1.500 euro e a determinate condizioni, di procedere al ripiano del disavanzo stesso in nove esercizi a decorrere dal 2023, previa la deliberazione del consiglio regionale, verificata dal collegio dei revisori, in cui sia esposto il piano di ammortamento.

Tale disciplina costituisce una **deroga alla norma sul disavanzo di amministrazione contenuta nell'ordinamento contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011**, che non consente una dilazione così estesa nel tempo.

La lettera b) sopprime il termine del 31 marzo 2024 quale data prevista per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per definire la ripartizione del contributo (comma 456).

La lettera c) revisiona i termini afferenti alla sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della Regione beneficiaria del contributo (comma 458). In particolare, si **elimina il termine per la sottoscrizione** dell'accordo, fissato dalla normativa vigente al 15 febbraio 2024.

Viene altresì **ridotto il limite minimo delle risorse proprie** che sulla base dell'accordo sottoscritto **la regione si impegna ad assicurare**, per ciascun anno (o con altra cadenza concordata), e per tutto il periodo coperto dal contributo, **per il ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari**.

L'ammontare di tali risorse, attualmente stabilito almeno pari alla metà del contributo annuo, a seguito della modifica in esame diviene **pari al almeno il 35 per cento del contributo**.

Sulla base delle modifiche introdotte si prevede inoltre che l'**adozione delle misure**, da individuare **al di fuori del perimetro sanitario del bilancio**, mediante le quali le regioni assicurano le predette risorse proprie, possa avvenire **anche prima della sottoscrizione dell'accordo**, laddove la normativa vigente non prevedeva questa ultima indicazione.

In relazione al **dettaglio delle misure** da adottare per il reperimento delle risorse proprie, viene riformulata la disposizione che consente l'istituzione con legge regionale di un **incremento dell'addizionale regionale all'IRPEF** (comma 458, lettera a)), disponendo che possa avvenire **in aumento rispetto alle aliquote vigenti nell'anno 2023**.

Questa modifica permette alle regioni di effettuare tale operazione in aumento rispetto alle aliquote vigenti nel 2023 a differenza di quanto stabilito dalla formulazione attuale che prevede una deroga al limite previsto dalla legislazione vigente.

Si ricorda che l'aliquote dell'addizionale regionale IRPEF, istituita dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è definita dalla Regione e dalla Provincia autonoma e si applica al reddito complessivo IRPEF dei contribuenti residenti sul territorio. L'**aliquote di base è pari all'1,23%** a cui le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 6, decreto legislativo n. 68 del 2011, possono apportare dal 2015 **variazioni in aumento o in diminuzione nel limite massimo di 2,1 punti percentuali**, anche

differenziando l'aliquota applicabile nei differenti scaglioni IRPEF. In tal senso è previsto che sui redditi ricadenti nel primo scaglione la massima aliquota applicabile è pari a 0,5 punti percentuali.

La **lettera d)** aggiunge all'articolo 1, legge n. 213 del 2023, il **comma 458-bis**, che individua **specifici impegni assunti dalle regioni** negli accordi per il ripiano del disavanzo riguardanti **la riduzione dell'ammontare residuo e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali**. Nel dettaglio, si dispone **l'impegno delle regioni**:

- a conseguire, **alla fine degli esercizi 2026 e 2027**, un **miglioramento nell'indicatore del ritardo dei pagamenti**, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, tale che l'indicatore risulti **ameno dimezzato rispetto a quello dell'esercizio precedente**;
- a presentare, **alla fine degli esercizi dal 2028 e 2034**, un **indicatore del ritardo dei pagamenti**, calcolato con le modalità suddette, **pari a zero o negativo**;
- a **ridurre, dal 2026 al 2034** con riferimento all'esercizio precedente, di **almeno il dieci per cento il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio**, a meno che non sia superiore al **cinque per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio medesimo**.

La **lettera e)** dispone che il **cronoprogramma delle fasi intermedie** previsto nell'accordo di ripiano del disavanzo (comma 459) sia **articolato su base annuale**, anziché semestralmente come previsto dalla formulazione vigente.

La **lettera f)** modifica **il termine di presentazione della prima relazione di verifica e monitoraggio dell'attuazione degli accordi** per il ripiano del disavanzo, identificando come data di riferimento il **31 dicembre 2026** in luogo del 31 dicembre 2024.

Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, è elaborata dal collegio dei revisori dei conti delle regioni con cadenza annuale. In caso di esito negativo sulla verifica dell'attuazione dell'accordo ovvero in caso di mancata presentazione della relazione è sospeso il contributo erogato alla regione per l'annualità relativa nonché per le annualità successive.

Articolo 117-bis (em. 117.0.17)

(Regolarizzazione straordinaria degli strumenti urbanistici approvati in assenza del parere di conferma della Soprintendenza previsto in materia paesaggistica per cause non imputabili ai soggetti attuatori)

La disposizione, **introdotta nel corso dei lavori parlamentari**, introduce una forma regolarizzazione straordinaria degli strumenti urbanistici approvati in assenza del parere di conferma della Soprintendenza previsto in materia paesaggistica per cause non imputabili ai soggetti attuatori.

La disposizione in commento, introduce l'art. 117-bis, che prevede al **primo comma** che gli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati entro il 31 dicembre 2010, nei quali risulti omessa l'acquisizione del parere di conferma della Soprintendenza previsto in materia paesaggistica, per cause non imputabili ai soggetti attuatori o ai comuni, mantengono piena validità ed efficacia ai fini urbanistici, edilizi e di pianificazione del territorio, qualora ne sia documentata l'attuazione sostanziale e l'assenza di pregiudizio paesaggistico.

Il **secondo comma** prevede che ai fini del comma 1, si considera attuato lo strumento urbanistico per il quale siano state completate, anche parzialmente, le opere di urbanizzazione primaria o secondaria, ovvero siano stati rilasciati titoli edilizi in conformità al piano medesimo.

Il **terzo comma** prevede che la regione competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione degli strumenti urbanistici interessati e ne comunica l'elenco al Ministero della Cultura. Tale comunicazione produce effetti di convalida paesaggistica generale degli strumenti individuati, senza necessità di ulteriori pareri o autorizzazioni.

Il **quarto comma** prevede che restano salvi gli effetti degli strumenti urbanistici già muniti di parere di conferma della Soprintendenza previsto in materia paesaggistica e le competenze ordinarie in materia di tutela dei beni paesaggistici.

Articolo 117-bis (em. 117.0.6 e id 117.0.7)

(Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome)

L'articolo 117-bis, introdotto nel corso dell'esame **in sede referente**, dispone che in caso di **perdita di gettito delle autonomie speciali** in conseguenza delle **misure fiscali** adottate dalle disposizioni della legge di bilancio, Governo e Autonomie speciali promuovono un'**intesa, entro il 30 aprile 2026**, ai sensi dall'articolo 23 della legge n. 111 del 2023, al fine di **concordare gli eventuali conseguenti ristori** con la regione o provincia autonoma interessata.

L'articolo 117-bis concerne gli **effetti degli interventi sulle imposte erariali operati dalle norme della legge di bilancio per il 2026** in esame, sulle entrate delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il riferimento è dunque, potenzialmente, a tutte le norme della legge di bilancio che, modificando le imposte erariali, possano incidere sulle entrate delle autonomie speciali. Com'è noto, infatti, le **autonomie speciali ricevono compartecipazioni ai tributi erariali**, con le quali provvedono al finanziamento ordinario delle funzioni ad esse attribuite. Per tale ragione, gli interventi operati dallo Stato sulla disciplina delle imposte, può comportare una perdita di gettito per la regione o provincia autonome che deve essere compensato.

Sul sistema di finanziamento delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome si ricorda che ogni statuto o norma di attuazione elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono "tributi propri"). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni e contenzioso. La regione fa fronte al finanziamento delle funzioni ad essa attribuite con il complesso delle entrate così stabilite.

La norma dispone che in caso di **perdita di gettito** delle autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme del disegno di legge in esame, Governo e autonomie speciali promuovono un'**intesa entro il 30 aprile 2026** secondo quanto stabilito dall'articolo 23 della legge n. 111 del 2023, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale.

L'articolo 23 della legge n. 111 del 2023 contiene, al comma 1, la **clausola di salvaguardia** per l'ordinamento delle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni della legge sono applicabili nei suddetti enti, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Una norma analoga a quella in esame è contenuta nella **legge di bilancio 2025** (legge n. 207 del 2024) all'articolo 1, **comma 907**, in relazione agli effetti degli

interventi sulle imposte erariali operati dalle norme della medesima legge di bilancio 2025. In attuazione della suddetta norma è stata siglata un'**intesa** il **12 dicembre 2025**, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le autonomie speciali, che determina l'ammontare complessivo del ristoro, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 50 milioni di euro per il 2028, nonché la quota parte riconosciuta a ciascuna autonomia.

I contenuti dell'intesa sono recepiti dall'**articolo 117-ter**, del disegno di legge in esame, anch'esso inserito in sede referente.

Si ricorda infine che si è proceduto alla determinazione delle somme dovute alle Regioni a statuto speciale e Province autonome a titolo di **compensazione delle minori entrate** per il **2024**, in relazione al **primo modulo di riforma fiscale concernete l'Irpef**, attuata con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 216 del 2023.

In recepimento dell'**accordo del 7 dicembre 2023** tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2024) al comma 450 riconosce alle predette autonomie speciali, per il solo esercizio 2024, un contributo complessivo di 105,5 milioni di euro in relazione agli effetti finanziari (consistenti in minori entrate) conseguenti alla revisione della disciplina dell'Irpef e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi. Il contributo è ripartito come indicato nella tabella inserita nel citato comma 450.

Contributo analogo è riconosciuto alla Regione Sicilia dall'art. 9, comma 1, del decreto legge n. 155 del 2024 (convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189) e quantificato in 74,4 milioni di euro.

Articolo 117-bis (em. 115.1000 lett. a))
(Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica)

L'**articolo 117-bis**, introdotto nel corso dell'esame **in sede referente**, recepisce l'**accordo del 5 dicembre 2025** tra lo Stato e la Regione Sardegna, con le seguenti disposizioni volte a:

- attribuire alla Regione l'importo di **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a titolo di compensazione degli **svantaggi strutturali** derivanti dalla **condizione di insularità** (comma 1);
- stabilire che siano **definiti da apposito tavolo tecnico**, entro il 31 luglio 2026, i criteri per la quantificazione a regime delle **compensazioni** delle **misure agevolative di natura tributaria** operate a valere sul capitolo 1200 del bilancio dello Stato, in cui sono iscritte entrate concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito, di cui la regione riceve una **compartecipazione** (comma 2);
- autorizzare l'**assunzione di personale** con contratto a tempo determinato e nel **limite di spesa di 32 milioni** di euro nel triennio **2026-2028**, da parte della Regione Sardegna e dell'Azienda regionale *Forestas*, al fine di garantire i servizi di controllo del territorio e lotta agli incendi boschivi (comma 3); oltre a stabilire che le **assunzioni** di personale nel triennio **2026-2028** possano essere effettuate sulla base del **turn over al 125 per cento** delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente e al 100 per cento a decorrere dal 2029 (comma 4);
- stabilire l'impegno della Regione ad adottare con legge, autonome misure di contenimento della spesa del personale per tutto il sistema dell'Amministrazione pubblica della Sardegna, che siano coerenti col principio di sostenibilità finanziaria ed assicurino il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio (comma 5).

L'**articolo 117-bis** in esame recepisce espressamente l'accordo siglato il **5 dicembre 2025** tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione autonoma della Sardegna in materia finanziaria; l'accordo riguarda i seguenti temi:

- la **definizione delle compensazioni delle misure agevolative di natura tributaria** operate a valere sul capitolo 1200, realizzata sia attraverso il riconoscimento degli importi dovuti alla regione a titolo definitivo per gli anni pregressi, sia con l'impegno a definirne la quantificazione a regime (punti 1-3);
- la determinazione dei **contributi** dovuti alla Regione a titolo di **compensazione degli svantaggi strutturali** derivanti dalla condizione di **insularità** (punto 4);
- l'autorizzazione a procedere ad **assunzioni di personale a tempo determinato** al fine di garantire i servizi di controllo del territorio e lotta agli incendi boschivi, nonché la definizione delle modalità e dei limiti con cui procedere a tali assunzioni (punti 5 e 6);

- l'impegno da parte regionale ad adottare **misure di contenimento della spesa del personale** per tutto il sistema dell'Amministrazione pubblica della Sardegna, che siano coerenti col principio di sostenibilità finanziaria ed assicurino il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio (punto 7).

Con il suddetto, accordo, inoltre, la Regione si impegna a ritirare i tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni, promossi prima dell'accordo e che con lo stesso hanno trovato definitiva composizione. Il testo dell'accordo prevede, infine, espressamente che i contenuti dell'accordo siano recepiti con legge, ove si renda necessario, e riporta in allegato i testi delle norme di recepimento.

Il **comma 1** dell'articolo 117-bis in esame, in attuazione del punto 4 dell'accordo, attribuisce alla Regione Sardegna la somma di **100 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2026 e 2027** a titolo di compensazione degli **svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità**. Entro il **30 aprile 2026**, inoltre, dovrà essere **riavviato il tavolo tecnico-politico**, previsto dal punto 10 dell'Accordo di finanza pubblica del 2019 per la quantificazione dei maggiori costi permanenti di parte corrente derivanti dalla condizione di insularità e la definizione delle relative misure compensative.

Si rammenta che, in attuazione dell'accordo del 14 dicembre 2021, la **legge di bilancio 2022** (legge n. 234 del 2021, art. 1, comma 544) attribuisce alla regione Sardegna, a **decorrere dal 2022**, la somma di **100 milioni di euro annui** da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità. Le risorse sono una quota di quelle già accantonate con la legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020, art. 1, comma 806), a decorrere dal 2021, per la revisione degli accordi con le autonomie speciali, in particolare con le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia.

Per l'**anno 2021**, a valere sulle medesime risorse accantonate con la legge di bilancio 2021 e con le stesse finalità alla regione Sardegna è stata attribuita la somma di 66,6 milioni di euro con l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).

Quanto al **tavolo** tecnico-politico, si ricorda che l'accordo in materia di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione Sardegna del 7 novembre 2019, ha stabilito la necessità di convocare un tavolo tecnico congiunto per la definizione dei costi degli svantaggi legati alla condizione di insularità e delle relative compensazioni, anche in ottemperanza ai principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2019, che, in sostanza, stabilisce l'obbligo per lo Stato di provvedere alla perequazione delle criticità insulari ed allo stanziamento di somme adeguate per farvi fronte⁶. La questione è stata poi affrontata nei successivi accordi

⁶ Con la sentenza n. 6 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 851 della legge di bilancio 2018 (legge 205 del 2017), che attribuiva alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, in attesa della definizione del complesso dei rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna. A giudizio della Corte, lo Stato per il triennio 2018-2020 nelle more

del 14 dicembre 2021 e ripresa anche nell'accordo del 20 ottobre 2024, con il proposito di riconvocare il tavolo congiunto.

Il **comma 2** dell'articolo 117-*bis* in esame, riguarda la **quantificazione delle compensazioni delle misure agevolative di natura tributaria** operate a valere sul capitolo 1200 del bilancio dello Stato, in cui sono iscritte entrate diverse concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito, di cui la regione riceve una **compartecipazione**⁷. La norma, in attuazione del **punto 3 dell'accordo**, stabilisce che i criteri da applicare **a regime a decorrere dal 2027** per la suddetta quantificazione dovranno essere definiti da apposito **tavolo tecnico entro il 31 luglio 2026**.

Il **punto 1** dell'accordo quantifica, invece, l'importo complessivo da attribuire alla Regione a titolo di restituzione delle compensazioni delle misure agevolative operate a valere sul capitolo 1200:

- per gli **anni pregressi fino al 2024**, nella misura di **850 milioni** di euro (erogato nella misura di 400 milioni di euro nell'anno 2025, 100 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 150 milioni di euro nell'anno 2029);
- per **ciascuno degli anni 2025 e 2026**, nella misura di **170 milioni** di euro.

I suddetti importi sono determinati in via transattiva e a titolo definitivo (anche in considerazione delle difficoltà di individuare puntualmente le misure agevolative di natura tributaria).

Il **punto 2** dell'accordo impegna la Regione ad **utilizzare la somma di 570 milioni** di euro incassata nel 2025 (400 mln. erogati nel 2025 della quota riferita al pregresso fino al 2024 e 170 mln. riferiti al 2025) per interventi di carattere sociale o trasferimenti in favore degli Enti Locali entro il 31 dicembre 2025, secondo il seguente profilo temporale: 142 milioni di euro nell'anno 2026, 314 milioni di euro nell'anno 2027, 114 milioni di euro nell'anno 2028.

La necessità della compensazione trova ragione nel sistema di finanziamento della Regione a statuto speciale, basato su **compartecipazioni ai tributi erariali**, nella misura stabilita dalle norme statutarie al fine di garantire il finanziamento ordinario delle funzioni ad essa attribuite.

Nello specifico sono attribuiti alla regione, ai sensi dell'art. 8 dello statuto (L. cost. n. 3 del 1948): i 7 decimi dell'IRPEF e dell'IRPEG, i 9 decimi delle imposte ipotecarie, bollo e registro, concessioni, energia elettrica, fabbricazione (accise), i 5 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e, con la finanziaria 2007 (ma in vigore dal 2010), i 9 decimi dell'IVA e i 7 decimi di tutte le altre entrate erariali. La norma di attuazione dello statuto adottata con D. Lgs. n. 114 del 2016, definisce le modalità di determinazione e di attribuzione delle quote spettanti alla Regione; in via generale le entrate spettanti alla Regione sono determinate sulla base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale e dalle entrate di pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale.

della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse necessarie all'attuazione della sentenza n. 77 del 2015, che ha stabilito l'obbligo per lo Stato di provvedere alla perequazione delle criticità insulari ed allo stanziamento di somme adeguate per farvi fronte.

⁷ Si tratta del Capitolo 1200 dello Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1 – Parte I), rubricato 'Entrate eventuali diverse concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito'.

Le misure agevolative di natura tributaria riferite alle imposte sul reddito e sul patrimonio, vale a dire su tributi di cui la regione riceve una compartecipazione, possono dunque incidere in senso negativo sull'ammontare complessivo delle entrate tributarie incassate dalla Regione, alla quale deve essere invece garantito il livello di finanziamento prestabilito.

I commi **3 e 4** dell'articolo 117-*bis* in esame, dettano norme in materia di **assunzione di personale**, al fine di ampliare le possibilità regionali a riguardo. Il **comma 3**, in applicazione del punto 5 dell'accordo, al fine di garantire i **servizi essenziali di prevenzione e controllo del territorio**, di **prevenzione incendi** e lotta attiva agli incendi boschivi e di **protezione civile**, autorizza la **Regione Sardegna** e l'**Agenzia regionale Forestas**, ad **assumere unità di personale con contratto a tempo determinato**, nel limite massimo di spesa di **32 milioni** di euro per il **triennio 2026-2028**. La norma specifica che le assunzioni devono essere in linea con il 'Piano integrato di attività e organizzazione' dell'ente adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 2021 (convertito con legge n. n. 113 del 2021) e deve essere comunque rispettato l'equilibrio di bilancio pluriennale. Le spese per le suddette assunzioni, **non rilevano**, invece, ai fini dei **limiti di spesa complessiva per il personale** stabiliti dall'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006⁸, e dei limiti di spesa per le **forme di lavoro flessibile** stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010⁹. Al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2025, delle risorse per la **retribuzione accessoria**, inoltre, la norma aumenta il limite di spesa riferito al trattamento accessorio del personale stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (e fissato nel corrispondente importo speso dall'amministrazione per il 2016). La regione è autorizzata ad aumentare il suddetto limite dell'importo pari alla quota di risorse utilizzata per le assunzioni a tempo determinato.

Il **comma 4**, in applicazione del punto 6 dell'accordo, stabilisce che per il **triennio 2026-2028**, le assunzioni di personale da parte della Regione possano essere effettuate sulla base della **regola del turn over al 125 per cento** delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente, e al **100 per cento a decorrere dall'anno 2029**.

Anche in questo caso, la maggiore spesa per le assunzioni effettuate sulla base della *turn over* al 125 per cento, non rileva ai fini del limite di spesa per le assunzioni di personale, in riferimento alla programmazione triennale, stabilito dall'articolo 1, comma 557-*quater* della legge n. 296 del 2006.

⁸ Che riguardano le azioni poste in essere dagli enti per garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale al fine del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

⁹ Secondo cui le pubbliche amministrazioni, in generale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il comma 5, in applicazione del punto 7 dell'accordo, impegna la regione Sardegna ad adottare, con legge, **autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale** per tutto il sistema dell'Amministrazione pubblica della Sardegna. Le misure dovranno essere improntate al principio della sostenibilità finanziaria, secondo i criteri indicati per le regioni a statuto ordinario e i comuni, dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, nonché assicurare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi di quanto stabilito per tutte le amministrazioni pubbliche dalla legge di bilancio 2025 (comma 785).

L'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, disciplina le facoltà assunzionali degli enti locali e parametra le assunzioni a tempo indeterminato di tali enti al rapporto percentuale fra la spesa per il personale e le entrate correnti.

Si ricorda infine che, secondo quanto stabilito da ultimo dalla legge di bilancio 2025 (l. n. 207 del 2025, art. 1, comma 785) l'equilibrio di bilancio è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Articolo 117-ter (em. 115.1000, lett. a))
(Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome)

L'articolo 117-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, in attuazione di quanto stabilito dal comma 907 della legge di bilancio 2025 e dall'intesa del 12 dicembre 2025 tra il Governo e le Autonomie speciali, determina le compensazioni dovute alle suddette autonomie in relazione alla perdita di gettito conseguente agli interventi in materia fiscale adottati dalla legge di bilancio 2025, in complessivi 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 50 milioni di euro per il 2028.

L'articolo 117-ter in esame recepisce l'intesa siglata il 12 dicembre 2025 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le Autonomie speciali.

La legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) al **comma 907**, dispone che in caso di perdita di gettito delle Autonomie speciali in conseguenza delle misure fiscali adottate dalle norme della medesima legge di bilancio 2025, Governo e autonomie speciali promuovono un'intesa entro il 30 aprile 2025, al fine di determinare le eventuali compensazioni necessarie.

In attuazione della suddetta norma è stata siglata la citata intesa che determina l'ammontare complessivo del ristoro, pari a **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2026 e 2027** e **50 milioni** di euro per il **2028**.

Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella di cui all'allegato V-bis (riprodotta a seguire).

Regione/Provincia autonoma	Contributo 2026 (mln €)	Contributo 2027 (mln €)	Contributo 2028 (mln €)	Totale
Valle d'Aosta	2,6	2,7	1,4	6,7
Friuli Venezia Giulia	14,4	14,7	7,6	36,7
Provincia autonoma di Trento	10,9	11,7	6	28,6
Provincia autonoma di Bolzano	10,5	11,5	5,8	27,8
Sicilia	43,5	42,2	20,8	106,5
Sardegna	18,1	17,2	8,4	43,7
Totale	100	100	50	

In merito alla perdita di gettito da parte delle autonomie speciali in relazione agli interventi sulle imposte erariali ed alla necessaria compensazione, il disegno di legge di bilancio 2026 in esame contiene analoga norma. L'articolo 117-bis (alla cui scheda si rinvia), dispone che in caso di **perdita di gettito** delle autonomie speciali in conseguenza delle **misure fiscali adottate dalle norme della legge di bilancio per il 2026**, Governo e Autonomie speciali promuovono un'intesa, entro

il 30 aprile 2026, al fine di concordare gli eventuali conseguenti ristori con la regione o provincia autonoma interessata.

Articolo 118, commi 1, 2 e 3 (con em.15.1000, lett. b))
(Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali)

L'**articolo 118** stabilisce che **entro il 31 marzo 2026** con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, siano apportate delle **modifiche** alla disciplina per gli enti locali afferente alle **modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**. Nello specifico, viene introdotta la possibilità di una **diversa determinazione dell'ammontare** dell'accantonamento del FCDE per gli enti locali, con decorrenza **dal bilancio di previsione 2027-2029, con estensione ai bilanci 2028-2030 e 2029-2031 (comma 1)**. Si prevede altresì che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano **riviste le modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP delle informazioni relative ai residui risultanti dal rendiconto** di gestione, ai fini dell'acquisizione di tali dati al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e permetterne il monitoraggio **(comma 2)** nonché l'introduzione della **possibilità, che diviene obbligo a determinate condizioni**, per gli enti locali di **affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.A. (AMCO) (comma 3)**.

L'**articolo 118** stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è introdotta una **differenti modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità**, che costituisce l'accantonamento prudenziale che gli enti locali effettuano al fine di tenere conto dei crediti di dubbia o difficile esazione conteggiati nell'ammontare complessivo delle entrate accertate **(comma 1)**.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si prevede altresì che siano **riviste le modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP delle informazioni relative ai residui risultanti dal rendiconto di gestione (comma 2)**.

Infine, mediante delle modifiche apportate al decreto-legge n. 193 del 2016, è contemplata la **possibilità, che diviene obbligo a determinate condizioni**, per gli **enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.A. (AMCO) (comma 3)**.

Il **comma 1** stabilisce **entro il 31 marzo 2026 l'aggiornamento**, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, degli **allegati 4/1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011** concernenti rispettivamente il **principio contabile applicato relativo alla programmazione**

di bilancio e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Nel corso dell'esame **in sede referente**, con riferimento agli allegati che devono essere aggiornati entro il 31 marzo 2026, è **stato aggiunto il riferimento anche all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011**, concernente gli schemi contabili del bilancio di previsione.

Con riferimento al suddetto decreto di aggiornamento, nello specifico l'articolo 3, comma 6, decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che i principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

L'aggiornamento è disposto per **diverse finalità**, di cui alle seguenti **lettere a), b), c), e d)** del comma in esame.

La **lettera a)** indica tra gli obiettivi dell'aggiornamento la modifica della disciplina afferente alla **determinazione dell'accantonamento effettuato dagli enti locali nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in sede di bilancio di previsione.**

Il FCDE si configura come strumento contabile volto a garantire la salvaguardia degli equilibri economico finanziari degli enti.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 disciplina il **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)** nell'**Allegato 4/2, punto 3.3**, prevedendo che **a fronte dell'accertamento per intero anche delle entrate di entrate di dubbia e difficile esazione** deve essere effettuato un apposito accantonamento **nel bilancio di previsione che genera un'economia e confluiscce come quota accantonata nel risultato di amministrazione**, il cui ammontare è calcolato in relazione alla **media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata negli ultimi cinque esercizi precedenti**.

L'accantonamento al FCDE così disposto ha il fine di **evitare** che possano essere effettuati **impegni di spesa esigibili in mancanza di adeguate coperture**. In particolare:

- con riferimento al **bilancio di previsione**, viene **limitato fino all'avvenuta riscossione l'utilizzo di risorse di dubbia o difficile esazione di competenza dell'esercizio**;

- con riferimento al **rendiconto**, viene **limitato fino all'avvenuta riscossione o eliminazione l'utilizzo di residui attivi di dubbia o difficile esazione**.

La sua introduzione risponde all'applicazione dei **principi contabili generali**, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, della **veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità e prudenza** nella rappresentazione dei documenti di bilancio.

La funzione assunta dal Fondo crediti di dubbia esigibilità è pertanto quella di un fondo svalutazione crediti in contabilità finanziaria, tale denominazione deriva dalla necessità di distinguere dal fondo svalutazione crediti coesistente nella contabilità economico-

patrimoniale, introdotta per gli enti territoriali a fini conoscitivi dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 (la relazione tra i due fondi è trattata nell'Allegato 4/3).

L'accantonamento in sede di bilancio di previsione è richiesto per ogni esercizio ricompreso nel bilancio, e avviene nella missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", con separata indicazione degli importi in due distinti titoli, quota corrente e quota in conto capitale, per tenere conto della diversa natura dei crediti.

In sede di rendiconto l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato sulla base delle risultanze di cui all'apposito prospetto allegato al rendiconto.

È previsto altresì che in sede di assestamento di bilancio nonché in sede di rendiconto, sia verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato e si proceda agli eventuali adeguamenti degli importi ivi iscritti in mancanza dei quali non è possibile per l'ente disporre dell'avanzo di amministrazione.

La suddetta possibilità di una diversa **determinazione dell'ammontare dell'accantonamento del FCDE per gli enti locali** è prevista a decorrere dal **bilancio di previsione 2027-2029, con estensione ai bilanci 2028-2030 e 2029-2031**, con possibilità di anticipare tale modalità in sede di assestamento del bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028. È esclusa la possibilità di ricorrere a tale modalità in sede di assestamento negli anni successivi.

Per quanto concerne il calcolo dell'**importo da accantonare**, si prevede che sia preso in considerazione come riferimento **il risultato accertato in sede di rendiconto riferito a un unico esercizio finanziario**, e in particolare l'esercizio finanziario nel quale si è registrato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del rapporto tra **incassi e accertamenti** per ciascuna tipologia di entrata degli ultimi tre anni, comprensivi dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Condizione necessaria affinché si possa ricorrere a tale modalità di quantificazione del FCDE è altresì la **formale attivazione di un progetto, almeno triennale**, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato.

Si ricorda che, ai sensi della **disciplina vigente** (Allegato 4/2, punto 3.3, decreto legislativo n. 118 del 2011) l'ammontare dell'accantonamento riferito ai crediti di dubbia e difficile esazione effettuato in sede di bilancio di previsione è calcolato in relazione alla **media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata negli ultimi cinque esercizi precedenti**.

Si evidenzia come le condizioni per la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui al comma 1, lettera a), possano determinare l'impegno di risorse eccedenti la copertura derivante dalle entrate effettivamente riscosse.

La successiva **lettera b)** del comma 1 dispone l'aggiornamento degli allegati 4/1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 **ai fini del monitoraggio relativo all'attuazione della nuova disciplina per gli enti locali in materia di**

determinazione in sede di bilancio di previsione dell'accantonamento riferito ai crediti di dubbia e difficile esazione, di cui alla lettera a).

Ulteriori finalità della riforma del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e quello sulla contabilità finanziaria sono individuate dalle **lettere c) e d)**, che contemplano rispettivamente:

- il raggiungimento di una **maggior congruenza tra gli stanziamenti in competenza e le previsioni di cassa** nel bilancio di previsione, da perseguire mediante un **maggior livello di accuratezza delle previsioni di cassa** nel bilancio;
- la **promozione del rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali** attraverso l'**indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa**.

Il **comma 2** stabilisce la **ridefinizione**, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, delle **modalità con le quali gli enti territoriali trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati riferiti ai residui risultanti dal rendiconto di gestione**.

La ridefinizione è volta a permettere l'**acquisizione di tali dati al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato** nonché a favorirne il **monitoraggio**, di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo in esame.

Il **piano dei conti integrato**, introdotto normativamente dall'articolo 2, legge n. 196 del 2009, è lo strumento redatto secondo criteri comuni di contabilizzazione con il quale tutte le amministrazioni pubbliche classificano i fatti di gestione mediante **conti che rilevano entrate e spese in termini di contabilità finanziaria e conti economico-patrimoniali**, che sono collegati ai documenti contabili e di bilancio.

L'adozione del piano dei conti integrato persegue la finalità dell'**armonizzazione** dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, dell'**integrazione** delle rilevazioni afferenti alla contabilità finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale, del **consolidamento** e **monitoraggio** dei conti pubblici nonché di una maggiore **trasparenza, tracciabilità e attendibilità** dei dati contabili.

L'**articolazione del piano dei conti è prevista su più livelli gerarchici**, che riportano un **crescente livello di dettaglio** dei fatti contabili. Il **livello minimo richiesto** ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, se previsti, del bilancio è pari al **quarto livello**. Per gli enti territoriali in contabilità finanziaria, ai fini della gestione, il livello di riferimento è il **quinto livello**.

La struttura del piano dei conti integrato degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali è stata in ultimo rivista con il [decreto del 6 agosto 2025](#) del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del consiglio dei ministri, che ha aggiornato, tra l'altro, i relativi schemi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, riferiti in particolare al piano dei conti finanziario (Allegato 6/1), al piano dei conti economico (Allegato 6/2) e al piano dei conti patrimoniale (Allegato 6/3).

Il **comma 3** introduce delle nuove disposizioni all'articolo 2, decreto-legge n. 193 del 2016, che al fine di incrementare la capacità di riscossione degli **enti locali**

disciplinano per questi la **possibilità**, che diviene **obbligo a determinate condizioni, di affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.A. (AMCO)**.

AMCO è una società partecipata al 99,78% dal MEF, ed ha come oggetto sociale l'acquisto e la gestione, per finalità di realizzo, di crediti e rapporti originati da banche e altri intermediari finanziari. La società, secondo quanto riportato nel proprio sito istituzionale, nata nel 2019 per contenere gli impatti delle crisi bancarie, in continuità con il mandato di SGA (Società per la gestione di attività), opera nella gestione dei crediti deteriorati, con l'obiettivo di favorire il riequilibrio finanziario di famiglie e imprese e di sostenere la stabilità del sistema bancario italiano.

Nello specifico vengono inseriti dieci commi dopo il comma 2, che sinteticamente prevedono:

- il comma **2-bis la possibilità per gli enti locali di affidare** le attività afferenti ai servizi di **riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie ad AMCO**;
- il comma **2-ter la possibilità** per gli enti locali di affidare ad AMCO **anche la riscossione dei crediti già affidati ad Agenzia delle entrate - Riscossione**, compresi quelli da quest'ultima discaricati ai sensi dell'articolo 3, decreto legislativo n. 110 del 2024.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.110 del 2024 l'Agenzia delle entrate – Riscossione può, tra l'altro, discaricare anticipatamente i carichi di riscossione ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 pe i quali ha riscontrato il ricorrere di determinate condizioni. L'articolo 3 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 33 del 2015.

- il comma **2-quater l'applicazione della disciplina di cui ai successivi commi da 2-quinquies a 2-undecies nel caso di affidamento** di carichi di riscossione ad AMCO da parte degli enti locali;
- il comma **2-quinquies la permanenza nella titolarità degli enti locali**, alle condizioni stabilite nell'atto di affidamento come disciplinate dal decreto di cui al comma **2-undecies, dei crediti affidati ad AMCO** per la riscossione;
- il comma **2-sexies la facoltà per AMCO di costituire uno o più patrimoni destinati** allo svolgimento delle attività di riscossione dei carichi affidati dagli enti locali. Gli anzidetti patrimoni destinati, che possono avere valore superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società, sono costituiti da AMCO secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma **2-undecies** e con delibera dell'organo di amministrazione, depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, nella quale sono individuati i beni e i rapporti giuridici compresi;
- il comma **2-septies l'obbligo di ricorrere all'affidamento ad AMCO per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie al termine dei contratti in essere** con i soggetti affidatari della riscossione

coattiva per gli enti **che**, non essendo già ricorsi a tale facoltà, **hanno registrato una percentuale di riscossione** in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 **inferiore alla soglia stabilita dal decreto** di cui al comma 2-*undecies*;

- il comma 2-*octies* che **AMCO ricorre a uno o più operatori**, da individuare mediante procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza e sulla base dei requisiti stabiliti dal comma 2-*novies*, **per lo svolgimento delle attività di riscossione coattiva** dei crediti affidati dagli enti. **AMCO deve garantire il coordinamento** delle procedure di riscossione, il **monitoraggio** delle attività svolte dai soggetti affidatari della riscossione nonché la **rendicontazione dei flussi di cassa** nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse;
- il comma 2-*novies* che **AMCO individui i soggetti affidatari** delle attività di riscossione, di cui al comma 2-*octies*, **mediante procedura competitiva**. Gli anzidetti soggetti affidatari devono essere **iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni**, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La procedura competitiva di individuazione dei soggetti affidatari deve considerare i seguenti i criteri inerenti agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti con il decreto di cui al comma 2-*undecies* ad AMCO:
 - idoneità ed adeguatezza patrimoniale della stessa per l'effettivo svolgimento delle attività e l'assunzione del rischio operativo;
 - capacità di recupero coattivo ed extra giudiziale nel rispetto della normativa vigente e dei diritti dei debitori;
 - capacità organizzativa, tecnologica ed operativa in considerazione anche del personale qualificato e degli strumenti tecnologici a disposizione;
 - presenza di sistemi di separazione dei crediti e idonei presidi interni atti a garantire l'assenza di conflitti di interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
- il comma 2-*decies* l'**attribuzione ad AMCO** per l'esercizio delle funzioni afferenti al recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali proprie degli enti locali **dei poteri assegnati all'Agenzia delle entrate – Riscossione**. Ai debitori sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa vigente;
- il comma 2-*undecies* che le **modalità di attuazione** delle disposizioni di cui ai commi da 2-*bis* al 2-*decies* sono definite **entro il 1° marzo 2026 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, adottato d'intesa **con la Conferenza Stato – città e autonomie locali**.

L'assetto della riscossione degli enti locali secondo la legislazione vigente

L'attuale quadro della riscossione delle entrate degli enti locali è il frutto di un'articolata evoluzione normativa che ha portato, dal 1° luglio 2017, con l'istituzione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), alla possibilità per le amministrazioni locali di deliberare l'affidamento diretto alla stessa Agenzia delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (il termine è così stato fissato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).

In sintesi, da tale data, gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità:

- svolgimento del servizio **tramite risorse interne**;
- affidamento in house** del servizio (tramite società strumentali);
- affidamento **del servizio all'ente pubblico economico** (AdeR) **titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale**, previa delibera;
- affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.

I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legge n. 113 del 2024 contengono **disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali**.

Si dispone l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di **aprire conti correnti dedicati alla riscossione**, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all'adempimento di tale obbligo non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse da parte di alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla norma. Sono infine disciplinati i casi in cui i concessionari della riscossione ovvero gli enti locali siano inadempienti rispetto a quanto disposto.

In precedenza, sostanziali innovazioni hanno riguardato (commi 784 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020) **i poteri di riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva**.

In dettaglio, tali norme hanno previsto, anche per gli enti locali, **l'istituto dell'accertamento esecutivo**, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. Esso opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data; esso dunque opera anche per le entrate tributarie (IMU, TARI, ecc.) e patrimoniali degli enti locali (rette refezione scolastica, canoni idrici, fitti, lampade votive, ecc.), con l'eccezione delle contravvenzioni del Codice della strada.

In questa sede si ricorda inoltre che un significativo impatto sulla riscossione affidata dagli enti locali all'Agenzia delle entrate-Riscossione è seguito alla riforma del sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione operata dalla legge di bilancio 2022, che ha eliminato gli oneri di riscossione (c.d. aggio) per i carichi – riportati sia nei ruoli sia negli avvisi di accertamento esecutivo – affidati dagli enti creditori all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In particolare, l'intervento di riforma, nel prevedere uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato delle risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ha eliminato il cd. "aggio", a carico del contribuente o parzialmente dell'ente.

Per le attività svolte dall'agente della riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è inoltre venuta meno la precedente disposizione che prevedeva, a carico del singolo ente creditore, il rimborso all'agente della riscossione delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento non riscosse dal contribuente.

In sintesi, con il nuovo sistema di remunerazione di Agenzia delle entrate-Riscossione, per i carichi affidati dagli enti creditori alla stessa Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022, rimangono a carico del solo contribuente una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione e una quota correlata all'attivazione delle procedure esecutive e cauterli da parte dell'agente della riscossione.

A carico degli enti locali (in quanto enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali) il nuovo sistema di remunerazione ha, invece, previsto:

- una quota pari all'1 per cento delle somme riscosse;
- una quota, nella misura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate (c.d. provvedimento di sgravio).

Tali quote (a carico del contribuente o degli enti) – unitamente al c.d. "aggio" riscosso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 – sono riversate al bilancio dello Stato a parziale copertura degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

Articolo 118, comma 1-bis (em.118.2 (testo 2) e idd.)
(Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore)

L'**articolo 118, comma 1-bis**, dispone la **modifica dell'allegato 4/2**, del decreto legislativo n.118 del 2011, al paragrafo 5.4.9 concernente il **mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici**. La modifica introdotta disciplina tale possibilità di mantenimento anche per i **contratti sottosoglia**.

Il **comma 1-bis** dell'**articolo 118**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sul **principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria**, di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n.118 del 2011, aggiungendo un periodo al termine del paragrafo 5.4.9 con riferimento alla disciplina sulla **conservazione degli accantonamenti nel Fondo pluriennale vincolato (FPV) riferiti a spese non ancora impegnate per investimenti di modesto valore**.

Il **Fondo pluriennale vincolato** è definito nel **principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria**, di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n.118 del 2011, un **saldo finanziario**, costituito da **entrate accertate** (correnti vincolate o destinate al finanziamento di investimenti), utilizzato per il finanziamento di **spese già impegnate ed esigibili in esercizi successivi** a quello nel quale sono accertate le entrate a copertura della spesa.

Il **paragrafo 5.4.6** dell'anzidetto principio contabile stabilisce che alla fine dell'esercizio, qualora una **spesa non sia stata impegnata a fronte di entrate accertate o incassate**, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli iscritti nel fondo pluriennale, sono da considerare come **economie di bilancio** e confluiscono nelle diverse quote di cui si compone il risultato di amministrazione dell'esercizio in relazione alla tipologia di entrata. Il **successivo paragrafo 5.4.9**, oggetto della modifica di cui al comma in esame, prevede una serie di **condizioni** che, se soddisfatte, permettono il **mantenimento delle risorse stanziate nel fondo pluriennale vincolato** accertato in sede di rendiconto destinate al **finanziamento di spese non ancora impegnate per investimenti di modesto valore**.

In particolare, si prevede a determinate **condizioni** il **mantenimento nel FPV** accertato in sede di rendiconto delle **risorse relative a spese non impegnate destinate al finanziamento degli investimenti rientranti nei contratti sottosoglia**, nel rispetto della relativa disciplina in termini di procedure di affidamento definita dal codice dei contratti pubblici (articolo 50, decreto legislativo n. 36 del 2023), al fine di **promuoverne la tempestiva realizzazione**.

Il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, all'articolo 50 disciplina le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di

rilevanza europea indicate dall'articolo 14 del medesimo decreto. Le soglie previste dall'art. 14, come rideterminate dal regolamento (UE) n. 2025/2152 e n. 2025/2151 con effetto dal 1° gennaio 2026, sono pari a 5.404.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, e a 140.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali.

Le **condizioni** definite dal comma in esame, che devono essere **entrambe soddisfatte**, sono:

- **l'accertamento integrale delle entrate a copertura delle spese di investimento;**
- **il completamento della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e l'affidamento formale della progettazione esecutiva.**

Si prevede, altresì, che **qualora nel corso dell'esercizio successivo non siano aggiudicate le procedure di affidamento, il FPV è ridotto degli importi pari alle risorse mantenute** precedentemente in tale saldo ai sensi del paragrafo 5.4.9 per il finanziamento delle opere. Le anzidette risorse **confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato** in relazione alla fonte di finanziamento di provenienza al fine della riprogrammazione degli interventi in conto capitale.

Articolo 119, comma 2-bis (em. 119.12 (Testo 2) e id.)
(Misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale)

Il **comma 2-bis**, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, dell'**articolo 119** reca una disposizione all'interno dell'art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto) del TUEL al fine di **contenere la misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale**, fissandola al **tasso legale pro tempore vigente**.

Si ricorda che dalla data della deliberazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (art. 256 del TUEL) **i debiti** insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate **non producono più interessi** né sono soggetti a rivalutazione monetaria (art. 248, comma 4, del TUEL).

Con **la norma in esame** si **limita** la misura degli **interessi** che maturano **successivamente** al citato periodo, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, al **tasso legale pro tempore vigente**.

Il saggio degli interessi legali previsto dall'art. 1284 c.c. è aggiornato con decreto del MEF sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Tale tasso è attualmente pari al 2% in ragione d'anno (dal 1° gennaio 2025), in base al D.M. del 10 dicembre 2024.

La normativa vigente (D.Lgs. n. 231 del 2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) stabilisce in via generale il termine di trenta giorni per il pagamento delle fatture commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. L'art. 4 prevede che dal giorno successivo a tale scadenza decorrono gli **interessi moratori** (interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali), senza la necessità della costituzione in mora del debitore. L'art. 6 prevede anche un risarcimento delle spese di recupero e un indennizzo forfettario (40 euro per ciascuna fattura).

La norma in esame, pertanto, sembra volta a contenere gli importi dovuti dall'ente locale sui debiti che residuano dalla gestione del dissesto finanziario.

Il dissesto finanziario degli enti locali

La normativa sul **dissesto finanziario** dei comuni e delle province, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo **1989**, n. 66, è ora contenuta nel Titolo VIII, della Parte II (artt. 244 e ss.) del TUEL. Si tratta dello strumento finanziario attivabile laddove l'ente locale **non sia più in grado di svolgere le proprie**

funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non sia in grado **di assolvere a debiti** liquidi ed esigibili (art. 244, TUEL).

Con la dichiarazione di dissesto da parte dell'ente locale si procede alla **nomina dell'organo straordinario di liquidazione** (OSL), con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, e di un'amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato.

La dichiarazione di dissesto comporta per l'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato:

- **limiti alla contrazione nuovi mutui**, (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall'UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (art. 249);
- **limiti all'impegno** delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250);
- **l'aumento, nella misura massima consentita** dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle **imposte e tasse locali**, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (art. 251).

Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 265). Dall'emanazione del decreto che approva l'ipotesi di bilancio riequilibrato e per la durata del risanamento, gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento e all'emissione di prestiti obbligazionari (art. 266 TUEL). Per la durata del risanamento la pianta organica rideterminata non può essere variata in aumento (art. 267).

Articolo 120, commi da 1-bis a 1-septies (em. 120.2 RIF)

(Area comprensorio Falconera – Palagon nel comune di Caorle)

Il comma 1-bis dispone il **trasferimento dell'area** del comprensorio denominato «Falconera - Palangon» del comune di Caorle al patrimonio disponibile del Comune medesimo. Il comma 1-ter prevede che al trasferimento di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni della legge n. 177 del 1992 ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge. I commi 1-quater e 1-quinquies precisano che il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico **fa venire meno le pretese della Regione del Veneto e dello Stato** relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo e che il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui all'allegato V-bis. Per effetto del comma 1-sexies, ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono **sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree** di cui all'allegato V-bis comunque motivati nonché le **procedure di riscossione coattiva** promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo.

In premessa si evidenzia che i commi in esame riproducono, con alcune modifiche riconducibili all'esito del dibattito parlamentare, delle relative audizioni e degli emendamenti proposti, il testo del [disegno di legge atto del Senato n. 484](#) attualmente all'esame della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), rubricato “Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle”.

La relazione illustrativa del disegno di legge, riportata di seguito, consente di chiarire la motivazione del comma in esame.

A carico di alcune decine di famiglie residenti nel quartiere di Falconera, nel comune di Caorle, sono stati avviati processi per occupazione abusiva di spazio demaniale. I cittadini dovranno difendere le case che abitano da decenni, situate in un'area formalmente ancora demaniale, nonostante la zona della via dei Casoni abbia perduto i caratteri propri del patrimonio demaniale. Il comune di Caorle ha più volte chiesto alle autorità competenti di poter acquisire in proprietà o di avere in concessione l'area cosiddetta « Falconera ». Negli ultimi anni si sono succeduti incontri e contatti con i rappresentanti della capitaneria di porto, dell'Agenzia del demanio e del Genio civile di Venezia senza nessun significativo passo avanti. L'11 febbraio 2019 è stata inviata una lettera al vice presidente della regione Veneto da parte del vice sindaco di Caorle per chiedere l'interessamento degli organi regionali al fine di poter giungere presto ad una soluzione.

Nel 2007 il comune di Caorle ha fatto richiesta di acquisto dell'area all'Agenzia del demanio, chiedendone la preliminare sdeemanializzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'Agenzia del demanio, sulla base della normativa citata, ha dato il proprio assenso all'alienazione a favore del comune, comunicando il costo della cessione e degli indennizzi pregressi. Il comune ha previsto nel proprio bilancio le somme necessarie, ma il procedimento non è mai andato avanti e non si è arrivati ad una conclusione. In un incontro

tenutosi il 25 maggio 2017 fra il comune e l'Agenzia del demanio sono state finalmente definite le procedure per la sdeemanializzazione e quindi per la conseguente cessione delle aree demaniali sia per la parte privata che per la parte pubblica. Il comune di Caorle, con l'intento di accelerare i tempi ed ottenere il prima possibile la disponibilità dell'area per mettere fine all'incertezza dei residenti della zona, in data 27 dicembre 2017 ha presentato domanda di concessione al Genio civile di Venezia, ma ancora non risulta pervenuta alcuna risposta.

L'area di Falconera ha una storia peculiare. All'inizio del Novecento vi si insediò un consistente nucleo di pescatori di Caorle, realizzando delle capanne e altre rudimentali abitazioni (cosiddetti «casoni»). Con il passare degli anni lo stato dei luoghi venne a modificarsi per effetto del progressivo ritiro del mare, lasciando emergere un tratto di spiaggia sempre più ampio; contestualmente, gli insediamenti abitativi assunsero maggiore consistenza (fino agli inizi degli anni Settanta) e furono destinati, oltre che alla pesca, anche ad attività complementari al turismo, stante la vocazione della località di Caorle. Il comune ha dovuto provvedere a dotare la zona di una strada di accesso e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria. Il suolo risultava demaniale: per costruire gli edifici non erano stati richiesti licenze o permessi alle autorità competenti. Inizialmente, alla metà degli anni Cinquanta, fu chiesto ai residenti il pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'area, ma poi, per un lunghissimo periodo di tempo, le domande di pagamento cessarono di essere presentate e nessuna autorità si attivò in modo efficace per impedire i successivi insediamenti, né per far rimuovere quelli esistenti. Nell'ambito di un procedimento penale attivato dalla Capitaneria di porto di Venezia il consulente tecnico che, a causa della variazione dei luoghi dallo stato originario, sia per effetti naturali che per l'azione umana, negò la permanenza dei requisiti di demanialità e pertanto del pubblico interesse per i terreni in oggetto.

Fin dal 1993 (con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 5 marzo 1993, trasmessa ai Ministeri della marina mercantile, delle finanze e del tesoro), il comune di Caorle ha richiesto ufficialmente la sdeemanializzazione dell'area di Falconera. Le condizioni per la dismissione dal demanio pubblico dell'area esistono, quindi, da molti anni e l'acquisizione o concessione da parte del comune di Caorle permetterebbe anche un'adeguata tutela e salvaguardia dei casoni.

Attualmente la situazione sta diventando grave anche sotto il profilo sociale, a causa dell'estrema incertezza, dei sequestri immobiliari già avvenuti e dell'inizio dei processi per occupazione abusiva di spazio demaniale.

Il timore delle famiglie della zona è non solo quello di essere condannate per il reato contestato, ma anche quello di perdere le proprie case.

La vicenda di Falconera è simile a quella delle circa trecento case costruite in riva al canale Lusenzo a Chioggia, di cui alla legge 28 febbraio 2020, n. 17, approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura; solo che a Falconera il numero delle famiglie interessate è di alcune decine, quindi molto inferiore.

Si auspica un celere esame del presente disegno di legge non solo per dare risposte certe alle famiglie di Falconera, ma anche per garantire loro lo stesso trattamento e gli stessi diritti delle famiglie di Chioggia, che si trovano in un'analogia situazione.

Nel dettaglio, il **comma 1-bis** dispone il **trasferimento dell'area** del comprensorio denominato «Falconera - Palangon» del comune di Caorle, distinta in catasto come

all'allegato V-bis del presente emendamento, al patrimonio disponibile del Comune medesimo.

Il **comma 1-ter** prevede che al trasferimento di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni della [legge n. 177 del 1992](#) (Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati), ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge (si veda di seguito).

L'articolo 1 della menzionata legge n. 177 del 1992 prevede che le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonché di alcuni comuni della provincia di Como, di Bergamo e Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle ancorché non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune. L'intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente, determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato.

Ai sensi dell'articolo 2, i comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.

L'articolo 3 stabilisce il meccanismo di determinazione del prezzo di cui all'articolo 2 demandandone la determinazione all'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie, non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione. L'imposta di registro è fissata a lire 100.000.

Ai sensi dell'articolo 4, gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo dell'ufficio tecnico erariale. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del pretore, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo dovrà essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, nè produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione.

L'articolo 5 vieta ai privati acquirenti dal comune di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 6, l'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati.

L'articolo 7 precisa infine che qualora eventi successivi alla vendita rendessero necessaria, per motivi di sicurezza idraulica, la riacquisizione allo Stato dei terreni ceduti in base alla presente legge, l'esproprio avrà luogo senza corresponsione di indennità.

Il **comma 1-quater** precisa che, in considerazione della [delibera n. 1305/DGR della Giunta della Regione Veneto del 20 ottobre 2025](#), il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico di cui all'allegato V-bis al presente emendamento fa **venire meno le pretese della Regione del Veneto** relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

In particolare, la suddetta delibera n. 1305/DGR della Regione del Veneto quantifica l'ammontare dei canoni del demanio idrico in circa 1.550.000,00 euro per i canoni pregressi/indennizzi a tutto il 31 dicembre 2024 al netto degli importi corrisposti (a decorrere, per alcune situazioni, dall'annualità 2013), e in circa 133.000,00 euro annui l'ammontare dei canoni del demanio idrico futuri a decorrere dall'annualità 2025.

Analogamente, il **comma 1-quinquies** prevede che il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui all'allegato V-bis alla presente legge fa **venire meno le pretese dello Stato** relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione dell'area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

Per effetto del **comma 1-sexies**, in relazione alle aree di cui al comma 1-bis, dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992, ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono **sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree** di cui all'allegato V-bis comunque motivati nonché le **procedure di riscossione coattiva** promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione.

Il **comma 1-septies**, infine, quantifica le minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-sexies in 655.000 euro per l'anno 2026 e in 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

ALLEGATO V-BIS (articolo 120, comma 1-bis) - Elenco mappali

Foglio	Mappali interessati	Tipo di demanio	Zona
34	1414	idrico	Falconera 4
34	1413	idrico	Falconera 4
34	1424	idrico	Falconera 4
34	1417	idrico	Falconera 4
34	1409	idrico	Falconera 4
34	1429	idrico	Falconera 4
34	1339	idrico	Falconera 4
34	1341	idrico	Falconera 4
34	1410	idrico	Falconera 4
34	1207	idrico	Falconera 4
34	1167	idrico	Falconera 4
34	1166	idrico	Falconera 4
34	693	idrico	Falconera 4
34	23	idrico	Falconera 4
34	1437	idrico	Falconera 4
34	1356	idrico	Falconera 4
34	1208	idrico	Falconera 4/Nicesolo/Palangon 3
34	1212	marittimo	Falconera 4
34	1331	marittimo	Falconera 4
34	1210	marittimo	Falconera 4
34	1385	marittimo	Falconera 4
34	1384	marittimo	Falconera 4
34	1175	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1119	idrico	Nicesolo/Palangon 2
34	1316	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1412	idrico	Nicesolo/Palangon 1

34	1176	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1178	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1174	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1177	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1173	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	3	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1187	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1196	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1121	idrico	Nicesolo/Palangon 3
34	1120	idrico	Nicesolo/Palangon 3
34	1122	idrico	Nicesolo/Palangon 3

Articolo 120, comma 4-bis (em. 115.1000, lett. c))
(Variazioni di bilancio tra i due Fondi perequativi di province e Città metropolitane)

Il **comma 4-bis** introdotto all'articolo 120 in **sede referente**, è volto ad autorizzare il **Ministro dell'economia** e delle finanze ad apportare le opportune **variazioni di bilancio**, in termini di competenza e di cassa, **tra i capitoli** dello stato di previsione del **Ministero dell'interno** su cui sono iscritte le risorse relative ai **due i Fondi**, istituiti, uno per le **province** ed uno per le **Città metropolitane**, dai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020, per il finanziamento delle funzioni fondamentali dei predetti enti.

A tal fine, viene aggiunto il comma 785-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che si inserisce nell'ambito del quadro normativo previsto dai precedenti **commi 783, 784 e 785** della citata legge, che disciplinano l'attuale **sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane**, attraverso la previsione di due specifici fondi unici relativi ai due comparti, da ripartire sulla base di fabbisogni *standard* e capacità fiscali.

I **due Fondi**, uno a favore delle province ed uno a favore delle città metropolitane, sono stati istituiti dalla citata normativa nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, rispettivamente, ai **capitoli 1441 e 1442**.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2026, i citati capitoli presentano la seguente dotazione di bilancio, in termini di competenza:

cap. 1441 - Fondo da ripartire a favore delle province: 1.246,3 milioni;

cap. 1442 - Fondo da ripartire a favore delle Città metropolitane: 388 milioni.

La disposizione in esame autorizza, pertanto, il **Ministro dell'economia** e delle finanze ad apportare **variazioni tra i pertinenti capitoli** di bilancio dello stato di previsione del **Ministero dell'interno**.

In base alla normativa richiamata, per il finanziamento delle province e delle città metropolitane è stata prevista la costituzione a decorrere dal 2022 di due **fondi unici perequativi**, uno per le province e uno per le città metropolitane, nei quali sono stati fatti confluire tutti i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali (**comma 783**, legge n. 178/2020). Su tali fondi confluisce, inoltre, il **contributo statale aggiuntivo** autorizzato dal successivo **comma 784** per il finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, anch'esso da ripartire sulla base di fabbisogni *standard* e capacità fiscali, di importo progressivamente crescente negli anni¹⁰, fino a raggiungere i **600 milioni di euro in via strutturale a decorrere dal 2031**.

¹⁰ Nello specifico, il contributo è stato autorizzato nell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per

Il comma 785 prevede che i fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento.

l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

Articolo 120, comma 4-bis (em. 120.38 e altri idd.)
(Abrogazione di divieti di contrazione mutui e di spese applicabili alle province delle regioni a statuto ordinario)

Il comma in esame, introdotto in sede referente, abroga il divieto posto in capo alle **province delle regioni a statuto ordinario**:

- di **contrarre mutui** per spese **non rientranti** nelle funzioni concernenti la gestione dell'**edilizia scolastica**, la costruzione e gestione delle **strade provinciali** e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la **tutela e valorizzazione dell'ambiente**, per gli aspetti di competenza;
- di effettuare spese **per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**.

I divieti di cui sono posti dall'articolo 1, comma 420, lettera *a*) e *b*), della [legge n. 190 del 2014](#) (legge di stabilità 2015) nell'ambito di una serie di disposizioni volte al concorso delle Province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, dal 1° gennaio 2015.

Delle suddette lettere *a*) e *b*) **la disposizione in esame propone l'abrogazione**.

Le **funzioni fondamentali delle province** - alle quali sono riconducibili talune funzioni richiamate dalla lettera *a*), comma 420 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 - sono definite dall'articolo 1, commi 85 e 86 della legge 56/2014.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle Province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni.

Le Città metropolitane sostituiscono le Province in dieci aree urbane del paese; il loro territorio corrisponde a quello delle Province.

Per quanto riguarda il riordino delle Province, per esse è previsto un assetto ordinamentale semplificato: sono organi della Provincia: il presidente della Provincia (che però è organo elettivo di secondo grado), il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci.

La legge definisce altresì le funzioni fondamentali, rispettivamente, di Città metropolitane e Province, riconoscendo un contenuto più ampio alle prime, e delinea, con riferimento alle sole Province, la procedura per il trasferimento delle funzioni non fondamentali ai Comuni o alle Regioni.

In particolare, i commi da 85 a 97 disciplinano il riordino delle funzioni delle province. Innanzitutto sono individuate le seguenti **funzioni fondamentali** (comma 85):

pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché

costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

gestione dell'edilizia scolastica;

controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Alle Province montane confinanti con Stati stranieri sono inoltre attribuite funzioni fondamentali ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle Province, riguardanti la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo e la cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane (comma 86).

Con l'inizio del 2016 tutte le Regioni a statuto ordinario hanno adottato la normativa sul riordino delle funzioni delle Province in attuazione della legge n. 56 del 2014 e dell'accordo Stato-Regioni dell'11 settembre 2014.

Per un'analisi delle disposizioni regionali di attuazione della L. 56/2014, si rinvia al [Rapporto 2015-2016 sullo stato della legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea](#), curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati (vol II, p. 241 ss.).

Articolo 120, comma 4-bis (em. 120.57 e id.)
(Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)

Il comma 4-bis dell'articolo 120, introdotto in sede referente, proroga dal 30 aprile al 31 luglio, per l'anno 2026, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Il comma in esame **proroga al 31 luglio 2026** il termine (fissato al 30 aprile 2026, dall'art. 3, comma 5-*quinquies*, primo periodo, del D.L. 228/2021) entro il quale i comuni possono **approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI** e della tariffa corrispettiva.

Si ricorda che il citato comma 5-*quinquies* ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni (in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013¹¹) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Il comma in esame **proroga altresì**, dal 30 aprile al 31 luglio 2026, il **termine contemplato dal secondo periodo del comma 5-*quinquies*** succitato.

Tale secondo periodo dispone che “nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento (data che viene prorogata al 31 luglio dalla norma in esame, *n.d.r.*), il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”.

Il terzo ed ultimo periodo del comma 5-*quinquies* in questione dispone infine che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

¹¹ Il citato comma 683 dispone, tra l'altro, che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”. In proposito, si ricorda che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione.

Articolo 120, commi 4-bis e 4-ter (em. 120.58 (testo 2) e id. 122.0.155 (testo 2))

(Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali)

Il **comma 4-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, estende all'anno 2026 alcune misure specifiche previste per gli anni 2023, 2024 e 2025 in favore degli **enti locali** correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.

Il **comma 4-ter**, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga all'anno 2028 (dal 2027) una norma concernente l'**utilizzo libero delle economie da mutuo da parte di enti locali**. Inoltre la disposizione specifica che la disciplina si applicherà anche alle operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito.

Misure in favore degli enti locali correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici

Si prevede l'estensione all'anno 2026 della disciplina recata dall'[articolo 3-ter del decreto-legge n. 198 del 2022](#) (convertito dalla legge n. 14 del 2023).

In particolare, si consente agli enti locali, in considerazione dell'aumento dei costi energetici, di poter effettuare, anche nell'anno 2026, operazioni di **rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito** contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, in caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad **accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana** (ABI) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, la **eventuale sospensione** della quota capitale dei mutui bancari **in scadenza nell'anno 2023 e 2024 possa avvenire in deroga** alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Si rammenta che **l'articolo 3-ter del decreto-legge n. 198 del 2022** – la cui applicazione è ora estesa all'anno 2024 dalla disposizione in esame – reca disposizioni a favore degli enti locali, correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.

In particolare, il **comma 2** consente agli **enti locali** nel corso dell'anno 2023, in considerazione dell'emergenza energetica, di **rinegoziare o sospendere** con deliberazione di giunta, la **quota capitale di mutui e altre forme di prestito** contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, **anche in esercizio provvisorio**¹², fermo restando l'obbligo di provvedere successivamente alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

¹² La disciplina dell'esercizio provvisorio è recata dall'articolo 163 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione Sempre in considerazione dei maggiori costi energetici, il **comma 3** interviene nella facilitazione dell'attuazione di eventuali **accordi siglati tra ABI** e le associazioni rappresentative degli enti locali. In particolare, il comma prevede che, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali **che prevedono la sospensione delle quote capitale** delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale **sospensione può avvenire anche in deroga** alle disposizioni di cui all'**art. 204, comma 2, del TUEL**, riguardanti la disciplina dei piani di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali¹³, e **senza la verifica di convenienza** di cui all'**art. 41, commi 2 e 2-bis, della legge 448 del 2001**, prevista per la conversione di mutui, per le operazioni di ammortamento del debito e per le operazioni in strumenti derivati da parte degli enti locali¹⁴.

Resta fermo in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al comma 3 non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

¹³ Il richiamato comma 2 dell'articolo 204 del TUEL stabilisce i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

- a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
- b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
- c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
- d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
- e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
- f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

¹⁴ I richiamati commi 2 e 2-bis della legge 448 del 2001 stabiliscono che gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva (comma 2). Nel quadro di coordinamento della finanza pubblica, i contratti con cui le regioni e gli enti pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento del tesoro. La trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi.

Le norme di facilitazione procedurale introdotte dall'articolo 3-ter, commi 2-3, del D.L. n. 198/2022 potranno avere effetti concreti solo in presenza di effettive operazioni di rinegoziazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti e/o delle banche.

Misura concernente l'utilizzo libero delle economie da mutuo da parte di enti locali.

Si prevede, inoltre, l'estensione all'anno 2028 della disciplina recata articolo 7, comma 2, del [decreto-legge n. 78 del 2015](#), finora applicabile fino al 2027. Inoltre la disposizione specifica che tale disciplina si applicherà anche alle operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2015 contengono disposizioni in materia di mutui degli enti locali, finalizzate da un lato a favorire l'accesso alle operazioni di rinegoziazione promosse da Cassa depositi e prestiti e, dall'altro, a garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione. Il comma 2, in particolare, è stato oggetto di numerose novelle. La facoltà di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, originariamente limitata al solo 2015, è stata poi estesa al 2016, con l'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 210 del 2015, e al 2017, con l'articolo 1, comma 440, della legge n. 232 del 2016. Successivamente, la predetta facoltà è stata estesa fino al 2020 con la legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 867, legge n. 205 del 2017), e fino al 2023 con l'articolo 57, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 124 del 2019. Da ultimo sulla disposizione, estendendone l'applicazione fino al 2024, è intervenuto l'articolo 3, comma 5-*octies*, del decreto-legge n. 228 del 2021, al 2025 dall'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022, "proroga termini", come convertito dalla legge n. 14 del 2023.

Infine, al 2026 dall'art. 6-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170.

L'eliminazione dei vincoli di destinazione, disposta dal predetto comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2015, consente agli enti locali di utilizzare le risorse che si liberano dalla rinegoziazione dei mutui anche per operazioni di copertura delle spese correnti, senza vincolarle necessariamente al finanziamento della spesa in conto capitale o all'estinzione di mutui.

I risparmi di linea capitale, infatti, pur in assenza di disposizioni restrittive espresse in tal senso, a differenza di quelli sulla linea interessi, dovrebbero essere destinati esclusivamente alla riduzione del debito o a nuovi investimenti. Sul punto, si ricorda che diversi pronunciamenti della magistratura contabile hanno indicato obblighi di utilizzo dei risparmi in questione a riduzione del debito, delineando una prassi non modificabile se non per via normativa.

Più in particolare, con riferimento al tema dei vincoli di destinazione dei proventi da rinegoziazione delle posizioni debitorie, prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui al citato articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, si era affermata l'interpretazione, sostenuta anche dalla Cassa depositi e prestiti (si veda in proposito la circolare n. 1283 del 28 aprile 2015, richiamata anche da una nota congiunta dell'11 maggio 2015 sottoscritta dal Direttore generale della CdP e dal Segretario generale

dell'Anci), secondo cui le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale (conseguenti alla rinegoziazione dei mutui) devono essere destinate dagli enti locali alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito. Gli eventuali risparmi in linea interassi non sono invece soggetti ad alcun vincolo e, pertanto, possono essere destinati alla spesa corrente.

Analoga interpretazione è stata condivisa in più occasioni dalla Corte dei Conti. Il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile è infatti nel senso di ritenere dette economie come assoggettate al vincolo di destinazione del finanziamento degli investimenti posto dall'articolo 119, comma settimo, della Costituzione. Trattandosi di economie su risorse derivanti da indebitamento, infatti, soggiacciono agli stessi vincoli gravanti in origine sulle risorse stesse e, pertanto, devono essere destinate a spese in conto capitale, restando esclusa la possibilità di procedere con esse ad un automatico incremento della spesa corrente (in tal senso, tra le altre, Sezione controllo Piemonte n. 190/2014; Sezione controllo Emilia Romagna n. 145/2014, Sezione controllo Umbria n. 122/2015 e Sezione Controllo Marche, n. 12/2019).

Tuttavia, l'esigenza di agevolare gli enti territoriali nel pareggio della (sempre più sofferente) parte corrente del bilancio, impiegando i risparmi delle quote di ammortamento dei mutui rinegoziati, ha spinto il legislatore a consentire l'utilizzo libero delle risorse. Si tratta comunque, secondo la Corte, di una norma di natura eccezionale e temporanea, dovuta all'esigenza di introdurre misure di "alleggerimento" delle gestioni e che conferma la sussistenza del menzionato vincolo al di fuori delle ipotesi, temporalmente limitate, rientranti nella deroga.

L'articolo 18 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 (convertito dalla legge n. 143 del 2024) reca una norma di **interpretazione autentica** del citato articolo 7, comma 2, del [decreto-legge n. 78 del 2015](#).

Si prevede, in particolare, che tale comma 2 includa anche le risorse:

- di cui all'articolo 2, comma 46, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (legge finanziaria per il 2008).

Esso prevede che, in attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia - ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - con i quali le regioni interessate si sono obbligate al **risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti**, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi. Si rammenta, inoltre, che l'art. 1, comma 829, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) ha stabilito che il suddetto comma 46 deve essere interpretato nel senso che l'anticipazione di liquidità in favore delle predette regioni non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e che non si applica a tale fattispecie l'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che disciplina il ricorso delle regioni a mutui e altre forme di indebitamento (si veda, per approfondimenti, il vol. III del [dossier di documentazione](#) sulla citata legge di bilancio 2023).

- di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Tali articoli recano disposizioni concernenti **anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento di debiti** contratti dai suddetti enti territoriali (articolo 2), anche con riferimento (articolo 3) ai debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

Articolo 120-bis (em. 115.1000, lett. d))
(Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e correzioni per l'aggiornamento dell'elenco dei comuni allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993)

L'articolo, **introdotto in sede referente**, reca al **comma 1 l'aumento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale**, per 15,1 milioni circa per il 2026, 5,1 milioni circa per il 2027, 0,3 milioni circa per il 2028 e 0,1 milioni circa a decorrere dal 2029.

Ai sensi del **comma 2, lettere a) e b)**, l'aumento è finalizzato **in parte** a incrementare di 110.000 euro annui a decorrere dal 2026 la **quota ristorativa** del Fondo, per esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento **dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni**, ed **in parte** ad incrementare la **quota "tradizionale"** del Fondo, di 15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027 e 200.000 euro per il 2028, per compensare in parte gli effetti derivati **dall'esclusione di Roma Capitale** delle **modalità di riparto** della quota storica e perequativa del Fondo.

Il **comma 2, lettera c)**, dispone infatti l'**esclusione**, a decorrere dal **2026**, del comune di **Roma Capitale dall'applicazione delle modalità di riparto della quota storica e di quella perequativa del Fondo di solidarietà comunale** (basata sulla differenza tra i fabbisogni *standard* di ciascun Comune e la relativa capacità fiscale), e la **definizione di importi fissi di contribuzione** a carico di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà comunale.

La **fuoriuscita** del comune di Roma Capitale dalle ordinarie modalità di riparto comporterebbe **nel triennio 2026-2028** una **diminuzione** delle **risorse** a disposizione del Fondo per la **perequazione "orizzontale"**, in quanto il comune di Roma verserebbe un **contributo fisso** (pari a 79,6 milioni per il 2026, 69,6 milioni per il 2027 e 57,6 milioni annui a decorrere dal 2028) **inferiore** al contributo che dovrebbe versare a legislazione vigente. Tale effetto viene **parzialmente compensato** con il citato **incremento** della **quota statale** nel Fondo disposto alla lettera *b*). A decorrere dal **2029**, la Relazione tecnica rileva un complessivo **aumento** delle risorse a disposizione degli altri **comuni** per il riparto delle risorse storiche e perequative, di circa **23 milioni nel 2029** e circa **34 milioni a decorrere dal 2030**, in quanto il **versamento fisso** (57,6 milioni annui) a carico del comune di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà sarebbe **superiore** a quanto **richiesto** in applicazione delle vigenti modalità di riparto.

Il **comma 1** dell'articolo 120-bis – intervenendo sull'articolo 1, **comma 448**, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – **ridefinisce la dotazione annuale** del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a partire **dall'anno 2026**, **rispetto** agli importi a **legislazione vigente** stabiliti dalla precedente legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 753, legge 30 dicembre 2024, n. 207), **con un aumento** di circa:

- **15,11 milioni** per il **2026**;
- **5,11 milioni** per il **2027**;
- **310.000 euro** per il **2028**;
- **110.000 euro** a decorrere dall'anno 2029.

Pertanto, il Fondo viene ora **rideterminato** dal comma 1 in esame in **6.887,7 milioni** per il **2026**, in **6.933,7 milioni** per il **2027**, in **6.984,9 milioni** per il **2028**, in **8.260,7 milioni** per il **2029**, in **8.214,7 milioni** per il **2030** e in **8.978,6 milioni annui** a decorrere **dal 2031**.

Il **Fondo di solidarietà comunale** (FSC) costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite tra i comuni anche con finalità di perequazione. Il Fondo è stato istituito dall'articolo 1, **commi 380-394**, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) in **sostituzione** del precedente Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 di attuazione del federalismo municipale.

La disciplina del Fondo di solidarietà comunale è stata **ridefinita** dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 448-452, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive integrazioni) che ne fissa la **dotazione annuale (comma 448)**, alimentata in parte **da risorse statali** ed in parte attraverso una **quota dell'imposta municipale propria (IMU)** di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, quantificata dal comma 488 in **2.768,8 milioni** di euro annui.

Per l'anno **2026**, in base alla normativa vigente, la dotazione del Fondo è pari a **6.872,6 milioni (comma 448)**, di cui:

- **2.768,8 milioni** versati annualmente dai **comuni stessi**, come previsto dal **comma 448**, mediante trattenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate di una quota del gettito IMU specifica per ciascun comune e fissa ogni anno;
- **4.103,8 milioni** sono versati annualmente dallo Stato, di cui **3.753 milioni destinati al ristoro** della quota **IMU e TASI** non più incassata dai comuni a seguito delle esenzioni disposte sulla prima casa, sui terreni agricoli, sui macchinari imbullonati, ai sensi dell'art. 1, commi 10-16 e 53-54, della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208.

Il **comma 2** dell'articolo in esame **modifica** l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che reca le **modalità di ripartizione** tra i comuni delle risorse del Fondo.

In base ai criteri definiti dal citato comma 449 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, si possono distinguere **tre diverse componenti finanziarie principali**:

- Quota **“ristorativa”**, pari a **3.753,3 milioni**: restituisce a ciascun Comune la quota IMU e TASI non più incassata a seguito delle esenzioni introdotte dal 2016 (articolo 1, **comma 449, lettera a**));
- Quota **“tradizionale”**: pari **1.885,6 milioni per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario** (elevati di 15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027 e 0,2 milioni per il 2028 dalla norma in commento: si veda *infra*) e **464,1 milioni per i Comuni di Sicilia e Sardegna** (articolo 1, **comma 449, lettere c) e d**). Mentre per i comuni delle due regioni a statuto speciale le risorse sono ripartite unicamente in base alla spesa storica, per i comuni delle regioni a statuto

ordinario le risorse sono **distribuite** tra gli enti **in parte** sulla base di criteri **compensativi** delle risorse **storiche** (20% nel 2026), e **in parte** secondo criteri di tipo **perequativo** (80% nel 2026), basati **sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali**. L'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha stabilito che la quota di risorse del Fondo da distribuire mediante perequazione aumenti di **5 punti percentuali annui**, con corrispondente riduzione della quota assegnata sulla base del “metodo storico”: a decorrere **dal 2030**, il riparto avverrà **esclusivamente su base perequativa**.

- Quota “**correttiva**”: si tratta delle risorse destinate a correggere alcune situazioni di difficoltà collegate principalmente al meccanismo incrementale di perequazione delle risorse storiche, che possono riguardare tra l’altro gli enti di minori dimensioni o svantaggiati (articolo 1, comma 449, lettere *b*), da *d-bis* a *d-quater*) e comma 451).

Il riparto del Fondo è adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, su proposta del Ministro dell’economia e finanze **previo parere tecnico** della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di concerto con il Ministro dell’interno, e **previo accordo** da sancire in sede di **Conferenza Stato-città** ed autonomie locali entro il 15 ottobre¹⁵.

In particolare, le **modifiche** introdotte dal **comma 2** riguardano:

- la lettera *a*) del comma 449, che disciplina il riparto della c.d. **quota ristorativa**, destinata ad assicurare il **ristoro** ai comuni del minor gettito derivante dalle **esenzioni IMU e TASI**, introdotte nel 2016 dalla [legge n. 208/2015](#). Si prevede un **aumento** di tale quota di **110.000 euro a decorrere dal 2026**, per esigenze di correzione derivanti **dall’aggiornamento dell’elenco dei comuni** che beneficiano dell’esenzione dall’IMU dei terreni, di cui all’[allegato](#) alla [circolare del 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze \(comma 2, lett. a\)](#)). La quota ristorativa, attualmente determinata in 3.753.279.000 euro a decorrere dal 2020, è quindi **rideterminata** in 3.753.279.000 euro annui dal 2020 al 2025, e in **3.753.389.000 euro** a decorrere dal **2026**.

In particolare, come riportato nella Relazione tecnica dell’emendamento governativo, sulla base dell’andamento del gettito IMU, **si stima che il minor gettito IMU terreni** dei comuni interessati dall’aggiornamento in esame **risulta pari a 110.000 euro su base annua**. Dall’archivio delle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, risulta che con la [circolare n. 1 del Dipartimento delle Finanze del 3 gennaio 2024](#) è stata disposta l’inclusione nell’elenco dei comuni che beneficiano dell’esenzione IMU dei terreni del comune di **Campofelice di Fitalia** (Palermo).

- la lettera *c*) del comma 449, che disciplina il riparto della **componente “tradizionale”** del Fondo, destinata al **riequilibrio delle risorse storiche** dei comuni delle regioni a statuto ordinario, anche sulla base di criteri di tipo **perequativo**. Tale quota, quantificata dalla normativa vigente in **1.885,6**

¹⁵ Il **riporto** del Fondo **2026** non è stato ancora **approvato**: nella seduta del 27 novembre 2025, la **Conferenza Stato-Città** ha **rinvia**to l’espressione del **parere** (si veda il [Report](#) della seduta). Per il riparto del Fondo 2025, si veda la [nota illustrativa della determinazione del Fondo di solidarietà comunale 2025](#) predisposta da So.Ge.I. S.p.A. e il [DPCM 16 aprile 2025](#) (pubblicato in G.U. n. 132 del 16 giugno 2025) e i relativi allegati (l’[Allegato 1](#) reca l’ammontare di IMU che ciascun Comune deve versare nel Fondo come contributo; l’[Allegato 2](#) reca la determinazione degli importi del Fondo calcolati per ciascun Comune; l’[Allegato 3](#) reca l’importo del Fondo effettivamente attribuito a ciascun Comune; l’[Allegato 4](#) reca gli importi al netto degli accantonamenti).

milioni di euro (*si veda il box supra*), viene **incrementata** dal comma in esame di **15 milioni** per il **2026**, **5 milioni** per il **2027**, e 200mila euro per il 2028, ed è ridefinita dunque nei seguenti importi: 1.900,6 milioni per il 2026, 1.890,6 milioni per il 2027, 1.885,8 milioni per il 2028, e torna pari a **1.885,6 milioni** a decorrere **dal 2029 (comma 2, lett. b)**.

Tale aumento è disposto, secondo la Relazione tecnica dell'emendamento del Governo che ha introdotto l'articolo, per compensare parzialmente gli effetti sul triennio 2026-2028 dell'esclusione del comune di Roma Capitale dal riparto della componente perequativa del Fondo, disposta dal comma 2, lettera *c*) illustrata di seguito.

Il **comma 2, lettera c)**, introduce una **lettera d-terdecies**) all'articolo 1, **comma 449**, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, volta ad **escludere il comune di Roma** dalle **modalità di riparto** delle risorse del **Fondo** di solidarietà comunale, di cui alla lettera *c*) del citato comma 449.

Si rammenta che il tema è già stato oggetto di confronto nella Conferenza Stato-Città (si veda, da ultimo, il verbale della seduta del 23 ottobre 2025).

Nel dettaglio, la disposizione prevede come **al comune di Roma Capitale non si applichino** più, a partire **dal 2026**, le **modalità di riparto** delle risorse del Fondo di solidarietà comunale previste dalla citata lettera *c*), relativa alla **componente "tradizionale"** del Fondo destinata al **riequilibrio delle risorse storiche** dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Tale componente, si ricorda, viene ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario in parte con **criteri di tipo compensativo** ed in parte con **criteri di tipo perequativo** delle risorse storiche, basati sulla differenza tra i fabbisogni *standard* di ciascun Comune e la relativa capacità fiscale. La normativa vigente prevede un **aumento progressivo** negli anni della percentuale di **risorse** da distribuire tra i comuni con i **criteri perequativi**, fino ad arrivare al **100 per cento** della perequazione **nell'anno 2030**. Per il **2026**, la quota di perequazione è pari **all'80 per cento** delle risorse del Fondo.

In luogo di questa **quota variabile - che di fatto determina un versamento da parte del comune di Roma verso il Fondo** - si prevede ora che Roma Capitale versi al Fondo una quota fissa, pari a **79.622.195 euro** nel **2026**, **69.622.195 euro** nel **2027**, e **57.622.195 euro** a decorrere dal **2028** compreso.

Considerando che, secondo le ultime cifre disponibili per il 2025, il versamento da parte di Roma verso il Fondo di solidarietà comunale dopo le operazioni di perequazione è stato pari a 107,6 milioni di euro nel 2025 (Allegato 2, pag. 86, al DPCM 16 aprile 2025, pubblicato in G.U. n. 132 del 16 giugno 2025), il **contributo fisso** che viene ora richiesto al comune di Roma Capitale al Fondo **risulta inferiore, in ciascun anno 2026-2028**, a quello che il comune avrebbe dovuto versare secondo la **legislazione vigente**.

Nel triennio considerato, una quota dei minori versamenti da parte di Roma capitale è **compensata dall'aumento della dotazione del Fondo** disposta dal

comma 1 dell'articolo in esame, di cui **15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027**, e 200 mila euro per il 2028 destinati ad incremento della quota tradizionale del Fondo, ai sensi del comma 2, lettera *b*), illustrata *supra*.

La disposizione in esame dispone, inoltre, che il Comune di Roma Capitale **continui a contribuire alla dotazione** del Fondo di solidarietà comunale, attraverso una quota dell'Imposta Municipale Propria (IMU) trattenuta dall'Agenzia delle Entrate, che viene stabilita in un **importo fisso**, pari a **217.035.438** euro a decorrere **dall'anno 2026**, corrispondente al versamento attuale.

Il riparto mediante i criteri perequativi, applicato a partire dal 2015, riconosce a ciascun Comune l'ammontare delle risorse necessarie sulla base della popolazione residente, applicando i fabbisogni *standard*. Esso funziona in sostanza come un meccanismo di redistribuzione “orizzontale”, che negli anni – anche a causa degli ingenti tagli alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale per esigenze di finanza pubblica, che avevano di fatto **annullato** la originaria **componente verticale del Fondo** - ha spostato risorse dai comuni con elevate basi imponibili e bassi fabbisogni in favore dei comuni con basi imponibili limitate e fabbisogni elevati.

A partire dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019, comma 848), la dotazione del Fondo è stata in parte reintegrata dei tagli subiti, con **risorse statali aggiuntive** espressamente destinate al sistema di perequazione, che hanno **ricostituito**, nell'ambito della componente tradizionale del Fondo di solidarietà comunale, una quota di carattere “verticale”, cioè finanziata con risorse statali. L'ultimo intervento in tal senso è stato disposto dalla **legge di bilancio per il 2025** (commi 753-754, legge n. 207 del 2024) che ha incrementato le risorse del Fondo a partire **dall'annualità 2026**, per potenziare la componente di perequazione verticale del Fondo (finanziata, cioè con risorse statali).

Ai singoli Comuni, dunque, è attribuita ogni anno una **quota fissa** del Fondo di solidarietà comunale (la quota **ristorativa** degli introiti IMU e TASI non più ottenuti a seguito delle esenzioni introdotte nel 2016), più **due quote variabili**: la prima dipende dalla **quota effettivamente perequativa** – basata in parte ancora sulle risorse storiche e progressivamente sulla differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscale – mentre la **seconda** dipende da **quote correttive** e da altri contributi destinati.

Sulla base dei dati riportati dalla [piattaforma Open Civitas](#) e forniti da So.Ge.I. S.p.A., risulta che **negli anni dal 2020 al 2025** Roma sia stata un **contributore netto** per quanto concerne la quota “tradizionale” del Fondo di solidarietà comunale, in quanto la **quota assegnata a Roma** è risultata **negativa** sia per le cosiddette “**risorse storiche**” (gli introiti da IMU e TASI per Roma capitale sono superiori in tutti gli anni alle risorse ottenute precedentemente mediante l'ICI e i trasferimenti erariali), sia per le **risorse “perequative”** distribuite sulla base della differenza tra i fabbisogni *standard* e la capacità fiscale (come riporta la citata [piattaforma Open Civitas](#), la capacità fiscale di Roma capitale è superiore ai fabbisogni standard: nel 2025, ultimo anno disponibile, la capacità fiscale era stimata in 1.625,5 milioni, a fronte di fabbisogni standard stimati in 1.537 milioni). Tuttavia, si nota che, con il **progressivo aumento annuale** della percentuale delle risorse del Fondo da ripartire in modo **perequativo**, il **contributo netto** del Comune di **Roma Capitale** al Fondo di solidarietà comunale **diminuisce di anno in anno** (è quasi dimezzato dal 2020 al 2025, passando da un versamento da parte

di Roma all’FSC di 194,5 milioni a un versamento di 107,6 milioni). Considerando i dati calcolati dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, negli ultimi sei esercizi emerge che:

<i>Quota “tradizionale” Fondo di solidarietà comunale trattenuta (in quanto negativa) a Roma Capitale</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Percentuale di applicazione del riparto su base perequativa	50%	55%	60%	65%	70%	75%
Quota versata da Roma all’FSC dopo le operazioni di perequazione	-194,5	-180,6	-171,5	-154,2	-123,1	-107,6

Fonte: per il 2020, [Allegato 2](#) al D.P.C.M. 28 marzo 2020 ([G.U. n. 83 del 29 marzo 2020](#)); per il 2021, [Allegato 2](#) al D.P.C.M. 25 marzo 2021 ([G.U. n. 112 del 12 maggio 2021](#)); per il 2022, [Allegato 2](#) al D.P.C.M. 3 maggio 2022 ([G.U. n. 130 del 6 giugno 2022](#)); per il 2023, [Allegato 2](#) al D.P.C.M. 13 giugno 2023 ([G.U. n. 156 del 6 luglio 2023](#)); per il 2024, [Allegato 2](#) al D.P.C.M. 11 aprile 2024 ([G.U. n. 141 del 18 giugno 2024](#)); infine, per il 2025, [Allegato 2](#) al DPCM 16 aprile 2025 ([G.U. n. 132 del 16 giugno 2025](#)).

Conseguentemente, come emerge anche nella Relazione tecnica dell’emendamento del Governo, la **fuoriuscita** del comune di Roma Capitale dal riparto della quota “tradizionale” del Fondo di solidarietà comunale, che determinava i cosiddetti trasferimenti negativi da Roma verso il Fondo, e la definizione in luogo di questa di un **versamento fisso** a carico di Roma Capitale, pari a circa 79,6 milioni nel 2026, 69,6 milioni nel 2027 e 57,6 milioni a decorrere dal 2028, **determinerebbe due effetti**:

- nel **triennio 2026-2028 – posto che Roma verserebbe un contributo** pari a 79,6 milioni per il 2026, 69,6 milioni per il 2027 e 57,6 milioni annui a decorrere dal 2028, **inferiore** rispetto a quello da versare a legislazione vigente, pari nel 2025 a 107,6 milioni - la sua **fuoriuscita** dal riparto comporta una **diminuzione delle risorse disponibili per la perequazione per gli altri comuni** nel triennio. Tale effetto viene parzialmente **compensato** con l’attribuzione di **risorse statali** al Fondo, pari a 15 milioni nel 2026, 5 milioni nel 2027, 200mila euro nel 2028, come disposto dal **comma 2, lettera b**);
- a partire dal **2029** - poiché ai sensi della nuova disposizione Roma continuerà a versare al fondo 57,6 milioni annui, mentre con il passaggio definitivo, dal 2030, alla ripartizione della “quota tradizionale” attraverso criteri integralmente perequativi Roma avrebbe versato un contributo inferiore, a legislazione vigente – la **fuoriuscita di Roma e l’istituzione del versamento fisso** consentirebbero **maggiori risorse** a disposizione del Fondo e, dunque, degli **altri comuni** per la perequazione a partire dal 2029, pari a **23 milioni** per il **2029** e circa **34 milioni a regime** a decorrere dal **2030**.

In sostanza, a seguito della disposizione in esame, il comune di Roma Capitale, a decorrere dal 2026:

- è **escluso dal riparto** della quota tradizionale del Fondo di solidarietà comunale, di cui all’articolo 1, comma 449, lettera c);

- è tenuto a versare un **contributo fisso in favore del Fondo** di solidarietà comunale, di importo pari a **79,6 milioni** di euro nel **2026**, **69,6** milioni nel **2027** e a **57,6 milioni a regime** dal 2028;
- **continua a contribuire alla dotazione** del Fondo di solidarietà comunale, con una **quota fissa di IMU propria** pari a **217.035.438 euro** annui trattenuta dall’Agenzia delle entrate;
- **continua a percepire** dal Fondo **la quota ristorativa** del mancato gettito IMU e TASI, non più incassato a seguito delle esenzioni disposte dalla legge di stabilità 2016, che è pari a **384,3 milioni di euro annui** (si veda l’Allegato 2, pag. 270, al [DPCM 16 aprile 2025](#): Roma riceve ristori per 364,1 milioni per le esenzioni TASI per l’abitazione principale, 21,7 milioni per le esenzioni IMU-TASI per locazioni, canoni concordati e comodati, 1,4 milioni per le esenzioni IMU sui terreni, mentre subisce una riduzione di -3 milioni ai sensi dell’articolo 1, comma 851, della legge n. 160 del 2019; il ristoro complessivo è pari ai citati 384,3 milioni).

In esito alle modifiche introdotte dalla disposizione in esame, dunque, la **Relazione tecnica** allegata all’emendamento governativo stima che, **per Roma Capitale**, l’esclusione dalla quota storica e perequativa del Fondo di solidarietà comunale e l’istituzione di un versamento fisso comporti un **risparmio** rispetto alla legislazione vigente per il **triennio 2026-2028**, costituito dalla parziale **anticipazione dell’effetto perequativo positivo** che Roma otterebbe, a regime, nel 2030. Infatti, a fronte di versamenti fissati in 79,6 milioni per il 2026, 69,6 milioni per il 2027 e 57,6 milioni annui a decorrere dal 2028, **Roma Capitale conseguirebbe risparmi** – in termini di **minori versamenti** al Fondo – quantificati in **circa 104 milioni di euro complessivi** per il triennio **2026-2028** (“da 28 milioni di euro nel 2026 a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2028”: [documento ANCI](#) contenente le proposte emendative al disegno di legge di bilancio, p. 9-10, allegato all’[Audizione](#) svolta da ANCI sul disegno di legge di bilancio 2026 il 5 novembre scorso). Invece, a decorrere **dal 2029**, il **versamento fisso** imposto a regime a Roma Capitale (pari a 57,6 milioni di euro) sarebbe **maggiori rispetto** a quanto risulterebbe in base al regime di perequazione, con conseguenti **maggiori risorse a disposizione del Fondo, e dunque per gli altri comuni**, rispetto alla legislazione vigente, per **23 milioni nel 2029** e per **34 milioni** a decorrere dal **2030**, come rileva la Relazione tecnica all’emendamento governativo.

I **minori versamenti** da parte del Comune di Roma Capitale nel triennio **2026-2028** non penalizzano, in ogni caso, gli altri Comuni, in quanto **compensati, in parte**, mediante l’aggiunta di risorse cd. “verticali” dallo **Stato** (15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027, 0,2 milioni per il 2028), e, **in parte**, dalla **riduzione dei flussi perequativi orizzontali** tra i comuni stessi e dalle minori esigenze di “correzione” degli effetti perequativi negativi del comparto conseguenti alla fuoriuscita di Roma dalla perequazione (si veda il [documento ANCI](#), p. 10).

Si ricorda, infine, che il 5 agosto 2025 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge [C. 2564](#), successivamente adottato come testo base, che intervenendo sull'articolo 114 della Costituzione, **prevede**, tra l'altro, il riconoscimento a **Roma Capitale**, **mediante legge** dello Stato adottata a maggioranza assoluta dalle Camere, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l'Assemblea elettiva di Roma Capitale, e **condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria**.

Articolo 120-bis (em. 120.0.1 e id) *(Estinzione anticipata prestiti obbligazionari)*

L'articolo 120-bis, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, modifica la normativa in materia di **estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari da parte degli enti locali**, prevedendo che essa possa essere finanziata **anche mediante la quota libera dell'avanzo di amministrazione** dell'esercizio precedente.

La norma in esame interviene sull'**art. 35 della legge n. 724 del 1994** il quale, nel disciplinare l'**emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali**, prevede che le regioni, le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e i consorzi possono deliberare l'emissione di **prestiti obbligazionari** destinati esclusivamente al **finanziamento degli investimenti**. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente.

Si ricorda al riguardo che l'art. 119, comma 7, della Costituzione prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Non possono emettere prestiti obbligazionari gli entri territoriali che si trovano in dissesto finanziario o in situazioni strutturalmente deficitarie e le regioni che non hanno proceduto al ripiano dei disavanzi di amministrazione (art. 35, comma 2). La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni.

L'articolo 35, comma 7, prevede che il **rimborso anticipato del prestito** (ove previsto) può essere effettuato **esclusivamente** con risorse provenienti dalla dismissione di beni patrimoniali disponibili.

La **norma in esame sopprime** la parola **“esclusivamente”** e, con un nuovo periodo inserito alla fine del comma 7 consente il rimborso anticipato del prestito obbligazionario anche **“secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e)”** del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000).

Si ricorda che **l'art. 187, comma 2, del TUEL** consente l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) **per l'estinzione anticipata dei prestiti.** Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Con la **norma in esame**, pertanto, si consente l'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari degli enti locali anche mediante la quota libera dell'avanzo di amministrazione alle stesse condizioni previste per l'estinzione anticipata dei prestiti non obbligazionari.

Si evidenzia che con una modifica al **disegno di legge di bilancio 2026**, inserita nel corso dell'esame in sede referente (art. 134-bis, Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi, *si veda la relativa scheda del Dossier*), l'art. 187, comma 2, del TUEL è stato modificato al fine di porre sullo stesso livello di priorità gli impieghi per gli investimenti, per le spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata di prestiti.

Articolo 122, commi 1 e 1-bis (con em. 122.1 (testo 2))

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

L'articolo 122, modificato in sede referente, interviene sul comma 775 della legge di bilancio 2025, che prevede l'attribuzione di una **anticipazione** di risorse nel 2025 e nel 2026 ai piccoli **comuni** in situazione di **dissesto finanziario**, per i quali l'organo straordinario di liquidazione **non** abbia ancora **approvato il rendiconto** della gestione liquidatoria alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (vale a dire, 1° gennaio 2025).

Le modifiche apportate dal **comma 1** dell'articolo in esame sono **volte a** prevedere che **l'anticipazione** prevista **per l'anno 2026** sia attribuita ai **comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti**, che soddisfino le medesime condizioni previste dalla norma. La nuova riformulazione ribadisce che le somme anticipate sono destinate **all'incremento della massa attiva** della gestione liquidatoria per il **pagamento dei debiti ammessi**, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione viene inoltre concessa fino all'importo massimo di **50 milioni di euro per l'anno 2026**, in luogo dei 25 milioni previsti dalla normativa vigente.

In **sede referente** è stato inoltre **introdotto un comma 1-bis** all'articolo in esame, volto a novellare il comma 777 della legge di bilancio 2025, che disciplina la **restituzione dell'anticipazione**, secondo un piano di ammortamento fissato **in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa**, in luogo del piano decennale previsto dalla normativa vigente. I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 vengono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione.

Nel dettaglio, **l'articolo 122** interviene sulla normativa recata dai commi 775-778 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), finalizzata al **risanamento finanziario dei piccoli comuni in stato di dissesto**, mediante l'attribuzione di una **anticipazione di liquidità**, fino all'importo massimo di **25 milioni** di euro annui **nel 2025 e 2026**, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, da restituire in base ad un **piano di ammortamento** a rate costanti della durata massima di **10 anni**.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo in esame interviene sul **comma 775**, che attribuisce tale anticipazione di liquidità ai **comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti**, che hanno deliberato il **dissesto finanziario dal 1° gennaio 2017** e che hanno aderito alla **procedura semplificata** di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'articolo 258 del TUEL, per i quali l'organo straordinario di liquidazione non **abbia ancora** approvato il **rendiconto della gestione** alla data del 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025).

Le **modifiche** disposte dall'articolo in esame, comma 1, **lettera a)**, intendono:

- **limitare all'anno 2025** l'applicazione della normativa di risanamento rivolta ai **comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti** (comma 775, primo periodo),
- **ampliare la platea dei beneficiari** dell'anticipazione di liquidità **per l'anno 2026**. A seguito delle **modifiche apportate in sede referente**, l'anticipazione di liquidità è destinata ai **comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti** (nel testo iniziale dell'articolo in esame il beneficio era limitati ai comuni fino a 7.000 abitanti), che **soddisfano le medesime condizioni** previste dalla norma, e cioè: che abbiano deliberato il **dissesto finanziario** a decorrere dal 1° gennaio **2017** e che abbiano aderito alla **procedura semplificata** di liquidazione, per i quali l'organo straordinario di liquidazione **non abbia ancora approvato il rendiconto** della gestione alla data del 1° gennaio 2025, e che presentino apposita **istanza** al fine di ottenere l'anticipazione medesima (comma 775, secondo periodo);
- **incrementare**, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, **a 50 milioni** l'importo massimo dell'anticipazione di liquidità che può essere attribuito, in luogo dei 25 milioni previsti a legislazione vigente.

La **lettera b)** del comma 1 in esame inserisce poi un nuovo periodo al comma 775, che ribadisce, come già disposto dal testo originario, che le **somme** anticipate sono destinate **all'incremento della massa attiva** della gestione liquidatoria per il **pagamento dei debiti ammessi** alla gestione liquidatoria, con le modalità dalla **procedura semplificata** di liquidazione, di cui all'articolo 258 del TUEL, e nei limiti dell'anticipazione erogata (comma 775, terzo periodo).

Lo stato di **dissesto finanziario** degli enti locali, disciplinato dall'art. 244 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), si verifica quando **l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili**, ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 (riequilibrio del bilancio), ovvero con le modalità di cui all'articolo 194 (debito fuori bilancio). In tali ipotesi, l'organo consiliare dell'ente adotta la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, contenente una valutazione delle cause che hanno determinato il dissesto (art. 246), da trasmettere, entro 5 giorni, al Ministero dell'interno.

Con la dichiarazione di dissesto si procede alla **nomina dell'organo straordinario di liquidazione** (OSL) e di un'amministrazione straordinaria, al fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili (massa attiva) ai fini del risanamento ed alla liquidazione e pagamento della massa passiva. La procedura prevede che tutte le posizioni debbano essere definite entro **5 anni** dall'apertura del dissesto.

L'**articolo 258** del TUEL prevede che il **commissario liquidatore**, valutata la massa passiva dell'ente da ammettere al pagamento, possa **proporre** all'ente locale dissettato – che deve esprimersi con deliberazione di giunta entro **trenta giorni** – l'adozione della **modalità semplificata di liquidazione** prevista dall'articolo medesimo. Acquisita l'adesione dell'ente, la procedura semplificata consente all'organo straordinario di liquidazione di **definire transattivamente le pretese creditorie** in tempi più brevi della procedura ordinaria (circa 12 mesi), offrendo in pagamento una somma variabile **tra il 40 ed il 60 per cento** dell'intero debito, in relazione all'anzianità dello stesso.

A tal fine, l'OSL propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati – fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidate per intero – la **transazione da accettare**, entro un termine prefissato, comunque non superiore a **30 giorni**. Ricevuta l'accettazione, l'OSL provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. È accantonato l'importo del 50% dei debiti per i quali non sia stata accettata la transazione. Detto accantonamento è elevato al 100% per i debiti assistiti da privilegio.

Entro il termine di sessanta giorni dall'**ultimazione** delle **operazioni di pagamento**, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad **approvare il rendiconto della gestione** ed a trasmetterlo all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione. Una volta approvato il rendiconto della gestione, l'OSL è tenuto a richiedere la **chiusura del conto** aperto presso la Tesoreria dello Stato.

Con la modifica introdotta dalla **lettera c)** del comma 1, viene applicata anche alle anticipazioni concesse **nel 2026** la disposizione dell'ultimo periodo del comma 775, secondo la quale l'anticipazione è assegnata a seguito di **ricognizione del fabbisogno** effettivo e attuale di **liquidità dell'ente** interessato, tenendo conto di altri eventuali **anticipi o contributi già percepiti** dal comune, ivi compresi, in particolare, quelli assegnati ai sensi dell'articolo 21 del D.L. n. 104 del 2023.

La disposizione citata, si rammenta, ha disposto l'attribuzione di una **anticipazione** del tutto analoga a quella qui in esame, fino all'importo massimo annuo di **100 milioni** di euro per gli anni **2024, 2025 e 2026**, in favore di **comuni, province e città metropolitane** che hanno deliberato il **dissesto finanziario** a far data **dal 1° gennaio 2017** e che hanno aderito alla **procedura semplificata** prevista dall'articolo 258 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei **debiti ammessi**, con le modalità previste dalla procedura semplificata, nei limiti dell'anticipazione erogata.

Nel corso dell'esame in **sede referente** è stato **introdotto il comma 1-bis**, volto a **novellare il successivo comma 777** della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), che disciplina la **restituzione dell'eventuale anticipazione**.

Il richiamato comma prevede che la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con **piano di ammortamento a rate costanti**, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di **dieci anni** a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale

intestata al Ministero dell'interno. Il **tasso di interesse** da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

La **modifica** apportata dal **comma 1-bis** prevede che la **restituzione** dell'anticipazione sia effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, **anziché in un periodo massimo di 10 anni** a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata, **in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa**, nelle seguenti misure:

- fino a 300 euro per abitante, in un massimo di 10 anni;
- da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di 15 anni;
- oltre i 600 euro per abitante, in un massimo di 20 anni.

I **risparmi** derivanti dalla rimodulazione del **rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025** sono **vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione.**

Si valuti di chiarire la formulazione della novella ai fini del coordinamento con la restante parte del comma 777 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Si veda a tal fine il testo a fronte riportato di seguito.

Articolo 1, comma 775, legge n. 207/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 122 dell'AS 1689
775. Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del predetto testo unico, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, fino a concorrenza della massa passiva censita, un'anticipazione, fino all'importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti	775. Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del predetto testo unico, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, fino a concorrenza della massa passiva censita, un'anticipazione, fino all'importo massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 25 milioni di euro è destinata ai comuni con popolazione

Articolo 1, comma 775, legge n. 207/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 122 dell'AS 1689
<p>ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione di cui al primo periodo è assegnata a seguito della cognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136</p>	<p>inferiore a 7.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni. Le somme sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione di cui ai periodi precedenti è assegnata a seguito della cognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.</p>
<p>777. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 775 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>777. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 775 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di 10 anni; b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di 15 anni; c) oltre i 600 euro per abitante, in un massimo di 20 anni. I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>

Articolo 122, comma 1-ter (em. 122.0.123 (testo 2))
(Reiscrizione residui e modifica criteri di accesso al Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

L'articolo 122-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, interviene sul **"Fondo per i contenziosi** connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" dedicato a erogare contributi ai Comuni condannati a erogare risarcimenti conseguenti a calamità naturali o a cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016.

In particolare, si prevede che le **somme conservate sul Fondo in conto residui** per gli anni **2023 e 2024** siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e siano **riassegnate** al Fondo per il 2026. Tali risorse sono destinate ad **erogare contributi**, nel **2026**, ai Comuni per le **richieste di risarcimento** che essi non abbiano soddisfatto per sole annualità **2023 e 2024**.

Inoltre, si prevede la **riduzione** della **soglia di spesa minima** necessaria per poter richiedere il contributo, stabilendo che i Comuni possano richiedere contributi qualora l'ammontare complessivo dei risarcimenti – **cumulando** sia quelli 2023 che quelli 2024 – sia **superiore al 40 per cento** della "spesa corrente sostenuta", in luogo della soglia del 50 per cento prevista dalla normativa vigente. Si **modifica** altresì il **metodo di calcolo** della **soglia**, prevedendo che la "spesa corrente sostenuta" si calcoli come media degli **ultimi due rendiconti approvati**, in luogo dei tre rendiconti previsti attualmente.

I Comuni devono **comunicare** l'entità delle spese relative agli anni 2023 e 2024 entro il **31 marzo 2026** con le modalità telematiche che saranno definite dal Ministero dell'interno.

L'articolo 122-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, interviene sul **"Fondo per i contenziosi** connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" (capitolo 1386 dello stato di previsione del Ministero dell'interno) di cui all'articolo 4 del [decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#) e dedicato a erogare contributi ai Comuni condannati a erogare risarcimenti, a seguito di sentenze esecutive o ad accordi transattivi ad esse correlati, conseguenti a calamità naturali o a cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016.

In particolare, si prevede che le **somme conservate sul Fondo in conto residui** per gli anni **2023 e 2024** siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e siano **riassegnate** al Fondo per il 2026.

Si rammenta che a fronte di **stanziamenti** sul Fondo pari a complessivi **109,32 milioni** dal 2016 al 2022 (si veda il box *infra*), le **assegnazioni** complessive sono state pari complessivamente a **93,45 milioni** (si veda la tabella *infra*). Considerando inoltre come i fondi per gli anni 2023 (420mila euro), 2024 (450mila euro) e 2025 (450mila euro) non siano stati assegnati (preambolo al decreto ministeriale 28 novembre 2025, pubblicato in [G.U. 12 dicembre 2025](#)), e in esito anche alle riduzioni di assegnazioni ed al formarsi di economie di bilancio, il **capitolo n. 1386** dello stato di previsione del Ministero

dell'interno, dedicato al citato **Fondo**, pur non recando stanziamenti in competenza per il **2026**, dispone a legislazione vigente di **11,32 milioni di euro di residui** (disegno di legge di bilancio 2026-2028, A.S. 1689, stato di previsione del Ministero dell'interno, [Tabella n. 8 – Parte 1](#), p. 328).

• *La disciplina del fondo per i Comuni per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti*

L'articolo 4, comma 1, del [decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#) ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «**Fondo per i contenziosi** connessi a sentenze esecutive relative a **calamità o cedimenti**» (capitolo **1386/Interno**), finalizzato ad erogare contributi a favore dei Comuni i quali dovessero disporre risarcimenti a **seguito di sentenze esecutive** conseguenti a **calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016**, o ad accordi transattivi ad esse collegate.

La disposizione stabilisce che i **contributi** siano erogati **annualmente** solo ai Comuni per i quali si verifichino i seguenti requisiti:

- I Comuni siano obbligati a sostenere **spese a seguito di sentenze esecutive** conseguenti a **calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016** o ad accordi transattivi ad esse collegate;
- Le sentenze siano state comminate nell'arco di tempo indicato dal decreto ministeriale annuale che stabilisce criteri e modalità di richiesta, da parte dei comuni, del contributo;
- L'**ammontare complessivo** delle spese da sostenere nell'anno in esito a tali sentenze od accordi transattivi sia **superiore al 50 per cento** della **spesa corrente sostenuta** come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati dai singoli Comuni stessi.

Pertanto, ai sensi del successivo articolo 4, comma 2, i comuni devono **comunicare** al Ministero dell'interno che **l'entità dei rimborsi superi la citata soglia** di spesa corrente, e che dunque abbiano diritto ai contributi, nonché **l'eventuale sussistenza di richieste non soddisfatte** negli anni precedenti. La comunicazione doveva avvenire entro il termine perentorio del 5 settembre 2016 per i contributi 2016 (quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il 21 agosto 2016), entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.

La norma, come successivamente integrata, prevede **stanziamenti** per il Fondo pari a **complessivi 110,82 milioni** dal 2016 al 2023, così ripartiti:

- 20 milioni di euro per il 2016 e 2018;
- 19,5 milioni per il 2017 (gli originali 20 milioni sono stati ridotti di 0,5 milioni in esito all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha disposto a copertura la riduzione degli stanziamenti di numerosi missioni e programmi dei Ministeri, successivamente ripartiti dal [DMT 146189](#));
- 19,82 milioni per il 2019, rispetto agli originali 20 milioni;
- 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- 420.000 euro per il 2023;
- 450.000 euro per il 2024;
- 450.000 euro per il 2025.

Si prevede, altresì, che le **richieste** siano **soddisfatte per l'intero importo** o, nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, che le risorse siano attribuite **proporzionalmente**.

Da ultimo, si segnala che la **ripartizione** del Fondo avviene con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste.

Le **assegnazioni** complessive del suddetto Fondo sono state le seguenti, pari complessivamente a 93,45 milioni per gli anni 2016-2022:

<i>Importi assegnati (milioni di euro)</i>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOT.
Valle d'Aosta	Pontboset	0,71	0,42	0,39	0,27	0,09	-	-	1,88
Liguria	Noli	3,22	1,23	1,15	2,69	0,86	-	-	9,15
Molise	San Giuliano di Puglia	10,39	9,16	10,37	9,97	3,18	3,77	-	46,84
Campania	Lettere	0,84	0,50	0,47	0,32	0,10	-	-	2,23
Campania	Calvanico	0,29	0,47	0,44	2,39	0,76	-	-	4,34
Puglia	Castellaneta	4,55	2,71	2,52	1,72	0,55	-	-	12,04
Campania	Sarno	-	5,01	4,67	2,47	0,79	-	-	12,94
PiEMONTE	Trofarello	-	-	-	-	-	-	4,04	4,04
Totale		20,00	19,50	20,00	19,82	6,32	3,77	4,04	93,45

Fonte:

- Annualità 2016: D.P.C.M. 4 novembre 2016 ([G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016](#));
- Annualità 2017: D.P.C.M. 8 agosto 2017 ([G.U. n. 226 del 27 settembre 2017](#)), modificato dal D.P.C.M. 17 gennaio 2018 ([G.U. n. 79 del 29 marzo 2018](#));
- Annualità 2018: D.P.C.M. 10 ottobre 2018 ([G.U. n. 286 del 10 dicembre 2018](#));
- Annualità 2019: D.P.C.M. 8 giugno 2020 ([G.U. n. 239 del 26 settembre 2020](#));
- Annualità 2020: D.P.C.M. 6 agosto 2021 ([G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021](#), che non ha assegnato risorse per richieste pervenute nell'anno 2020, poiché non hanno soddisfatto i criteri, ma ha ripartito 6.320.039,28 euro tra i Comuni che avevano presentato richieste valide per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 che non erano state soddisfatte integralmente per insufficienza dei fondi);
- Annualità 2021: D.P.C.M. 28 luglio 2022 ([G.U. n. 221 del 21 settembre 2022](#)) che ha assegnato le risorse per l'anno 2021 per complessivi 3.773.631,78 euro al solo comune di San Giuliano di Puglia, poiché altre otto richieste pervenute non hanno soddisfatto i criteri;
- Annualità 2022: D.P.C.M. 13 settembre 2023 ([GU Serie Generale n.254 del 30-10-2023](#)) che ha assegnato risorse per l'anno 2022 complessivi 4.035.959,89 euro al solo comune di Trofarello, poiché altre quattro richieste pervenute non hanno soddisfatto i criteri.
- Annualità 2023 e 2024: non vi sono state richieste da parte dei comuni (Preambolo al decreto ministeriale 28 novembre 2025 (pubblicato in [G.U. 12 dicembre 2025](#)).
- Annualità 2025: non sono ancora disponibili dati in quanto il modulo di richiesta dei contributi è stato pubblicato dal decreto ministeriale 28 novembre 2025 (pubblicato in [G.U. 12 dicembre 2025](#)).

A fronte di tali stanziamenti ed assegnazioni, considerando i pagamenti, le economie e i fondi per non ancora assegnati per gli anni 2023 (420mila euro), 2024 (450mila euro) e 2025 (450mila euro), i **residui** sul citato Fondo sono pari a **11,32**

milioni (disegno di legge di bilancio 2026-2028, A.S. 1689, stato di previsione del Ministero dell'interno, [Tabella n. 8 – Parte 1](#), p. 328).

Nel dettaglio, tali 11,32 milioni di residui sono stati così determinati negli ultimi esercizi:

- Per il 2022, residui iniziali per 19,2 milioni, di cui 4,64 milioni pagati in corso d'esercizio, 2,47 milioni divenuti economie, e 10 milioni di nuova formazione in quanto l'assegnazione delle risorse 2022 è avvenuta l'anno successivo, mediante il D.P.C.M. 13 settembre 2023 ([GU Serie Generale n.254 del 30-10-2023](#)). Pertanto, i **residui complessivi** al 31 dicembre 2022 sul citato Fondo erano pari a **22,1 milioni** (Rendiconto 2022, A.S. n. 791, [Conto consuntivo per capitoli del Ministero dell'Interno](#), cap. 1386, pag. 314);
- Per il 2023, residui iniziali per 22,1 milioni, di cui nessun pagamento in corso d'esercizio, 5,87 milioni divenuti economie, e 420mila euro di residui di nuova formazione, in quanto per l'annualità 2023 non vi sono state richieste da parte dei comuni. Pertanto, i **residui complessivi** al 31 dicembre 2023 sul citato Fondo erano pari a **16,65 milioni** (Rendiconto 2023 (atto C. 1951) [Conto consuntivo per capitoli del Ministero dell'Interno](#), cap. 1386, pag. 675);
- Per il 2024, residui iniziali per 16,65 milioni, di cui nessun pagamento in corso d'esercizio, 6,23 milioni divenuti economie, e 450mila euro di residui di nuova formazione, in quanto per l'annualità 2024 non vi sono state richieste da parte dei comuni. Pertanto, i **residui complessivi** al 31 dicembre 2024 sul citato Fondo erano pari a **10,87 milioni** (Rendiconto 2024, A.S. 1566, [Conto consuntivo per capitoli del Ministero dell'Interno](#), cap. 1386, pag. 679).
- Per il 2025, a fronte di residui iniziali per 10,87 milioni, occorre aggiungere i fondi 2025 pari a 450mila euro, non ancora ripartiti in quanto il modulo di richiesta dei contributi è stato pubblicato dal decreto ministeriale 28 novembre 2025 (pubblicato in [G.U. 12 dicembre 2025](#)); pertanto, i residui presunti per il 2026 sono pari a 11,32 milioni.

Tali risorse derivanti dai residui sono poi destinate ad **erogare contributi**, nel **2026**, ai Comuni per le **richieste di risarcimento** che essi non abbiano soddisfatto per sole annualità **2023 e 2024**. A tale fine, vengono **modificati i criteri** che i Comuni devono possedere per chiedere tali contributi.

Nel dettaglio, sono introdotte **due novità**:

- La **riduzione della soglia di spesa minima** necessaria per poter richiedere il contributo, stabilendo che i contributi possano essere richiesti dai Comuni obbligati a sostenere **spese a seguito di sentenze esecutive** conseguenti a **calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016** qualora l'ammontare complessivo dei risarcimenti che essi non sono riusciti a soddisfare nelle sole annualità 2023 e 2024 – **cumulando** sia quelli 2023 che quelli 2024 – sia **superiore al 40 per cento** della spesa corrente sostenuta, in luogo della soglia del 50 per cento prevista dalla normativa vigente (si veda il box *supra*);
- La **modifica del metodo di calcolo**, definendo che la “**spesa corrente sostenuta**” si calcoli come **media** degli ultimi **due** rendiconti approvati,

in luogo del requisito dei **tre** rendiconti previsto attualmente (si veda il box *supra*).

In merito a tali nuovi criteri per l'accesso al contributo, si rammenta che dai Preamboli dei D.P.C.M. annuali di riparto delle risorse (nonché da ultimo dal citato [D.M. 28 novembre 2025](#)) emerge come negli anni numerose **richieste** di contributi da parte dei Comuni **non siano state accolte** o perché eccedevano gli importi stanziati per i singoli anni, o **poiché non rispettavano i criteri**, tra cui il fatto che l'entità dei rimborsi da effettuare in esito ai contenziosi fosse superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta dai singoli Comuni come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

Inoltre, la disposizione prevede che le calamità naturali o i cedimenti strutturali per i quali i Comuni possano richiedere il contributo dello Stato, a valere sul citato Fondo, per erogare i risarcimenti, debbano essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero il **1° gennaio 2026**.

Con particolare riferimento alla formulazione del terzo periodo del comma in esame, si valuti l'opportunità di modificare la data ultima entro la quale debbano essersi verificate le calamità naturali o i cedimenti strutturali per i quali i Comuni possano richiedere il contributo dello Stato, a valere sul citato Fondo, per erogare i risarcimenti. Si segnala che la disciplina del Fondo di cui all'articolo 4 del [decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), individua il 25 giugno 2016 come data ultima, e in ogni caso le spese per cui i Comuni possono richiedere il contributo derivano da sentenze che abbiano consentito ai soggetti interessati di presentare domanda di risarcimento ai Comuni negli anni 2023 e 2024.

Si prevede, altresì, che i Comuni debbano comunicare l'entità delle spese che devono sostenere riguardo agli anni 2023 e 2024 entro il **31 marzo 2026**. La comunicazione avviene in modalità telematica, e le modalità sono stabilite dallo stesso Ministero dell'interno.

Da ultimo, la disposizione prevede che alla compensazione degli oneri **in termini di fabbisogno e indebitamento netto**, derivanti dall'erogazione dei contributi ai Comuni per le **richieste di risarcimento** che essi non abbiano soddisfatto per sole annualità 2023 e 2024 e quantificati in **870.000 euro per il 2026**, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Articolo 122-bis (em. 122.0.43 (testo 2) e idd.)
(Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali)

L'articolo 122-bis, introdotto in sede referente, dispone la sospensione **fino al 31 dicembre 2028** dell'applicazione delle disposizioni che prevedono il **blocco dei trasferimenti** erariali dovuti dal Ministero dell'interno agli enti locali, nel caso in cui l'ente non abbia **rispettato i termini** per l'adozione di determinati **adempimenti contabili**.

La deroga riguarderebbe **soltanto alcuni specifici trasferimenti**, e precisamente quelli vincolati al raggiungimento degli **obiettivi di servizio di rilevanza sociale** (quali lo sviluppo dei servizi sociali, il potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità) e i trasferimenti **vincolati alla realizzazione di investimenti**.

Nel dettaglio, l'articolo in esame prevede la **non applicazione, fino al 31 dicembre 2028**, della sanzione del **blocco dei trasferimenti statali** dovuti agli enti locali, qualora gli enti non abbiano **provveduto ad alcuni adempimenti contabili** nei termini previsti, e precisamente:

- in caso di **mancata presentazione da parte dell'ente**, nei termini previsti dalla legge, dei **documenti contabili alla Banca dati** delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

Al riguardo, l'articolo 161 del TUEL (relativo alle certificazioni finanziarie e all'invio di dati contabili) prevede, al comma 4, che **decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato**, in caso di **mancato invio**, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, **dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche** (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, **sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno** - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, **ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale**.

- in caso di **mancata tempestiva risposta ai questionari** relativi alla determinazione dei **fabbisogni standard**, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Ai sensi del citato art. 5 del D.Lgs. n. 126 del 2010, il **compito di predisporre la metodologia** per la determinazione dei fabbisogni è **assegnato alla SOSE** – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. (dal 1° gennaio 2024 incorporata in SOGEI, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, che ne ha disposto la fusione per incorporazione), con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL. Spetta alla SOSE-SOGEI anche il **compito di provvedere al**

monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*. A tal fine, la **Sose s.p.a.** può predisporre **appositi sistemi di rilevazione** di informazioni funzionali a **raccogliere i dati** necessari per il **calcolo dei fabbisogni standard** degli enti locali. Ove predisposti e somministrati, **gli enti sono tenuti a restituire per via telematica, entro sessanta giorni** dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il **mancato invio**, nel termine predetto, delle informazioni è **sanzionato con la sospensione**, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, **dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'ente locale** e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno (art. 5, comma 1, lettera c) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 216/2010).

L'attenuazione del blocco dei trasferimenti erariali è disposta al fine di **assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale** assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato **sviluppo degli investimenti degli enti locali**, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali.

A tal fine, la sospensione del blocco dei trasferimenti si applica soltanto con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- a) **quote del Fondo di solidarietà comunale**, previste alle lettere d-*quinquies*, d-*sexies* e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge n. 232 del 2016, espressamente **destinate** alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al **potenziamento dei servizi di rilevanza sociale** (asili nido, servizi sociali, trasporto scolastico studenti con disabilità) e collegate al raggiungimento di obiettivi di servizio annuali, indicati dalle norme medesime, che richiedono pertanto l'effettuazione di spese corrispondenti. Tali quote del Fondo di solidarietà sono **confluite**, a decorrere dal 2025, nel **Fondo speciale equità livello dei servizi**, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024);
- b) **trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti**, comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

Articolo 122-bis (em. 122.0.117)
(Trasferimenti di risorse delle Province alle loro società in house in vista della relativa chiusura)

L'articolo 122-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca una **deroga** all'articolo 14 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica, disponendo che le Province **possano trasferire risorse** finanziarie alle loro **società in house** che siano in fase di chiusura in esito al trasferimento di funzioni dalle Province ad altri enti. Le risorse trasferite non devono superare le somme strettamente necessarie a **pagare i debiti** delle società *in house* che si sono verificati a causa del **prolungamento temporale** delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province stesse agli enti subentranti, allo scopo ultimo di procedere alla chiusura delle società stesse.

L'articolo 122-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca una **deroga** all'articolo 14 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica ([decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#)) disponendo che le Province **possano trasferire risorse** finanziarie alle loro **società in house** che siano in fase di chiusura in esito al trasferimento di funzioni dalle Province ad altri enti ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). La disposizione prevede che le risorse trasferite, a carico delle Province, non debbano superare le somme strettamente necessarie a **pagare i debiti** delle società *in house* che si sono verificati a causa del **prolungamento temporale** delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province stesse agli enti subentranti. La disposizione illustra che tali trasferimenti sono finalizzati all'esclusivo pagamento dei debiti così determinatisi, allo scopo ultimo di procedere alla chiusura delle società stesse.

Nel dettaglio, il **comma 89**, terzo periodo, dell'articolo unico della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) dispone il **trasferimento** di alcune **funzioni dalle Province ad altri enti territoriali**, e dispone tuttavia che tali **funzioni continuino ad essere esercitate** dalle Province stesse **fino** alla data dell'effettivo avvio di **esercizio** da parte dell'ente **subentrante**.

La disposizione stabilisce che la data sia determinata da un D.P.C.M. per le funzioni di competenza statale e dalle singole Regioni per quelle di competenza regionale. In attuazione della disposizione è stato adottato il D.P.C.M. 26 settembre 2014 ([G.U. 12 novembre 2014, n. 263](#)) che all'articolo 7 disciplina la decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti, stabilendo al comma 1 che le funzioni amministrative nelle materie di competenza statale decorrono dall'entrata in vigore del citato DPCM, e al comma 2 che le funzioni trasferite dalle Regioni sono definite dalle singole Regioni stesse.

Poiché nelle more dell'effettivo trasferimento le Province hanno continuato ad esercitare, ai sensi del citato comma 89, le funzioni da trasferire, supportandone i relativi costi, la disposizione in esame autorizza le Province a **coprire**, mediante **trasferimenti**, i **debiti** che le loro società *in house* abbiano contratto in esito

all'esercizio di tali funzioni nell'attesa dell'effettivo subentro da parte degli altri enti territoriali.

Si rammenta che il Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP, [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#)) definisce all'articolo 2, comma 1, lettera *o*) le **società *in house***, definite come le società su cui **le amministrazioni esercitano un controllo analogo o controllo analogo congiunto**, dove con **controllo analogo** si intende “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante” (articolo 2, comma 1, lettera *c*)).

Per approfondimenti sulle definizioni, si veda tra gli altri la [determinazione ANAC n. 11345](#) dell'8 novembre 2017, mentre per un sommario dei contenuti del TUSP si veda l'apposito [Tema](#) predisposto dal Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati.

La disciplina delle società *in house*, come definite, è recata all'articolo 16 del TUSP; esso prevede, inoltre, all'articolo 14, comma 5, che le Province **non possono**, tra l'altro, **effettuare trasferimenti straordinari** verso società a partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, **perdite di esercizio** ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

La disposizione si applica alle Province in quanto parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT delle P.A. pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196: il più recente elenco è pubblicato sulla [G.U. 30 settembre 2025, n. 227](#).

La norma in esame reca pertanto una parziale **deroga** al citato articolo 14, disponendo che le Province **possano trasferire risorse finanziarie** a tutte le loro **società *in house***; si prevede, tuttavia, che le somme trasferite debbano essere quelle strettamente necessarie a **pagare i debiti** delle società che si sono verificati a causa del **prolungamento temporale** delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province stesse agli enti subentranti.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera *b*) del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), le Province sono tenute ad **aggiornare e pubblicare annualmente l'elenco** delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Articolo 122-bis (em. 122.0.169))
(Disposizioni continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni
– Segretari comunali)

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'**articolo 122-bis** volto a prevedere che gli incarichi di segretario comunale di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto l'**articolo 122-bis**. La disposizione in commento, al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede che gli incarichi di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

Si rammenta in proposito che l'articolo 18-*quater* del citato decreto legge n. 113 del 2024 prevede, al comma 1, che il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi. Il successivo comma 2 stabilisce che, a seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi. Ai sensi del comma 3 tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 18-*quater*, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore. Il comma 4 dispone, quindi, che il segretario che, durante i periodi di

incarico conferiti ai sensi delle disposizioni richiamate, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.200150, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti, mentre il comma 5 stabilisce che i periodi di incarico svolti ai sensi delle sopra citate disposizioni rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

Si ricorda che, in base alla disciplina ordinaria, agli iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera - fascia professionale C - dell'albo dei segretari comunali e provinciali può essere attribuita la titolarità di sedi di segreteria comunale, singole o convenzionate, aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Il citato articolo 12-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e il relativo decreto attuativo del Ministro dell'interno del 29 aprile 2022 hanno previsto che, su richiesta del sindaco (o del sindaco del comune capofila, nel caso di una convenzione di segreteria), previa autorizzazione del Ministero dell'interno, gli iscritti alla suddetta fascia professionale C possano assumere, nel rispetto dei limiti temporali massimi previsti (ventiquattro mesi per effetto delle modifiche da ultimo apportate alla richiamata disposizione dall'articolo 1, comma 20-bis, del decreto legge n. 198 del 2022), la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore e aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti (con riferimento al singolo comune nel caso di sede singola e alla popolazione complessiva dei comuni nel caso di convenzione di segreteria), nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, qualora la sede sia vacante e la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta; dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'incarico in oggetto è conferito dal sindaco (anche senza ulteriore pubblicizzazione e previo consenso dell'interessato) tra i segretari iscritti nella suddetta fascia professionale C.

Articolo 122-bis (em. 122.0.93 (testo 2))
(Istituzione del Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”)

L'articolo 122-bis, introdotto in sede referente, prevede l'istituzione del Parco nazionale "Costa dei Trabocchi".

L'**art. 122-bis, introdotto in sede referente**, prevede l'istituzione del **Parco nazionale "Costa dei Trabocchi"**, e a tale fine aggiorna l'elenco contenuto nell'art. 34, comma 6, (in cui tra l'altro sono individuate le aree di reperimento terrestri) della legge quadro sulle aree protette ([legge 6 dicembre 1991, n. 394](#)), attraverso la sostituzione della denominazione, presente nella lettera 1-bis) dell'art. 34, comma 6, che cambia da "Costa Teatina" a "Costa dei Trabocchi e Teatina".

Conseguentemente, la norma in esame provvede a modificare l'articolo 8, comma 3, della legge 93/2001 (Disposizioni in campo ambientale), al fine di stabilire che il decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, per l'istituzione del suddetto Parco nazionale "Costa dei Trabocchi e Teatina" preveda anche il parere dei comuni interessati.

La disposizione in commento provvede inoltre a sopprimere l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che prevede, in ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici della "Costa teatina", la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

Articolo 122-bis (em- 122.0.1)
(Misure per l'attuazione del PNRR da parte degli enti locali – Gazzetta amministrativa)

L'articolo 122-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente agli enti locali di avvalersi, senza oneri a loro carico, della Fondazione Gazzetta Amministrativa, in occasione di eventi straordinari ed in attuazione del PNRR.

In particolare, si prevede che gli enti locali possono avvalersi, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, in risposta ad eventi straordinari e critici e senza oneri a carico dei propri bilanci, della **Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana** quale struttura permanente di supporto alla **redazione degli atti amministrativi** necessari a fronteggiare l'emergenza, anche al fine della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.

Si richiamano inoltre, la Missione 1, Componente 1, e la Missione 2, Componente 4, del PNRR, di cui la disposizione in esame, come enunciato da essa, costituisce attuazione.

La **Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana** è una fondazione di partecipazione. Lo [statuto](#) dell'ente chiarisce che non ha scopo di lucro ed è apolitica. Gli scopi sono riconducibili alla promozione e ricerca in materia di Pubblica Amministrazione.

Sono membri della Fondazione il Fondatore promotore (l'avv. Enrico Michetti), gli aderenti istituzionali e i sostenitori.

Lo statuto attribuisce un ruolo di primo piano al fondatore promotore. Quanto agli aderenti istituzionali, si fa riferimento a soggetti “nominati tali previo parere favorevole del fondatore promotore, esclusivamente soggetti pubblici, enti, organismi istituzionali, società partecipate dal pubblico”. Questi ultimi partecipano mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ovvero mediante conferimento dei beni.

La Fondazione svolge attività di ricerca volta all'introduzione dell'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.

La **Componente 1 della Missione 1** (M1C1 destinataria di complessivi 9,74 miliardi) del [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#) prevede due aree di intervento.

La prima area è costituita dalla **Digitalizzazione della pubblica amministrazione**, incentrata soprattutto sulla creazione di infrastrutture digitali per la p.a., sulla interoperabilità dei dati, sull'offerta di servizi digitali e sulla sicurezza cibernetica con la finalità di realizzare una trasformazione della p.a. in chiave digitale.

La seconda è dedicata in modo particolare alle misure per l'**Innovazione della pubblica amministrazione**, incentrate principalmente sulla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico e sulla semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti.

La **missione M2C4** denominata **Tutela del territorio e della risorsa idrica** reca risorse pari a 9,87 miliardi. Il Piano specifica che la sicurezza del territorio italiano, intesa come la mitigazione dei rischi idrogeologici, la salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, l'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e la disponibilità di risorse idriche sono aspetti fondamentali per assicurare la salute dei cittadini e, sotto il profilo economico, per attrarre investimenti. Sulla base di queste premesse la componente 4 pone in campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, proteggendo la natura e le biodiversità.

Si ricorda che la Fondazione Gazzetta Amministrativa è destinataria di un contributo pubblico di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, come stabilito dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, comma 511).

Oltre a autorizzare tale spesa, la disposizione da ultimo richiamata prevede che le pubbliche amministrazioni si avvalgano della Fondazione per azioni strategiche di semplificazione delle procedure amministrative per una maggiore efficienza, anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di *rating*. Tale potenziamento della capacità amministrativa muove “in coerenza” con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 129, comma 3 (em. 40.1000 lett. g))
(Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)

L'articolo 129, comma 3, in seguito agli esiti del monitoraggio finanziario previsto dalla normativa vigente, **riduce il limite di spesa** entro il quale ai **lavoratori** cosiddetti **precoci** è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con un requisito contributivo ridotto.

Come anticipato, la disposizione in commento riduce il limite di spesa entro il quale è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto, pari attualmente a 41 anni di contribuzione¹⁶, il diritto al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori cosiddetti precoci. La riduzione è pari a 20 milioni di euro per il 2027, 60 milioni di euro per il 2028 e – come disposto in sede **referente** – 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni per il 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 (in luogo dei 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 previsti dal testo originario)¹⁷.

Si ricorda che la suddetta categoria di lavoratori è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della L. 232/2016¹⁸.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 203, della L. 232/2016 – che autorizza la spesa per il pensionamento in oggetto e su cui interviene la presente disposizione - il trattamento decorre (su domanda) dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo¹⁹; qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della data di maturazione del requisito per il

¹⁶ Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2026, al requisito in oggetto non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita (ai sensi dell'art. 17 del D.L. 4/2019).

¹⁷ Si segnala che il precedente art. 43, c. 8, del presente disegno di legge di bilancio incrementa tale limite di spesa nella misura di 8 milioni di euro per il 2027, 30 milioni di euro per il 2028, 43 milioni di euro per il 2029, 46 milioni di euro per il 2030 e 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.

¹⁸ Ossia sono in stato di disoccupazione (per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità con necessità di sostegno intensivo (ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata superiore o uguale al 74 per cento; sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E della L. 232/2016 da almeno sette anni negli ultimi dieci, o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo; svolgono lavori usuranti da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, o da almeno la metà della vita lavorativa.

¹⁹ Ai sensi del citato articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019.

trattamento in oggetto e, a parità della stessa, in ragione della data di presentazione della domanda²⁰.

²⁰ Riguardo alla disciplina del trattamento pensionistico in oggetto, cfr. - oltre che i commi da 199 a 205 della citata L. n. 232 del 2016 e il suddetto articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019 - il regolamento di cui al [D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87](#).

Articolo 129, comma 3-bis (em. 40.1000)
(Riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

Il comma 3-bis – inserito **in sede referente** – riduce, nella misura di 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2033, l'autorizzazione di spesa che ha consentito la definizione di requisiti speciali per il pensionamento di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Si ricorda che i suddetti requisiti speciali sono stabiliti dalla disciplina di cui al richiamato [D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67](#), la quale si basa sull'autorizzazione di spesa in oggetto. L'articolo 3 del citato D.Lgs. prevede che, qualora “nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerge, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie”, la decorrenza dei trattamenti è differita, secondo i criteri di priorità di cui al medesimo articolo 3 (e al [D.M.](#) attuativo del 20 settembre 2011²¹), “al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie”²².

²¹ Tale [D.M.](#) (“Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”) è stato emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 67 del 2011.

²² Per la definizione degli eventuali differimenti, l'articolo 3, comma 3, del citato [D.M. 20 settembre 2011](#) prevede l'indizione di una conferenza di servizi.

Articolo 129, comma 6 (con em. 110.1000 e em. 40.1000)
(Versamento all'entrata di somme del Fondo sviluppo e coesione)

Il **comma 6** dell'**articolo 129**, modificato nel corso dell'esame in sede referente, dispone il **versamento all'entrata** del bilancio di somme del **Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritte in conto residui** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per un importo di **1.532 milioni** per il **2026** e di **1.000 milioni** per il **2027**, di cui **50 milioni** del **2026** relativi a **risorse non impegnate** del **Programma operativo complementare** al Programma operativo nazionale (PON) *Governance e capacità istituzionale 2014-2020*.

Il **comma 6** in esame dispone, al primo periodo, il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato delle **somme** iscritte in conto **residui** del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** (FSC), per un importo pari a **1.482 milioni** per l'anno **2026** e a **1.000 milioni** per l'anno **2027**, **con imputazione alle risorse non assegnate**, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e degli effetti disposti dal successivo articolo 131 (*cfr infra*).

Come precisato nella Relazione tecnica (AS 1689), i predetti importi che vengono versati all'entrata del bilancio sono **destinati al miglioramento dei saldi** di finanza pubblica. La relazione precisa altresì che il versamento è effettuato a valere sulle **“disponibilità iscritte in conto residui**, vale a dire su risorse per le quali non risulterebbero più i sottostanti impegni giuridici di spesa.

La disposizione in esame non indica espressamente da quale ciclo di programmazione del FSC (2007-2013, 2014-2020, 2021-2027) provengono i residui che saranno oggetto di versamento all'entrata negli anni 2026 e 2027.

Si valuti tuttavia l'opportunità di precisare, nella formulazione della disposizione in esame, a quali cicli di programmazione sono riconducibili le suddette riduzioni di somme del FSC iscritte in conto residui, anche al fine di acquisire elementi informativi riguardo agli interventi che, in quanto non hanno impegnato le risorse ad essi assegnate, risulterebbero non più finanziati, in particolare con riferimento a quelli programmati nell'ambito degli Accordi di coesione, se la riduzione dovesse riguardare i residui afferenti al ciclo 2021-2027, ovvero dei Piani di sviluppo e coesione, nel caso di risorse del ciclo 2014-2020 e cicli precedenti.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato **aggiunto un secondo periodo** al comma 6, che dispone il **versamento all'entrata** del bilancio di **ulteriori 50 milioni** per l'anno **2026** **di somme iscritte in conto residui** nel medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione nello stato di previsione del MEF, relative alle **risorse non impegnate** del **Programma operativo complementare** al Programma Operativo Nazionale (PON) *Governance e capacità istituzionale* del ciclo di

programmazione dei fondi strutturali **2014-2020** - assegnate al Programma complementare a valere sulle risorse del FSC con la delibera CIPE n. 36 del 28 luglio 2020, integrato sul piano finanziario con le risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 36 del 2020 – che erano state **destinate** alle finalità indicate dagli articoli 179 e 179-*bis* della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ovvero di quelle **indicate** all'articolo 31-*bis* del D.L. n. 152 del 2021.

Il **Programma Operativo Complementare** al PON "Governance e capacità istituzionale 2014–2020" è stato **approvato** con la **deliberazione CIPE n. 47 del 10 agosto 2016**. Esso si pone in funzione **complementare** al Programma Operativo Nazionale **PON «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020** al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi. La strategia di intervento del POC è orientata secondo due direttive principali: modernizzazione e digitalizzazione della PA; rafforzamento della governance delle politiche e dell'attuazione dei programmi di investimento pubblico.

La **dotazione finanziaria** del **POC** assegnata con delibera n. 47/2016, inizialmente pari a **247,2 milioni** di euro, è stata successivamente **integrata** dapprima con la deliberazione CIPE n. 31/2019, che ha aumentato la dotazione del Programma di 50 milioni di euro, portandolo a 294,2 milioni di euro, e poi con la **deliberazione CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020**, che ha portato la dotazione del Programma a 739,2 milioni di euro (**+445 milioni**).

La delibera dava attuazione a quanto previsto dall'articolo 242²³, commi 2 e 5, del D.L. n. 34 del 2020, che consentiva l'assegnazione di risorse del FSC ai POC nelle more della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali COVID già anticipate a carico del bilancio dello Stato. con l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE.

Per effetto delle risorse "riversate" al POC a seguito di rendicontazione, ai sensi dell'art. 242, co. 3, del D.L. 34/2020, il valore del **POC Governance** ammonta attualmente a **1.078,9 milioni**, di cui **643,9 milioni** di risorse **impegnate**²⁴.

²³ In attuazione del Regolamento UE 2020/58, con l'art. 242, comma 1, del DL n. 34/2020 è stata data la possibilità alle Autorità di Gestione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 di richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 2020-2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti generati dall'epidemia di COVID-19. Le **risorse rimborsate dall'Unione europea** a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato sono **riassegnate alle stesse amministrazioni** che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di **programmi operativi complementari**, vigenti o da adottarsi, assicurando in tal modo la realizzazione dei Programmi di coesione europea. **Nelle more della riassegnazione** delle risorse rimborsate dall'Unione europea, le amministrazioni hanno potuto assicurare gli impegni già assunti in relazione ad interventi di coesione poi sostituiti da quelli emergenziali a carico dello Stato, attraverso la **riprogrammazione delle risorse FSC** ovvero attraverso **nuove assegnazioni di risorse FSC** nei limiti delle disponibilità. Si ricorda, altresì che ai medesimi POC, come specificato al comma 3 del predetto articolo 242, sono inoltre destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione IGRUE (art. 5 della legge n. 183 del 1987), rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE.

²⁴ Fonte:[Bollettino RGS-IGRUE sul monitoraggio delle politiche di coesione al 31 agosto 2025](#), pag. 80.

Le risorse del POC **non impegnate ed oggetto di versamento all'entrata del bilancio** sono riferite alle seguenti autorizzazioni legislative:

- **articolo 1, commi 179 e 179-bis** che hanno autorizzato **le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno** ad **assumere** personale non dirigenziale, a tempo determinato (nel limite massimo di 2.800 unità), attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, al fine di **rafforzare la capacità amministrativa** delle medesime amministrazioni **nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione**;
- **articolo 31-bis del D.L. n. 152 del 2021**, che ha autorizzato l'Agenzia per la coesione territoriale a stipulare **contratti di collaborazione**, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 - nel limite di spesa di 67 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «*Governance* e capacità istituzionale 2014-2020 - con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di competenza dei suddetti enti, nonché di accelerare l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

Per completezza espositiva, nella tabella che segue è riportata la **dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritta nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo 8000, nel **disegno di legge di bilancio** per il 2026-2028 (AS 1689/Tab.2), **con evidenza delle somme iscritte in conto residui**:

(milioni di euro)			
<i>capitolo 8000</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
<i>Residui presunti al 31/12/2025</i>	54.985,6	-	-
Dotazione di Competenza	8.716,8	11.113,6	9.761,0
Autorizzazioni di Cassa	12.473,7	10.881,8	8.964,5

Come evidenziato nella tabella, nel disegno di legge di bilancio 2026-2028 sul cap. 8000/MEF risulterebbero **stimati residui al 31 dicembre 2025** per quasi **55 miliardi di euro**, afferenti alle risorse del Fondo per sviluppo e la coesione autorizzate per i vari cicli di programmazione 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027.

L'importo dei residui così elevato è dovuto alla disposizione di cui all'art. 10, co. 10 del D.L. n. 98 del 2011, che stabilisce che le risorse del Fondo per sviluppo e la coesione iscritte in conto residui e non impegnate al termine dell'esercizio continuano ad essere conservate in conto residui anche nell'esercizio successivo (escludendo, dunque, i residui del Fondo per sviluppo e la coesione dalla perenzione amministrativa²⁵).

²⁵ La **perenzione** amministrativa è un istituto della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture dello Stato. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di

Il **versamento all'entrata** del bilancio nel 2026 di complessivi **1.532 milioni** di risorse FSC in conto residui, disposta dal comma in esame, determina conseguentemente una **riduzione delle disponibilità di cassa** del Fondo, in relazione alle minori spese che ne conseguono.

spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio. Le somme eliminate possono dunque riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi con prelevamento dall'apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto). Quello della perenzione è, dunque, un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore il quale, anche se è avvenuta la cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la reinscrizione in bilancio del suo credito.

Articolo 129, comma 10 (con em. 129.82)
(Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la PA)

L'articolo 129, comma 10, modificato durante l'esame parlamentare, prevede che le PA verifichino la regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta presso le medesime, prima dell'erogazione delle somme previste.

L'articolo 129, comma 10, modificato durante l'esame parlamentare, specifica che le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di **un importo fino a cinquemila euro** agli esercenti di arti e professioni²⁶ per l'attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano **inadempienti all'obbligo di versamento**, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:

- a) dell'**agente della riscossione**, fino al completamento del debito rimanente;
- b) del **beneficiario**, nel caso in cui parte delle somme superino l'ammontare del debito.

La disposizione in commento, aggiungendo il comma 1-ter [all'articolo 48-bis del decreto legislativo 602 del 1972](#), si applica a decorrere dal **15 giugno 2026**.

Attualmente, per gli importi **inferiori a cinquemila euro** non vige tale obbligo di verifica degli adempimenti fiscali.

²⁶ Si intendono le persone fisiche o società che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo, intellettuale o tecnico, diverse dall'impresa, come avvocati, architetti, commercialisti, ingegneri, consulenti, artisti, che operano con Partita IVA e rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR)

Articolo 129, commi 11-12-quater (con em. 129.91 (testo 2) e 59.0.6 (testo 2 RIF cons))
(Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio)

Il **comma 11 dell'articolo 129**, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede la corresponsione di un **corrispettivo** per le attività svolte dal Corpo della **Guardia di finanza** in caso di **interventi di ricerca o soccorso o salvataggio**, a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento, **qualora** l'evento sia imputabile a **dolo o colpa grave**, ovvero in caso di **richiesta** di intervento **immotivata o ingiustificata**.

Il **comma 12** rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle misure attuative. I **commi 12-bis, 12-ter e 12-quater** estendono tali regole anche in caso di analoghi interventi effettuati dalla **Polizia di Stato**, dall'**Arma dei carabinieri**, dal **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e dal **Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera**.

Il **comma 11** stabilisce che per gli **interventi di ricerca, soccorso o salvataggio** (c.d. interventi SAR – *Search and Rescue*) effettuati dal Corpo della **Guardia di finanza** sia dovuta la **corresponsione di un corrispettivo** al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di colui che ha **determinato l'evento** che ha comportato l'intervento, **qualora** l'evento sia imputabile a **dolo o colpa grave** dell'agente.

Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di **richiesta** di intervento **immotivata o ingiustificata**.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 340 (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)²⁷ e 658 (Procurato allarme presso l'Autorità)²⁸ del **codice penale**, e l'obbligatorietà di intervento nei casi di **sicurezza pubblica e di soccorso pubblico**, la norma **esclude** altresì i casi in cui

²⁷ Art. 340 c.p. - *Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità*: “Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”.

²⁸ Art. 658 c.p. - *Procurato allarme presso l'Autorità*. “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516”.

l'intervento sia conseguente a quanto previsto dagli articoli 489²⁹ e 490³⁰ del **codice della navigazione**, relativi agli obblighi di assistenza e di salvataggio in mare.

Il Corpo della **Guardia di finanza** - forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge³¹ - svolge altresì funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica, concorre alla difesa militare, svolge funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria.

Riguardo alle **attività di ricerca, soccorso o salvataggio** che possono essere effettuate dal Corpo della Guardia di finanza, si rammenta che, il D.Lgs. n. 177/2016, all'art. 2, co. 1, lett. c), n. 1, ha attribuito alla Guardia di finanza le competenze in tema di **sicurezza del mare**, nelle attività di **polizia navale** e di **soccors e ricerca in mare**, attraverso le unità navali e gli aeromobili in dotazione al Corpo (SAR – *Search and Rescue*), in relazione ai compiti di polizia attribuiti dal decreto stesso, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. A tal fine, il decreto ha soppresso (fatta salva qualche eccezione specificamente indicata) le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo di polizia penitenziaria, con relativo trasferimento dei mezzi navali e definendo le attività di supporto con i propri mezzi navali alle suddette forze di polizia. Conseguentemente, la Guardia di finanza dispone di circa 400 mezzi navali e di circa 50 elicotteri.

Va, infine, ricordato che i mezzi (elicotteri) e alcuni specialisti della Guardia di finanza effettuano anche attività di **soccors in montagna**³², unitamente ad altre componenti del soccorso, *in primis* in collaborazione con il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI)³³.

²⁹ Art. 489 c.n. - *Obbligo di assistenza*. “L’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell’articolo 485, quando a bordo della nave o dell’ aeromobile siano in pericolo persone.

Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla”.

³⁰ Art. 490 c.n. - *Obbligo di salvataggio*. “Quando la nave o l’ aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall’articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi”.

³¹ Art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 68/2001 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge n. 78/2000).

³² Il Servizio di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) è stato istituito il 30 marzo 1965. Con il decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1993 sono state individuate le unità del SAGF cui demandare le attività di soccorso ed intervento operativo da svolgere in zone di media ed alta montagna”. L’articolo 10 del decreto legislativo n. 177 del 2016 ha attribuito alla Guardia di finanza le funzioni in materia di **soccors in montagna** in precedenza svolte dal Corpo forestale dello Stato.

³³ Si veda, da ultimo, il Protocollo d’intesa del 30 marzo 2021 relativo ai rapporti di collaborazione tra il CNSAS e il Corpo della Guardia di finanza.

La disposizione del comma 11 sembrerebbe **applicarsi** ad ogni tipo di **intervento di ricerca, soccorso o salvataggio** effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, in **qualsiasi contesto territoriale** esso venga svolto.

Risulterebbero, peraltro, di non semplice applicazione alle attività escursionistiche e alpinistiche i concetti di **dolo o colpa grave** (comportamenti che hanno determinato l'evento e la conseguente corresponsione di un corrispettivo per l'intervento di soccorso), con particolare riferimento all'inquadramento di talune fattispecie potenzialmente riconducibili anche alla colpa lieve oppure alla c.d. colpa generica³⁴.

Ad esempio, la legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2017, n. 5 (*Rete escursionistica della Lombardia*), da ultimo modificata dall'articolo 28 della legge 23 luglio 2024, n. 11, all'articolo 4, comma 6, stabilisce che “chiunque intraprende un percorso della Rete Escursionistica Lombarda (REL) lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei **rischi** connessi alla frequentazione della rete escursionistica usando la necessaria **diligenza** (...). L'escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possano derivargli dalla sua **negligenza, imprudenza e imperizia**”.

L'eventuale compartecipazione alla spesa in caso di soccorso in montagna

Per gli interventi di soccorso in montagna alcune **leggi regionali** e le relative delibere attuative³⁵ prevedono la **compartecipazione dell'utente soccorso ai costi dell'elisoccorso**, specie nel caso di interventi **non di carattere sanitario** (c.d. assenza di ricovero) o per **chiamata immotivata o inappropriata**.

Nello specifico, qualora il soggetto soccorso sia risultato **incolume**, le diverse normative regionali hanno fatto ricorso a definizioni e considerazioni di vario genere al fine di determinare l'ammontare della tariffa *pro capite*:

- la **Lombardia**, nell'indicare il **limite massimo** di compartecipazione alla spesa, fa riferimento alla condotta che può essere prudente (600 euro nel caso di soggetto non residente e 420 euro se residente) o imprudente (780 euro nel caso di soggetto non residente e di 546 euro se residente). Il **limite massimo** dell'intervento viene fissato a 750 euro in **Trentino** e a 1.000 euro in **Piemonte** e in **Alto Adige**;

³⁴ Potrebbero risultare di difficile valutazione fattispecie nelle quali, ad esempio, un soggetto che pratica attività di escursionismo o alpinismo generi un intervento di soccorso in quanto non in possesso dell'adeguato abbigliamento (possibile ipotermia), di calzature idonee (utilizzo di scarpe da ginnastica o altra calzatura non tecnica che potrebbero generare scarsa aderenza al terreno roccioso o erboso) o dell'attrezzatura per percorrere una via ferrata (rimanendo poi “bloccato” in parete). Risulterebbe inoltre di difficile inquadramento la fattispecie nella quale ad esempio, un escursionista subisse una frattura ad un arto conseguente all'utilizzo di ciabatte da spiaggia in un sentiero di montagna, in quanto si tratterebbe di un intervento di soccorso comunque sanitario, anche se determinato da una sua forma di negligenza.

³⁵ Si tratta delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Molise e delle province di Trento e di Bolzano. Tuttavia le Giunte regionali di Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Molise non hanno ancora emanato le relative delibere attuative, rendendo, conseguentemente, tutte le prestazioni di soccorso in montagna ancora a titolo gratuito.

- **chiamata inappropriata** (assenza di motivazioni sanitarie a giustificazione della chiamata): formulazione utilizzata dalla **Valle d'Aosta** con la previsione di un costo di 120 euro per minuto di volo fino ad un massimo di 3.500 euro;
- **chiamata immotivata** in relazione alla necessità dell'intervento: **intero costo** dell'intervento di elisoccorso considerando la tariffa per minuto di volo (Piemonte 120 euro, Valle d'Aosta 120 euro, Trentino 98 o 140 euro a seconda del tipo di elicottero. Il Veneto applica una tariffa di 90/120 euro a minuto di volo).

La **valutazione del comportamento** della persona soccorsa è attribuita alla Sala Operativa Regionale del **118** o al CNSAS.

Si ricorda, peraltro, che in caso di ricovero in pronto soccorso o in struttura ospedaliera, ci si trova di fronte ad un **intervento sanitario di emergenza** ai sensi dell'articolo 11 del DPR 27 marzo 1992, e conseguentemente l'**intervento di elisoccorso è pienamente a titolo gratuito** in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Considerando, tuttavia, che si tratta di un intervento in un ambiente ostile o impervio (la montagna), è prevista la corresponsione di un ticket di 36,15 euro in Trentino e di 100 euro in Alto Adige. Nel Veneto è a titolo completamente gratuito se il ricovero non è conseguente ad incidente per attività ad elevato rischio di soccorso (indicate dalla delibera n. 1411/2011³⁶), nel qual caso, invece, è previsto una compartecipazione alla spesa fino ad un massimo di 500 euro anche in caso di ricovero (ferito grave) Per il ferito leggero l'ammontare della compartecipazione alla spesa è determinate dai minuti di volo (per 90 euro al minuto) dell'elicottero e può arrivare fino a 7.500 euro.

Il **comma 12** rinvia ad un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** la definizione dell'ammontare dei corrispettivi dovuti ai sensi del comma 11, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

La **Commissione Bilancio** ha introdotto **tre ulteriori commi**.

Ai sensi del **comma 12-bis** le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano, alle medesime condizioni, anche agli **interventi** di ricerca o soccorso o salvataggio effettuati dalla **Polizia di Stato** e dell'**Arma dei carabinieri**, stabilendo che in tali casi i corrispettivi sono stabiliti con **decreti** adottati, rispettivamente, dal **Ministero dell'interno** e dal **Ministro della difesa**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tali regole sono state estese dal **comma 12-ter** anche agli analoghi interventi effettuati dal **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, attraverso una novella all'articolo 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (*Riassetto delle*

³⁶ Allegato A alla delibera 1411/2011. Punto 6.1 - Elenco delle **attività ricreative ad elevato impegno di soccorso**: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai; scialpinismo; arrampicata libera; speleologia; parapendio e deltaplano, anche a motore; salti dal trampolino con sci o idroscia; sci acrobatico; *rafting*; *mountain-bike* in ambiente impervio; utilizzo a scopo ricreativo di veicoli a motore fuori strada in ambiente impervio.

disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

Il richiamato articolo 25 (*Oneri per i servizi di soccorso pubblico*³⁷), afferma, al comma 1, primo periodo, che i servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia.

Tuttavia, il secondo periodo precisa che qualora **non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose** e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un **corrispettivo al Ministero dell'interno**.

Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2, sulla individuazione delle attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e di definizione dei corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi.

Si ricorda, infine, che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre a disporre di una propria flotta di elicotteri, prevede per i propri membri una eventuale **specializzazione** denominata **SAF** per gli appartenenti ai nuclei speleo-alpino-fluviale.

Con l'introduzione di un periodo dopo il secondo periodo dell'articolo 25 si stabilisce che il medesimo **corrispettivo** è dovuto qualora l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento sia **imputabile a dolo o colpa grave dell'agente**.

Va peraltro ricordato che, in conseguenza dell'istituzione del **Numero unico per le emergenze (NUE 112)**, le chiamate di soccorso vengono smistate dalla Centrale regionale operativa al soggetto competente per tipologia di intervento come individuato dal *“Disciplinare Tecnico Operativo Standard per la realizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Risposta e per la funzionalità del Servizio 112 NUE”*; si tratta di Polizia di Stato (113), Arma dei carabinieri (già 112), Vigili del fuoco (115) e Emergenza Sanitaria (118).

In caso di intervento in territorio montano (definito anche “ambiente impervio o ostile”), ai sensi della legge n. 74/2001³⁸, viene contattato anche il **CNSAS**, che opera

³⁷ L'articolo 24 (*Interventi di soccorso pubblico*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - dopo aver indicato al comma 2 le tipologie di interventi del Corpo (opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferme restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile) - stabilisce che il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio **in mare (comma 3)** e che, ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di **soccors sanitario**, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la **propria componente aerea**. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome (**comma 10**).

³⁸ Legge n. 74/2001, art. 2, co. 1: Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il **CNSAS opera in stretto coordinamento** con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema

attraverso l'utilizzo dei mezzi aerei del Servizio sanitario regionale o ricorrendo agli elicotteri di altre amministrazioni dello Stato o di associazioni (ad esempio, nella provincia di Bolzano opera *Aiut Alpin Dolomites*) qualora i mezzi non siano disponibili in quanto impegnati in altre attività. Conseguentemente anche gli elicotteri della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo dei vigili del fuoco³⁹, nonché quelli di altre Forze armate (Esercito, Aeronautica e Marina) operano in ambiente montano o impervio, in coordinamento con le locali stazioni del CNSAS, che provvedono a **richiederne l'utilizzo** in caso di indisponibilità o impossibilità ad operare degli elicotteri del Sistema 118, come, ad esempio, in caso di volo notturno).

Infine il **comma 12-quater** stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal **Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera**. Per tali interventi, il corrispettivo è dovuto al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** da parte del soggetto che ha determinato l'evento, qualora l'intervento conseguente sia avvenuto per richiesta **immotivata** o **ingiustificata**, ovvero qualora dagli **atti preliminari di accertamento emerga**, anche in via presuntiva, una **condotta gravemente imprudente, negligente**, contraria alle **norme di sicurezza della navigazione** o determinata da **imperizia**. Con **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione dei corrispettivi, sulla base delle voci di costo relative al personale, ai mezzi navali ed aerei, al carburante e alle attrezzature impiegate, nonché le modalità di aggiornamento periodico delle tariffe.

Riepilogando, le disposizioni contenute ai commi in esame hanno l'effetto di **definire** una normativa in merito ad una **compartecipazione** (corresponsione di un corrispettivo) alla spesa per gli interventi di elisoccorso effettuati dalla Guardia di finanza, dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dai Vigili del fuoco e dalla Guardia Costiera che si **applica su tutto il territorio nazionale, a prescindere** da eventuali **normative regionali** o provinciali sulla compartecipazione alla spesa in caso di soccorso in montagna.

Appare evidente che si è in presenza di una **normativa statale** di carattere generale per gli interventi di elisoccorso in ambiente montano in conseguenza di specifici comportamenti dell'utente, che **si sovrappone** a più definite **leggi regionali**

dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e **con le centrali del numero unico di emergenza 112**.

³⁹ Si segnala che il **15 dicembre 2025** è stato sottoscritto un **Accordo di collaborazione** tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Corpo Nazionale dei **Vigili del Fuoco** e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) volto a sviluppare, avvalendosi di una specifica Commissione paritetica, linee di indirizzo condivise per l'allertamento connesso a interventi di soccorso in territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di assicurare la tempestiva condivisione di dati e informazioni e la pronta attivazione delle rispettive componenti, dandone reciprocamente contestuale notizia.

(soprattutto nelle regioni alpine) che prevedono una compartecipazione dell’utente alla spesa per l’intervento di soccorso, con possibili difficoltà interpretative su quale norma doversi applicare anche in relazione al singolo caso.

Nel caso di interventi del **Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera** – ove appare evidente la connotazione marina dell’intervento - si richiama una **condotta gravemente imprudente, negligente** - contraria alle **norme di sicurezza della navigazione** - o determinata da **imperizia**, in luogo dei concetti di dolo o colpa grave prevista negli interventi delle altre Amministrazioni (fermo restando i casi di richiesta immotivata o ingiustificata).

Elemento comune a tutte le fattispecie è il fatto che **non** si deve trattare di un **intervento di carattere sanitario**, che risulterebbe a carico del Sistema sanitario, salvo eventuali forme di compartecipazione alla spesa previste da alcune norme regionali in caso di attività a rischio che comportano complesse attività di soccorso⁴⁰.

⁴⁰ Si ricorda tuttavia che la legge n. 74 del 2001 sul CNSAS considera tra le attività di soccorso ad esso assegnate, oltre che verso gli infortunati, i pericolanti e i soggetti in imminente pericolo di vita, anche quelle verso **i soggetti a rischio di evoluzione sanitaria**, alla ricerca e al soccorso dei dispersi.

Articolo 129, comma 15 (con em 40.1000)
(Riduzione delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2021-2027)

Il **comma 15** dell'**articolo 129** dispone la **riduzione** complessiva di **500 milioni di euro per il triennio 2026-2028** delle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** del ciclo di programmazione 2021-2027.

Nel dettaglio, il **comma 15** dell'articolo 129, **modificato dalla Commissione**, dispone la **riduzione di 300 milioni nel 2026 e di 100 milioni per ciascuna annualità 2027 e 2028** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027.

La riduzione è **imputata alla quota** delle risorse del Fondo **diversa** da quella destinata alle **regioni e alle amministrazioni centrali**, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *b*), numeri 1) e 2), della legge n. 178 del 2020.

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione si segnala che una ulteriore riduzione dall'approvazione in Commissione di un emendamento (articolo aggiuntivo all'articolo 134 - em. 111.0.3) che autorizza la spesa di **10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027** in favore del gestore del **servizio idrico "Livenza Tagliamento Acque S.p.A."** per interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, ponendo la copertura a valere sulle risorse disponibili non ancora assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Alla luce delle riduzioni sopra illustrate, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000/MEF) considerata dal disegno di legge di bilancio (A.S. 1689) è riportata nella seguente tabella.

(dati di competenza)


	Competenza			Cassa		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Legislazione vigente	8.816.770.000	11.213.613.000	9.860.974.000	12.573.674.000	10.981.829.000	9.064.524.000
Definanziamento art. 129, comma 15	-300.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-300.000.000	-100.000.000	-100.000.000
Servizio idrico integrato Livenza Tagliamento	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	0
Bilancio integrato	8.506.770.000	11.103.613.000	9.760.974.000	12.263.674.000	10.871.829.000	8.964.524.000

Per quanto riguarda l'ammontare degli stanziamenti in **competenza** e delle autorizzazioni di **cassa** disposte in sede di approvazione della legge di bilancio si evidenzia una **significativa inversione di tendenza** rispetto ad una **serie decennale**.


Ciò è dovuto a quanto disposto dal successivo **articolo 131** del disegno di legge in esame, che definisce un limite massimo ai trasferimenti di cassa a valere sulle risorse del Fondo dei cicli di programmazione 2021-2027 e precedenti, a favore della **contabilità speciale del Fondo di rotazione** attraverso la quale sono gestite le risorse del Fondo medesimo. A tal fine, il capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su cui sono iscritte le risorse del FSC è stato **integrato a legislazione vigente**, in termini di sola cassa, assicurando un valore complessivo di cassa corrispondente alla massa spendibile (somma della competenza e dei residui presunti calcolati da sistema) del capitolo di spesa.

Stanziamenti competenza e autorizzazioni di cassa – leggi di bilancio 2013-2026
(dati in milioni di euro)

<i>Legge di bilancio</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Competenza - CP	6.207	2.833	3.468	4.879	6.351	6.857
Cassa - CS	6.207	2.143	2.600	2.866	1.306	1.687
<i>Differenza CS/CP</i>	-	-690	-868	-2.013	-5.045	-5.170
% CS/CP	100,0	75,7	75,0	58,7	20,6	24,6
<i>Legge di bilancio</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Competenza - CP	10.001	15.252	9.579	13.478	14.865	8.507
Cassa - CS	2.873	4.435	3.434	8.573	10.488	12.264
<i>Differenza CS/CP</i>	-7.120	-10.817	-6.145	-4.905	-4.377	+3.767
% CS/CP	28,7	29,1	35,9	63,6	70,6	144,1



Fonte: elaborazione dati Servizio studi – Camera dei deputati.



Fonte: elaborazione dati Servizio studi – Camera dei deputati.

Si segnala che l'**articolo 129**, del disegno di legge in esame, al **comma 6** dispone il **versamento all'entrata** del bilancio di 1.532 milioni per il 2026 e di 1.000 milioni per il 2027 di somme del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritte in conto **residui**.

• *Le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027*

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88 del 2011 - reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

Per il ciclo di programmazione **2021-2027** un primo finanziamento è stato autorizzato dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), all'articolo 1, comma 177, per un importo di 50 miliardi, al quale hanno fatto seguito ulteriori finanziamenti che hanno determinato una autorizzazione complessiva pari a oltre 93,7 miliardi. Considerando il vincolo su una quota di 15,6 miliardi, destinata al finanziamento di iniziative progettuali inserite nel PNRR, le effettive **disponibilità** del Fondo 2021-2027 risulta pari a **78,1 miliardi**.

L'**art. 1, co. 178**, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), come **modificato** dall'**art. 1 del D.L. n. 124/2023**, alle lettere da *a*) a *l*) ha definito le procedure per la programmazione, la gestione finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del FSC 2021-2027.

Nelle more della sottoscrizione degli Accordi per la coesione – nuovo strumento di intervento definito dal D.L. n. 124/2023, la lettera *b*) prevede che quota delle risorse FSC siano imputate dal CIPESS con una o più delibere programmatiche alle **Amministrazioni centrali** (n. 1) e alle **regioni** e alle **province autonome** (n. 2).

Dei 78,1 miliardi considerati, con **delibere del CIPESS** sono state disposte assegnazioni del FSC 2021-2027 per complessivi **45,5 miliardi**, considerando le delibere

di **imputazione programmatica** di risorse alle **Amministrazioni regionali per circa 30,6 miliardi** (CIPESS n. 25/2023) e alle **Amministrazioni centrali per 13,8 miliardi** (CIPESS n. 77/2024). **Ulteriori assegnazioni** disposte dal CIPESS risultano al di fuori del perimetro degli Accordi per la coesione, per circa **1,1 miliardi**. Inoltre con specifiche **disposizioni legislative** di spesa è stata disposta l'assegnazione di risorse del FSC 2021-2027 per un totale di circa **28,8 miliardi**.

Alla luce delle assegnazioni *ex lege* e delle delibere CIPESS intervenute, le disponibilità del FSC 2021-2027 ancora da programmare risulterebbero pari a poco più di **3,8 miliardi** (non considerando la riduzione di 500 milioni disposta dal presente comma).

Articolo 129, comma 15-bis (sub 40.1000/44 lett. a) cpv h-ter
(Autorizzazione di spesa per Supporto formazione e lavoro)

L'articolo 129, comma 15-bis – introdotto in sede **referente** – **riduce** di 50 milioni di euro per il 2026 l'autorizzazione di **spesa** per il riconoscimento del beneficio economico del **Supporto per la formazione e il lavoro**.

La suddetta riduzione – intervenendo sull'art. 13, c. 9, lett. a) del D.L. 48/2023 – riguarda il riconoscimento del suddetto beneficio, e non anche il riconoscimento degli incentivi in favore dei datori di lavoro che assumono percettori del Supporto e di determinati soggetti per lo svolgimento di attività di intermediazione finalizzata all'assunzione, di cui alle lettere b) e c) del citato comma 9.

Al fine della compensazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, si dispone una riduzione del Fondo sociale per occupazione formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008) di 143 milioni di euro nel 2026 e 28 milioni di euro nel 2027.

**Articolo 129, comma 15-bis (em. 110.0.41 e altri idd., ultimo testo)
(Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria)**

Il **comma 15-bis dell'articolo 129** incrementa la disponibilità complessiva del **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**.

A tal fine opera un rifinanziamento del Fondo per 60 milioni per l'anno 2026, per le finalità di competenza della Presidenza del Consiglio.

Il **comma 15-bis** ridetermina l'ammontare complessivo del **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**.

Esso opera un **rifinanziamento per 60 milioni per l'anno 2026**.

Tali risorse sono destinate alle **finalità di competenza della Presidenza del Consiglio**.

L'appostamento in bilancio dello stanziamento del Fondo è a valere, si ricorda, sui capitoli 2193 e 2196 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sul capitolo 3125 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in *Italy*.

Alle finalità di competenza della Presidenza del Consiglio sono dunque attribuite le aggiuntive risorse di 60 milioni per il 2026.

Può ricordarsi come risalga alla [legge 26 ottobre 2016, n. 198](#), (cfr. il suo articolo 1, comma 1) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione", volto a garantire l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche in ambito di informazione digitale.

La sua ricalibratura e ridefinizione in "**Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**" sono intervenute con la [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (legge di bilancio 2024), all'articolo 1, comma 315, lettera *a*). I beneficiari sono: le imprese editrici di quotidiani e periodici; le imprese dell'emittenza radiofonica e televisiva locale. Corrispettivamente, nel disegno normativo della legge n. 198 del 2016 la gestione dei fondi a livello nazionale era attribuita rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria), e all'allora Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016 – comma che qui si viene ad abrogare – prevede che il Fondo sia annualmente ripartito, per gli interventi di rispettiva competenza, **tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico divenuto Ministero delle imprese e del Made in Italy** (sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze). Così

come prevede che le somme non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti.

Lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato (il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato).

Per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la disciplina di riferimento è posta dal decreto legislativo 70 del 2017.

In base al suo articolo 2, possono essere beneficiari dei contributi:

- ✓ cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- ✓ imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 2016;
- ✓ enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
- ✓ imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
- ✓ imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
- ✓ associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito ai sensi del Codice del consumo;
- ✓ imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
- ✓ Sono espressamente escluse dalla possibilità di accedere al contributo:
- ✓ le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali;
- ✓ le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;
- ✓ le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

I criteri di calcolo dei contributi sono previsti nel dettaglio dagli artt. 8 e 9 (quest'ultimo con riferimento alle edizioni esclusivamente digitali) e si correlano a due aspetti: una quota consiste nel rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata, mentre un'altra quota dipende dalle copie vendute.

Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti sono disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017.

Per le emittenti televisive e radiofoniche locali la disciplina di dettaglio è dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.

Sono ammessi ai benefici tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario.

I criteri di riparto sono i seguenti:

- 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;
- 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo.

I requisiti di ammissione al contributo tengono conto di un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali che l'emittente deve avere per il marchio e la regione per i quali presenta la domanda di accesso ai contributi. Ad ogni emittente che accede ai contributi verrà assegnato un punteggio in base al quale viene quantificato il contributo, basato sul numero medio di dipendenti effettivamente applicati, del fatturato per le radio e dell'indice di ascolto per le televisioni.

La procedura (raccolta delle domande, valutazione, erogazione) è gestita dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

Articolo 129, comma 15-sexies (em. 110.0.41 (testo 3) e idd., 36.0.28 (testo 2) e 108.0.12 (testo 2), 110.0.40 testo 3 e sub. n.1 (testo 2))
(Razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

Il **comma 15-sexies** dell'articolo 129, introdotto **in sede referente**, prevede una **riduzione**, pari a **10 milioni di euro** per l'anno **2026**, delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni e destinate alla RAI, cui la società dovrà far fronte con misure di **razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione**.

Il **comma** in esame, introdotto durante l'esame **in sede referente**, dispone che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa promuova l'adozione di misure di **razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione**, riducendo di **10 milioni di euro**, per l'anno **2026**, le entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni destinate alla medesima società, ai sensi del comma 616, lettera *b*), dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#). Ciò, specifica la norma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 861, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#).

L'articolo , comma 616, lettera *b*), della legge n. 178 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021, destina le entrate versate a titolo di **canone di abbonamento alle radioaudizioni** ai sensi degli [articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246](#):

- a) quanto a **110 milioni di euro annui**, al **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) per **la restante quota**, alla società **RAI-Radiotelevisione italiana Spa**, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

Il comma 861 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, impone alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa di promuovere l'adozione di **misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne**. In relazione agli anni 2026 e 2027, interessati anche dalla norma ora in commento, la società è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2 per cento, per il 2026, e del 4 per cento, per il 2027, rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023. Analogamente, la stessa norma imponeva alla società di mettere in atto, nel corso dell'anno 2025, **misure di contenimento dei costi esterni** tali da realizzare, negli **anni 2026 e 2027**, una riduzione dell'ammontare complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al **2 per cento** rispetto all'ammontare dei corrispondenti costi sostenuti nell'anno 2024. I **risparmi** derivanti da tali misure di riduzione dei costi sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio per il periodo 2023-2028, che, si ricorda, impegna la RAI ad **accelerare la trasformazione da broadcaster a digital media company**, sia investendo in soluzioni innovative di natura

tecnica e tecnologica per un accesso universale, facile ed efficiente, all'offerta del servizio pubblico su tutte le piattaforme, sia garantendo un'offerta digitale rilevante, accessibile e fruibile per ogni cittadino utente.

Articolo 129, comma 15-octies (em. 110.0.41 (testo 3) e idd.)
(Riduzione contributo ACI)

La disposizione, **introdotta nel corso dei lavori parlamentari**, introduce una riduzione del contributo ACI.

La disposizione in commento, introduce l'art. 129-bis, comma *octies* che sostituisce [l'articolo 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), disponendo che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per gli anni **2025 e 2026**, l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di **50 milioni di euro annui**. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all'erario.

Articolo 129, comma 15-novies (em. 110.0.41 (testo 3) e idd.)
(Innalzamento del livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale)

Il **comma 15-novies** dell'articolo 129, introdotto **in sede referente**, incrementa di **30 milioni annui**, per il **2026**, e di **40 milioni annui**, a decorrere dal **2027**, il livello di finanziamento minimo garantito agli **organismi del movimento sportivo nazionale**. Le citate risorse aggiuntive sono in particolare attribuite, per una somma pari a **30 milioni annui** aggiuntivi a decorrere dal 2026, a **Sport e salute Spa**, e per una somma pari a **10 milioni annui** aggiuntivi a decorrere dal 2027, al **CONI**.

Il **comma 15-novies** dell'articolo 129, introdotto **in sede referente**, sostituisce il comma 630-bis dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), in materia di **finanziamento**, per gli anni a decorrere dal 2026, **degli organismi del movimento sportivo nazionale**.

Si ricorda che il **testo vigente del citato comma 630-bis** fissa, a decorrere dall'anno 2026, il **livello di finanziamento** del Comitato olimpico nazionale italiano (**CONI**), della società **Sport e salute Spa** e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (**NADO Italia**), nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività sportivi, statuendo al contempo che, comunque, **tale livello non possa essere inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui**.

Le risorse in questione sono destinate:

- al **CONI**, nella misura di **45 milioni di euro annui**, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
- alla **NADO Italia**, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, nella misura di **7,7 milioni di euro annui**;
- alla **Sport e salute Spa**, per una quota non inferiore a **355,3 milioni di euro annui**, di cui una quota, pari inizialmente a **272,3**, destinata al finanziamento delle **federazioni sportive nazionali**, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;
- alla copertura degli oneri connessi alla riforma dei **concorsi pronostici sportivi**, nella misura di **2 milioni di euro annui**.

Ora, la **norma in commento** sostituisce il comma appena riepilogato con due distinti commi, rispettivamente recanti la disciplina del finanziamento per gli

organismi del movimento sportivo nazionale per il 2026 (il nuovo comma 630-bis) e per gli anni successivi (il nuovo comma 630-ter), ed introducendo, rispetto al testo vigente, **un incremento pari a 30 milioni annui, per il 2026, e pari a 40 milioni annui, a decorrere dal 2027**, delle risorse minime spettanti agli organismi sportivi citati.

In particolare, il **nuovo comma 630-bis**, fermo restando che il livello di finanziamento degli organismi sportivi è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività sportive, **innalza da 410 a 440 milioni di euro annui il livello minimo di finanziamento comunque garantito**.

I **30 milioni di euro aggiuntivi per il 2026** vengono integralmente devoluti a **Sport e salute Spa**, che vede la propria quota innalzarsi dai 355,3 a 385,3 milioni di euro annui. Di tali 30 milioni di euro annui aggiuntivi, **20 milioni di euro annui** dovranno essere destinati al **finanziamento delle federazioni sportive nazionali**, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, che vedono innalzarsi le risorse stanziate in loro favore da 272,3 a 292,3 milioni di euro annui.

Il **nuovo comma 630-ter**, innalza ulteriormente il livello minimo di finanziamento garantito **da 440 a 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027**. Fermi restando gli incrementi disposti dal nuovo comma 630-bis, che dunque si configurano come strutturali, i **10 milioni di euro annui ulteriormente aggiuntivi** sono in questo caso devoluti al **CONI**, che vede innalzarsi da 45 a 55 milioni di euro annui destinati al finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.

Restano invariate, rispetto al quadro vigente, le quote di risorse annualmente destinate alla **NADO Italia**, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (7,7 milioni di euro annui) e alla **riforma dei concorsi pronostici sportivi** (2 milioni di euro annui).

Si ricorda che il successivo **comma 632** dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 prevede, nel testo vigente, che con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da emanare con cadenza annuale, **sono accertate le entrate fiscali** di cui ai commi 630 (per le annualità fino al 2025) e 630-bis (per le annualità a decorrere dal 2026). Il medesimo comma prevede che, **qualora le entrate** effettivamente accertate **si rivelino superiori al livello di finanziamento minimo garantito** (nel testo vigente, 410 milioni di euro), la **differenza** è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del **Dipartimento per lo sport**, al **CONI**, al **Comitato italiano**

paralimpico nonché alla società **Sport e salute Spa**, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Ora, con **l'entrata in vigore della novella** descritta nella presente scheda, che come detto limita la portata delle disposizioni del comma 630-bis al solo anno 2026, la procedura di cui al comma 632, che nel quadro vigente è prevista in via strutturale, continuando a riferirsi ai commi 630 e 630-bis, verrebbe invece a **cessare d'efficacia al termine del 2026**.

Si valuti l'opportunità di aggiornare, sulla base delle modifiche apportate dalla novella di cui al comma in commento al comma 630-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, anche il contenuto del successivo comma 632.

Articolo 129, comma 15-decies (em. 110.0.41T3 e idd. con sub/1-/6) (Piano Italia 1 Giga)

Il **comma 15-decies** dell'**articolo 129**, inserito nel corso dell'esame in **sede referente**, adegua il testo della legge di bilancio per il 2025 alle più recenti rimodulazioni del PNRR inerenti al **Piano Italia a 1 Giga**.

Il **comma 15-decies** dell'**articolo 129**, aggiunto nel corso dell'esame in **sede referente**, apporta modificazioni alla legge di bilancio per il 2025 (legge n. [207 del 2024](#)) e si inserisce nel quadro delle **misure legislative di rimodulazione del PNRR**.

Esso ha lo scopo di consentire, a seguito della rimodulazione da ultimo intervenuta, il conseguimento dei *target* e obiettivi del **Piano Italia a 1 Giga**, di cui al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1, Componente 2, investimento 3 “Connessioni *internet* veloci” (banda ultra-larga e 5G).

Si ricorda che l'investimento 3 “Connessioni *internet* veloci (banda ultra-larga e 5G) ha l'obiettivo di completare la rete nazionale ultraveloce e di telecomunicazione 5G su tutto il territorio nazionale, attraverso 5 progetti:

- **Piano "Italia a 1 Giga"**, che fornirà connettività a 1Gigabit/s in download e a 200Mbit/s in upload nelle aree grigie e nere NGA (accesso di nuova generazione) a fallimento di mercato, da definire una volta completata la mappatura;
- **Piano "Italia 5G"**, che fornirà connessioni 5G nelle aree a fallimento di mercato, ovvero le zone dove non sono state sviluppate reti mobili o sono disponibili solamente reti mobili 3G e non è pianificato lo sviluppo di reti 4G o 5G nei prossimi anni, oppure dove vi sia un fallimento del mercato comprovato;
- **Piano "Scuola connessa"**, che fornirà una connettività a banda larga a 1Gigabit/s agli edifici scolastici;
- **Piano "Sanità connessa"**, che fornirà una connettività a banda larga a 1 Gigabit/s alle strutture di assistenza sanitaria pubblica;
- **Piano "Collegamento isole minori"**, che fornirà connettività a banda ultra-larga a determinate isole minori prive di collegamento in fibra ottica con il continente.

Nel dettaglio, si ricorda che la [decisione di esecuzione](#) del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025 ha autorizzato una **revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia**.

Con particolare riferimento al **Piano Italia a 1 Giga**, l'[allegato](#) della decisione **rimodula** la misura M1C2-17 – Investimento 3 “*Fast internet connections – Ultra-Broadband and 5G*”, definendo il nuovo target quantitativo di **2.692.905 civici connettibili con velocità ≥ 1 Gbps entro il secondo trimestre**

2026, di cui **266.782 unità in aree “sparse”** remote, realizzabili tramite tecnologie di rete fissa (FTTH/B) o wireless avanzato (FWA), mantenendo quindi l’impegno per il raggiungimento della connettività ultraveloce sul territorio nazionale in aree a fallimento o a parziale fallimento di mercato – come definito dal PNRR e dalle pertinenti normative UE sul dispiegamento delle VHCN (*very high capacity networks*).

Pertanto, il numero dei civici da connettere con tale misura è ulteriormente **diminuito di circa 700mila unità**.

A tale riguardo, si ricorda che la [Decisione di esecuzione \(CID\)](#) dell’8 dicembre 2023, nel suo [Allegato](#) già era intervenuta in tal senso sul numero dei civici da collegare tramite il citato Piano Italia a 1 Giga.

Le **motivazioni alla base della rimodulazione**, [illustrate](#) anche dal Sottosegretario con delega all’innovazione, rispondono alla necessità di adeguare i *target* alle **concrete possibilità di realizzazione delle opere entro il 30 giugno 2026, comunicate dal soggetto attuatore (OpenFiber)**, al fine di preservare l’effettiva spesa ammissibile e allineare l’attuazione con i tempi di realizzazione consentiti.

Tale rimodulazione operativa, motivata dall’interazione tra verifiche tecniche, *performance* di cantiere e tempistica di esecuzione dei lavori infrastrutturali, rientra nel quadro più ampio della revisione PNRR autorizzata dal Consiglio UE, che ha precisato altresì un ridisegno complessivo delle risorse finanziarie allocate. In definitiva, a fronte dell’impossibilità di garantire la connessione a 700mila numeri civici e del rischio di non poter impiegare le relative risorse, queste ultime vengono destinate ad un’altra finalità pure contenuta dell’Allegato alla Decisione di esecuzione.

Si tratta, in particolare, dell’investimento 7, denominato **“Fondo Nazionale per la connettività”**, che consiste in un investimento pubblico in un regime di sovvenzioni in via diretta a soggetti privati, gestito da Invitalia S.p.A., per la realizzazione di interventi correlati alla copertura ultra-larga

Pertanto, alla luce della citata rimodulazione, il **comma 15-decies** dell’**articolo 129**, qui in rassegna, intervenendo con modifiche testuali sul comma 483 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2025, dispone che a seguito di eventuali **revisioni del PNRR** e, in particolare, delle riprogrammazioni relative ai Piani previsti dalla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 (quindi non solo a seguito della citata revisione del 2023), il **soggetto attuatore del Piano Italia a 1 Giga** è autorizzato ad adeguare i **target contrattuali alle suddette decisioni**, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari. Pertanto, rispetto alla disposizione vigente, la novella in commento dispone che il soggetto attuatore adeguì i **target contrattuali** e non più il numero dei civici previsto nelle convenzioni in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari.

Resta fermo il **termine finale** di esecuzione dei Piani dell’Investimento 3 della M1C2.

Si dispone, inoltre, che **l'importo del contributo** concesso ai beneficiari per i piani attuati, appunto, con il **modello “a contributo”** venga **rimodulato** a seguito di una **più aggiornata decisione del Consiglio dell’UE**.

Si ricorda che gli interventi “a contributo” sono progetti di investimento per la banda ultra-larga, presentati da operatori di telecomunicazione, finanziati in parte dal pubblico fino al 70% del valore delle opere, in cui l’infrastruttura realizzata resta di proprietà dell’operatore aggiudicatario.

Per ulteriori approfondimenti sulle disposizioni della legge di bilancio del 2025 relative al Piano Italia a 1 Giga, si rimanda all’apposito [dossier](#) del provvedimento.

• *Piano Italia a 1 Giga*

Il **Piano “Italia a 1 Giga”** si inserisce nel quadro [della Strategia italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society”](#), presentata il 27 maggio 2021, che definisce le azioni necessarie al raggiungimento, entro il 2026, degli **obiettivi di trasformazione digitale** indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021 – rispettivamente con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (cd. *Gigabit Society*) e la Comunicazione sul decennio digitale (cd. *“Digital compass”* o “bussola digitale”) per la trasformazione digitale dell’Europa entro il 2030.

Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che destina una quota significativa delle risorse alla transizione digitale – includendo interventi in materia di connettività – la Strategia ha previsto, in aggiunta al Piano Banda Ultralarga per le aree bianche e al Piano voucher avviati nel 2015, ulteriori linee di azione, tra cui i Piani “Italia a 1 Giga”, “Italia 5G”, “Scuole connesse”, “Sanità connessa” e “Isole Minori”.

Nel dettaglio, il **Piano “Italia a 1 Giga”** è finalizzato a sostenere, mediante intervento pubblico, la **realizzazione di reti a banda ultralarga** nelle aree in cui l’iniziativa privata non risulta sufficiente a garantire, entro un orizzonte temporale definito, livelli di servizio coerenti con gli obiettivi europei della Gigabit Society e con il *Digital Compass*. Si tratta di **aree a fallimento di mercato o parziale fallimento**.

Il Piano è stato approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) il 27 luglio 2021 ed è ricompreso nella Strategia italiana per la Banda Ultralarga, in attuazione del PNRR. Per il conseguimento degli obiettivi è previsto uno stanziamento pari a circa 3,8 miliardi di euro.

In particolare, l’iniziativa prevede la realizzazione di **infrastrutture di rete** idonee a garantire, entro il 2026, velocità di **trasmissione pari ad almeno 1 Gbit/s**, attraverso il collegamento dei civici delle unità immobiliari per i quali non risulti disponibile – né sia prevista, nei successivi cinque anni – un’offerta di rete in grado di assicurare velocità di almeno 300 Mbit/s in download nell’ora di picco del traffico. Ai fini dell’individuazione delle aree oggetto di intervento, nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 5 giugno 2021 è stata svolta una prima attività di mappatura delle reti.

La soglia dei 300 Mbit/s è stata assunta quale criterio di delimitazione degli ambiti di intervento in quanto ritenuta funzionale a orientare, anche in prospettiva, lo sviluppo delle infrastrutture verso soluzioni scalabili e coerenti con i traguardi del *Digital Compass*, in linea con il principio di scalabilità richiamato dalla Commissione europea.

Articolo 129, commi 15-*undecies* e 15-*duodecies* (110.0.41T3 e idd. con sub/1-/6)
(Fondo nazionale per la connettività)

I **commi 15-*undecies* e 15-*duodecies*** dell'**articolo 129**, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, affidano l'attuazione dell'investimento 7 della M1C2 del PNRR a **Invitalia** e provvedono a far fronte ai relativi **oneri**, pari a circa **733 milioni di euro**, a valere sui fondi del PNRR.

Nel dettaglio, e in collegamento con quanto disposto dal comma 15-*decies* dell'articolo 129 (per maggiori ragguagli, si veda la scheda di lettura relativa alla disposizione), il **comma 15-*undecies*** indica **Invitalia S.p.A.** quale **soggetto attuatore dell'investimento 7 "Fondo Nazionale per la connettività"** della Missione 1, Componente 2, del PNRR.

Si ricorda che l'investimento è stato istituito con la [decisione di esecuzione](#) del Consiglio dell'Union europea del 27 novembre 2025, proprio per sopprimere alle insufficienze realizzative del Piano Italia 1 Giga. Esso per la sua conformazione si presta a un utilizzo delle risorse più flessibile e rivolto a una più ampia gamma di operatori.

Il **Dipartimento per la trasformazione digitale** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto amministrazione centrale titolare dell'investimento, è, dunque, autorizzato a stipulare una **convenzione** con Invitalia, affinché quest'ultima a sua volta eroghi incentivi a soggetti privati per l'esecuzione di opere legate allo **sviluppo delle infrastrutture di rete a banda ultra-larga in Italia**.

Al riguardo, la disposizione prevede anche che il **termine** di 30 giorni per la **registrazione**, successiva al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sia **ridotto di un terzo**, risultando pertanto di **20 giorni**.

Il **comma 15-*duodecies*** quantifica in **733.402.818 di euro i costi della convenzione** (comprensivi del **3 per cento** di riconoscimento massimo per oneri di gestione a favore di Invitalia) e ne prevede la copertura a valere proprio sulle risorse del PNRR destinate all'investimento 7 "Fondo Nazionale per la connettività".

Articolo 129-bis (em. 4.1001, lett. d))
(Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR)

L'**articolo 129-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, recepisce la **rimodulazione del PNRR** approvata dal Consiglio UE il 27 novembre 2025 e demanda alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle misure (comma 1).

Si dispone il **riversamento all'entrata del bilancio dello Stato**, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028**, di somme giacenti sui conti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR, per l'importo rispettivamente pari a **5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni** di euro: tali importi restano **acquisiti all'erario** (comma 2).

Sono versati all'entrata del bilancio dello Stato anche **50 milioni** di euro nel **2026**, acquisiti all'erario: si tratta di risorse attualmente giacenti in un conto di tesoreria di Invitalia, connesse alla componente in essere della misura definanziata "Acquisto bus elettrici" (comma 3).

La Relazione Tecnica allegata all'emendamento (4.1001 Gov) evidenzia che, rispetto agli effetti indicati nel disegno di legge di bilancio (pari a 493 milioni di euro nel 2026 e 467 milioni nel 2027), **gli effetti attesi dalla rimodulazione del PNRR apportano maggiori risorse per 5.500 milioni di euro nel 2026, 533 milioni nel 2027 e 159 milioni nel 2028**, in termini di saldo netto da finanziare.

Il **comma 1** prende atto degli effetti derivanti dalla rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio dell'UE il 27 novembre 2025 e prevede che con uno o più decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato si provveda agli adempimenti amministrativi e contabili necessari per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni titolari delle misure del Piano.

Il **Consiglio dell'UE**, nella riunione del **27 novembre 2027**, ha approvato la Decisione di esecuzione (c.d. CID, *Council Implementing Decision*) e il relativo Allegato che modifica l'originaria Decisione del 13 luglio 2021 che ha approvato il PNRR italiano. Le modifiche hanno riguardato **174 misure** (investimenti e riforme) e gran parte dei traguardi/obiettivi relativi agli ultimi tre semestri del Piano. L'**importo complessivo** di 194,4 miliardi, di cui 71,8 miliardi di sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti, è rimasto **invariato**, così come l'ammontare delle ultime tre rate programmate.

Si ricorda che finora la Commissione europea ha erogato all'Italia circa **140,4 miliardi** di euro (corrispondenti ai prefinanziamenti e alle prime sette rate) in ragione del raggiungimento di 334 traguardi e obiettivi. Considerando la prossima erogazione dell'**ottava rata** (attesa **entro l'anno 2025**, per la quale il 1° dicembre 2025 la Commissione europea ha espresso una valutazione positiva sulla richiesta di pagamento), le risorse complessive erogate all'Italia raggiungeranno **153,2 miliardi di euro**, conseguenti al raggiungimento di 366 traguardi e obiettivi (circa il 64% dei 575 totali, come modificati il 27 novembre 2025). Rimangono da

raggiungere entro giugno 2026 altri 209 traguardi/obiettivi (50 della nona rata e 159 della decima).

• Le modifiche al PNRR approvate il 27 novembre 2025

Nelle premesse della Decisione del Consiglio UE sono elencate tutte le **misure modificate** raggruppate sulla base dei motivi che hanno giustificato tali modifiche: sette misure non sono parzialmente più raggiungibili a causa di **cambiamenti nelle condizioni di mercato**, inclusi ritardi imprevisti nella fornitura che incidono sulle procedure di appalto; otto misure non sono più parzialmente realizzabili a causa della **mancanza o del cambiamento della domanda**; quattro misure non sono più parzialmente realizzabili a causa dell'**elevata inflazione**; una misura non è più parzialmente realizzabile a causa degli **eventi meteorologici estremi** verificatisi nell'autunno 2024 che hanno avuto ricadute negative sugli interventi di ricostruzione nelle zone dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dalle inondazioni del maggio 2023 (M2C412.1.A - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico⁴¹); ottantatré misure sono state modificate per **ridurre gli oneri amministrativi e semplificare** la Decisione di esecuzione del Consiglio di approvazione del PNRR, sempre garantendo il conseguimento delle finalità di tali misure;

Le seguenti **dieci misure** sono state **eliminate** a causa di circostanze oggettive:

- Progetti “faro” di economia circolare (M2C1 I.1.2);
- Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale (M2C2 I.3.3);
- Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard to abate* (M2C2 I.3.2);
- Potenziamento dei nodi metropolitani, delle linee ferroviarie interregionali e regionali (M3C1 I.1.5);
- Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI) (M3C1 I.1.6);
- Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud (M3C1 I.7);
- Collegamenti interregionali (M3C1 I.19);
- Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra l'Italia e i paesi limitrofi (M7 I.6);
- Misura rafforzata: assistenza tecnica e rafforzamento dello sviluppo delle capacità per l'attuazione del PNRR (M7 I.9);
- Strumento finanziario per lo sviluppo di una *leadership* internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus a zero emissioni (M7 I.12).

Le risorse previste per le misure eliminate dal PNRR o ridimensionate sono state destinate al finanziamento di **dieci nuove misure** di seguito elencate:

- Fondo nazionale Connettività (M1C2.I.7);
- Comparto nazionale del programma *InvestEU* (M1C2.I.8);
- Misura rafforzata: Transizione 4.0 (M1C2.I.9);
- Dispositivo per il parco agrisolare (M2C1.I.4);
- Regime di sovvenzioni per investimenti nelle infrastrutture idriche (M2C4.I.4.5);
- Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e delle linee ferroviarie interregionali e regionali (M3C1.I.1.10);

⁴¹ Tale misura, da quanto emerge dalla RT allegata all'emendamento, viene finanziata dal Piano per 910 milioni di euro, continuando ad essere finanziata da risorse nazionali

- Fondo per gli alloggi destinati agli studenti (M4C1.I.5);
- Piano triennale per il finanziamento delle attività di ricerca (M4C2.R.1.2);
- Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno (M5C3.I.1.5);
- Misura rafforzata: Programma di rinnovamento della flotta di veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici (M7.I.18).

In aggiunta alle modifiche già illustrate, l'Italia ha chiesto di **elevare il livello di attuazione di sette misure** già previste:

- Realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti e progetti “faro” di economia circolare (M2C1 I.1.1);
- Parco agrisolare (M2C1 I.2.2);
- Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (M2C1 I.3.4);
- Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario (M2C2 I.3.4);
- Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche (M2C2 I.5.1);
- Borse di studio per l'accesso all'università (M4C1 I.1.7);
- Investimenti infrastrutturali per la Zona Economica Speciale (M5C3 I.1.4).

Al riguardo la **Relazione tecnica** presentata dal Governo afferma che l'invarianza della dimensione finanziaria del Piano è stata ottenuta attraverso la “sostituzione” delle **misure definanziate** (per circa **14,2 miliardi di euro**) in parte con spese riconducibili a **misure già finanziate a legislazione vigente da risorse nazionali** (circa **6,5 miliardi di euro**, perlopiù già effettuate negli anni precedenti) e per la restante parte (circa **7,8 miliardi di euro**) con **nuove misure introdotte nel Piano** che consistono, principalmente, in nuovi strumenti finanziari che permetteranno la diluizione della spesa negli anni successivi al 2026.

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone il **riversamento all'entrata** del bilancio dello Stato di somme giacenti sui conti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni di riferimento per l'importo di **5.943 milioni di euro nel 2026, 1 miliardo di euro nel 2027 e 159 milioni di euro nel 2028**.

L'art. 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020 ha previsto l'istituzione di due conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, nei quali sono versate rispettivamente le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto e quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio.

Il **comma 3** dispone il **riversamento all'entrata** per **50 milioni** di euro nel **2026** di **risorse assegnate ad Invitalia S.p.a.** ai sensi dell'art. 1, comma 613, della legge n. 232 del 2016.

Tale norma prevede il finanziamento di un fondo finalizzato a realizzare il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali

nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea. Si evidenzia che, da quanto emerge dalla Relazione governativa, tale finanziamento costituisce la **componente “in essere” dell'Investimento M7-I.12 Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus a zero emissioni**, il quale a seguito dell'ultima revisione è stato **eliminato dal PNRR**.

Si evidenzia, al riguardo, che la **Relazione tecnica** sottolinea che i versamenti all'entrata disposti dai **commi 2 e 3** della norma in esame determinano un **maggior contributo** degli effetti della rimodulazione del PNRR al **saldo netto da finanziare** dell'intera manovra di **5.500 milioni** di euro nel **2026**, **533 milioni** nel **2027** e **159 nel 2028**, rispetto a quanto previsto dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla RT iniziale (493 milioni nel 2026 e 467 milioni nel 2027). Pertanto, **gli effetti attesi dalla rimodulazione del PNRR ammontano complessivamente**, in termini di **saldo netto da finanziare**, a **5.993 milioni nel 2026**, **1.000 milioni nel 2027** e **159 milioni nel 2028** (corrispondenti alle somme da riversare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dei commi 2 e 3).

La **Relazione tecnica del disegno di legge di bilancio 2026** riporta che gli effetti finanziari positivi derivanti dalla proposta di rimodulazione del PNRR concorrono agli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2026-2028, in termini di **saldo netto da finanziarie**, per 493 milioni di euro nel 2026 e per 467 milioni di euro nel 2027 e, in termini di **fabbisogno e indebitamento netto**, per 5.070,4 milioni di euro nel 2026, 718 milioni di euro nel 2027 e 439,8 milioni di euro nel 2028. Il diverso effetto sui saldi è spiegato dalla circostanza che larga parte degli interventi PNRR interessati dalla proposta di revisione non risultavano a carico del bilancio dello Stato, riguardando misure finanziarie a valere sulle risorse disponibili sui conti correnti accessi presso la tesoreria centrale dello Stato e destinati all'attuazione del Next generation EU.

Come anticipato, la Relazione all'emendamento governativo che ha introdotto l'articolo in esame afferma, invece, che le misure definanziate sono state sostituite per circa **6,5 miliardi** di euro con **misure già finanziate a legislazione vigente da risorse nazionali** perlopiù già effettuate negli anni precedenti.

Il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato disposto ai sensi dei commi 2 e 3 (per complessivi 7.152 milioni di euro nel triennio 2026-2028) appare connesso alle maggiori disponibilità rinvenienti dalla sostituzione di investimenti definanziati dal Piano con misure già finanziate a legislazione vigente da risorse nazionali.

La RT afferma che in termini di **indebitamento netto** la rimodulazione del 27 novembre 2025 del PNRR comporterebbe **effetti migliorativi** per **4.783 milioni di euro nel 2026**, per **727 milioni di euro nel 2027** e per **81 milioni nel 2028**. Rispetto agli effetti indicati nel disegno di legge di bilancio (5.071 milioni di euro nel 2026, 718 milioni nel 2027 e 440 milioni nel 2028) - che erano stati stimati sulla base del documento approvato dalla cabina di regia del PNRR alla fine di settembre 2025 - si evidenziano effetti peggiorativi nel 2026 (-287 milioni di euro) e nel 2028 (-358 milioni di euro) e leggermente migliorativi nel 2027 (9 milioni).

Per gli anni successivi al 2028 le modifiche effettivamente approvate dal Consiglio UE, rispetto alla proposta iniziale del Governo, comportano un effetto peggiorativo rispetto al saldo dell'indebitamento netto (-594 milioni nel 2029, -774 milioni nel 2030 e -702 milioni nel 2031) connesso al profilo di impiego dell'attivazione dei nuovi strumenti finanziari previsti.

Gli effetti della rimodulazione del PNRR sul **fabbisogno** corrispondono a quelli indicati sull'indebitamento netto a cui vanno sommati algebricamente gli effetti delle misure relative a partite finanziarie (che non hanno impatto sul deficit). Pertanto, la revisione del PNRR approvata il 27 novembre 2025 determina un **miglioramento del fabbisogno della PA** pari a **5.695 milioni** di euro nel **2026**, **1.257 milioni** di euro nel **2027**, e un peggioramento di 1 milione nel 2028. La relazione governativa riporta che, rispetto alla stima fornita in sede di presentazione del ddl di bilancio, la revisione tiene conto delle informazioni più dettagliate sui contenuti della rimodulazione e al trattamento contabile di alcuni flussi. Negli anni successivi al triennio di previsione gli effetti peggiorativi sono allineati a quelli evidenziati per l'indebitamento netto, ad eccezione per il 2029 quando l'indebitamento netto registra un minore onere di circa 600 milioni di euro.

Articolo 129-bis (em. 129.0.2 (testo 2))
(Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglia)

L'articolo 129-bis, inserito in sede referente, incrementa di **300.000 euro per l'anno 2026 (comma 1)** il contributo in favore della FISH⁴² - già Federazione italiana per il superamento dell'handicap, oggi Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e famiglie -, di cui al comma 738 della legge di bilancio per il 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Viene poi disposto **(comma 2)** che agli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004⁴³ (conv. L. n. 307/2004).

In proposito va ricordato che il comma 738 della citata legge di bilancio, al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ha attribuito un **contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 di 0,65 milioni per il 2023 alla FISH**.

Il contributo in esame è stanziato al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006⁴⁴, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ad opera della FISH..

Successivamente il comma 238 della legge di bilancio per il 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha attribuito un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, alla medesima Federazione.

⁴² Cfr. anche su questo art. 134-bis, comma 3.

⁴³ *Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.*

⁴⁴ Si tratta di un Convenzione internazionale a cui ha aderito anche l'Unione europea, la prima a trattare nello specifico i diritti delle persone con disabilità, allo scopo di eliminare le barriere alla disabilità e le discriminazioni, oltre che promuovere le pari opportunità e l'integrazione nella società civile.

Articolo 131 (em. 131.5 (testo 3))
(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione)

L'articolo 131, al **comma 1**, fissa un **ammontare massimo** annuale di **trasferimenti di cassa** che posso essere effettuati a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, a favore dell'apposita contabilità del c.d. **Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche comunitarie, gestito dall'IGRUE-RGS, su cui transitano le risorse del FSC ai fini dell'erogazione delle risorse medesime. I successivi commi 2 e 3 recano una procedura per la **ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa**, relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo 2014-2020 e precedenti, al fine di renderli coerenti con i limiti di cassa stabiliti al comma 1. In particolare, si prevede che, entro il 30 giugno 2026, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e la RGS procedono alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa, relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di tutti i cicli di programmazione, all'esito del quale il **CIPESS** definisce **l'imputazione annuale di cassa** alle assegnazioni del FSC di ciascun ciclo.

Il comma 5 riconduce al rispetto del vincolo della cassa di cui al comma 1 anche la procedura amministrativa di **riprogrammazione dei cronoprogrammi degli Accordi di coesione**.

Viene infine autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per l'adeguamento dei sistemi informatici della Ragioneria generale dello Stato, per le attività di monitoraggio della politica di coesione e degli investimenti pubblici.

L'articolo 131, comma 1, determina **l'ammontare massimo annuale** dei **trasferimenti di cassa** che possono essere effettuati a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** a favore della **contabilità speciale del Fondo di rotazione** di cui all'art. 5 della legge n. 187 del 1983 (c.d. Fondo IGRUE), attraverso la quale sono gestite le risorse del FSC (conto corrente n. 25058), con riferimento alle risorse del **ciclo di programmazione 2021-2027 e cicli precedenti**.

Si rammenta che le risorse del Fondo sono gestite in una **apposita contabilità del Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche nazionali - IGRUE, il quale gestisce anche le altre contabilità speciali relative alle risorse dei Fondi strutturali, sia quelle nazionali di cofinanziamento sia quelle provenienti dall'Unione europea, nonché ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'ammontare massimo annuo dei trasferimenti è fissato nei seguenti importi:

- 7.134 milioni per il 2026;
- 8.684 milioni per il 2027;

- 8.954 milioni per il 2028;
- 8.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034;
- 8.000 milioni per il 2035;
- 3.300 milioni per il 2036;
- 2.300 milioni per il 2037;
- 1.700 milioni per il 2038;
- 835 milioni per il 2039.

Tali trasferimenti di cassa riguardano le risorse del Fondo sviluppo e coesione impegnate in conto competenza ma non pagate relativi ad esercizi finanziari precedenti (residui) e gli impegni sugli stanziamenti di competenza dell'anno in corso.

Guardando agli ultimi anni, sulla base dei dati del **Conto riassuntivo del Tesoro**, che monitora i movimenti del predetto conto corrente n. 25058 del Fondo IGRUE, si registrano **entrate** provenienti **dal capitolo 8000/MEF** pari a **5.695 milioni nel 2022**, 3.981 milioni nel 2023 e 8.969 milioni nel 2024. Al 30 settembre 2025, i trasferimenti di cassa al conto corrente sono pari 6.487 milioni.

Tale operazione contabile è espressamente finalizzata dalla norma a consentire una **corretta programmazione finanziaria** tenuto conto delle nuove regole di *governance* economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui.

Come precisato nella **relazione tecnica**, la **gestione delle risorse** del Fondo sviluppo e coesione sulla contabilità del Fondo di rotazione **sarà operata nel rispetto dei limiti di cassa** fissati dalla disposizione e dei corrispondenti **effetti scontati sui saldi di finanza pubblica**.

Il **limite annuale** indicato nella norma, quale ammontare massimo di trasferimenti di cassa verso il Fondo IGRUE, è specificamente riferito alle risorse destinate **all'attuazione delle politiche di coesione** finanziate dal Fondo sviluppo e coesione, **programmate** dal CIPESS.

I predetti ammontari sono, pertanto, **inferiori** alle **autorizzazioni di cassa** fissate dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2026-2028, in quanto le autorizzazioni di cassa **considerano anche** le risorse del Fondo sviluppo e coesione disponibili sul capitolo **già vincolate all'attuazione di specifiche disposizioni di legge**, o a esigenze diverse dalla coesione (per esempio per esigenze di copertura di oneri legislativi posti a valere sul FSC), le quali sono gestite senza la procedura di trasferimento al conto corrente presso il Fondo IGRUE, ma con **trasferimento delle risorse ad altro capitolo** di spesa disposto con decreto di variazioni.

Nella relazione tecnica si precisa che il capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato **integrato** a legislazione vigente, in termini di **sola cassa**, al fine di assicurare un valore complessivo di

cassa corrispondente alla **massa spendibile** (somma della competenza e dei residui presunti calcolati da sistema) del predetto capitolo di spesa.

Nel disegno di legge di bilancio 2026, sul capitolo 8000/MEF le **autorizzazioni di cassa ammontano a 12.273,7 milioni per il 2026**, a fronte di un importo pari a **7.134 milioni**, quale **tetto dei trasferimenti** di cassa dal cap. 8000 al conto corrente n. 25058 del Fondo di rotazione IGRUE.

Nella Relazione tecnica si precisa, a tale riguardo, che il limite massimo ai trasferimenti è specificamente riferito all'attuazione delle politiche di coesione finanziate dal FSC ed è, quindi, **al netto** delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio che sono già state **vincolate** in attuazione di specifiche **disposizioni legislative** o ad **esigenze diverse** dalla coesione. La relazione indica, in particolare, l'art. 1, co. 8, del D.L. n. 19 del 2024 (D.L. PNRR), che ha disposto il **versamento all'Entrata**, nel periodo 2024-2027, di complessivi **4.908 milioni** di **residui FSC** del ciclo **2021-2027**⁴⁵ e di **110 milioni** di **residui FSC** relativi al ciclo **2014-2020** e precedenti, e l'art. 12, co. 6, del D.L. n. 65 del 2025 (Campi Flegrei), che ha disposto il **versamento all'Entrata** nel periodo 2025-2027 di complessivi **50 milioni** di **residui FSC** del ciclo **2014-2020**⁴⁶.

• ***La gestione delle risorse del FSC presso la contabilità del Fondo IGRUE***

L'**art. 1, co. 178**, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), come **modificato** dall'art. 1 del **D.L.124/2023**, reca alle lettere da *a*) a *l*) le procedure per la programmazione, la gestione finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del **FSC 2021-2027 e dei precedenti periodi di programmazione**.

In particolare la **lettera i)** riguarda le **procedure contabili** relative alla gestione del FSC 2021-2027: essa stabilisce che le risorse assegnate dal CIPESS sono trasferite dal relativo capitolo di bilancio (cap. 8000/MEF), nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, ad una apposita contabilità del Fondo di rotazione gestito dall'IGRUE della RGS ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (**conto corrente di tesoreria n. 25058**).

Il **Ministero dell'economia** e delle finanze **assegna le risorse trasferite** alla suddetta contabilità in favore delle **amministrazioni** che hanno **sottoscritto gli Accordi** per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi. I **pagamenti** in favore delle predette amministrazioni sono effettuati sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe).

Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa degli interventi finanziati dal Fondo, le amministrazioni titolari comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario, di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 147 del 2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse FSC assegnate per un intervento e non ancora utilizzate possono essere riassegnate per un intervento a titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenta carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) della

⁴⁵ Di cui 725 milioni per l'anno 2024, 2.667 milioni per l'anno 2025, 1.401 milioni per l'anno 2026 e 115 milioni per l'anno 2027.

⁴⁶ Di cui 20 milioni per l'anno 2025 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Ragioneria generale dello Stato, dispone la riassegnazione al nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato.

Pertanto, in base alle delle richieste presentate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quote di risorse FSC sono spostate dal bilancio dello Stato all'apposito **conto corrente di tesoreria**, quali **incassi** del conto, che saranno indicati come **pagamenti** a seguito del trasferimento alle amministrazioni destinatarie (titolari dell'intervento), che provvederanno all'erogazione in favore del soggetto attuatore dell'intervento, secondo le tempistiche contabili previste (anticipazioni, pagamenti intermedi, saldi).

I movimenti contabili mensili del conto corrente di tesoreria n. 25058 (incassi, pagamenti, disponibilità) sono riportati analiticamente sul **“Bollettino bimestrale del Fondo di rotazione”** della RGS.

Le movimentazioni del conto corrente di tesoreria sono altresì riscontrabili mensilmente sul **Conto riassuntivo del Tesoro**, che fornisce il “valore cumulato” delle movimentazioni (cioè riferite a tutto il periodo considerato partendo dal 1° gennaio).

I commi successivi 2 e 3 definiscono una procedura per la **ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa**, relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione del periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, al fine di renderli coerenti con i limiti di cassa stabiliti al comma 1.

In particolare, il **comma 2** stabilisce che **entro il 30 giugno 2026** (sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2026), il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) procedono, in collaborazione con le Amministrazioni assegnatarie delle risorse, anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi della RGS, alla **ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa** relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di **programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione**, tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti sulla contabilità del Fondo di rotazione IGRUE.

La medesima **ricognizione** è effettuata in relazione ai programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione del periodo di **programmazione 2021-2027**.

Sulla base degli esiti di tale ricognizione, il **comma 3** stabilisce che il **Ministro** per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e **previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni** (*come modificato in Commissione*), **sottopone** all'approvazione del **CIPESS**, nei **limiti** degli importi indicati al comma 1 e tenendo conto delle **obbligazioni giuridicamente vincolanti**, l'**imputazione annuale di cassa** alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, dei cicli di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e precedenti, **comprese** quelle previste da **specifiche disposizioni** di legge.

Ai fini delle assegnazioni delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per gli **interventi** del periodo di programmazione **2021-2027**, comprese quelle previste

da disposizioni di legge, il **comma 4** dispone l'approvazione da parte del **CIPESS** dei relativi **cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti** delle disponibilità annuali di cassa di cui al **comma 1**.

Anche la **modifica dei cronoprogrammi** relativi agli Accordi di coesione 2021-2027 è consentita **solo nei limiti** delle **disponibilità annuali di cassa** indicate al comma 1 (**comma 5**).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, co. 178, lettere *c*) e *d*), della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1 del D.L.124/2023, l'Accordo per la coesione sottoscritto tra il Ministro per la coesione e i singoli Ministeri o le singole Regioni, deve contenere il **cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento** finanziato, nonché il **piano finanziario dell'Accordo** per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi.

Il **comma 6** prevede, infine, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa **stipulare** apposite **convenzioni con la SOGEI** - Società generale di informatica S.p.A. (quale supporto tecnico), al fine di **adeguare i sistemi informatici** già in uso presso la RGS per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, ai fini delle rilevazioni richieste nell'ambito della nuova *governance* economica europea.

Le convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l'adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione.

A tal fine è autorizzata la spesa pari a **2 milioni per il 2026, 3 milioni annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione annuo a decorrere dal 2029**. Di tali importi 2 milioni per ciascuna annualità 2026-2028 sono da imputare a spese relative all'implementazione, estensione e sviluppo dei sistemi informatici (conto capitale), mentre 1 milione – con decorrenza dal 2027 - sarà destinato alle attività di gestione dell'infrastruttura (conto corrente).

Articolo 132, comma 1 (come emendato)
(Tabelle A e B)

L'articolo 132, comma 1, dispone in ordine all'entità dei **fondi speciali** determinati dalle **tabelle A e B**, allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi (in milioni di euro) esposti alle tabelle A e B, a legislazione vigente (BLV) e nel disegno di legge di bilancio A.S. 1689, nel testo originario e come **modificato in sede referente**.

(in migliaia di euro)

TABELLA A			
	2026	2027	2028 e ss.
A.S. 1689-A	529.446,81	585.814,74	582.100,20
A.S. 1689	602.555,15	651.672,29	641.672,29
BLV	391.555,15	460.672,29	460.672,29
<i>Effetti finanziari</i>	<i>137.891,66</i>	<i>125.142,45</i>	<i>121.427,91</i>

cap. 6856 MEF

(in migliaia di euro)

TABELLA B			
	2026	2027	2028 e ss.
A.S. 1689-A	381.827,75	525.254,85	526.254,85
A.S. 1689	392.927,75	528.754,85	528.754,85
BLV	380.927,75	498.754,85	498.754,85
<i>Effetti finanziari</i>	<i>900,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>27.500,00</i>

cap. 9001 MEF

L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità ([legge n. 196 del 2009](#)) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la

disposizione in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.

La **relazione illustrativa** annessa al disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1689) espone le **finalizzazioni** relative agli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio.

Gli importi delle tabelle A e B relativi alle finalizzazioni già iscritte in bilancio a legislazione vigente (BLV) per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla Ragione Generale dello Stato su richiesta degli uffici parlamentari.

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente**Ministero dell'economia e delle finanze**

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	107.956,44	125.956,44	125.956,44
A.S. 1689	139.956,44	153.956,44	151.956,44
A.S. 1689-A	138.918,14	152.918,14	150.918,14

Finalizzazioni:

- Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime (AS 1433; AC 2528);
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (AC 2396);
- Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale (AC 1621 AS 1457);
- L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di misure a favore di Banche per lo sviluppo e altre organizzazioni internazionali.
- Interventi diversi.

Ministero delle imprese e del *made in Italy*

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	48.694,13	47.972,77	47.972,77
A.S. 1689	48.694,13	51.972,77	51.972,77
A.S. 1689-A	41.359,75	45.438,39	46.938,39

Finalizzazioni:

- Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (A S 1484);
- Istituzione della Giornata della ristorazione (AC 1672 AS 1551);

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (AC 2574)
- Interventi diversi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tabella A	<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2026	2027	2028 e ss.
BLV	41.049,57	41.049,57	41.049,57
A.S. 1689	41.049,57	41.049,57	41.049,57
A.S. 1689-A	40.149,57	40.149,57	40.149,57

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero della giustizia

Tabella A	<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2026	2027	2028 e ss.
BLV	8.608,66	13.328,60	13.328,60
A.S. 1689	26.608,66	31.328,60	31.328,60
A.S. 1689-A	21.608,66	28.328,60	28.328,60

Finalizzazioni:

- Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866; AS 1694);
- Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime (AS 1433 AC 2528);
- Disposizioni in materia di Circoscrizioni giudiziarie (AC 2646);
- Interventi diversi.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Tabella A	<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2026	2027	2028 e ss.
BLV	15.799,49	21.083,09	21.083,09

A.S. 1689	40.799,49	46.083,09	47.083,09
A.S. 1689-A	36.143,63	38.292,02	37.077,48

Finalizzazioni:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501; AS 1646);
- Ratifica della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);
- Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451; AS 1645);
- Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502; AS 1647);
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023 (AS 1446 AC 2589);
- Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1447; AC 2590);
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 AC 2102);
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095);
- Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero (AC 2369; AS 1683);
- Interventi diversi.

Ministero dell'istruzione e del merito

Tabella A	<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2026	2027	2028 e ss.
BLV	42,62	8.280,86	8.280,86
A.S. 1689	26.042,62	32.280,86	32.280,86
A.S. 1689-A	23.892,62	30.280,86	30.280,86

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero dell'interno

Tabella A	<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2026	2027	2028 e ss.
BLV	11.247,01	17.247,01	17.247,01
A.S. 1689	23.247,01	27.247,01	27.247,01
A.S. 1689-A	23.247,01	27.247,01	27.247,01

Finalizzazioni:

- Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 AS 787)
- Interventi diversi.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Tabella A	<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2026	2027	2028 e ss.
BLV	19.501,71	19.501,71	19.501,71
A.S. 1689	24.501,71	24.501,71	24.501,71
A.S. 1689-A	24.201,71	24.501,71	24.501,71

Finalizzazioni:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (AC 2574);
- Interventi diversi.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	2.899,80	8.413,80	8.413,80
A.S. 1689	25.899,80	28.413,80	21.413,80
A.S. 1689-A	22.781,13	25.252,51	18.252,51

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero dell'università e della ricerca

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	20.237,33	32.237,33	32.237,33
A.S. 1689	38.237,33	42.237,33	42.237,33
A.S. 1689-A	34.237,33	42.237,33	42.237,33

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero della difesa

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	27.724,10	30.959,10	30.959,10
A.S. 1689	42.724,10	41.959,10	41.959,10
A.S. 1689-A	39.874,10	39.059,10	39.059,10

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	23.778,99	33.768,99	33.768,99
A.S. 1689	33.778,99	41.768,99	38.768,99
A.S. 1689-A	32.778,99	41.768,99	38.768,99

Finalizzazioni:

- Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (AS 1519);
- Interventi diversi.

Ministero della cultura

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	35.165,13	35.165,13	35.165,13
A.S. 1689	35.165,13	35.165,13	35.165,13
A.S. 1689-A	24.165,13	28.165,13	28.165,13

Finalizzazioni:

- Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie" (AS 1333);
- Interventi diversi.

Ministero della salute

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	18.984,98	15.984,98	15.984,98
A.S. 1689	33.984,98	31.984,98	32.984,98
A.S. 1689-A	31.984,98	29.984,98	30.984,98

Finalizzazioni:

- Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241; AC 2365)
- Interventi diversi.

Ministero del turismo

Tabella A	<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2026	2027	2028 e ss.
BLV	9.865,18	9.722,90	9.722,90
A.S. 1689	21.865,18	21.722,90	21.722,90
A.S. 1689-A	16.885,18	17.442,90	17.442,90

Finalizzazioni:

- Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (AS 562; AC 1805)
- Interventi diversi.

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

Ministero dell'economia e delle finanze

Tabella B	<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2026	2027	2028 e ss.
BLV	137.303,66	186.303,66	186.303,66
A.S. 1689	139.303,66	189.303,66	189.303,66
A.S. 1689-A	139.303,66	189.303,66	189.303,66

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero delle imprese e del *made in Italy*

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	29.492,07	29.492,07	29.492,07
A.S. 1689	29.492,07	29.492,07	29.492,07
A.S. 1689-A	29.492,07	27.492,07	27.492,07

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	23.187,98	23.187,98	23.187,98
A.S. 1689	23.187,98	23.187,98	23.187,98
A.S. 1689-A	23.187,98	23.187,98	23.187,98

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero della giustizia

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	10.000,00	18.000,00	18.000,00
A.S. 1689	10.000,00	18.000,00	18.000,00
A.S. 1689-A	9.500,00	17.500,00	17.500,00

Finalizzazioni:

- Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie (AC 2646);
- Interventi diversi.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Tabella B	<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2026	2027	2028 e ss.
BLV	17.528,05	17.528,05	17.528,05
A.S. 1689	17.528,05	17.528,05	17.528,05
A.S. 1689-A	17.528,05	17.528,05	17.528,05

Finalizzazioni:

- Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero (AC 2369; AS 1683)
- Interventi diversi.

Ministero dell'istruzione e del merito

Tabella B	<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2026	2027	2028 e ss.
BLV	3.000,00	30.000,00	30.000,00
A.S. 1689	3.000,00	30.000,00	30.000,00
A.S. 1689-A	3.000,00	30.000,00	30.000,00

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero dell'interno

Tabella B	<i>(in migliaia di euro)</i>		
	2026	2027	2028 e ss.
BLV	15.146,04	15.992,84	15.922,84
A.S. 1689	15.146,04	16.922,84	16.922,84
A.S. 1689-A	15.146,04	16.922,84	16.922,84

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	16.831,83	18.831,83	18.831,83
A.S. 1689	16.831,83	18.831,83	18.831,83
A.S. 1689-A	16.831,83	18.831,83	18.831,83

Finalizzazioni:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (AC 2574);
- Interventi diversi.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	5.283,48	23.583,48	23.583,48
A.S. 1689	5.283,48	23.583,48	23.583,48
A.S. 1689-A	5.283,48	23.583,48	23.583,48

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero dell'università e della ricerca

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	19.606,66	25.606,66	25.606,66
A.S. 1689	19.606,66	25.606,66	25.606,66
A.S. 1689-A	19.606,66	25.606,66	25.606,66

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero della difesa

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	36.292,07	34.842,37	34.842,37
A.S. 1689	36.292,07	36.842,37	36.842,37
A.S. 1689-A	36.192,07	36.842,37	36.842,37

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	23.921,08	24.921,08	24.921,08
A.S. 1689	23.921,08	24.921,08	24.921,08
A.S. 1689-A	23.421,08	23.921,08	24.921,08

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero della cultura

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	1.070,90	8.270,90	8.270,90
A.S. 1689	11.070,90	18.270,90	18.270,90
A.S. 1689-A	1.070,90	18.270,90	18.270,90

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero della salute

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	31.292,07	31.292,07	31.292,07
A.S. 1689	31.292,07	45.292,07	45.292,07
A.S. 1689-A	31.292,07	45.292,07	45.292,07

Finalizzazioni: interventi diversi.

Ministero del turismo

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	10.971,86	10.971,86	10.971,86
A.S. 1689	10.971,86	10.971,86	10.971,86
A.S. 1689-A	10.971,86	10.971,86	10.971,86

Finalizzazioni:

- Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (AS 562 AC 1805)
- Interventi diversi.

Articolo 132, comma 2 (come emendato)
(Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato)

L'**articolo 132, comma 2**, istituisce un **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al **potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato**. La dotazione del fondo, nel disegno di legge originario, era di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Nel **corso dell'esame in sede referente** tale dotazione è stata **ridotta a seguito dell'approvazione di vari emendamenti**.

Le modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare hanno comportato una diminuzione del fondo di 68,7 milioni per il 2026 e di 67,75 milioni per il 2027. La disposizione in esame specifica che le risorse stanziate confluiscono in un fondo da ripartire di parte corrente.

Il fondo è allocato sul capitolo 3096 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Programma “Fondi da assegnare” -CDR Fondi da assegnare per esigenze di gestione).

Articolo 132, comma 2-bis e 2-ter (em. 132.800)

(Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura nonché di investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale)

I **commi 2-bis e 2-ter** dell'articolo 132, introdotti nel corso dell'esame in **sede referente**, recano l'istituzione di un **fondo** nello stato di previsione del MEF, **finalizzato** all'attuazione di **misure** per gli **enti locali** e alla realizzazione di **interventi** in materia economica, **sociale e socio-sanitaria assistenziale**, di **infrastrutture**, di **sport** e di **cultura** nonché alla realizzazione di **investimenti** in materia di **infrastrutture**, di **mobilità** e di **riqualificazione ambientale**, con una dotazione pari a **68,7 milioni di euro** per l'anno 2026 e di **67,75 milioni** per l'anno **2027**.

All'assegnazione delle **risorse** del fondo si provvede con uno o più **decreti del Ministro dell'economia** e delle finanze, a favore di soggetti e finalità individuati con uno o più **atti di indirizzo delle Camere**.

Nel dettaglio, il **comma 2-bis istituisce un fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di **68.700.000 euro** per l'anno **2026** e di **67.750.000 euro** per l'anno **2027**.

Il fondo è **finalizzato**:

- all'attuazione di **misure in favore degli enti locali**;
- alla realizzazione di **interventi** in materia economica, **sociale e socio-sanitaria assistenziale**, di **infrastrutture**, di **sport** e di **cultura** anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e **mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico**;
- alla realizzazione di **investimenti in materia di infrastrutture** stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di **mobilità** e di **riqualificazione ambientale**.

Il **comma 2-ter** disciplina le modalità di **riparto** delle risorse del fondo, stabilendo che con **uno o più decreti del Ministro dell'economia** e delle finanze, da adottare **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede **all'assegnazione delle risorse** del fondo a favore dei **soggetti beneficiari** e per le corrispondenti **finalità** che saranno previsti con **uno o più atti di indirizzo delle Camere**.

I decreti del MEF sono adottati **di concerto** con i Ministri interessati alla realizzazione delle finalità fondo, quali: il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'ambiente e della

sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della difesa, l'autorità politica delegata alla disabilità, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute, l'autorità politica delegata allo sport, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo.

Il decreto di assegnazione delle risorse disciplina anche i **termini di utilizzo delle risorse**, le modalità di **monitoraggio** e **rendicontazione** nonché di **revoca** nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato.

Il comma 2-ter dispone altresì che gli interventi di conto capitale finanziati dal fondo debbano essere identificati da un **CUP** (codice unico di progetto) e **monitorati** secondo la disciplina vigente ([decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#)).

Si rammenta che un **fondo del tutto analogo** è stato previsto dalla **legge di bilancio 2024** (art. 1, comma 898-901, [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)).

In particolare, il comma 898 ha istituito un **fondo** nello stato di previsione del MEF⁴⁷, con una dotazione di **31.967.000 euro** per l'anno **2025**, di **38.700.000 euro** per l'anno **2026** e di **31.380.000 euro** per l'anno **2027**, **finalizzato** all'attuazione di misure in favore degli **enti locali**, alla realizzazione di **interventi** in materia **sociale e socio-sanitaria assistenziale**, di **infrastrutture**, di **sport** e di **cultura** da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del **patrimonio** storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di **investimenti** in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di **mobilità** e di **riqualificazione ambientale**.

L'assegnazione delle risorse del fondo è stata demandata a uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sulla base delle destinazioni** previste con **specifico atto di indirizzo delle Camere** (comma 900).

Sulla base di tale normativa, già il **20 dicembre 2024**, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2024 (A.C. 2112-bis-A) l'Assemblea della Camera dei deputati (seduta n. 402, *si veda il Resoconto*) ha **esaminato** i seguenti **ordini del giorno**, volti a recare la destinazione delle risorse dell'istituendo fondo previsto dal comma 898, da assegnare con successivo D.P.C.M., che sono stati **accolti** dal Governo⁴⁸:

1. [9/02112-bis-A/146](#) Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani (cfr. p. 140 del Resoconto);
2. [9/2112-bis-A/189](#) Gusmeroli, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani (cfr. p. 131 del Resoconto);
3. [9/2112-bis-A/211](#) Pella, Zucconi, Mascaretti, Maerna (cfr. p. 138 del Resoconto);

⁴⁷ Il comma 898 prevedeva originariamente che il Fondo fosse trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; successivamente, l'articolo 12, comma 15, lettera b), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, ha stabilito che il fondo rimanesse allocato sullo stato di previsione del MEF (capitolo 3016/MEF).

⁴⁸ Si rammenta che nella medesima seduta dell'Assemblea della Camera (seduta n. 402, *si veda il Resoconto*), è stato altresì esaminato l'ordine del giorno [9/2112-bis-A/241](#) Comaroli e Ambrosi, accolto dal Governo (cfr. p. 140 del Resoconto), che tuttavia non recava destinazioni vincolanti.

4. [**9/2112-bis-A/213**](#) Molinari, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Maccanti, Benvenuto, Ambrosi (cfr. p. 148 del Resoconto);
5. [**9/2112-bis-A/223**](#) Barabotti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Andreuzza, Bagnai, Davide Bergamini, Billi, Bof, Di Mattina, Giaccone, Giagoni, Latini, Miele, Montemagni, Ziello, Zinzi, Zoffili, Ambrosi (cfr. p. 139 del Resoconto);
6. [**9/02112-bis-A/231**](#) Pisano (cfr. p. 139);
7. [**9/2112-bis-A/235**](#) Trancassini, Cangiano, Iaia, Marchetto Aliprandi, Mascaretti, Montaruli, Osnato, Padovani, Perissa, Rampelli, Angelo Rossi, Fabrizio Rossi, Rotelli, Testa, Zinzi, Ambrosi, Cerreto, Mollicone, Polo (cfr. p. 148 del Resoconto);
8. [**9/2112-bis-A/239**](#) (riformulato) Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Bellomo, Benvenuto, Bisa, Bordonali, Candiani, Caparvi, Carloni, Carrà, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Crippa, Dara, Formentini, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Maccanti, Marchetti, Matone, Miele, Montemagni, Morrone, Nisini, Panizzut, Pierro, Pizzimenti, Pretto, Sasso, Stefani, Toccalini, Ambrosi, Maerna, Furgiuele (cfr. p. 148 del Resoconto);
9. [**9/2112-bis-A/242**](#) Rotelli, Ambrosi, Mollicone (cfr. p. 140).

La dotazione del Fondo è stata successivamente rifinanziata dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, di **5 milioni** per il 2025, **31,76 milioni** per il **2026**, e di **28,4 milioni** per il **2027**, che ne ha altresì ampliato le finalità anche agli interventi riguardanti la **messa in sicurezza del territorio**, il **sostegno economico**, il **turismo**, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale (art. 10, comma 4-bis, lettera a), D.L. n. 201 del 2024).

La dotazione complessiva del fondo è dunque risultata pari a **36.967.000** euro per il 2025, **70.460.000** euro per il **2026** e a **59.780.000** euro per il **2027**.

In sede di conversione in legge del medesimo D.L. n. 201 del 2024, l'Assemblea della **Camera** dei deputati, nella seduta n. 422 del 5 febbraio 2025 (si veda il [Resoconto](#)), ha approvato **l'ordine del giorno 9/2183-A/60** Lucaselli, Comaroli, Pella, Romano che ha disposto una parziale rettifica dei precedenti citati ordini del giorno [9/2112-bis-A/211](#), [9/2112-bis-A/213](#), [9/2112-bis-A/223](#), [9/02112-bis-A/231](#), [9/2112-bis-A/235](#) e [9/2112-bis-A/239](#). L'Assemblea del **Senato** della Repubblica, nella seduta n. 275 del 19 febbraio 2025 (si veda il [Resoconto](#)), ha approvato **l'ordine del giorno G/1374/22/7** Garavaglia, Panella, Marti.

Successivamente, con il **D.L. 14 marzo 2025, n. 25** (art. 12, comma 15, lettera d)) è stato disposto che, stanti le **destinazioni stabilite** con gli **atti di indirizzo delle Camere**, le **risorse** del fondo fossero **assegnate** direttamente ai **Ministeri**, in base alle rispettive competenze, con il DPCM di riparto previsto dal comma 900.

Il **D.P.C.M.** è stato **adottato il 30 maggio 2025**.

Rispetto alle risorse disponibili (pari a 36.967.000 euro per il 2025, 70.460.000 euro per il 2026 e a 59.780.000 euro per il 2027), il **D.P.C.M. 30 maggio 2025** ha **assegnato ai Ministeri** risorse per complessivi **36.560.728 euro** per il **2025**, **68.291.228 euro** per il **2026** e **58.681.228 euro** per il **2027**, ripartite sulla base degli atti di indirizzo delle Camere, con un **residuo** di 406.272 euro per il 2025, 2.168.772 euro per il 2026 e di 1.098.772 euro per il 2027.

Successivamente, l'articolo 2, comma 9-quater, del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 ha disposto la destinazione di **100.000 euro** per ciascun anno 2026 e 2027 delle risorse del fondo per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-

privato, di progetti volti alla realizzazione di **comunità estive per bambini e per anziani**, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2026, il fondo iscritto sul **capitolo 3016** dello stato di previsione del MEF (A.S. 1689, [Tabella II, Parte II](#), p. 1300) presenta una dotazione pari a **2.068.772 euro** per il **2026** e **998.772 euro** per il **2027**, quali somme residue dell'assegnazione disposta con il [D.P.C.M. 30 maggio 2025](#).

Tali risorse sono state quasi interamente **utilizzate a copertura** degli oneri connessi al **contributo assegnato, in sede referente**, alla **Direzione marittima di Napoli** nell'importo di **2.068.000 euro** per l'anno **2026** e a **998.000 euro** per il **2027**, per avviare un piano straordinario di interventi infrastrutturali in considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale America's cup.

Articolo 132, comma 2-bis (em. 4.7 (testo 4) e altri idd.)
(Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato)

Il comma in esame, introdotto **in sede referente**, determina in 32.030.899 euro a decorrere dal 2026 la dotazione del fondo per corrispondere i **compensi per lavoro straordinario, in relazione a eccezionali e indilazionabili esigenze di servizio, nelle Amministrazioni dello Stato**.

Il fondo in oggetto è disciplinato dall'articolo 3 della [legge n. 385 del 1978](#) (recante “Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato”).

La disposizione in esame è posta in deroga all'articolo 23, comma 2, del [decreto legislativo n. 75 del 2017](#), il quale stabilisce che, dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle singole amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Viene mantenuto fermo quanto stabilito dall'**articolo 153, comma 15, del presente disegno di legge**. Quest'ultimo demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse iscritte nel citato fondo per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio (cap. 3026/MEF), sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito DPCM. È autorizzata l'erogazione dei relativi compensi nelle more del perfezionamento dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 132, commi 2-ter-2-quinquies (4.7 (testo 4) e idd. lett. i))

Fondo per copertura del rischio di morosità incolpevole

I commi 2-ter-2-quinquies dell'articolo 132, introdotti in sede referente, istituiscono un fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole e ne disciplinano il funzionamento.

Il comma 2-ter istituisce un **fondo rotativo** destinato a sostenere i **conduttori** in condizione di **morosità incolpevole**. Il fondo rotativo, con dotazione pari a **5 milioni di euro annui** per ciascun anno **dal 2027 al 2031** è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il predetto fondo è destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione, nel caso di **sopravvenuta impossibilità** del conduttore di **adempiere alle obbligazioni contrattuali** di pagamento per cause **non imputabili alla sua volontà**. Il fondo, nei limiti delle somme erogate, **si surroga** nei diritti del locatore.

La natura rotativa del fondo deriva dai recuperi resi possibili dall'attribuzione del diritto di surroga nei diritti del locatore prevista dal presente comma.

Il comma 2-quater autorizza l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

Il comma 2-quinquies dispone l'adozione, entro il 30 giugno 2026, di un D.P.C.M., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, al fine di definire:

- i criteri e le condizioni di accesso al fondo rotativo;
- le modalità di erogazione e di surrogazione;
- le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa previsto dallo stanziamento;
- ogni altra disposizione attuativa.

• *Le altre misure di sostegno al disagio abitativo*

Si segnala che l'articolo 134-bis del disegno di legge in esame incrementa lo stanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di seguito descritto, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un **Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli**, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Da ultimo, l'articolo 1, commi 117-119, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) ha rifinanziato il fondo nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Il decreto del 30 marzo 2016 prevede che il comune verifichi che il richiedente sia in possesso dei seguenti criteri per l'accesso ai contributi:

- a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Si rammenta inoltre che l'articolo 56 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un **Fondo destinato a misure di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati**, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico; il contributo può essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età da parte del figlio. Il fondo ha una dotazione finanziaria del fondo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 1, commi 282-284, della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) ha istituito il **Fondo per il contrasto al disagio abitativo**, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono dettate le linee guida e definite le modalità attuative, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, ivi incluse quelle relative all'assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredata di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.

Articolo 132, comma 2-bis (36.0.24 testo 2))
(*Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro*)

Il **comma 2-bis** – inserito **in sede referente** – dispone un incremento, a decorrere dall’anno 2026, nella misura di 30 milioni di euro per l’anno 2026 e di 27 milioni annui a decorrere dal 2027, della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, al fine della rideterminazione delle prestazioni (*una tantum*), a carico del medesimo Fondo, in favore dei familiari superstiti.

L’incremento delle risorse del Fondo di sostegno in oggetto si aggiunge alla dotazione già vigente, pari a 10.979.421 euro per l’anno 2026 e a 13.479.421 euro annui a decorrere dal 2027⁴⁹ (nell’esercizio finanziario relativo all’anno 2025 – esercizio che non è interessato dall’incremento in esame – la dotazione è pari a 12.479.421 euro)⁵⁰.

Si ricorda che, nell’ambito delle disposizioni di rango secondario, la prestazione *una tantum* in oggetto è disciplinata dal [D.M. 19 novembre 2008](#) (“Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”) per le procedure, i requisiti e le modalità di accesso al beneficio. Gli importi della prestazione – variabili a seconda del numero di familiari superstiti – vengono rideterminati ogni anno, con riferimento agli infortuni verificatisi nel medesimo anno. Per l’anno 2025, gli importi sono stati stabiliti dal [decreto ministeriale](#) emanato in data 27 maggio 2025 (prot. n. 75).

⁴⁹ Il Fondo (istituito dall’articolo 1, comma 1187, della [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#)) è iscritto nel capitolo 5063 del programma 1.8 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La prestazione *una tantum* in oggetto è erogata dall’INAIL, a cui sono trasferite le risorse del Fondo medesimo; si ricorda che tale prestazione: è riconosciuta anche con riferimento agli infortuni (mortali) di lavoratori non rientranti nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; è riconosciuta anche per gli infortuni domestici (mortali), con esclusivo riferimento alle vittime iscritte all’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici; non determina una riduzione dell’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore; non è riconosciuta con riferimento alle malattie professionali.

⁵⁰ Tali importi sono comprensivi dell’incremento disposto dal richiamato articolo 1, comma 200, della [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#).

Articolo 132, commi 5-bis-5-quinquies (em. 7.9 (testo 3) e idd. lett. r))
(Riapertura termine per domanda di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)

L'articolo 132, commi 5-bis-5-quinquies, modificato in sede referente, riapre il termine del **procedimento FIR**, consentendo a chi aveva presentato domanda entro il 18 giugno 2020 - ma l'ha vista **respinta** (anche solo in parte) **per carenze documentali e procedurali** - di **ripresentarla** alla **Commissione tecnica**, secondo **requisiti e procedure già vigenti**. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto alla **nomina** di una nuova Commissione. Dalla pubblicazione del decreto di nomina decorrono **120 giorni** per inviare le nuove domande; il procedimento si chiude in **180 giorni**, con possibile sospensione fino a **30 giorni** per integrazioni documentali. La Commissione tratta anche le **domande ancora pendenti**.

In particolare, i commi da 5-bis a 5-quinquies dell'articolo 132, permettono ai **risparmiatori** che avevano **presentato tempestivamente** la domanda di accesso all'indennizzo del FIR, ma che era stata **rifiutata** anche parzialmente **per incompletezza documentale o procedimentale**, di **ripresentare la domanda** alla **Commissione tecnica**, l'organo - individuato dalla [legge](#) n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) - **competente** per l'ammissione all'indennizzo.

Come risulta dal [sito web della CONSAP](#), il 31 ottobre 2023 è cessata **l'attività** della Commissione Tecnica del Fir, appositamente istituita con decreto per la delibera delle domande di indennizzo dei risparmiatori, **pertanto l'attività di delibera è conclusa**.

La disposizione sottolinea che i **requisiti** e le **procedure** per l'esame delle domande **restano** quelli individuati dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della **legge di bilancio per il 2019** e dai **decreti** del Ministero dell'economia e delle finanze del [10 maggio 2019](#) e [8 agosto 2019](#).

Al comma 5-ter si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a **nominare** con **decreto** la citata **Commissione tecnica**, composta da **tre componenti** i cui **emolumenti** non possono superare i 30.000 euro per il Presidente e i 20.000 euro per gli altri componenti (misure individuate dal [decreto](#) del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2019 richiamato dalla norma) e, in ogni caso, è fissato il limite massimo complessivo di **120.000 euro** per l'anno 2026. Dalla **pubblicazione del decreto** di nomina **decorrono i 120 giorni** a disposizione dei risparmiatori per presentare le domande.

Dal momento in cui scade la finestra temporale per la presentazione delle domande, il **termine di conclusione del procedimento** è di **180 giorni**, che può

essere **sospeso** per un massimo di **30 giorni** per l'acquisizione di elementi necessari per il completamento dell'istruttoria.

La norma precisa che è la Commissione tecnica nominata con il decreto ministeriale in questione a essere competente per l'esame delle **istanze** di indennizzo ancora **pendenti** al momento di entrate in vigore della presente legge di bilancio, anche quelle *sub iudice*.

Quanto alle norme di carattere finanziario, i commi in esame stabiliscono un **tetto massimo** di spesa per l'**erogazione degli indennizzi** e per gli **oneri di gestione** fissato, in termini di **competenza** (saldo netto da finanziare) nella misura di **80 milioni** di euro per l'anno **2026**, di **20 milioni** per l'anno **2026** e di **30 milioni** per gli anni **2027** e **2028**, in termini di **cassa** (fabbisogno e indebitamento netto). Inoltre, è autorizzata la spesa di 120.000 per l'anno 2026 per gli emolumenti dei componenti della Commissione tecnica, nonché di **500.000 euro** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** per le attività di **Consap Spa**, la quale fornisce la segreteria tecnica alla Commissione.

• ***Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)***

La legge di bilancio per il 2019 ha istituito il **Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)** per i risparmiatori che hanno **subìto** un **pregiudizio** ingiusto in relazione all'**investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa** nel biennio 2016-2018, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. L'indennizzo, **non più subordinato all'accertamento del danno ingiusto** da parte del **giudice** o dell'**arbitro finanziario**, per gli **azionisti** è commisurato al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli **obbligazionisti** è commisurato al 95 per cento del costo di acquisto; in ogni caso entro il **limite massimo** complessivo di **100.000 euro per ciascun risparmiatore**.

Articolo 132, commi 2-bis e 2-ter (em. 4.1000, lett. m)

(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 132, introdotti in sede referente, estendono all'anno 2026 la misura introdotta con l'articolo 10, commi da 5 a 10, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, **che autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma**, a valere sulle risorse della c.d. gestione separata, **nel limite massimo di 500 milioni di euro** per l'anno 2025, **a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano** per la realizzazione di interventi in specifici settori e **in coerenza con le finalità del Piano Mattei** di cui all'articolo 1 del decreto legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

• *Il Piano Mattei per l'Africa*

Con il decreto-legge **n. 161 del 2023**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024, il Governo ha adottato misure urgenti per definire la *governance* del cosiddetto **“Piano Mattei”**, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano secondo la "formula" del fondatore di ENI Enrico Mattei, che punta a coniugare l'esigenza italiana di rendere sostenibile la propria crescita con quella di coinvolgere le nazioni africane in un processo di sviluppo e progresso.

Le differenti ramificazioni del Piano sono state sottoposte al Parlamento attraverso l'esame dello schema di **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del c.d. «Piano Mattei»** ([A.G. n. 179](#), ora Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024).

Qui il parere favorevole espresso dalla III Commissione Affari esteri della Camera il 5 agosto 2024.

Qui il parere favorevole espresso dalla III Commissione Affari esteri e Difesa del Senato il 5 agosto 2024.

Il 9 luglio 2025 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 161 del 2023, **la Seconda relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei**, aggiornata al 30 giugno 2025 ([Doc. CCXXXIII, n. 2](#)).

In estrema sintesi, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 161 del 2023 la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, di **durata quadriennale** e aggiornabile anche antecedentemente.

Dal punto di vista operativo, il Piano si declina attraverso progetti pilota in quattordici Nazioni (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria, Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio, Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania).

I pilastri principali sono quelli dell'Istruzione, dell'Agricoltura, della Salute, dell'Energia e dell'Acqua, mentre la guida del progetto è affidata ad una **apposita cabina di regia**, presieduta dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri, da tutti i Ministri coinvolti nei progetti e dai dirigenti delle aziende pubbliche e delle istituzioni che collaborano al progetto.

Con riferimento alle **risorse**, il Governo (cfr pag. 44 dello schema di DPCM) ha fatto presente che il Piano Mattei potrà avvalersi di una pluralità di canali di finanziamento ai quali attingere per l'attuazione dei progetti.

Nello specifico nella sua prima fase il Piano Mattei ha potuto contare su una **dotazione iniziale di 5 miliardi e 500 milioni di euro** tra crediti, operazioni a dono e garanzie, di cui circa **3 miliardi reperiti dal Fondo Italiano per il clima e 2,5 miliardi dai fondi della Cooperazione allo sviluppo**.

Per ulteriori approfondimenti si vedano il [Dossier](#) sullo Schema di DPCM di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, il [Dossier](#) sulla seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei e il tema dell'attività parlamentare [Iniziative italiane per l'Africa \(piano Mattei\)](#)

Le disposizioni novellano l'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 (*Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*), e in particolare:

- il **comma 2-bis** interviene sul comma 5, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere **finanziamenti sotto qualsiasi forma**, anche mediante strumenti di debito subordinato, **nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2026**, a valere sulla gestione separata. Prevede altresì la **concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP**, in misura pari all'80% in relazione al singolo intervento, avvalendosi delle risorse affluite al 31 dicembre 2025 nel fondo di garanzia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 10 del medesimo articolo 10;
- il **comma 2-ter** interviene sul comma 6, **rimuovendo la previsione della garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP nei limiti del predetto fondo di garanzia**, essendo già indicato al comma precedente che agli eventuali oneri derivanti dalle escussioni si faccia fronte con le risorse già affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione tecnica precisa che tali risorse ammontano a 250 milioni di euro.

Articolo 132, comma 2-bis (emendamento 40.1000, lettera h)
(Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”)

Il **comma 2-bis dell’articolo 132**, inserito in sede di esame parlamentare, prevede la creazione di un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell’economia finalizzato ad **incrementare** le risorse a disposizione per il credito d’imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello “Industria 4.0”.

Il comma in esame istituisce, per l’anno 2026, un Fondo presso il Ministero dell’economia al fine di **innalzare il limite di spesa** fissato dall’[articolo 1, comma 446 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», **limitatamente** agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora **incrementato di 1,3 miliardi** di euro, per un **totale di 3,5 miliardi di euro**.

• *Industria 4.0*

Industria 4.0 è un modello di incentivi ideato per stimolare investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Articolo 132, comma 2-ter (emendamento 40.1000 lettera h)
(Acconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti)

Il **comma 2-ter, dell'articolo 132**, inserito durante l'esame parlamentare, modifica il sistema di pagamento del **contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti**, introducendo un meccanismo di versamento di un **acconto** pari all'**85%** dell'importo versato nell'anno precedente.

In particolare il comma in esame, modifica il comma 3 dell'[articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), cosiddetto Codice delle assicurazioni private, prevedendo il pagamento di un acconto pari all'85% della somma versata dalle compagnie di assicurazione nel corso dell'anno precedente per il suddetto **contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti**. Tale acconto, da versare entro il 16 novembre, costituirà un **credito** che potrà, per esigenze di liquidità, essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell'anno successivo.

• *Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti*

Il contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti costituisce la modalità di rimborso delle spese sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate a seguito di sinistri stradali e nautici. La sua aliquota è pari al 10,5% del premio delle assicurazioni per responsabilità civile.

Tale prelievo sostituisce la necessità, da parte delle Regioni e altri enti che erogano prestazioni a carico del SSN, di doversi rivalere nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Codice delle assicurazioni private (D.L. 209/2005)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dal comma 2-quinquies
Art. 334 <i>(Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti)</i>	Art. 334 <i>(Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti)</i>
[...] 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e successive modificazioni.	[...] 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e successive modificazioni. Entro

Codice delle assicurazioni private (D.L. 209/2005)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dal comma 2- quinquies
	<p>il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma.</p>

Articolo 132-bis (em. 110.0.41 (testo 3) e idd. cons. lett. a))
(Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026»)

L'articolo 132-bis, introdotto in sede referente, incrementa di un importo massimo di 60 milioni di euro, per l'anno 2026, le risorse attribuite al Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (c.d. Commissario per le Paralimpiadi) e destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

L'articolo in esame prevede un incremento, **per l'anno 2026**, per un importo massimo di **60 milioni di euro**, delle risorse assegnate dall'art. 5, comma 3, del D.L. 96/2025, **al Commissario per le Paralimpiadi** e destinate, dal medesimo comma, a far fronte alle **esigenze di carattere logistico** necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

Lo stesso articolo stabilisce che la disposizione in esso contenuta entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

• *Il Commissario per le Paralimpiadi e le risorse ad esso assegnate*

Il Commissario

L'[articolo 5 del D.L. 96/2025](#) ha previsto la nomina, con apposito D.P.C.M., di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1).

Alla nomina del Commissario si è provveduto con il [D.P.C.M. 5 settembre 2025](#).

Il Commissario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (comma 2).

Nel disciplinare la figura commissariale in questione, l'articolo 5 regolamenta, in particolare, i poteri, la durata e il compenso del Commissario (commi 3, secondo periodo, e 4) e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al medesimo (comma 8). Degna di nota anche la disposizione recata dal quinto periodo del comma 5, che impone al Commissario di inviare all'Autorità politica delegata in materia di sport, con cadenza trimestrale, “una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati”.

Le risorse destinate al Commissario

L'[art. 5, comma 3, del D.L. 96/2025](#) destina al Commissario, **per l'anno 2025**, un ammontare di risorse per un importo massimo di 228,24 milioni di euro che, in base all'art. 4, comma 1, del D.L. 156/2025, sono incrementate di 44,41 milioni e di un ulteriore importo massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi anche temporanei per il completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni, raggiungendo quindi l'importo di 287,85 milioni.

Di tali risorse, una quota pari ad un massimo di **123,77 milioni di euro** è destinata a far fronte alle **esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche**

A tali risorse si aggiunge l'importo massimo di **60 milioni per il 2026**, in virtù del rifinanziamento recato dalla norma in esame.

Alle risorse citate previste complessivamente dal comma 3 se ne aggiungono di ulteriori. Il terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5 dispone, infatti, che il Commissario può essere destinatario delle seguenti eventuali ulteriori risorse: quelle derivanti dal riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 261 della legge 207/2024, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»; nonché gli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali.

Le risorse previste dal succitato comma 3 sono inoltre incrementate, dal successivo comma 6, di 100 milioni di euro per il 2025, ai sensi del comma 632 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), a valere sulle somme accertate di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 96/2025⁵¹.

⁵¹ Si tratta delle entrate fiscali derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF riferite alle attività sportive che, nella misura del 32% del loro ammontare, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, sono poste a copertura del funzionamento del movimento sportivo italiano (finanziamento del CONI, di Sport e salute Spa, di NADO Italia, del Comitato italiano paralimpico), ai sensi dei commi 630-632 della L. 145/2018.

Articolo 133 (con em. 133.1 (testo 2))

(Fondo sociale per il clima)

L'articolo 133, modificato in sede referente, disciplina la gestione contabile (comma 1), nonché l'assegnazione alle amministrazioni responsabili degli interventi (commi 2-4), delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC): sia di quelle provenienti dal Fondo sociale per il clima previsto dall'UE sia dei cofinanziamenti nazionali.

Sono altresì previsti specifici obblighi in capo alle amministrazioni per l'attuazione del PSC (commi 5-8) e individuati i possibili utilizzi delle risorse del medesimo Piano (comma 9).

La modifica operata **in sede referente** riguarda il comma 8 ed è volta a precisare che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC sono tenute anche a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità, stabilite a livello europeo, del Fondo sociale per il clima.

Conto corrente di tesoreria (comma 1)

Il comma 1 individua i conti correnti di tesoreria **in cui affluiscono le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'UE per l'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC)** di cui al Regolamento (UE) 2023/955 (v. *infra*).

Il comma dispone infatti che tali risorse affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato “Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE” per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto” (previsto dall'art. 1, comma 1038, della legge 178/2020, legge di bilancio 2021), che contestualmente assume la denominazione “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - **Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee**”.

Si ricorda che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia sono versate distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto o prestiti, sui due seguenti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, «Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091) e «Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (D.M. 11 ottobre 2021).

Viene altresì precisato che sul medesimo conto corrente affluiscono **anche le risorse del cofinanziamento nazionale del PSC**, alla cui assegnazione si provvede con le procedure previste della legge n. 187 del 1983, relativa al **Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE).

Assegnazione delle risorse del PSC e trasferimento alle amministrazioni centrali (commi 2-4)

Il **comma 2** prevede che con apposito **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da emanarsi **entro 60 giorni** a decorrere dalla decisione di approvazione del PSC da parte dell'UE, si provvede all'**assegnazione delle risorse del PSC**, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane.

Viene altresì stabilito che:

- la notifica della citata decisione e l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la **base giuridica di riferimento**, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate;
- alle **eventuali rimodulazioni delle assegnazioni** disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, **si provvede con variazioni di bilancio disposte con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale** (modalità previste dal citato art. 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 32/2019, c.d. sblocca cantieri, per semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione).

Il **comma 3** stabilisce che, nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto ministeriale succitato, il MEF provvede al **trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali** titolari delle misure e degli investimenti, **delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al PSC**, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU-Italia presso la tesoreria dello Stato.

Il **comma 4** prevede che, nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'UE a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955, **il MEF provvede ai trasferimenti** a favore delle amministrazioni aventi diritto **mediante l'utilizzo delle disponibilità di cassa del conto di tesoreria** di cui all'art. 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), come rinominato dal precedente comma 1 (v. *supra*).

Viene altresì stabilito che al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'UE a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

Obblighi posti in capo alle amministrazioni per l'attuazione del PSC (commi 5-8)

In base al disposto dei commi 5, 6 e 8, le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC:

- provvedono alle **erogazioni in favore dei soggetti attuatori** con le procedure previste nell'ambito del PNRR per assicurare le anticipazioni di liquidità dall'art.

18-quinquies del D.L. 113/2024 e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024 (**comma 5**);

L'articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024 ha disposto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie **fino al limite cumulativo del 90 per cento** del costo dell'intervento a carico del PNRR, **entro il termine di 30 giorni** dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l'ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo. Con il D.M. 6 dicembre 2024 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione della disciplina introdotta.

- provvedono all'**attuazione delle misure e degli investimenti** del PSC conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di **monitoraggio, rendicontazione e controllo del PSC** sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR di cui all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 (**comma 6**);

- sono tenute a correggere le **difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione**, provvedendo, nel caso di revoca dei finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti. **In sede referente** è stato precisato che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC sono tenute anche a **destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità**, stabilite a livello europeo, **del Fondo sociale per il clima** (**comma 8**).

Il **comma 7** dispone che – fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSC – le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai **controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili** previsti dai rispettivi ordinamenti.

Viene altresì stabilito che, in conformità all'allegato III del Regolamento (UE) 2023/955, le **funzioni di audit del PSC** sono **svolte dall'IGRUE** (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del Piano e avvalendosi,

nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Possibili utilizzi delle risorse del PSC (comma 9)

In base al comma 9, le risorse per l'attuazione del PSC possono essere utilizzate per le finalità previste:

- dai commi 282 e 283 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) in materia di **contrasto al disagio abitativo**;

Il citato comma 282, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per la definizione di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale. In base al disposto del comma 283, tale decreto deve individuare le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale e di edilizia sociale. Per le finalità delineate da tali commi, il successivo comma 284 prevede l'istituzione del Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

- dal comma 402 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), per le **iniziativa del Piano casa Italia**;

Tale comma 402 – al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo – ha previsto l'approvazione, con apposito D.P.C.M., di un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato «Piano casa Italia», quale strumento programmatico avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Tale piano, sempre secondo quanto stabilito dal medesimo comma 402, è finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile. Il successivo comma 403 autorizza, per il finanziamento delle iniziative del Piano, la spesa complessiva di 560 milioni per il periodo 2028-2030.

- e dai commi 613-615 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), per le iniziative rientranti nell'ambito del Piano strategico nazionale della **mobilità sostenibile** e per interventi in materia di **povertà energetica per le famiglie vulnerabili**.

Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile è stato approvato con il DPCM 17 aprile 2019. Il Piano è destinato anche al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli orientamenti e della normativa europea.

Per un approfondimento dei temi della povertà energetica, in particolare legati alla condizione di genere, si rimanda all'apposito [dossier](#) del Servizio Studi della Camera.

• ***Il Fondo sociale per il clima e il PSC***

Il [regolamento \(UE\) 2023/955](#) ha istituito il [Fondo sociale per il clima](#) per il periodo compreso tra il 2026 e il 2032, al fine di fornire sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima.

Lo stesso regolamento prevede che le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo in questione sono utilizzati **a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione**, nel sistema di *emission trading* disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE (le cui disposizioni di recepimento nell'ordinamento nazionale sono contenute nel d.lgs. n. 47/2020), **delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada**.

Si ricorda che tale inclusione è stata disposta dalla direttiva 2023/959/UE. Tale direttiva (recepita dall'Italia con il d.lgs. 10 settembre 2024, n. 147) ha infatti modificato e integrato la direttiva 2003/87/CE al fine di prevedere, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo e distinto sistema ETS (c.d. [ETS 2](#)) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai “combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori” (nuovo allegato III della direttiva 2003/87/CE). La disciplina dell'ETS 2 è recata dal nuovo Capo IV-*bis*, della direttiva 2003/87/CE, che comprende gli articoli da 30-*bis* a 30-*duodecies*. Tali articoli prevedono, tra l'altro, la messa all'asta (separatamente dalle quote relative agli impianti fissi e ai trasporti aereo e marittimo), a decorrere dal 2027, delle quote disciplinate da tale capo IV-*bis*, nonché che, sempre a partire dal 2027, gli Stati membri possono estendere l'attività di cui all'allegato III a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori, a determinate condizioni. Viene inoltre previsto il rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia.

L'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/955 disciplina la **dotazione del Fondo sociale per il clima**, stabilendo che la stessa è pari a un importo massimo di **65 miliardi di euro** a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032. Viene altresì stabilito che, qualora l'ETS 2 sia rinviaato al 2028, l'importo massimo destinato al Fondo sia pari a 54,6 miliardi di euro. In base all'allegato II del regolamento, **all'Italia è assegnata una quota pari al 10,81% delle risorse totali del Fondo** (quindi 7 miliardi di euro, oppure 5,9 miliardi in caso di rinvio dell'ETS 2 al 2028). L'articolo 15 dispone inoltre che gli Stati membri contribuiscono almeno al 25% dei costi totali stimati dei loro piani.

Lo stesso regolamento disciplina nel dettaglio il contenuto e le modalità di predisposizione e trasmissione dei **piani sociali per il clima (PSC)**.

In relazione al contenuto, l'articolo 8, paragrafo 2, prevede tra l'altro che “nei costi totali stimati dei piani gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono alle **famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti** un sostegno diretto al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento”, ma anche che “**i costi delle misure che forniscono**

un sostegno diretto temporaneo al reddito non rappresentano più del 37,5% dei costi totali stimati del piano”.

In relazione alla predisposizione e trasmissione dei piani, l'articolo 4 dispone, tra l'altro, che **ciascuno Stato membro presenta alla Commissione il suo piano**, a seguito di una consultazione pubblica. Nel 17° considerando del medesimo regolamento europeo viene inoltre sottolineato che “è opportuno presentare i piani entro il 30 giugno 2025 affinché possano essere esaminati con attenzione e tempestività”.

In attuazione delle citate disposizioni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha avviato la [consultazione pubblica per la predisposizione del piano sociale per il clima.](#)

Si ricorda inoltre il disposto dell'art. 2, comma 2, del [D.L. 19/2025](#), che definisce alcune **finalità prioritarie del PSC**. Viene infatti stabilito che, nel rispetto delle finalità previste dal regolamento (UE) 2023/955, nell'ambito delle misure di attuazione del PSC sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.

Nel [comunicato web diffuso dal Ministero dell'ambiente in data 5 agosto 2025](#) viene evidenziato che le **risorse del PSC**, pari a circa **9,3 miliardi**, sono destinate a quattro grandi misure in cui è articolato il Piano: 3,2 miliardi di euro andranno alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica in classe F e G e di quelli di proprietà delle microimprese vulnerabili; 1,375 miliardi di euro saranno destinati all'ampliamento del Bonus Sociale Gas Plus; 3,105 miliardi finanzieranno lo sviluppo di servizi di mobilità pubblica e hub di prossimità nelle aree svantaggiate; 1,74 miliardi saranno dedicati alla misura 'Il Mio Conto Mobilità', con portafogli digitali per il trasporto pubblico rivolti alle persone in condizione di povertà dei trasporti.

Nel medesimo comunicato viene sottolineato che "il Piano sarà trasmesso alla Commissione europea secondo le scadenze previste, per consentire l'attivazione delle misure nei tempi utili e garantire la piena operatività dal 2026 al 2032".

Articolo 133-bis (em. 133.0.72 (testo 2))

Disposizioni per il Piano Casa Italia

L'articolo 133-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina del Piano Casa Italia e della normativa sulle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, che istituisce anche un fondo per il contrasto al disagio abitativo.

L'articolo 133-bis, introdotto in sede referente, reca disposizioni in materia di Piano Casa Italia.

Il **comma 1** modifica l'articolo 1, comma 402, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024), che dispone l'istituzione del **Piano Casa Italia** (vedi approfondimento), e introduce i nuovi commi 402-bis e 403-bis.

Nel dettaglio:

- l'articolo 1, comma 402, è integrato al fine di disporre che il D.P.C.M. di **adozione del Piano Casa Italia** è adottato con il **concerto del Ministro dell'economia e delle finanze** (la formulazione vigente richiede già che sia adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza unificata);

Si valuti l'opportunità di aggiornare il termine di adozione del D.P.C.M. previsto dal comma 402 illustrato, attualmente scaduto.

- è introdotto il nuovo comma 402-bis all'articolo 1 della legge di bilancio 2025, che integra la disciplina riguardante i **contenuti del Piano** in parola, disponendo l'**individuazione**, nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai fabbisogni sociali oggetto degli interventi stessi, dei seguenti **interventi**:
 - realizzazione e recupero di **alloggi di edilizia sociale** da destinare alla **locazione**, a **canone agevolato**, sulla base di **contratti di godimento in funzione della successiva alienazione** di immobili ([articolo 23 del D.L. 133/2014](#)) di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;
 - realizzazione e adeguamento di **unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane** da destinare alla **locazione a canone agevolato** associata anche a contratti di permuta immobiliare. La novella precisa che l'intervento opera:
 - in coerenza con le finalità di cui al d.lgs. 29/2024 (che reca disposizioni in materia di politiche in favore degli anziani);
 - nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, commi 678 e 679, della legge di bilancio 2022 (legge 234/2021);

- è introdotto il nuovo comma 403-bis all'articolo 1 della legge di bilancio 2025, al fine di favorire la **complementarietà** e l'**integrazione** delle iniziative finanziate nell'ambito del Piano Casa Italia con gli **interventi** finanziati dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei **fondi strutturali europei**, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili, anche nell'ambito dell'obiettivo specifico «promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili» introdotto dal [regolamento \(UE\) 2025/1914](#) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio.

Il **comma 2 modifica** l'articolo 1, commi 282 e 284, della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), che prevede l'adozione di **linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale**, oltre ad istituire un fondo per il contrasto al disagio abitativo (vedi approfondimento). In particolare:

- il comma 282 è modificato prevedendo che le **linee guida** per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale sono adottate con il **D.P.C.M.** di approvazione del **Piano casa Italia** (articolo 1, comma 402, della legge di bilancio 2025, v. sopra);
- il comma 284, integralmente sostituito, autorizza la spesa di **50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028**. Il comma specifica che tali risorse contribuiscono alle medesime finalità previste per il Piano Casa Italia (articolo 1, comma 403, della legge di bilancio 2025, legge 207/2024).

La novella pertanto sopprime il riferimento al Fondo per il contrasto al disagio abitativo, che il vigente comma 284 dota delle medesime risorse finanziarie.

• ***La disciplina vigente: Il Piano Casa Italia e i modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica***

L'articolo 1, commi 402-403 della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024), prevede l'adozione di un **Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica**, denominato **“Piano Casa Italia”**, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. La norma prevede che il citato piano sia approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il D.P.C.M. non è stato ancora adottato.

Il Piano Casa Italia è volto al rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il piano rappresenta uno strumento programmatico finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di *governance* e di finanziamento dei progetti,

razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile. Per il finanziamento delle iniziative è autorizzata la spesa complessiva di **560 milioni** di euro (nella misura di 150 milioni nel 2028, 180 milioni nel 2029 e 230 milioni nel 2030). Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia di cui al comma 402, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse.

L'articolo 1, commi 282-284 della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), come modificata dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 401), prevede l'adozione **di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale debbano essere coerenti con una serie di attività** tra le quali il contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica.

Tra le linee guida, inoltre, vengono citate anche la realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale tramite operazioni di partenariati pubblico-privato nonché la destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute.

Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, che definisce anche le modalità attuative, comprese quelle **relative alla assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti nonché al monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale**.

Si istituisce infine il **Fondo per il contrasto al disagio abitativo**, con dotazione pari a 100 milioni di euro di cui 50 milioni di euro relativi all'anno 2027 e altre altrettanti 50 milioni di euro per l'anno 2028.